




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA E PARLAMENTARE

Segretariato generale – Area legislativa
XVI Legislatura, Maggio 2013

La pubblicazione del Rapporto sull'attività legislativa e parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, tradizionalmente presentata nella data del 25 maggio, anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale, giunge nel 2013 alla sua quarta edizione.

Il volume costituisce il risultato di un'azione sinergica dei principali servizi dell'Area legislativa e istituzionale dell'ARS. Nel Rapporto sono forniti dati quantitativi, tabelle, statistiche, ed approfondimenti relativi all'attività del Parlamento nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2012 ed il 30 aprile 2013.

Il Rapporto è suddiviso in sei parti.

La I parte, dedicata alla legislazione regionale, la parte II, che effettua una ricognizione dell'attività legislativa del quinquennio 2008 / 2012 e la parte V, concernente il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali e la giurisprudenza costituzionale di interesse della Regione emanata nel periodo preso in considerazione, sono state curate dal Servizio Studi.

La parte III, a cura del Servizio del Bilancio, si occupa della legislazione di spesa nell'arco di tempo considerato.

A cura del Servizio delle Commissioni è la parte IV, concernente l'attività svolta dalle Commissioni parlamentari.

La parte VI, curata dal Servizio Lavori d'Aula, comprende i dati relativi all'attività ispettiva e di indirizzo politico ed alla programmazione dei lavori dell'Assemblea nel periodo di tempo preso in considerazione.

Il Servizio Studi ha curato il coordinamento del materiale predisposto dagli altri servizi interessati, compendiandolo nella presente pubblicazione.

INDICE

PRESENTAZIONE	1
INTRODUZIONE	3
PARTE I – LEGISLAZIONE	
Elenco delle leggi e dei regolamenti dall’1 maggio 2012 al 30 aprile 2013	5
Note sintetiche sulle leggi dall’1 maggio 2012 al 30 aprile 2013	11
Note sintetiche sullo schema di progetto di legge costituzionale n. 790 in materia di riduzione del numero dei deputati approvato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 41 ter dello statuto	68
Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia	70
Iniziativa legislativa	78
Durata dell’iter di approvazione delle leggi	79
Tecnica redazionale	80
Tipologia delle leggi	81
PARTE II – RICOGNIZIONE DELL’ATTIVITA’ LEGISLATIVA SVOLTA NEL QUINQUENNIO 2008-2012	
Premessa	
Tabella riepilogativa 2008-2012	83
Dati relativi all’anno 2008	85
Dati relativi all’anno 2009	89
Dati relativi all’anno 2010	97
Dati relativi all’anno 2011	101
Dati relativi all’anno 2012	109
	119
PARTE III - LEGISLAZIONE DI SPESA	
Il quadro d’insieme	128
Allocazione delle risorse	128
Le singole disposizioni di spesa	130
La copertura finanziaria degli oneri	133
Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l’esercizio 2012	133
Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l’esercizio 2013	134

**PARTE IV - ATTIVITA' DELLE
COMMISSIONI**

Introduzione	
Attività legislativa	135
Comitato per la qualità della legislazione	136
Impugnative	139
Audizioni	140
Attività consultiva	141
Attività ispettiva e di indirizzo politico	142
Tabelle riepilogative	142
I Commissione 'Affari istituzionali'	143
II Commissione 'Bilancio'	147
III Commissione 'Attività produttive'	152
IV Commissione 'Ambiente e territorio'	154
V Commissione 'Cultura, formazione e lavoro'	156
VI Commissione 'Servizi sociali e sanitari'	160
Commissione Unione Europea	163
Commissione Antimafia	167
Comitato per la qualità della legislazione	169
Quadro riepilogativo dei lavori delle Commissioni	171
	175

**PARTE V - CONTENZIOSO DI
COSTITUZIONALITÀ STATO REGIONE**

Premessa	
	177
Sezione I	
Controllo preventivo di legittimità	
Dati riassuntivi e statistici	178
Tabelle relative alle singole delibere impugnate	181
	185
Sezione II	
Giurisprudenza costituzionale riguardante la Regione siciliana	
Premessa	
Tabella riepilogativa	259
Pronunce della Corte costituzionale su delibere legislative della Regione siciliana	262
Pronunce della Corte costituzionale su atti statali impugnati dalla Regione siciliana	265
Ricorsi in atto pendenti della Regione avverso atti statali	287
	313

**PARTE VI – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
E ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO**

Conseguenze del mancato rispetto dei tempi programmati
nell'attività delle commissioni parlamentari
Attività ispettiva e di indirizzo politico

317

320

PRESENTAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione è un importante strumento di trasparenza dell'attività dell'Assemblea regionale. Uno strumento che oggi più che mai ha l'obiettivo di favorire la conoscenza di tutto ciò che avviene all'interno del Palazzo.

In un periodo di disaffezione dei cittadini nei confronti delle Istituzioni, rendere conto in maniera chiara del proprio operato e dei risultati raggiunti rappresenta, infatti, non solo un obbligo ma una necessità per ogni amministrazione pubblica e ancor di più per un Organo di rappresentanza politica come questo Parlamento.

Ulteriore scopo del Rapporto è quello di stimolare, tra addetti ai lavori, studiosi, ma anche nell'intera comunità siciliana, momenti di riflessione sulle tendenze della legislazione e sull'attività dell'Assemblea regionale, in un momento nel quale è messo in discussione il ruolo di tutte le Regioni, soprattutto di quelle a Statuto speciale.

Passando al contenuto del Rapporto, giunto alla sua quarta edizione, in esso è sintetizzata il complesso delle attività svolte dall'1 maggio 2012 al 30 aprile 2013, che in questo caso è parzialmente anche il periodo a cavallo tra la XV e la XVI legislatura.

Diciannove sono state le leggi approvate nel periodo in esame. Meno rispetto all'anno precedente, ma la riduzione è dovuta al rinnovo del Parlamento, avvenuto con le elezioni di fine ottobre del 2012, che ha comportato, ovviamente, la sospensione dell'attività legislativa per parecchi mesi.

Da notare che per l'approvazione di ben undici disegni di legge l'iter si è concluso entro soli trenta giorni dalla seduta di Commissione nella quale il provvedimento è stato iscritto per la prima volta all'ordine del giorno. Un dato che evidenzia la celerità nella conclusione della maggior parte dei procedimenti.

Come ogni anno, una sezione del Rapporto è dedicata al controllo preventivo di costituzionalità da parte del Commissario dello Stato e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Un tasto talvolta dolente che impone un ripensamento non solo dell'iter legislativo, ma anche della "cultura del fare la legge".

Sono convinto, come ho già avuto modo di manifestare in altre occasioni, che siano necessarie anche alcune riforme del Regolamento. Ma intanto si applichino le norme esistenti.

Ritengo fondamentale che sia rivalutato il ruolo delle Commissioni di merito, le quali dovranno per quanto possibile lavorare con la partecipazione dell'Assessore e del dirigente generale competenti per materia. E' questa la sede istituzionale naturale nella quale le norme sono da analizzare dal punto di vista giuridico, delle coperture amministrative e dell'impatto socio-economico, lasciando, poi, alla Commissione Bilancio il compito altrettanto importante di valutare le compatibilità finanziarie.

Per far questo, però, dobbiamo giungere a un sistema in cui ognuno abbia un suo compito precipuo e distinto, il Governo da un lato e l'Assemblea dall'altro. Lavorare con metodi e tempi adeguati.

I disegni di legge di origine governativa devono essere accompagnati, come prescrive la legge, da adeguate relazioni tecniche, lo stesso vale per gli emendamenti governativi di spesa (o di minore entrata) e sarebbe opportuno che anche quelli di iniziativa parlamentare lo siano, possibilità del resto prevista dal Regolamento interno. La relazione tecnica è infatti un ausilio di fondamentale importanza in ordine alla valutazione dell'impatto finanziario e amministrativo recato dalle nuove disposizioni normative.

Talvolta, infatti, il contesto di emergenza in cui le leggi sono approvate pregiudica l'efficace controllo della qualità delle norme, ma non è ammissibile che ci sia un'emergenza congenita nell'approvazione delle leggi.

Il miglioramento della qualità delle leggi è un presupposto della stessa democrazia. La legge incomprensibile, la cosiddetta legge oscura, mette in crisi il rapporto tra cittadino e legislatore, facendo aumentare la disaffezione verso la politica e verso coloro che gestiscono la cosa pubblica. E questo non è ammissibile.

Il Presidente
Giovanni Ardizzone

INTRODUZIONE

La pubblicazione del Rapporto sullo stato della legislazione per il 2013, giunto quest'anno alla quarta edizione, rappresenta ancora una volta, nell'anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, un'importante occasione di riflessione e analisi sull'attività svolta dall'Istituzione parlamentare nell'arco di tempo considerato, e cioè dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013.

E ciò ancora di più se si tiene conto del fatto che il lavoro presentato dagli uffici ha ad oggetto l'attività legislativa realizzata in parte nella XV e in parte nella XVI legislatura, consentendo di cogliere quindi alcune tendenze di medio periodo presenti nella recente legislazione regionale.

In quest'ottica, infatti, si è scelto di dedicare la parte seconda del rapporto - tradizionalmente riservata all'approfondimento di un tema specifico - al riepilogo della legislazione nell'ultimo quinquennio. Dall'analisi dei dati acquisiti, frutto del lavoro di ricognizione annuale, può evincersi il ruolo che ha assunto in concreto il Parlamento regionale nell'esercizio della funzione legislativa, di indirizzo e controllo nei confronti dell'Esecutivo.

Se nell'attuale forma di governo regionale l'esercizio della funzione legislativa sembrerebbe recedere rispetto alla funzione di indirizzo e controllo dell'operato dell'esecutivo, nel quinquennio 2008 - 2012 si registra l'approvazione di 112 leggi, più della metà delle quali di iniziativa parlamentare.

Anche in ordine alla durata dell'iter legislativo i dati riportati forniscono un risultato positivo rispetto al lavoro del Parlamento, essendo state quasi metà delle leggi approvate in meno di 30 giorni dalla prima seduta di commissione in cui se ne è iniziato l'esame. Da tale dato parrebbe assumersi in via di prima approssimazione una certa efficacia nel rispetto dei tempi decisi in sede di programmazione dei lavori.

Nella prima parte del Rapporto, dedicata alla legislazione, si fornisce innanzitutto un quadro sintetico dell'andamento e dei contenuti della legislazione regionale. Nel periodo 1 maggio 2012 - 30 aprile 2013 sono state approvate 19 leggi, di cui 10 nella scorsa legislatura e 9 nell'attuale, comprese la legge di bilancio e la legge di stabilità regionale per il 2013.

Si è scelto di citare anche la legge costituzionale 7 febbraio 2013 n. 2 relativa a "*Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie*" in quanto disposizione approvata nel periodo in esame e relativa allo schema di progetto di legge n. 790 approvato dall'Assemblea nella scorsa legislatura ai sensi dell'art. 41 ter dello Statuto.

Seguono note sintetiche e tabelle sulle leggi approvate che consentono, per ciascuna di esse, oltre ad una breve ricostruzione del contenuto, anche la definizione della tecnica legislativa utilizzata.

Sul totale di 19 leggi, 12 sono frutto di iniziativa governativa, 5 di iniziativa parlamentare e 2 mista (governativa e parlamentare), in quanto traggono origine da più disegni di legge presentati rispettivamente da parlamentari e governo e abbinati in sede di Commissione competente.

In 13 casi si è trattato di testo nuovo, in 4 di novella e in 2 di tecnica mista, in quanto presenta entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sulle altre.

Dal punto di vista dell'iter di approvazione, 11 leggi su 19 hanno esaurito il procedimento di formazione entro 30 giorni.

In molti casi si è intervenuti con leggi di settore (6 su 19), in alcuni casi con leggi recanti discipline istituzionali (3 su 19), in altri con leggi di manutenzione normativa (3 su 19), oltre alle leggi in materia di bilancio (7 su 19).

Mutuando efficacemente lo schema del Rapporto sulla legislazione predisposto ogni anno dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, è stata individuata la materia prevalente delle leggi prese in esame. Un terzo di esse afferiscono al macrosettore "ordinamento istituzionale" (fra cui ricordiamo la legge sull'istituzione dei liberi consorzi comunali o le norme in

materia di doppia preferenza di genere), un terzo alla “finanza regionale” e le rimanenti allo “sviluppo economico e attività produttive” (fra cui ricordiamo le norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti e quelle transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato), da un lato, e ai “servizi alla persona e alla comunità” (quoziente familiare e mutualità volontaria, ad esempio), dall’altro.

All’analisi della legislazione regionale nel “confronto” con il Commissario dello Stato è poi dedicata una specifica parte del Rapporto, relativa al contenzioso costituzionale tra Stato e Regione e alle pronunce della Corte costituzionale riguardanti la Regione siciliana.

Con riferimento alle impugnative del Commissario dello Stato avverso delibere legislative adottate dall’Assemblea - le quali, come noto, solo in certi casi danno luogo a sentenza di merito della Corte costituzionale, traducendosi spesso in pronunce di cessazione della materia del contendere - nel numero di 7 (su 19 leggi) nel periodo considerato, si può notare come esse nella maggior parte dei casi lamentino la violazione dell’obbligo di copertura delle leggi di spesa ex art. 81 Cost., reso concreto dal legislatore statale in particolar modo con la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e interpretato dalla giurisprudenza costituzionale quale principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica posto a presidio dello Stato - comunità (si vedano, in questo senso, le argomentazioni sviluppate in merito al concetto di “indebitamento” nell’impugnativa sull’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario o all’utilizzo delle “risorse del Fondo sanitario” nell’impugnativa sulla promozione della ricerca sanitaria).

Negli altri casi, il Commissario dello Stato lamenta spesso la violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nelle varie declinazioni di ragionevolezza, parità di trattamento di situazioni eguali, legalità sostanziale e buon andamento della pubblica amministrazione. Da tale ultimo profilo, nelle motivazioni delle impugnative, si sottolinea il rischio che un dato normativo a tratti incoerente possa creare difficoltà e contraddizioni nell’applicazione delle disposizioni introdotte (si vedano, a questi fini, le argomentazioni svolte ad esempio nell’impugnativa sulle modifiche alla gestione del servizio idrico o su alcune norme della finanziaria).

Dall’analisi delle sentenze della Corte costituzionale in materia di interesse della Regione siciliana, mentre si nota la mancanza nel periodo in esame di pronunce in giudizi per conflitto, non può che registrarsi una linea di tendenza verso la progressiva delimitazione dell’esercizio della potestà legislativa regionale in materia finanziaria - a causa del progressivo accentramento statale connesso alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica - da un lato, e la concreta sottrazione di ambiti materiali connessi all’esercizio di competenza statali considerate di natura “trasversale” - tra tutte tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - dall’altro.

Per il resto il Rapporto è strutturato, come negli anni precedenti, in ulteriori sezioni curate dai Servizi dell’area legislativa (Commissioni e Bilancio) e istituzionale (Aula) con il coordinamento del Servizio Studi.

Dott. Giovanni Tomasello
Segretario generale dell’Assemblea regionale siciliana

PARTE I LEGISLAZIONE

La parte I, a cura del Servizio Studi, mira a fornire un quadro sintetico dell'andamento e dei contenuti della legislazione regionale nel periodo che va dall'1 maggio 2012 al 30 aprile 2013. Per esigenze di continuità con le precedenti edizioni del Rapporto sono state inserite in tale parte anche le leggi finanziaria e di bilancio 2013, sebbene approvate formalmente nella seduta del 30 aprile – 1 maggio 2013.

ELENCO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 1 MAGGIO 2012 - 30 APRILE 2013

Nelle tabelle che seguono, ordinate cronologicamente e suddivise per anno di approvazione, viene riportato l'elenco delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, con i relativi estremi e con il titolo completo.

Nel periodo di tempo preso in esame in questo Rapporto non sono state approvate delibere legislative da pubblicare a soli fini notiziali, in quanto sottoponibili a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto.

E' stata approvata, invece, nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012, una delibera legislativa interamente impugnata dal Commissario dello Stato relativa a "Promozione della ricerca sanitaria", per la quale non si è proceduto a promulgazione né a pubblicazione. Ne vengono quindi indicati gli estremi con la precisazione che non si tratta di una legge in senso proprio mancando del requisito dell'integrazione dell'efficacia. La delibera legislativa di cui trattasi è stata poi dichiarata incostituzionale con sentenza n. 51/2013 della Corte costituzionale.

Nel periodo preso in considerazione non sono stati approvati schemi di progetti di legge trasmessi al Parlamento nazionale. Essi sono atti che manifestano il potere di iniziativa legislativa dell'Assemblea regionale siciliana rispetto al Parlamento della Repubblica. Si ricordano al riguardo gli schemi di progetti di legge presentati ai sensi dell'articolo 41 ter dello Statuto, introdotto con la modifica operata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. Tale articolo attribuisce all'Assemblea regionale siciliana la facoltà di avanzare proposte di revisione, modifica o integrazione dello statuto speciale.

Proprio in considerazione della valenza di tali iniziative legislative che consistono in schemi di progetti costituzionali approvati si è ritenuto di dare conto, anche se brevemente, di quello concernente la modifica della composizione dell'Assemblea regionale ed, in particolare, il numero dei deputati regionali (di cui si è proposta la riduzione da 90 a 70). Ciò perché tale proposta di legge, approvata dall'Assemblea il 7 dicembre 2011, è stata trasmessa al Parlamento nazionale e trasfusa nella legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 "Modifiche all'art. 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie".

Si è ritenuto, per non interrompere la sequenza cronologica e progressiva, di riportare anche gli estremi dei regolamenti di attuazione di leggi regionali pubblicati nell'arco di tempo preso in considerazione da questo Rapporto. Il regolamento, infatti, segue la numerazione progressiva delle leggi regionali, come espressamente disposto ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, recante "Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".

La scelta di inserire in elenco tali regolamenti tiene peraltro in considerazione la potestà regolamentare esercitata, prevista dall'articolo 12, comma 4 dello Statuto. Una potestà che si collega in modo diretto all'attività del legislatore, il quale ha espressamente rinviato alla fonte regolamentare, sebbene di rango secondario, per l'esecuzione delle disposizioni dettate con legge.

ESTREMI	TITOLO
Decreto Presidenziale 15 febbraio 2012, n. 28 Publicato nella GURS n. 20 del 18 maggio 2012 (S.O.)	“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione”
Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n. 29 Publicato nella GURS n. 20 del 18 maggio 2012 (S.O.)	“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura.”
Decreto Presidenziale 5 aprile 2012, n. 30 Publicato nella GURS n. 22 del 1 giugno 2012 (S.O.)	“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura”
Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31 Publicato nella GURS n. 22 del 1 giugno 2012 (S.O.)	“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive.”
Legge regionale 1 giugno 2012, n. 32 Publicata nella GURS n. 23 dell’8 giugno 2012 (S.O.)	“Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie”
Legge regionale 1 giugno 2012, n. 33 Publicata nella GURS n. 23 dell’8 giugno 2012 (S.O.)	“Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa”
Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n. 34 Publicato nella GURS n. 23 dell’8 giugno 2012 (S.O.)	“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali”
Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n. 35 Publicato nella GURS n. 23 dell’8 giugno 2012 (S.O.)	“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del

ESTREMI	TITOLO
	Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana”
<p>Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n. 36 Publicato nella GURS n. 23 dell’8 giugno 2012 (S.O.)</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”</p>
<p>Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 37 Publicato nella GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione”</p>
<p>Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 38 Publicato nella GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia”</p>
<p>Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 39 Publicato nella GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti”</p>
<p>Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 40 Publicato nella GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’ambiente”</p>
<p>Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 41 Publicato nella GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’urbanistica”</p>
<p>Decreto Presidenziale 4 maggio 2012, n. 42 Publicato nella GURS n.</p>	<p>“Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per</p>

ESTREMI	TITOLO
25 del 22 giugno 2012 (S.O.)	l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative”
Legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 Pubblicata nella GURS n. 32 del 4 agosto 2012	“Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione”
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 44 Pubblicata nella GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)	“Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2011”
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 45 Pubblicata nella GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)	“Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012”
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 46 Pubblicata nella GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)	“Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso”
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 Pubblicata nella GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)	“Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26”
Decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 Pubblicata nella GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)	“Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 49 Pubblicata nella GURS n. 41 del 28 settembre 2012 (S.O.)	“Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 50 Pubblicata nella GURS n. 41 del 28 settembre 2012 (S.O.)	“Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia”

ESTREMI	TITOLO
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 51 Pubblicata nella GURS n. 41 del 28 settembre 2012 (S.O.)	“Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione”

**XVI LEGISLATURA
Anno 2013**

ESTREMI	TITOLO
Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1 Pubblicata nella GURS n. 2 dell'11 gennaio 2013 (S.O.)	“Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale”
Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 Pubblicata nella GURS n. 2 dell'11 gennaio 2013 (S.O.)	“Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato”
Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 Pubblicata nella GURS n. 2 dell'11 gennaio 2013 (S.O.)	“Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti”
Legge regionale 22 gennaio 2013, n. 4 Pubblicata nella GURS n. 4 del 23 gennaio 2013	“Norme in materia di personale. Disposizioni contabili”
Legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5 Pubblicata nella GURS n. 4 del 23 gennaio 2013	“Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”
Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 Pubblicato nella GURS n. 10 del 28 febbraio 2013	“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, ‘Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”
Legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 Pubblicata nella GURS n. 16 del 29 marzo 2013	“Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali”
Legge regionale 10 aprile 2013, n. 8 Pubblicata nella GURS n. 18 del 12 aprile 2013	“Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere”

ESTREMI	TITOLO
Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 Pubblicata nella GURS n. 23 del 17 maggio 2013, Supplemento ordinario n. 1	“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”
Legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 Pubblicata nella GURS n. 23 del 17 maggio 2013, Supplemento ordinario n. 2	“Bilancio di previsione della Regione siciliana per ’anno finanziario 2013 e “Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”

Progetti di legge costituzionale approvati

ESTREMI	TITOLO
Ddl nn. 790-52-778-779- 784 Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 (GURI n. 41 del 18 febbraio 2013)	“Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante 'Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie”, approvato nella seduta n. 303 del 7 dicembre 2011. Trasfuso nella legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 ‘Modifiche all’art. 3 dello Statuto della Regione siciliana in materia di riduzione dei deputati dell’ARS. Disposizioni transitorie’ approvata dal Parlamento nazionale in doppia lettura ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione. (Pubblicata nella GURI 18 febbraio 2013, n. 41)

Note sintetiche sulle leggi

Periodo: 1 maggio 2012 - 30 aprile 2013

Decreto Presidenziale 15 febbraio 2012, n. 28

Pubblicazione GURS n. 20 del 18 maggio 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione.

Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n. 29.

Pubblicazione GURS n. 20 del 18 maggio 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

Decreto Presidenziale 5 aprile 2012, n. 30.

Pubblicazione GURS n. 22 del 1 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31.

Pubblicazione GURS n. 22 del 1 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive.

Legge regionale 1 giugno 2012, n. 32

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.

Pubblicazione GURS n. 23 dell' 8 giugno 2012 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 898

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: mista

Con l'articolo 1 si autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti per un ammontare complessivo di 557.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, di 451.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 e di 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014. Si precisa che detti investimenti devono essere coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che individua cosa si debba intendere per "investimenti" ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione il quale, si ricorda, stabilisce che le regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziarie spese di investimento.

L'articolo 2 modifica il rinvio all'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come operato dall'articolo 11, comma 48 della legge regionale 26/2012 in tema di rilascio della concessione di beni demaniali marittimi; si tratta di un intervento di natura meramente tecnica in ragione della nuova numerazione degli articoli del citato decreto legge.

Il Commissario dello Stato ha ritenuto l'articolo 1 in contrasto con i principi di cui agli articoli 81, 4° comma, 117, 3° comma e 119, 6° comma della Costituzione, in quanto si tratterebbe di operazioni finanziarie per investimenti **non coerenti con quelli previsti dall'art. 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003.**

Dall'analisi della disposizione richiamata, letta alla luce dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica per come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, per "spesa di investimento" andrebbe intesa, a giudizio del ricorrente, **esclusivamente quella da cui derivi un accrescimento "diretto" del patrimonio dell'ente pubblico** che la sostiene.

La dimostrazione del rispetto di tale requisito non sarebbe avvenuta per i capitoli impugnati dell'allegato al ddl.

Legge regionale 1 giugno 2012, n. 33

Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa.

Pubblicazione GURS n. 28 dell' 8 giugno 2012 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 899

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia bilancio, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in commento contiene disposizioni in materia sia di entrate sia di spese della Regione siciliana volte alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al finanziamento di alcuni interventi.

L'articolo 1, al comma 1, in tema di canoni di concessione di beni immobili appartenenti al demanio forestale, stabilisce, tra l'altro, che le modalità di calcolo dei canoni sono determinate in base all'effettiva redditività del bene in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione è richiesta o è stata già rilasciata.

Al secondo comma dell'articolo 1 si prevede il pagamento di un biglietto per accedere alle aree naturali protette e alle aree attrezzate; si demanda l'individuazione di dette aree a un decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentiti gli enti gestori delle aree ed i comuni nei quali le medesime aree ricadono. Sono escluse dalla norma le aree ubicate nelle isole minori.

L'articolo 2 reca disposizioni finanziarie riguardanti gli enti locali; in particolare, da un lato si riducono, sia per i comuni sia per le province, le assegnazioni per l'anno 2012, di parte corrente, destinate al fondo per le autonomie locali; dall'altro lato, si incrementano le risorse da destinare ad investimenti. Con l'articolo 3 si stanziavano somme per la realizzazione di interventi nel settore della forestazione.

L'articolo 4 rfinanzia la spesa in favore di enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati non aventi scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale che abbiano positive ripercussioni economiche.

L'articolo 5 interviene in tema di liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani e concede contributi all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) e agli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU) e all'Istituto regionale del vino e dell'olio.

Con l'articolo 6 si dispone che una serie di disponibilità finanziarie relative alle unità previsionali elencate, confluiscono in un fondo non utilizzabile destinato alla salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio.

L'articolo 7 introduce delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della regione indicate nelle tabelle allegate alla legge in commento.

L'articolo 8 stabilisce che l'erogazione dei contributi ad enti teatrali e musicali avviene secondo le modalità individuate dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; detto articolo disciplina i trasferimenti annuali della regione in favore di enti e associazioni dettando, tra le altre cose, regole sulla presentazione dei bilanci e sulla rendicontazione delle spese.

Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n. 34

Pubblicazione GURS n. 23 dell'8 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei

procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.

Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n. 35

Pubblicazione GURS n. 23 dell'8 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana.

Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n. 36

Pubblicazione GURS n. 23 dell'8 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 37

Pubblicazione GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione.

Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 38

Pubblicazione GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia.

Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 39

Pubblicazione GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 40

Pubblicazione GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente.

Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 41

Pubblicazione GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Decreto Presidenziale 4 maggio 2012, n. 42

Pubblicazione GURS n. 25 del 22 giugno 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.

Legge regionale 2 agosto 2012, n. 43

Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione.

Pubblicazione GURS n. 32 del 4 agosto 2012

Iniziativa parlamentare: ddl n. 908.

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti regionali”, ai sensi dell’art. 14, lett. p), dello Statuto.

Legge istituzionale

Tecnica legislativa: novella

La legge si propone di precludere al Governo regionale, nell’appropprimarsi di nuove elezioni a causa della fine naturale della legislatura, o in seguito a circostanze che comportino la cessazione anticipata di quest’ultima ai sensi di quanto previsto dallo Statuto regionale, di procedere a nomine il cui effetto possa risultare quello di acquisire posizioni di vantaggio per le forze politiche che sostengono lo stesso Governo nella imminente competizione elettorale.

A tal fine l’articolo 1 interviene a novellare la legge regionale n. 22 del 1995, recante “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale”, nella quale viene inserito un articolo 3bis relativo a “nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione”. Tale norma prevede, a decorrere dalla data

di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8bis (contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati) e 10 (approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte di quest'ultimo) dello Statuto, il divieto per il Governo regionale di procedere a nomine, designazioni, conferimenti di incarichi presso l'Amministrazione regionale e gli enti o società controllati dalla stessa.

Si prevede altresì che, nell'ipotesi in cui gli stessi incarichi cessino per scadenza naturale dopo il verificarsi delle fattispecie che sanciscono la conclusione della legislatura, si addivenga alla nomina di commissari straordinari, che il Governo regionale individuerà prioritariamente negli stessi soggetti la cui carica è giunta a scadenza, i quali svolgeranno le proprie funzioni fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo, che vi provvederà non oltre il termine di sessanta giorni dalla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

Una particolare disciplina viene introdotta per gli incarichi di natura più strettamente fiduciaria, ossia quelli non conferiti a seguito di una selezione basata su specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende ed organismi vari sottoposti a tutela, controllo o vigilanza regionale. Per questi ultimi, qualora conferiti dagli organi di governo della Regione nei centottanta giorni antecedenti alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni o nei sessanta giorni antecedenti al verificarsi di una delle cause di cessazione anticipata della legislatura prima richiamate, viene previsto un meccanismo di spoils system, per cui essi possono essere confermati, revocati, o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Regione. Qualora nessun provvedimento venga adottato in detto termine, le nomine si intendono confermate. La norma dunque, piuttosto che prevedere un'automatica decadenza delle richiamate cariche, rimette alla discrezionalità del nuovo Esecutivo la scelta relativa alla loro conferma o alla loro eventuale revoca. D'altra parte, la limitazione dell'operatività del meccanismo di spoils system ai soli incarichi fiduciari risulta coerente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha invece escluso l'applicabilità di tale sistema agli incarichi di natura tecnico-professionale e a quelli di natura non fiduciaria (sent. n. 233 del 2006).

In seguito ad un emendamento presentato ed approvato in Aula, nel corpo della legge è stata pure inserita una norma, contenuta nell'articolo 2, che impone di scegliere all'interno del personale interno all'Amministrazione regionale i capi di gabinetto degli assessori regionali e del Presidente della Regione. Si vuole così evitare, al fine di contenimento della spesa, il ricorso a figure esterne all'Amministrazione per lo svolgimento di tali incarichi.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 44

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

Pubblicazione GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 937

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

Con la legge in commento si è provveduto all'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio 2011. Ciascuno degli articoli, in particolare, contiene le risultanze, espresse in tabelle, relative alle seguenti voci: entrate, spese, disavanzo della gestione di competenza, situazione finanziaria, fondo di cassa e risultati generali delle gestione patrimoniale.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 45

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012.

Pubblicazione GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)

Iniziativa governativa: ddl n. 938

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge mira all'assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 attraverso le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa e dell'entrata.

All'articolo 4 si stabilisce che gli effetti delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione del bilancio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 sono sospesi nell'attesa che siano adottate le norme di attuazione statutaria previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"); si ricorda, infatti, che la predetta legge, all'articolo 27, stabilisce che gli obiettivi di perequazione e solidarietà da essa individuati nelle regioni a statuto speciale saranno perseguiti secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 46

Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso.

Pubblicazione GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)

Iniziativa mista ddl nn. 454-703

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di "legislazione sociale", ai sensi articolo 17, lett. f), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in esame disciplina le Società di mutuo soccorso al fine di valorizzarne la funzione di promozione sociale e di sussidio in ambito assistenziale e socio-sanitario nella Regione siciliana.

Viene riconosciuto il sostegno alle finalità sociali, culturali, ricreative, mediante la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, con particolare riferimento a quelle costituite da almeno dieci anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

E' prevista l'istituzione della Consulta per la mutualità integrativa presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso. Il predetto organo dura in carica cinque anni e, previa verifica della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione all'Albo, propone all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro l'accoglimento o il diniego della domanda di iscrizione.

La Regione riconosce, quale struttura di coordinamento che rappresenta la mutualità siciliana, il 'Coordinamento Regionale Siciliano delle Società di Mutuo Soccorso (CO.RE.SI. SOMS SMS)' e con lo stesso si relaziona per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Riconosce altresì il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso avente natura privatistica, promosso e gestito dalle Società di Mutuo Soccorso della Sicilia, attraverso il CO.RE.SI. SOMS SMS.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 47

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

Pubblicazione GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)

Iniziativa parlamentare: ddl n. 25, n. 55, n. 91, n. 466, n. 853

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di "legislazione sociale", ai sensi dell' art. 17, lett. f), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge interviene a colmare una lacuna normativa della nostra Regione che, a differenza di quasi tutte le altre Regioni italiane, non si era ancora dotata di un organo preposto alla tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza. Teniamo presente che il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza è stato istituito anche a livello nazionale con la legge 12 luglio 2011, n. 112 la quale, all'articolo 7, prevede la collaborazione tra il livello nazionale e quello regionale con la creazione di una Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dei minori composta dai Garanti regionali.

L'organo, che assume la denominazione di "Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", viene istituito presso la Presidenza della Regione e sarà chiamato a svolgere un'azione di difesa dei diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza, che si espletterà in tutti i settori nei quali maggiormente si pone un rischio di violazione dei diritti dei minori. Le sue funzioni comprendono anzitutto l'esercizio di un'attività di vigilanza sui fenomeni di esclusione sociale e discriminazione posti in essere nei confronti dei bambini, sul trattamento dei minori sia nell'ambito della famiglia che nell'ambito degli ambienti esterni ove essi sono destinati ad integrarsi, come la scuola, le strutture sanitarie, le strutture di accoglienza dei servizi sociali, sull'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, sull'eventuale messa in atto di delitti quali lo sfruttamento, la pedo-pornografia, la violenza, l'espianto di organi, ecc.. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante potrà esercitare, ai sensi dell'articolo 3, poteri di intervento nei procedimenti amministrativi, di vigilanza sull'attività degli enti locali e dei loro servizi sociali, di impulso e vigilanza nei confronti della Pubblica Amministrazione, relazionando sull'attività svolta alla Commissione legislativa dell'ARS e all'Assessorato competente, nonché ai massimi organi di Governo della Regione.

Il Garante sarà scelto tra soggetti dotati di particolare competenza nel settore ed eserciterà le sue funzioni a titolo gratuito.

La legge istituisce altresì presso l'Assessorato della famiglia, politiche sociali e lavoro l' "Autorità garante della persona con disabilità", chiamata ad impegnarsi a sostegno dei soggetti diversamente abili segnalando alle autorità competenti eventuali comportamenti posti in violazione dei diritti di questi ultimi, esercitando poteri di intervento (tra cui la possibilità di costituirsi parte civile in processi penali), svolgendo attività consultiva e formulando proposte in materia.

Anche per quest'organo è prevista la natura onorifica della carica.

In seguito ad un emendamento presentato ed approvato in Aula, nel corpo della legge è stata pure inserita una norma, contenuta nell'articolo 12, relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi. Si prevede l'abrogazione del comma 47 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e la contestuale reviviscenza dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

L'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2005 prevede che " la gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati. Esso dispone altresì che "relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone" e che "in sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data del 1° gennaio".

I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 2005 demandano invece ad un decreto del Presidente della Regione, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, la determinazione dei nuovi canoni demaniali marittimi, che non possono superare del dieci per cento quelli già previsti.

Decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48

Pubblicazione GURS n. 34 del 17 agosto 2012 (S.O.)

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Legge regionale 19 settembre 2012, n. 49

Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

Pubblicazione GURS n. 41 del 28 settembre 2012 (S.O.)

Iniziativa parlamentare: ddl n.900

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 14, lettere n) ed f), dello Statuto e concorrente in materia di assunzione di pubblici servizi ai sensi dell'articolo 17, lettera h) dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: novella

La legge interviene su una materia sulla quale Stato e Regione hanno rispettive competenze nel seguente modo: la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, è di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; mentre la tutela del paesaggio e l'urbanistica sono attribuite alla potestà legislativa di tipo esclusivo della Regione, rispettivamente ai sensi dell'art. 14 lettera n) e lettera f) Statuto.

La legge è costituita da poche disposizioni, essendo state molte norme impugnate dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

L'impalcatura originaria prevedeva, infatti, una serie di norme contenenti modifiche alla legge regionale n. 9 del 2010, al fine di consentire il passaggio dalle autorità d'ambito alle società per la regolamentazione dei rifiuti (SRR).

Il legislatore aveva previsto che gli attuali consorzi e società d'ambito potessero continuare ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d'ambito dalle istituende società consortili all'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Norma questa impugnata dal Commissario dello Stato perché ritenuta incompatibile con la disciplina vigente.

E' stata pure impugnata la disposizione che autorizzava i consorzi e le autorità d'ambito a garantire il servizio, sebbene in via provvisoria, fino al momento dell'avvio operativo da parte delle nuove società. Si è ritenuto di non potere consentire a soggetti estinti *ope legis* di continuare ad operare, non essendo più titolari di capacità giuridica.

Si prevedeva, inoltre, di estendere le agevolazioni finanziarie oltre che a favore degli enti locali, anche ai consorzi e alle società d'ambito, al fine di ripianare il proprio stato patrimoniale. Non essendo stata individuata la relativa copertura finanziaria, il Commissario l'ha impugnata per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

In materia di personale, la legge approvata dall'Aula conteneva l'individuazione del *dies a quo* a partire dal quale i dipendenti, così come individuati già dalla legge regionale n. 9 del 2010, potevano transitare alle nuove società. Il momento era stato individuato nella trasmissione delle dotazioni organiche all'assessorato energia. Il Commissario dello Stato paventando il rischio di nuove assunzioni, vista la mancata definizione del procedimento di approvazione della dotazione organica da parte dell'assessorato competente, ha impugnato anche tale norma.

Sopravvivono, invece, la norma che introduce la responsabilità per danno da ritardo a carico dei funzionari che non rispettino i tempi di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti e l'articolo che riguarda le procedure di liquidazione. In merito a quest'ultimo trova applicazione l'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2010 con modifiche tali da consentire che venga garantita l'esatta individuazione dei debiti delle società d'ambito e dei consorzi, mediante la predisposizione di un piano di rientro i cui debiti devono trovare corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale.

Sono stati oggetto di impugnativa gli articoli 3 e 4.

L'articolo 3 prevedeva che qualora vi fosse stata coincidenza territoriale tra il vecchio ambito territoriale ottimale e il nuovo bacino, si potesse operare la procedura di trasformazione tra le relative società di gestione. Non erano, tuttavia, disciplinati gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa per l'estinzione delle passività, motivi che hanno indotto il Commissario dello Stato ad impugnare l'articolo *de quo*.

L'articolo 4 dettava, infine, le procedure di garanzia nei riguardi dei soggetti creditori delle società d'ambito e dei consorzi, prevedendo che l'IRFIS-FinSicilia venisse autorizzata a rilasciare garanzie fideiussorie a copertura dei rischi derivanti dalle anticipazioni su crediti concesse dalle banche.

Legge regionale 19 settembre 2012, n. 50

Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia.

Pubblicazione GURS n. 41 del 28 settembre 2012 (S.O)

Iniziativa parlamentare: ddl n. 608

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di "legislazione sociale", ai sensi dell'art. 17, lett. f), dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge mira a promuovere l'applicazione di criteri di equità e di giustizia nella attivazione degli interventi a carattere sociale posti in

essere da parte della Regione e degli enti locali, e in particolare il sostegno regionale nei confronti delle famiglie numerose.

A tali fini è prevista la possibilità da parte dei suddetti enti, ferma restando l'applicazione dell'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), di considerare il quoziente familiare nella determinazione dell'ordine di priorità degli interventi sociali: tale criterio di calcolo si basa su vari elementi indicatori quali reddito complessivo, numero dei componenti della famiglia, eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti fragili quali portatori di handicap, anziani, soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico. Si tratta di un criterio già adottato con successo in altre Regioni.

Nella legge è altresì contenuta una norma programmatica, nella quale si sancisce il riconoscimento da parte della Regione delle forme di associazionismo e di auto-organizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie numerose, nonché l'impegno della stessa Regione a promuovere iniziative e progetti a sostegno di tali famiglie.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 4, che rinviava le modalità di attuazione del quoziente familiare all'adozione di un decreto dell'Assessore al ramo, è stata censurata dal Commissario dello Stato per contrasto con l'art. 12, 4° comma dello Statuto Speciale, che espressamente attribuisce al Governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall'Assemblea.

Legge regionale 19 settembre 2012, n. 51

Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione.

Pubblicazione GURS n. 41 del 28 settembre 2012 (S.O)

Iniziativa parlamentare: ddl n. 184, n. 354

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di "legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, lett. f), dello Statuto,"

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge, al fine di dare attuazione nella nostra Regione al principio delle pari opportunità tra sessi sancito, oltre che a livello costituzionale, anche nel nostro Statuto di autonomia, istituisce presso la Presidenza della Regione una "Commissione regionale per la promozione di condizioni di parità tra uomo e donna nella Regione". Tale organo è chiamato a svolgere funzioni consultive e di proposta, vigilando e riferendo sulla condizione femminile nell'Isola e impegnandosi per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la promozione di un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni.

La Commissione è composta dalle nove consigliere provinciali di parità, dalla consigliera regionale di parità e da tre donne nominate dal Presidente della Regione e scelte tra persone di comprovata esperienza, nonché dalla consigliera regionale di parità e dalla referente regionale di parità presso la Presidenza della Regione, che ne fanno parte di diritto.

Tutti i componenti della Commissione esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito.

L'attività dell'organo è svolta secondo un programma elaborato annualmente dalla stessa Commissione e proposto al Presidente della Regione, ed in collaborazione con la Commissione nazionale per le pari opportunità, con analoghi organismi istituiti presso le altre Regioni o presso enti locali, con le Università ed istituti di ricerca presenti nella Regione.

L'articolo 3 della legge citata è stato impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della costituzione in quanto prevederebbe la proroga degli attuali componenti la commissione per le pari opportunità fino al rinnovo dell'organo e ciò in contrasto con i principi generali sulla prorogatio degli organi amministrativi.

Delibera legislativa approvata nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012 (ddl n. 483 - non promulgata nè pubblicata)

Promozione della ricerca sanitaria

Impugnata dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione

Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale

Pubblicazione GURS n. 2 dell'11 gennaio 2013 (S.O)

Iniziativa governativa: ddl n. 70

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in esame, oltre a procedere (articolo 1) all'autorizzazione al Governo regionale per l'esercizio provvisorio per il 2013, contiene varie disposizioni di carattere essenzialmente finanziario, volte a stanziare risorse in favore di vari enti regionali al fine della attivazione di garanzie occupazionali o del pagamento del personale, o a consentire la prosecuzione di progetti a carattere sociale. In particolare, nell'articolo 2 si consente ai consorzi di bonifica di continuare a porre in essere fino alla data del 30 aprile 2013 le garanzie occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, provvedendo contestualmente alla necessaria destinazione di risorse a carico del bilancio regionale. L'articolo 3 contiene un'autorizzazione di spesa in favore dell'Ente acquedotti siciliani ai fini del pagamento degli oneri da quest'ultimo sostenuti per il personale, e si prevedono altresì contributi a favore dell'Istituto regionale del vino e dell'olio, dell'IRSAP e degli ERSU per il concorso alla corresponsione degli emolumenti al personale già dipendente dall' EAS, poi transitato nei suddetti enti. L'articolo 4 prevede la destinazione di risorse per il finanziamento dei progetti "Emergenza Palermo", di cui all'articolo 52, comma 6 della legge

regionale 12 maggio 2010, n. 11, procedendo ai necessari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 5, inoltre, istituisce presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento regionale delle autonomie locali – un Fondo di rotazione di intervento straordinario per i comuni che abbiano attivato la procedura di predissesto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Si precisa che ad esso possano accedere i comuni soggetti al patto di stabilità interno che abbiano già ottenuto l'approvazione del piano di rientro previsto dalla vigente normativa e che presentino perduranti situazioni di squilibrio finanziario, salvo obbligo di restituzione rateale delle somme ottenute. Ciascun comune può accedere al Fondo una sola volta e non può richiedere più dell'80 per cento di quanto riconosciuto ai sensi del d.l. 174/2012.

L'articolo 6, infine, stanZIA somme a favore dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) per l'attivazione della campagna di meccanizzazione agricola di cui all'articolo 1 della l.r. n. 16 del 1998.

Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2

Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato

Pubblicazione GURS n. 2 dell'11 gennaio 2013 (S.O)

Iniziativa governativa: ddl n. 57

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di assunzione di servizi pubblici ex art. 17 lett. h) dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge regionale 9 gennaio 2013 n. 2 detta "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" a seguito della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, disposta dall'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni. Nella stessa legge statale, è poi previsto che siano le regioni ad attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle autorità.

Dopo aver affermato il valore dell'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e l'accesso alla stessa quale diritto umano, individuale e collettivo, la legge in commento dispone che la Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, procede alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale.

Il territorio regionale è riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, e viene avviato il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, secondo i principi di solidarietà ed equità.

Le attuali Autorità d'ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione, assegnando ai Presidenti dei consigli di amministrazione

delle disciolte Autorità le funzioni di commissario straordinario e liquidatore.

Si demanda ad una successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi, il trasferimento delle funzioni delle Autorità d'ambito ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, oltre che la disciplina della successione nei rapporti giuridici e la tutela dei rapporti di lavoro facenti capo alle Autorità.

Nelle more dell'approvazione della suddetta legge, i Comuni che assicurano la gestione diretta del servizio, continuano ad esercitarla.

Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti

Pubblicazione GURS n. 2 dell'11 gennaio 2013 (S.O)

Iniziativa governativa: ddl n. 56

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di assunzione di pubblici servi ex art. 17 lett. h) dello Statuto

Legge di settore

Tecnica legislativa: novella

La legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 introduce “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti”.

In particolare, all'interno del modello organizzativo delineato dalla legge regionale 8 aprile 2010 n.9, si prevede la possibilità che, all'interno degli ambiti ottimali già definiti, i comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possano procedere all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di un piano di intervento coerente con il piano d'ambito ed approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

I singoli comuni procederanno quindi alla sottoscrizione del contratto di servizio con l'appaltatore, ad erogare il relativo corrispettivo e ad esercitare il controllo del regolare adempimento dello stesso.

Si interviene, poi, in materia di semplificazione dei regimi autorizzatori per l'attivazione di impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, assegnando all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità anche le competenze per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

È altresì prevista la creazione di una stanza di conciliazione presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, per dirimere le controversie fra gli enti locali presenti nell'ambito territoriale ottimale.

Infine si prevede una proroga delle attuali gestioni per il periodo transitorio necessario all'effettivo avvio del nuovo sistema, che comunque non potrà oltrepassare la data del 30 settembre 2013, ed un conseguente riallineamento temporale di tutte le scadenze previste dall'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

Legge regionale 22 gennaio 2013, n. 4

Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Pubblicazione GURS n. 4 del 23 gennaio 2013

Iniziativa governativa: ddl n. 110

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali ex art. 14 lett. p) dello Statuto e concorrente in materia di legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato ex art. 17 lett. f) dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge regionale 22 gennaio 2013 n. 4 detta norme in materia di personale, disponendo la proroga sino al 30 aprile 2013 dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, per il personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili (art. 3) e per il personale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), degli enti parco, delle camere di commercio e dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) (art. 4), nel rispetto della normativa statale in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Analoga previsione, contenuta nell'art. 1, comma 1 (Proroghe di contratti di personale a tempo determinato) è stata oggetto di censura ad opera del Commissario dello stato, in quanto la proroga non sarebbe stata limitata ai rapporti di lavoro a tempo subordinato, ma anche estesa ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato, da un lato, nonché lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, dall'altro.

In materia di contenimento della spesa, la legge autorizza il Governo ad emanare nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e degli enti vigilati dalla Regione, direttive per la stipula di convenzioni che stabiliscano una riserva d'impiego per i soggetti appartenenti al bacino del precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, di cui all'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali previste dalla legislazione regionale vigente. Si sancisce, quindi, l'obbligo per i soggetti utilizzatori del personale in proroga di adottare un piano di misure di razionalizzazione al fine di conseguire risparmi strutturali non inferiori al 20 per cento della spesa complessiva autorizzata, indicando talune modalità per conseguire risparmi di spesa.

Da ultimo, è prevista l'abrogazione di una disposizione di natura contabile (art. 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21) riguardante la reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione, unitamente all'ulteriore proroga (rectius differimento) al 28 febbraio 2013 del termine per il rinnovo dei componenti le commissioni delle sezioni provinciali dell'Urega.

Legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5

Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.

Pubblicazione GURS n. 4 del 23 gennaio 2013

Iniziativa governativa: ddl n. 58

Esercizio di potestà legislativa concorrente ex articolo 17, lett. f), Statuto regionale in materia di “legislazione sociale: rapporti di lavoro”, ed esclusiva ex articolo 14, lett. p), Statuto in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti regionali”.

Legge di manutenzione normativa

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in commento, per finalità di carattere essenzialmente sociale e di tutela occupazionale, autorizza nella Regione la proroga sino al 30 aprile 2013 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012. La proroga viene condizionata, oltre che al previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla previa verifica da parte dei dirigenti generali “della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane”, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell’ambiente, con priorità rispetto all’utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione. Si procede contestualmente ai necessari stanziamenti a carico del bilancio regionale, estendendo agli effetti finanziari conseguenti alle predette disposizioni l’autorizzazione all’esercizio finanziario per il 2013.

L’articolo 3 procede, rispettivamente nel primo e nel secondo comma, all’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 e alla modifica del comma 2 dell’articolo 2 della delibera legislativa approvata dall’ARS il 30 dicembre 2012 recante “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili” (ddl n. 58), poi divenuta legge n. 4 del 2013. Tali norme vengono introdotte per esigenze di coordinamento con il venir meno dell’articolo 1 della stessa delibera legislativa, oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6

Pubblicazione GURS n. 10 del 28 febbraio 2013

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, ‘Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni’

Legge regionale 27 marzo 2013, n. 7

Norme transitorie per l’istituzione dei liberi consorzi comunali

Pubblicazione GURS n. 16 del 29 marzo 2013

Iniziativa governativa: ddl n. 278

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento di enti locali, ai sensi dell'art. 14, lett. o), dello Statuto regionale

Legge istituzionale

Tecnica legislativa: testo nuovo

La legge in commento, prevedendo la sostituzione delle Province con i liberi consorzi di comuni "per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta", intende dare attuazione alle peculiari previsioni contenute nell'articolo 15 del nostro Statuto di autonomia, il quale appunto stabilisce che nella Regione Sicilia "le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi" e che l'ordinamento degli enti locali si basa, oltre che sui comuni, sui "liberi Consorzi comunali". Per la effettiva istituzione di questi ultimi, peraltro, l'articolo 1, comma 1, rinvia ad una successiva legge regionale, da approvare entro il 31 dicembre 2013, la quale dovrà disciplinare, tra l'altro, le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi di governo dei liberi consorzi. Sul punto, peraltro, si stabilisce sin d'ora il principio secondo cui "gli organi di governo dei liberi consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado". Va segnalato che la data del 31 dicembre è stata fissata in quanto coincidente con quella stabilita dal legislatore statale come termine entro cui procedere ad un complessivo riordino delle province a livello nazionale (vedi, da ultimo, l'articolo 17, comma 10 del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 2012 "c.d. "spending review")

La successiva legge, inoltre, dovrà disciplinare l'istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane (articolo 1, comma 2).

Si è reso necessario, peraltro, individuare una soluzione transitoria per quelle province nelle quali, in considerazione dell'avvenuta o dell'imminente scadenza degli organi elettivi, occorrerebbe procedere al rinnovo di questi ultimi tramite nuove elezioni. L'articolo 1, comma 3, prevede a tal fine che nelle more del riordino sia sospeso il rinnovo degli organi provinciali il cui mandato cessi, per scadenza naturale o anticipata, nel corso del 2013, ai quali si applica, sino al 31 dicembre 2013, l'istituto del commissariamento previsto dall'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (*decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6*) approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modifiche ed integrazioni."

Tale soluzione va applicata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, anche agli organi provinciali già sottoposti a commissariamento, nei quali cessano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in commento, i poteri e le funzioni dei commissari in carica, con la conseguente necessità di procedere alla nomina di nuovi commissari.

Legge regionale 10 aprile 2013, n. 8

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere

Pubblicazione GURS n. 16 del 12 aprile 2013

Iniziativa mista: ddl nn. 5-55-66-67

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'articolo 14, lett. o), dello Statuto.

Legge istituzionale

Tecnica legislativa: novella

La legge in commento si propone di garantire una più ampia rappresentanza del genere femminile negli organi di governo degli enti locali, e in particolare nei consigli comunali, attraverso due strumenti: la quota di lista e la c.d. "preferenza di genere". Ricordiamo che analoghe previsioni sono state introdotte a livello nazionale, per quanto riguarda la legislazione elettorale dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, dalla recente legge 23 novembre 2012, n. 215.

In particolare, al fine di promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla competizione elettorale, si prevede che nelle liste per l'elezione dei consigli comunali, come pure di quelli circoscrizionali, nessun genere possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Più precisamente, vengono apportate modifiche in tal senso alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, rispettivamente volte a modificare le disposizioni elettorali contenute in tale legge relativamente ai consigli nei comuni con popolazione sino ai 10.000 abitanti (art. 2), in quelli con popolazione compresa tra i 10.000 e i 15.000 abitanti (art. 2 ter), in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 4).

Si prevede altresì che l'elettore abbia facoltà di esprimere una o due preferenze, ma che, nel caso scelga di esprimerne due, la seconda debba riguardare, a pena di nullità della stessa, un candidato di genere diverso rispetto a quello verso cui è indirizzato il primo voto.

La possibilità di introdurre la c.d. "preferenza di genere" quale strumento per promuovere un riequilibrio della rappresentanza dei due sessi negli organi elettivi, è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 4 del 2010 ha considerato legittima una legge della Regione Campania che la prevede. Condizione imprescindibile per considerare uno strumento di tal fatta compatibile con i principi costituzionali è, per la Corte, la circostanza che l'effetto che ne derivi non si spinga sino al punto da alterare o prefigurare in alcun modo il risultato elettorale a vantaggio di uno dei due sessi, o di alterare la composizione dell'organo elettivo.

Tale condizione sarebbe soddisfatta, nella specie, dal fatto che l'espressione di una seconda preferenza è una mera facoltà aggiuntiva, che amplia e non riduce né men che meno elimina la possibilità di scelta dell'elettore.

Nel caso, invece, in cui l'elettore esprima più di due voti di preferenza per due candidati della stessa lista, il voto resterà valido solo con riferimento alla lista prescelta.

A seguito dello stralcio delle ricordate disposizioni, operato in sede di esame da parte dell'Assemblea, sono state espunte dal testo altre norme contenute nel disegno di legge pervenuto in Aula dalla Commissione, riguardanti l'abbassamento della soglia di sbarramento, che sarebbe stata portata dal 5% al 4%, e il rimborso da parte dell'ente locale degli oneri retributivi corrisposti dal datore di lavoro per assenze del lavoratore che svolga anche le funzioni di consigliere comunale,

impegnato in sedute dei rispettivi consigli, rimborso che sarebbe stato escluso per quanti risultassero assunti dopo la data dell'elezione, al fine di prevenire possibili abusi ai danni dell'Amministrazione. E' stata, altresì, espunta dal testo la norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, che prevedeva, al fine di promuovere una congrua rappresentanza femminile nella composizione della Giunta a livello comunale, che nessun genere vi potesse essere rappresentato in misura inferiore al 30%.

Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013.

Legge di stabilità regionale

Pubblicazione GURS n. 23 S.O. n. 1 del 17 maggio 2013

Iniziativa governativa: ddl n. 69

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto e di potestà legislativa esclusiva e concorrente in altre materie ai sensi degli artt. 14 e 17 dello Statuto.

Legge di bilancio (finanziaria) - intersettoriale

Tecnica legislativa: Mista

Il disegno di legge n. 69, di iniziativa governativa, è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione ed in Aula, non solo attraverso emendamenti di natura parlamentare, ma anche a seguito della presentazione da parte del Governo di nuove proposte normative.

La relativa delibera legislativa, approvata nella seduta d'Aula del 30 aprile – 1 maggio 2013, è stata impugnata dal Commissario dello Stato. Si riporta di seguito una sintesi dei suoi contenuti con l'indicazione delle norme impuginate dal Commissario e delle motivazioni del ricorso su ciascuna norma contestata.

La sintesi è relativa a tutte le norme originariamente approvate dall'Assemblea, comprese quelle non contenute (perché omesse in seguito all'impugnativa del Commissario dello Stato ed all'approvazione dell'ordine del giorno relativo alla promulgazione parziale) nella legge di stabilità regionale – legge regionale n. 9/2013.

ARTICOLI	COMMENTO
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni finanziarie e contabili. Disposizioni varie.</p> <p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni finanziarie e contabili.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva</i></p>	<p>L'articolo reca le previsioni dei saldi per gli anni 2013-2014-2015, rispettivamente da finanziare (2013, per un importo di 113.568 migliaia di euro) e da impiegare (2014-2015, rispettivamente 285.531 e 271.871 migliaia di euro). Viene altresì revocata l'autorizzazione a contrarre prestiti per gli esercizi finanziari 2013-14, di cui alla legge regionale 32/2012. Viene determinato infine l'ammontare dei fondi di riserva per l'esercizio finanziario 2013, stimato in 430 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Risultato della gestione finanziaria dell'anno 2012 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie</i></p>	<p>E' prevista l'elaborazione, da parte della Regione, di un piano di riordino normativo finalizzato a contenere la spesa corrente e a perseguire obiettivi di risparmio, onde migliorare i saldi di bilancio.</p> <p>In relazione al disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2012, valutato in un miliardo di euro, si prevede il riassorbimento nel triennio 2013-2015, rispettivamente nelle misure di 313.000, 343.500 e 343.500 migliaia di euro. Relativamente alla quota di disavanzo riassorbibile per il 2013 (313 milioni di euro), si prevede la copertura tramite rinnovo delle autorizzazioni a contrarre operazioni finanziarie di cui alle leggi regionali 32/2012 e 33/2012. Parimenti si prevede l'autorizzazione ad effettuare operazioni finanziarie per cofinanziare le spese di investimento dei comuni per un importo di 60 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione</i></p>	<p>Si prevede che l'Assessore regionale per l'economia possa rimodulare i piani di ammortamento dei mutui in corso della Regione, attivando gli opportuni strumenti finanziari e valutando la dismissione dei contratti derivati in essere. In tal caso eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati vengono destinate a copertura degli eventuali oneri discendenti. Infine è previsto che l'Assessore regionale per l'economia riferisca all'Assemblea regionale siciliana dell'insieme delle operazioni effettuate e dei risultati conseguiti dalla Regione.</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio</i></p>	<p>Si tratta di una disposizione riportata annualmente nelle manovre di bilancio per regolare le modalità di cancellazione (e di eventuale reiscrizione) dalle scritture contabili degli esercizi di riferimento, delle entrate accertate a fronte delle quali non corrispondano crediti da riscuotere e degli impegni cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Depositi cauzionali provvisori di data remota</i></p>	<p>La disposizione prevede che la Ragioneria Generale della Regione possa incamerare annualmente all'erario regionale i depositi cauzionali provvisori posti in essere da più di 5 anni, non svincolati. Al contempo la stessa Ragioneria è autorizzata ad istituire un fondo per far fronte ad eventuali richieste di svincolo dei creditori aventi titolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Accantonamenti tributari</i></p>	<p>La previsione disciplina le modalità e la misura del concorso della Regione alla finanza pubblica, in attuazione degli obblighi posti dallo Stato a carico dello Regioni a Statuto speciale (articolo 16, comma 3, del d.l. 95/2012, come modificato dall'articolo 11, comma 8, d.l. 35/2013). In particolare la copertura di detto concorso è assicurata nel triennio 2013-2015 per una parte tramite le risorse destinate agli interventi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dall'altra con le risorse del bilancio regionale.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II Disposizioni in materia di entrate</p> <p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Rimborsi a seguito di sentenze passate in giudicato</i></p>	<p>Si prevede che le aziende sanitarie provinciali versino, in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale, le entrate riscosse a seguito del ripristino delle tariffe di cui al decreto assessoriale 1977/2007, in esecuzione di sentenze passate in giudicato. Dette entrate vengono stimate in 140 milioni di euro. Correlativamente – per una previsione pari a 110 milioni di euro – si stabilisce l'incremento della disponibilità finanziaria del fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Finanziamento della spesa sanitaria</i></p>	<p>La norma stabiliva il mantenimento anche per il biennio 2014-2015 delle maggiorazioni dell'IRAP e</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>dall'addizionale regionale all'IRPEF, già vigenti per il 2013. Prevedeva, inoltre, che i maggiori gettiti venissero destinati alla copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale, sino all'importo massimo di 120.808 milioni di euro.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato detta previsione, per contrasto con gli articoli 81, 4° comma e 117, 3° comma della Cost., rilevando che il mantenimento della maggiorazione dell'aliquota fiscale dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF per il solo biennio 2014-2015, anziché per il triennio 2014-2016, risulta confliggere con l'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009. Detta norma prevede l'obbligo per la regione sottoposta a piano di rientro (o a programma operativo di prosecuzione dello stesso, ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo articolo) del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e della relativa finalizzazione al finanziamento del servizio sanitario regionale. Atteso che il programma operativo della Regione Siciliana, di prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari, si articola negli esercizi 2013, 2014 e 2015, è indispensabile – ha rilevato il Commissario - che il relativo fabbisogno di copertura si protragga per l'intero periodo 2014-2016 e non per il solo biennio 2014- 2015.</p> <p>Così pure il terzo comma – continua il Commissario nel suo ricorso- si pone in contrasto con l' art. 2, comma 80 della L. n. 191/2009, che espressamente prevede, da un canto, l'obbligo per la regione sottoposta a piano di rientro o a programma operativo di prosecuzione dello stesso, di mantenere le maggiorazioni dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF per l'intera durata del piano e, dall'altro, la possibilità, qualora si verifichi il rispetto degli obiettivi economico-finanziari del piano con risultati quantitativamente</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>migliori, di ridurre nell'esercizio successivo le aliquote fiscali in misura corrispondente al migliore risultato ottenuto. Ma detta facoltà di riduzione, che implica anche la facoltà di un diverso utilizzo del gettito, opera "ex post", ovverossia soltanto dopo la verifica da parte dei competenti organi statali dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi propri del piano di rientro, e non già può avvenire unilateralmente, come disposto dalla Regione con la norma impugnata.</p>
<p>Art. 9. <i>Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.</i></p>	<p>L'articolo introduce un criterio di determinazione del prezzo di cessione unitario al metro quadro delle aree relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica diverso da quello (in misura fissa, sulla base della popolazione del comune) individuato dall'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.</p> <p>Individua come parametro il valore di mercato delle aree, tenuto conto altresì del reddito del richiedente, secondo criteri da determinare con successivo decreto del Presidente della Regione.</p> <p>Distingue fra soggetti assegnatari e già proprietari degli alloggi, per i quali il prezzo di cessione delle aree è pari alla misura massima del 75 per cento del valore di mercato delle stesse (la determinazione di tale valore sarà rimessa a quanto stabilito con successivo decreto del Presidente della Regione); e soggetti proprietari degli alloggi non originari assegnatari, per i quali il prezzo di cessione delle aree è pari al valore di mercato delle stesse.</p> <p>Il terzo comma fa salvi gli effetti degli atti di cessione già perfezionati sulla base della normativa previgente.</p>
<p>Art. 10. <i>Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari</i></p>	<p>L'articolo disciplina le modalità di alienazione degli alloggi acquisiti in proprietà da parte degli assegnatari di alloggi popolari e da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, alloggi facenti parte del patrimonio regionale.</p> <p>Fatti salvi i limiti di rivendibilità già</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>previsti dalla normativa previgente (cinque anni dalla registrazione del contratto di acquisto, purchè sia interamente pagato il prezzo di riscatto), si stabilisce l'obbligo per il venditore di darne comunicazione alla Regione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>Il diritto di prelazione si estingue qualora l'acquirente versi alla Regione un importo pari al 10 per cento del valore del cespite, calcolato sulla base della rendita catastale aggiornata.</p> <p>I commi 2 e 3 prevedono che i Comuni e gli Enti gestori di patrimonio residenziale pubblico trasferiscano la proprietà degli immobili locati, comunque condotti o detenuti da soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 11/2002, sempre che risultino pagati i canoni arretrati dovuti e pur se non siano stati perfezionati gli atti di regolarizzazione dei contratti di locazione. Il valore della dismissione degli immobili (da definire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) è stabilito secondo quanto già disciplinato dalla legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11. <i>Concessioni relative al demanio idrico</i></p>	<p>Prevede che i provvedimenti per il rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico vengano istruiti dagli Uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri già previsti dal Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 1775/1933).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12. <i>Attività di estrazione giacimenti minerari di cava</i></p>	<p>Introduce a carico degli esercenti di cave l'obbligo di versare un canone di produzione commisurato alla quantità di materiale estratto, stabilendo la misura del canone in relazione alla tipologia di materiale estratto. Si prevede l'aggiornamento biennale del canone, sulla base dell'indice ISTAT e la spettanza al comune del territorio di riferimento di una quota del 60 per cento del canone di produzione e alla Regione del restante 40 per cento. I comuni destinano le relative somme alla realizzazione di opere di recupero e</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	riqualificazione ambientale e al recupero di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali.
<p style="text-align: center;">Art. 13. <i>Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi</i></p>	<p>Stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2013 l'aliquota di prodotto riferita alla produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenuta nel territorio regionale, sia elevata al 20 per cento, a carico dei titolari di ciascuna concessione di coltivazione. L'aliquota di prodotto è aggiornata ogni due anni con decreto assessoriale, sulla base dell'indice ISTAT. Gli importi spettanti sono versati per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento e per un terzo alla Regione. I comuni destinano le relative risorse così ottenute allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato il primo comma della norma, limitatamente alla decorrenza retroattiva del 1° gennaio 2013, per violazione degli articoli 3 e 97 della Cost.</p> <p>Nel presupposto, sancito dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, che il divieto di retroattività della legge, pur non essendo stato elevato a dignità costituzionale salvo che per la materia penale, costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi, e rilevato che il legislatore può emanare norme innovative con efficacia retroattiva solo quando le stesse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, il Commissario dello Stato ha ritenuto la disposizione censurabile in quanto nell'intero contesto normativo, volto a reperire nuove e/o maggiori risorse con cui far fronte agli impegni finanziari della Regione, solo per una categoria di operatori economici viene prevista l'efficacia retroattiva agli</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 14. <i>Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali</i></p>	<p>incrementi dei canoni dovuti.</p> <p>L'articolo detta disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'uso delle acque. In particolare il diritto è calcolato in relazione alla superficie compresa nell'area di concessione e alla quantità utilizzata di litri per anno. L'importo è corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno. Inoltre gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento alla Regione di un diritto annuo commisurata alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente. Il relativo diritto, parametrato in base ai metri cubi di acqua emunta e differenziato nell'importo in relazione all'avvenuto o meno imbottigliamento, è versato sempre entro il 31 gennaio ed è dovuto in misura ridotta del 50 o del 70 per cento se l'acqua è commercializzata in contenitori di vetro o in contenitori di vetro con vuoto a rendere. Si prevede l'adeguamento biennale, sulla base dell'indice ISTAT, delle misure dei diritti introdotti con il presente articolo. Gli ulteriori commi disciplinano il regime delle autocertificazioni innanzi agli uffici regionali da parte dei titolari di concessione mineraria, le maggiorazioni sanzionatorie in caso di mancato versamento entro i termini dei diritti, il regime transitorio per la prima applicazione della norma.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III Disposizioni in materia di enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15. <i>Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali</i></p>	<p>La norma - oggetto di riproposizione annuale nella legge di stabilità - disciplina i trasferimenti al Fondo delle autonomie locali, che per l'anno 2013 vengono quantificati in 651 milioni di euro, con una destinazione di 44 milioni per le province e 180 milioni per le spese di investimento dei comuni. Come già previsto in precedenza, si stabilisce che il riparto delle somme spettanti agli enti locali sia effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>Regione - autonomie locali, secondo quattro erogazioni trimestrali posticipate e con la possibilità per l'Assessore di autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della trimestralità dell'anno precedente.</p> <p>Nell'ambito delle assegnazioni, si prevedono le riserve per una serie di specifiche finalità (tra le altre si ricordano i contributi ai comuni delle isole minori; rimborso ai comuni di spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori e per la gestione degli asili nido; sostegni per le unioni dei comuni; contributi per i comuni che registrano emergenze sociali e di criminalità organizzata).</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato le lettere m) e n) del comma 4, relative ad alcune riserve nel riparto delle assegnazioni per i comuni, per violazione degli articoli 3 e 97 della Cost. In particolare la lettera m) disponeva che venisse assegnata una quota pari a 600 migliaia di euro, a disposizione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per fronteggiare esigenze dei comuni che registrano emergenze sociali e di criminalità organizzata e che gestiscono beni confiscati, al fine di garantire l'erogazione di servizi primari per l'infanzia o per interventi in favore di comuni che, in assenza di contributo regionale, hanno comunque proceduto alla stabilizzazione di personale ex LSU, nonché per fronteggiare emergenze abitative derivanti da eventi eccezionali. Tale previsione, nell'accomunare finalità diverse (emergenze sociali, criminalità organizzata, erogazione servizi primari per l'infanzia, misure di sostegno per la stabilizzazione del personale ex LSU, emergenze abitative) senza definire i criteri per il riparto ai singoli comuni e le quote da assegnare ad ogni singolo scopo, è stata ritenuta lesiva del principio di legalità posto a fondamento dell'azione amministrativa e, pertanto, in contrasto con l'articolo 97 della</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>Costituzione anche sotto il profilo dell'incertezza e della difficoltà nel dare attuazione allo stesso riparto di somme.</p> <p>Parimenti la lettera n), che attribuiva una quota pari a 700 migliaia di euro, in favore del Corpo dei vigili urbani del comune di Messina per l'emergenza traffico, non è parsa conforme ai principi degli articoli 3 e 97 della Costituzione giacché introduceva una norma di privilegio per il solo comune di Messina a fronte del contributo di carattere generale previsto dalla lett. d) del medesimo comma.</p>
<p>Art. 16. <i>Ticket di sbarco e accesso nelle isole minori</i></p>	<p>La previsione introduceva per i comuni delle isole minori la possibilità di limitare lo sbarco nel proprio territorio delle presenze turistiche giornaliere, stabilendo altresì che gli stessi comuni potessero introdurre un ticket di sbarco ed un ticket di accesso alle sommità dei vulcani entro l'importo massimo di 5,00 euro per ogni ticket. Le modalità di riscossione del ticket erano demandate ad un successivo provvedimento dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha rilevato il contrasto di detto articolo con gli artt. 23 e 117, 2° comma lett. e), Cost. e 36 dello Statuto.</p> <p>Ha argomentato in particolare che la disposizione nonostante l'utilizzo della terminologia "ticket di sbarco" - che apparentemente sembra fare riferimento ad un compenso di natura corrispettiva - costituisce un'entrata di evidente natura tributaria, che si caratterizza come prelievo coattivo di ricchezza destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici. In ordine alla legittimità dell'istituzione dei prelievi ha rilevato che l'art. 36 dello Statuto Speciale, pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali, non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire "tributi locali".</p> <p>Pertanto l'articolo in esame è parso eccedere i limiti della potestà legislativa</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>regionale in materia tributaria previsti dall'art. 36 dello Statuto speciale. Anche a voler ammettere che l'istituzione di tributi locali rientri nella potestà legislativa in materia tributaria riconosciuta alla Regione Siciliana, "il ticket di sbarco alle isole minori siciliane" appariva in ogni caso illegittimo, in quanto contrastante con i principi del sistema tributario dello Stato. L'imposta in esame, infatti, nel prevedere il medesimo presupposto impositivo del prelievo istituito dall'art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - peraltro già disciplinato da diversi comuni siciliani come Favignana, Lipari, Santa Marina Salina e Malfa - finiva sostanzialmente con il sovrapporsi ad esso.</p> <p>La formulazione della norma, poi, lasciava spazio all'ipotesi che il tributo regionale potesse anche considerarsi aggiuntivo all'imposta di sbarco, con il conseguente aggravio dell'imposizione di oltre il 400%, dal momento che la norma proposta prevedeva che la misura massima del ticket fosse di €5,00.</p> <p>Ove poi, l'intenzione del legislatore regionale fosse stata quella di elevare l'importo dell'imposta di sbarco vigente - fissato nella misura massima di €1,50 - anche sotto tale prospettazione è stata ritenuta l'illegittimità della norma, in quanto al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla disciplina dei tributi erariali, ancorché devoluti agli enti locali, in quanto la materia tributaria rientra nella potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.</p> <p>In entrambe le ipotesi l'imposizione sarebbe stata estesa anche ai soggetti che, in virtù di specifiche caratteristiche soggettive, sono espressamente esentati dall'imposta di sbarco. Infatti, contraddicendo palesemente la ratio che ha ispirato il legislatore nazionale, "il ticket di sbarco alle isole minori siciliane" avrebbe finito con l'applicarsi anche ai soggetti residenti nel comune, ai</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>lavoratori, agli studenti pendolari, nonché ai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti.</p> <p>Peraltro – continua il Commissario nelle sue motivazioni - il gettito del tributo statale è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; viceversa il ticket regionale era totalmente svincolato da tali finalità.</p> <p>Di qui il contrasto del nuovo tributo regionale con il vigente tributo statale, in violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione e 36 dello Statuto.</p> <p>Anche il “ticket di accesso alle sommità dei vulcani”, pur configurandosi come tributo sostanzialmente nuovo, è parso illegittimo per violazione dell’art. 23 della Costituzione.</p> <p>Nella norma regionale, infatti, risultavano sostanzialmente omessi alcuni elementi essenziali della fattispecie tributaria. In particolare, non apparivano correttamente delimitati il presupposto impositivo del nuovo tributo - limitandosi la norma a prevedere che esso colpisce “l’accesso alla sommità dei vulcani” - i soggetti passivi del tributo, ed il sistema sanzionatorio, elementi la cui determinazione non poteva essere rimessa al provvedimento dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica di concerto con l’Assessorato regionale dell’economia, come disponeva il comma 2 dell’articolo.</p>
<p>Art. 17. <i>Contributi ai consorzi di comuni</i></p>	<p>Si prevede la concessione di un contributo di 70 mila euro per ciascuno dei consorzi dei comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, fino ad una spesa complessiva autorizzata di 280 mila euro.</p>
	<p>La norma introduce un meccanismo di</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p>CAPO IV Disposizioni di contenimento della spesa</p> <p>Art. 18. <i>Monitoraggio della spesa</i></p>	<p>monitoraggio della spesa pubblica, prevedendo che le strutture amministrative dotate di poteri di spesa – denominate centri di responsabilità secondo la legge di contabilità pubblica – verifichino ogni tre mesi la disponibilità di cassa in rapporto agli impegni assunti, informandone la Ragioneria generale con la trasmissione di apposito prospetto. L'inosservanza di detto obbligo informativo è valutato quale grave inadempienza amministrativa, con diffida per l'amministrazione inadempiente ad assumere ulteriori impegni di spesa.</p>
<p>Art. 19. <i>Contenimento della spesa del personale</i></p>	<p>La previsione differisce all'esercizio finanziario 2014 la corresponsione delle somme dovute al personale a titolo di arretrati previste dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 26/2012, corresponsione originariamente prevista a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei contratti collettivi. E' previsto il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale solo per il biennio 2010-2011 nella misura prevista dalla legislazione statale.</p>
<p>Art. 20. <i>Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale</i></p>	<p>La norma stabilisce a decorrere dall'1 gennaio 2013 la decurtazione del venti per cento delle risorse destinate al fondo per il salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale, prevedendo l'estensione di detta riduzione anche alle corrispettive risorse destinate dagli enti, aziende, sottoposte a vigilanza e controllo della Regione o che comunque beneficiano di trasferimenti regionali, nonché l'applicazione della disposizione alle società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica.</p>
<p>Art. 21. <i>Contenimento della spesa degli enti regionali e delle società partecipate</i></p>	<p>Stabilisce un tetto massimo per la spesa complessiva destinata a far fronte alla acquisizione in convenzione di servizi dalla società consortile "Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.", specificando le somme rispettivamente relative ai servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati e a quelli resi in favore degli enti del settore sanitario.</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 22. <i>Auto di servizio</i></p>	<p>Sancisce il divieto, per le società e aziende regionali ed in genere per gli enti sottoposti a controllo o vigilanza dalla Regione, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Stabilisce altresì per tali soggetti che le auto di servizio debbano utilizzarsi esclusivamente in car sharing (uso condiviso) e che non possano superare i 1300 cc di cilindrata.</p> <p>Riserva l'utilizzo delle auto di rappresentanza nella Regione al Presidente e agli Assessori regionali.</p> <p>Nei restanti casi, fa obbligo alle rispettive amministrazioni di adottare un piano di dismissione delle autovetture considerate in esubero, per le quali non potrà procedersi, alla scadenza, al rinnovo dei relativi contratti di noleggio e assicurazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23. <i>Riduzione indennità dirigenza settore sanitario</i></p>	<p>Riduce del 10% i compensi del personale dirigenziale del comparto sanitario e degli enti ad esso assimilati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24. <i>Nomina consulenti</i></p>	<p>Stabilisce che le aziende del settore sanitario possano procedere alla nomina di un solo consulente non sanitario per comprovate ed imprescindibili esigenze.</p> <p>Introduce limiti al ricorso a consulenti per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, sancendo l'eccezionalità della nomina di un consulente, la necessità di motivate e particolari esigenze e la previa autorizzazione del dipartimento regionale di competenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25. <i>Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale</i></p>	<p>La disposizione introduce modifiche alla normativa vigente in materia di forestazione, al fine del contenimento della spesa e della valorizzazione delle risorse umane impiegate.</p> <p>In particolare, sono aggiunte una serie di attività a quelle che l'Azienda regionale delle foreste demaniali è chiamata a svolgere, oltre ai suoi compiti principali, in base alla legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.</p> <p>Gli interventi previsti vengono realizzati previa stipula di convenzione con gli enti interessati, ai quali il Dipartimento</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>Azienda regionale delle foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali.</p> <p>Si stabilisce inoltre che anche gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, gli enti locali e le società a partecipazione regionale realizzino tali interventi mediante stipula di convenzione con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Per tali soggetti, si specifica che il rispetto delle introdotte disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato dei rispettivi organi di amministrazione.</p> <p>Si introduce, quindi, la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali in caso di mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e comprovati motivi.</p> <p>Sono abrogate le previsioni in materia di collocamento e organizzazione del mercato del lavoro contenute nella legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e si sopprime il Comitato regionale forestale.</p> <p>Si sancisce l'obbligo del ricorso a personale interno dell'amministrazione regionale per le attività di progettazione e direzione lavori nel settore della forestazione.</p> <p>Si stabilisce, da ultimo, l'ammontare dello stanziamento complessivo per il 2013 per i servizi resi dal personale appartenente al bacino dei forestali e si dettano norme sulle modalità di pagamento.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha ritenuto che la previsione di cui al comma 5 del presente articolo, in quanto sostanzialmente riproduttiva di disposizione precedentemente impugnata, comportando la riviviscenza di una norma già abrogata, sarebbe in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.</p> <p>Con riferimento, poi, all'inciso "senza</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>alcun compenso” ossia all’esclusione di ogni forma di remunerazione per alcune attività lavorative, indicate al comma 7, ritiene tale previsione irragionevole e contrastante con il principio costituzionale del diritto alla retribuzione.</p>
<p>Art. 26. <i>Contenimento e razionalizzazione della spesa per energia elettrica e telecomunicazioni</i></p>	<p>Prevede la trasformazione degli attuali rapporti dell’Amministrazione regionale per le utenze di energia elettrica e di telecomunicazione in contratti stipulati mediante procedure di evidenza pubblica, adesione a convenzioni o ad accordi quadro, con l’obiettivo di conseguire una gestione centralizzata delle relative utenze.</p>
<p>Art. 27. <i>Riduzione dei costi degli affitti</i></p>	<p>La norma prevede criteri restrittivi con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione siciliana. In particolare si dispone che essi non possano superare i parametri di cui alle rilevazioni dell’Osservatorio sul Mercato immobiliare con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio incrementato del 10 per cento. Le nuove regole si applicano ai contratti nuovi ed a quelli in fase di rinnovo, specificando che per questi ultimi non può superarsi il canone del contratto in scadenza e che la riduzione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ex art. 1339 c.c..</p> <p>L’articolo prevede una procedura atta a compiere una ricognizione dei contratti in essere il cui canone non rispetti gli standard previsti, oltre che modalità per l’individuazione di soluzione alternativa per gli enti impossibilitati al rispetto delle nuove norme sui canoni, in caso di recesso del locatore, fatto salvo dalla disposizione in commento.</p>
<p>Art. 28. <i>Soppressione CIAPI di Palermo</i></p>	<p>Sopprime il CIAPI di Palermo e attribuisce il relativo personale e patrimonio a quello di Priolo. Stabilisce la nomina un commissario liquidatore con successivo decreto del Presidente della Regione.</p> <p>Dispone altresì la soppressione del Consiglio di amministrazione del CIAPI e la nomina di un amministratore</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>unico.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato i commi 2, 3, 5 e 6 della presente disposizione relativamente alla generica identificazione della copertura finanziaria, da un lato, e alla incoerenza delle previsioni relative ai compiti del commissario liquidatore e dell'amministratore unico, nonché del personale trasferito, dall'altro.</p>
<p>Art. 29. <i>Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS</i></p>	<p>Dispone la soppressione del Consiglio di amministrazione ed della figura di Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario, attribuendo i relativi compiti al Direttore del Centro, contestualmente istituito.</p>
<p>Art. 30. <i>Consulente o consigliere di parità</i></p>	<p>Prevede lo svolgimento a titolo gratuito delle cariche di consulente o consigliere di parità provinciale e regionale, con conseguente abrogazione della norma sul trattamento economico in atto previsto per le medesime figure.</p>
<p>Art. 31. <i>Gestione del Parco d'Orleans</i></p>	<p>Abroga la disposizione sulla gestione tramite ditta esterna del Parco faunistico d'Orleans, stabilendo che la stessa debba essere effettuata dalla Regione, tramite enti sottoposti a controllo o vigilanza, o tramite convenzione con istituti pubblici, e provvedendo al relativo finanziamento.</p>
<p>Art. 32. <i>Soppressione del Consiglio regionale delle miniere</i></p>	<p>Sopprime il Consiglio regionale delle miniere, assegnando le competenze in atto esercitate al Dipartimento regionale dell'energia.</p>
<p>Art. 33. <i>Contratti Consip</i></p>	<p>Sancisce la possibilità del ricorso ai contratti Consip, qualora non vi siano offerte più vantaggiose, per l'amministrazione regionale, gli enti e le società partecipate.</p>
<p>CAPO V Disposizioni in materia di razionalizzazione di strutture amministrative</p> <p>Art. 34. <i>Riorganizzazione dell'Assessorato</i></p>	<p>Prevede, con decorrenza 1 gennaio 2014, una riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, che assume la denominazione di Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e si articola nei seguenti Dipartimenti: Dipartimento regionale dell'agricoltura; Dipartimento</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p style="text-align: center;"><i>regionale delle risorse agricole e alimentari</i></p>	<p>regionale dello sviluppo rurale e territoriale; Dipartimento regionale della pesca mediterranea. Trasferisce patrimonio, funzioni e compiti dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35. <i>Sistema informativo regionale</i></p>	<p>Istituisce, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, accentrando nello stesso i compiti prima svolti da altre strutture dell'amministrazione regionale.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO VI Disposizioni in materia di personale. Art. 36. <i>Proroghe di contratti di personale a tempo determinato</i></p>	<p>Autorizza la proroga sino al luglio 2013 dei contratti a tempo determinato di varie categorie di precari, impegnate a vario titolo nel settore della protezione civile, presso l'Assessorato energia, presso l'Assessorato territorio e ambiente, presso il Commissario straordinario per l'emergenza idrica, ecc., prese in considerazione dall'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2102, che ne aveva disposto una precedente proroga sino al 31 dicembre 2012 e successivamente, con legge regionale n. 5/2013, una ulteriore proroga fino al 30 aprile 2013.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37. <i>Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.</i></p>	<p>Autorizza la proroga sino al 31 luglio 2013 di alcuni contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di lavoratori LSU e la prosecuzione sino al 31 dicembre 2013 di interventi per lavoratori LSU impegnati presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro di cui alla legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e dell'attività relativa ai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11 del 2010.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38. <i>Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e delle gestioni</i></p>	<p>Autorizza la proroga fino al 31 luglio 2013 dei rapporti di lavoro in essere al 30 novembre 2012 per il personale degli enti indicati in rubrica.</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p align="center"><i>separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP</i></p>	
<p align="center">Art. 39. <i>Meccanizzazione agricola</i></p>	<p>Prevede che l'Ente di sviluppo agricolo continui ad assicurare la campagna di meccanizzazione agricola fino al 31 dicembre 2013, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di contenimento della spesa nel settore della forestazione.</p>
<p align="center">Art. 40. <i>ConSORZI di bonifica</i></p>	<p>Autorizza i consorzi di bonifica ad assicurare fino al 31 dicembre 2013 le garanzie occupazionali già autorizzate e ad avvalersi del personale d'ufficio assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di precedenti disposizioni di legge.</p> <p>Con riferimento agli affidamenti legati alla riscossione dei contributi e dei canoni consortili, sancisce il divieto per i consorzi di bonifica di ricorrere a soggetti privati.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato i commi 2 e 4 della presente disposizione in quanto elusivi del principio del pubblico concorso, da un lato, oltre che carenti di idonei criteri di quantificazione della spesa.</p>
<p align="center">Art. 41. <i>Misure a sostegno dei comuni in difficoltà per il ripristino della legalità e la tutela del territorio</i></p>	<p>Il comma 1 mira a promuovere da parte dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari interventi mirati alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini a sostegno dei comuni commissariati o già sciolti per mafia nell'ultimo quinquennio.</p> <p>Si prevede che a tal fine l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari si avvalga sul territorio delle sue strutture operative (ESA, consorzi di bonifica, Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali) e che analoghe misure possano essere estese, su richiesta motivata, ai comuni e agli enti territoriali in situazione di dissesto o predissesto finanziario che hanno difficoltà ad assicurare servizi essenziali per la cittadinanza ed il territorio.</p> <p>Il comma 2, nelle more della riorganizzazione del servizio di</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>meccanizzazione agricola, prevede che la copertura minima del 40 per cento della spesa prevista dalla normativa vigente al fine di assicurare la riorganizzazione suddetta non si applichi, agli interventi effettuati presso le strutture dell'amministrazione regionale, fatta eccezione per le spese vive derivanti dal funzionamento dei mezzi adoperati. Si stabilisce che tali disposizioni vengano anche per le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.</p>
<p>Art. 42. <i>Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani</i></p>	<p>La norma prevede disposizioni relative agli oneri destinati al pagamento del personale dell'EAS in liquidazione. In particolare, gli stanziamenti previsti dalla norma sono destinati alla copertura fino al 31 dicembre 2013 degli oneri per il personale proveniente dall'EAS che in atto presta servizio presso l'Istituto regionale vino e olio, l'IRSAP e gli ERSU.</p>
<p>Art. 43. <i>PIP – Emergenza Palermo</i></p>	<p>La norma interviene per assicurare fino al 31 dicembre 2013 il pagamento di un assegno di sostegno al reddito ai lavoratori impegnati nel progetto Emergenza Palermo. Il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali viene autorizzato a stipulare a tal fine una convenzione con l'INPS per l'erogazione di tali assegni fino alla fine dell'anno in corso.</p> <p>Viene contestualmente abrogata la disposizione regionale del 2010 relativa ai suddetti lavoratori, in precedenza impegnati in progetti presso il Comune di Palermo.</p> <p>Si segnala in ultimo il secondo comma che prevede che l'assegno non venga attribuito qualora i destinatari si siano resi responsabili di azioni contro l'ordine pubblico.</p>
<p>Art. 44. <i>Personale comandato</i></p>	<p>La norma riduce il numero dei soggetti comandati da altre Amministrazioni presso l'Amministrazione regionale ed in particolare presso l'Assessorato Bilancio, presso l'Assessorato Energia e presso l'Assessorato della Salute.</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 45. <i>Gestione stralcio aziende sanitarie</i></p>	<p>La norma autorizza la spesa annua di 5.000 migliaia di euro per la gestione stralcio delle aziende sanitarie, destinate al pagamento dei debiti pregressi delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 46. <i>Dissalatori</i></p>	<p>La norma prevede stanziamenti a copertura dei seguenti servizi: gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine (comma 1), gestione del servizio di dissalazione delle isole minori (comma 2), mantenimento degli impianti di dissalazione di Porto Empedocle e Gela per garantire i livelli occupazionali delle cessate gestioni degli impianti stessi in carico a Siciliacque S.p.A. (comma 3).</p> <p>Il comma 3 è stato impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il Commissario ha rilevato che il legislatore avrebbe autorizzato un'unilaterale modifica di un rapporto convenzionale dell'amministrazione regionale con la società " Siciliacque", ponendo a carico della stessa il mantenimento in servizio dei dipendenti dei precedenti gestori degli impianti di dissalazione di Porto Empedocle e di Gela. L'impugnativa lamenta che nella relazione tecnica non siano forniti elementi sul numero dei dipendenti né sul relativo onere retributivo né sull'importo della convenzione.</p> <p>La norma appare quindi – così recita il ricorso – “in contrasto con l’art. 97 della Costituzione giacché posterga l’interesse ad una corretta ed ottimale gestione del servizio al mantenimento dei livelli occupazionali, finalità questa condivisibile, ma da perseguire con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento e non surrettiziamente con il ricorso a modifiche unilaterali di convenzioni già stipulate”.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 47. <i>Modifiche delle procedure per l'attivazione di iniziative di microcredito alle famiglie</i></p>	<p>L'articolo prevede l'istituzione di un Fondo etico con natura di fondo di garanzia da affidare in gestione a una banca o a un intermediario finanziario. Il Fondo serve a promuovere iniziative di microcredito per il sostegno alle famiglie</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>(per definizione di “famiglia” si rinvia a una legge regionale del 2003).</p> <p>La norma prevede l’istituzione di un Comitato istituito presso l’Assessorato dell’economia per la gestione delle iniziative da promuovere. Viene richiesto il parere della Commissione Bilancio dell’ARS sul decreto istitutivo del Comitato e sullo schema tipo di convenzione con le banche, gli intermediari o gli altri soggetti titolari delle iniziative in questione. All’interno della norma si fissano i contenuti della convenzione, fermo restando il limite di 7000 euro per ciascun finanziamento.</p>
<p>Art. 48. <i>Edilizia sovvenzionata e agevolata</i></p>	<p>L’articolo, relativamente al il triennio 2013-2015, destina le risorse di cui alla legge statale n. 457/1978 al finanziamento degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti da alcune leggi regionali, purché esse non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati. Viene stabilito che l’utilizzo di queste risorse avvenga previa istanza degli interessati corredata di adeguata programmazione. Si rinvia a un decreto dell’Assessore per la disciplina delle modalità di presentazione dell’istanza e della cancellazione e della decadenza delle graduatorie oggi in atto.</p>
<p>Art. 49. <i>Disposizioni in materia di agevolazioni per proprietari di immobili nei centri storici</i></p>	<p>La norma prevede una sorta di interpretazione della disposizione dettata da una legge regionale (art. 33 della legge regionale n. 6/99) sul termine per fruire dell’agevolazione prevista a favore dei proprietari di immobili nei centri storici. In particolare, l’Assessore regionale dei lavori pubblici sarebbe autorizzato a stipulare con istituti di credito apposite convenzioni finalizzate “alla stipula di contratti di mutuo ventennale” con proprietari di immobili situati in centri storici per opere di manutenzione straordinaria, ponendo a carico del bilancio regionale gli oneri derivanti dal costo degli interessi.</p> <p>La norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato, per contrasto</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto sembrerebbe inserirsi “ex post” nella disciplina della corresponsione delle agevolazioni e quindi nei rapporti oggetto di convenzione, non precisando a quali si riferisca</p> <p>Nell’impugnativa si contesta la valenza interpretativa della norma con potenziali effetti retroattivi su atti negoziali già perfezionati e con una prevedibile diversa cadenza temporale della decorrenza del beneficio qualora vi siano più soggetti titolari di unità immobiliari dello stesso edificio.</p>
<p>Art. 50. <i>Informatica</i></p>	<p>Si autorizza la copertura di spese nel triennio 2013-2015 per garantire l’espletamento di nuove gare per la gestione dei sistemi informativi.</p>
<p>Art. 51. <i>Trasporto isole minori</i></p>	<p>Vengono stanziati somme per garantire l’indizione delle nuove gare per l’approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e per i collegamenti con unità veloci, e nonché per fare fronte alle obbligazioni che maturano nell’anno in corso per effetto della stipulazione dei contratti di servizio negli anni 2008-2009.</p>
<p>Art. 52. <i>Definizione accordo transattivo</i></p>	<p>Si autorizza una spesa di 2.862 migliaia di euro per la definizione da parte del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’accordo transattivo con la Società Italiana Condotte d’Acqua S.p.A. relativo all’intervento per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito.</p>
<p>Art. 53. <i>Istituzione fondi per eventi calamitosi</i></p>	<p>Vengono istituiti presso il dipartimento regionale della protezione civile dei fondi per far fronte rispettivamente il primo ai danni derivanti dall’eruzione del vulcano Etna da destinare al rimborso delle spese sostenute dai comuni che hanno subito danni dagli eventi calamitosi ed il secondo per far fronte ai danni dall’inquinamento da diossina proveniente dall’incendio della discarica di Bellolampo, da destinare alle aziende zootecniche ed agricole che hanno subito gravi danni dal predetto evento</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>calamitoso.</p> <p>I commi 6, 7 e 8 destinano delle somme per far fronte ai disagi dei territori del messinese colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di febbraio-marzo ed il giorno 22 novembre 2011 nonché per garantire, la necessaria assistenza alla popolazione. A tal fine si autorizzano i comuni interessati a corrispondere, nell'ambito delle risorse del dipartimento Protezione Civile un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sfollati, fino al rientro nelle proprie abitazioni.</p>
<p>Art. 54. <i>Interventi per il miglioramento della zootecnia</i></p>	<p>L'articolo autorizza l'Assessore regionale per le risorse agricole ad erogare, per il triennio 2013-2015, un contributo annuo di 1.000 migliaia di euro alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia che si impegnino a realizzare programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana nonché alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffuse del bestiame.</p>
<p>Art. 55 <i>Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa. Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi</i></p>	<p>La norma introduce una deroga alle procedure di pubblicità degli avvisi e bandi di gare cui agli articoli 66, comma 7 e 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (cosiddetto Codice dei contratti), materia quest'ultima riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale in quanto rientrante in profili concernenti le procedure di affidamento (rimesse alla esclusiva regolamentazione statale ex articolo 4 del Codice dei contratti).</p> <p>E' stata, pertanto, impugnata, con riferimento ai commi 3 e 4, perché il Commissario dello Stato ha ritenuto esulare dai limiti di intervento del legislatore regionale la previsione che si vuole introdurre, in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza). Sull' argomento peraltro si segnala l'impugnativa del Commissario dello Stato avverso un'analogia previsione contenuta nell'</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>articolo 11, comma 120, della delibera legislativa del 18 aprile 2012 (già ddl n. 801 finanziaria).</p> <p>Il ricorso sottolinea inoltre che il legislatore non provvede in alcun modo a definire l'onere a carico degli enti e a darne la relativa copertura finanziaria ponendosi così in palese contrasto con quanto prescritto dall'art. 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>Art. 56. <i>Personale IRIDAS</i></p>	<p>Prevede che la somma di 215 migliaia di euro sia destinata, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, all'Istituto dei ciechi I. Florio - A. e F. Salamone per l'utilizzo, attraverso convenzione, del personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS).</p> <p>La norma è stata censurata dal Commissario dello Stato sotto il profilo della violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.</p> <p>In particolare l'impugnativa ricorda la giurisprudenza costituzionale secondo cui quando si prevede una nuova spesa senza ricorrere all'individuazione di nuove risorse, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile, che nella fattispecie è assente.</p> <p>Invero – così recita l'impugnativa - non costituisce ottemperanza al precetto posto dall'art. 81 la formale indicazione di poste nel bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto, sotto il profilo delle pertinenti quantificazioni, i finanziamenti di precedenti leggi regionali e soprattutto, come nel caso in esame, quest'ultime siano insufficienti alla realizzazione delle originarie finalità come rappresentato dall'Istituto dei ciechi "opere riunite Florio e Salomone di Palermo.</p>
<p>Art. 57. <i>Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,</i></p>	<p>La norma mira a far salvi i contratti del personale delle società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<i>in materia di società partecipate</i>	la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità.
<p style="text-align: center;">CAPO VIII Disposizioni in materia di attività produttive.</p> <p style="text-align: center;">Art. 58. <i>Istituzione di un fondo di microcredito per le microimprese</i></p>	<p>L'articolo 58 istituisce, presso l'Assessorato regionale dell'economia, un fondo di garanzia volto a sostenere interventi di microcredito a favore di microimprese, così come definite dal comma 3 dell'articolo 2 del'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008.</p> <p>Per la costituzione del fondo si autorizza, per l'esercizio finanziario, 2013 la spesa di 1.500 migliaia di euro; si prevede poi che al fondo confluiscono anche somme provenienti da contributi volontari degli aderenti, dei deputati regionali, dei deputati e dei senatori della Repubblica o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici e privati. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 20 migliaia di euro per ogni operazione di microcredito e in ogni caso devono essere rispettati i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti <i>'de minimis'</i>.</p> <p>Si demanda a un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia previa delibera della Giunta regionale, la determinazione delle modalità di funzionamento del fondo in commento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59. <i>Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS</i></p>	<p>L'articolo 59, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS), autorizza la Regione a intervenire nei giudizi nei quali siano parte i predetti enti in liquidazione, assumendo su di sé la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio.</p> <p>Si prevede poi che il Commissario liquidatore, entro centoventi giorni dall'intervenuta estromissione, presenti il bilancio finale di liquidazione dell'ente.</p>
	L'art. 60 della delibera legislativa

ARTICOLI	COMMENTO
<p>Art. 60. <i>Irfis Finsicilia</i></p>	<p>approvata dall'Aula stabilisce che, nell'ambito del processo di semplificazione e qualificazione della spesa nel settore degli aiuti alle imprese, siano unificati gli interventi del fondo commercio e del fondo unico per le imprese. Si prevede che con decreto del Presidente della Regione sia istituito un Comitato tecnico consultivo, con il cui parere sono approvate le tipologie ed i settori di intervento, la ripartizione delle disponibilità del Fondo ai diversi settori, le nuove modalità di funzionamento del medesimo fondo, nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" e ferma restando, sino all'emanazione di tale decreto, la validità delle precedenti regolamentazioni e assegnazioni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'Irfis Finsicilia S.p.A. per la gestione del fondo è unificata in un'unica convenzione, ferma restando la validità delle precedenti convenzioni sino alla sua stipula.</p> <p>La norma è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato in quanto considerata in contrasto con il principio di legalità sostanziale sancito dall'art. 97 della Costituzione per via della sua genericità, non indicando in concreto alcun criterio per la determinazione delle modalità attuative, da parte del Presidente della Regione; il Commissario ha ritenuto inoltre che si profili incerto e ambiguo l'assetto definitivo che dovrà assumere l'Irfis Sicilia e che potenzialmente può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alle cure della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Art. 61. <i>Moratoria dei debiti fiscali delle piccole e medie imprese nei confronti di Riscossione Sicilia</i></p>	<p>L'art. 61 della delibera legislativa approvata dall'Aula stabiliva che una riserva dell'importo di 20.000 migliaia di euro, a valere sul fondo presso IRFIS-FinSicilia Spa, di cui all'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17, fosse destinata in favore delle piccole e medie imprese siciliane per far fronte ai</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>pagamenti dilazionati dei debiti fiscali concessi da Riscossione Sicilia spa. In particolare, si prevedeva l'accesso al predetto fondo per il pagamento fino a un massimo di sei rate consecutive del piano di dilazione dei debiti fiscali, scadute non oltre la data di entrata in vigore della norma. L'agevolazione poteva essere concessa una sola volta a ciascuna impresa nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis".</p> <p>La norma è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato in quanto considerata non conforme ai principi della legislazione statale di riferimento posto che la potestà legislativa concorrente che la Regione Siciliana vanta in materia di riscossione dei tributi è riconducibile esclusivamente all'organizzazione del servizio di riscossione e non agli aspetti sostanziali della procedura di riscossione dei debiti tributari.</p>
<p>Art. 62. <i>Esenzione IRAP per le imprese giovanili e femminili</i></p>	<p>L'art. 62 della delibera legislativa approvata dall'Aula estendeva agli anni 2014 e 2015 gli sgravi fiscali per incentivare l'imprenditoria giovanile e femminile previsti dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 11. Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma per contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione in quanto essa non determinerebbe né l'ammontare dell'onere finanziario né la corrispondente copertura.</p>
<p>Art. 63. <i>Contributo taxi</i></p>	<p>L'art. 63 della delibera legislativa approvata dall'Aula prevedeva che per il corrente esercizio fosse corrisposto a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo determinato forfettariamente nella misura di 1.238 euro.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma per contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione in quanto essa non determinerebbe chiaramente né l'ammontare dell'onere</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>finanziario né la corrispondente copertura.</p>
<p>Art. 64. <i>Modifiche della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.</i> <i>Norme di interpretazione autentica</i></p>	<p>L'art. 64 della delibera legislativa approvata dall'Aula, al comma 1, conteneva una norma di interpretazione autentica dell'art. 19, comma 8, della legge istitutiva dell'IRSAP (legge regionale n. 8/2012), il quale dispone la separazione delle masse patrimoniali tra consorzi ASI e IRSAP; si ribadiva, quindi, il concetto delle distinte posizioni debitorie e creditorie. Il secondo comma prevedeva l'assimilazione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi ai beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli consorzi in atto in liquidazione, la cui proprietà deve essere trasferita all'IRSAP.</p> <p>Il terzo comma, infine, disponeva che la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 – ovvero la legge istitutiva dei consorzi ASI - rimanesse in vigore per le parti non incompatibili con la legge regionale n. 8/2012.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato i commi 2 e 3 dell'art. 64. Il comma 2 è stato ritenuto inconciliabile con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 64 e, pertanto, affetto da vizio di irragionevolezza. In particolare, secondo il Commissario dello Stato, con l'intervento di interpretazione autentica di cui al comma 1 il Legislatore, da un canto, ribadisce che “in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione” e, dall'altro, sottrae la più cospicua parte patrimoniale attiva della massa liquidatoria, su cui potenzialmente possono trovare soddisfazioni i creditori dei soppressi istituti, nulla disponendo peraltro riguardo alle modalità e forme di finanziamento in favore di quest'ultimi.</p> <p>Circa il terzo comma, questo si porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto foriero di incertezza posto che sostanzialmente</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>comporta la reviviscenza di norme già abrogate dall'art. 19, comma 12 della legge regionale n. 8/2012.</p>
<p>Art. 65. <i>Agevolazioni di natura fiscale per la ricomposizione fondiaria</i></p>	<p>L'art. 65 della delibera legislativa approvata dall'Aula prevedeva delle agevolazioni fiscali per le operazioni di ricomposizione fondiaria.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma poiché nell'incidere sull'ambito di applicazione di tributi statali, sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. La norma, infatti, non si limiterebbe a riprodurre le agevolazioni previste dall'articolo 2 comma 4-bis, del decreto legge n. 194 del 2009 - a favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) - ma ne estenderebbe arbitrariamente la portata, in violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia tributaria, a tutti gli "imprenditori agricoli singoli o associati".</p> <p>Il Commissario dello Stato ha inoltre ritenuto che la norma, nel prorogare fino al 2015 alcune misure di esenzioni dalle imposte di bollo e catastali a favore dei medesimi soggetti già previste dal comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/20002, implichi una minore entrata non adeguatamente quantificata e che, inoltre, la forma di copertura prevista - parte delle economie realizzate sulla legge regionale 19/2005 - non possa considerarsi riconducibile alle modalità prescritte dall'art. 17 della legge n. 196/2009, cogente per le regioni a statuto speciale secondo quanto previsto dall'art. 19 della medesima legge.</p>
<p>Art. 66. <i>Modiche alla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1,</i></p>	<p>L'art. 66 della delibera legislativa approvata dall'Aula interveniva in materia di aiuti alle cooperative agricole.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p><i>in materia di garanzie fornite da soci di cooperative</i></p>	<p>impugnato l'art. 66 in quanto introdurrebbe una nuova fattispecie di provvidenze regionali ammettendo al beneficio soggetti prima esclusi in tutto o in parte in virtù dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 37/1994 la quale, rappresentando un aiuto di Stato alle cooperative agricole, ha costituito oggetto dell'esame prima della Commissione europea e successivamente del Consiglio dell'Unione Europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato comune.</p> <p>La norma, inoltre, introducendo un'ulteriore fattispecie ammissibile comporterebbe l'obbligo per gli uffici competenti di riformulare una nuova graduatoria dei beneficiari a modifica di quella già definitiva ed operante, con innegabile aggravio di procedure e conseguente violazione del richiamato art. 97 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IX Disposizioni in materia di istruzione, formazione e cultura. Abrogazioni e modifiche di norme.</p> <p style="text-align: center;">Art. 67. <i>Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in materia di laboratori della legalità</i></p>	<p>L'articolo 67 introduce una modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, al fine di consentire che, per l'anno scolastico 2012/2013, il termine entro cui l'Assessore regionale competente possa erogare il contributo per lo svolgimento dei laboratori della legalità nelle scuole sia posticipato al 30 novembre 2013.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 68. <i>Modifica all'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi</i></p>	<p>L'articolo 68 sostituisce il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, al fine di indicare esattamente il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente anziché demandarne la determinazione alla Commissione regionale per l'impiego. La norma stabilisce, altresì, che la durata del contratto a tempo determinato debba essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 69. <i>Fondo per iniziative di carattere culturale</i></p>	<p>L'articolo 69 della delibera legislativa approvata dall'Aula istituiva un fondo volto a finanziare iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale,</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>come statuito dall'art.111 del Codice dei beni culturali. In particolare, si stabiliva che una quota della spesa totale prevista in ciascun progetto per la costruzione di edifici pubblici nonché di opere pubbliche, non inferiore alle percentuali indicate al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, fosse versata in un fondo da destinare ad iniziative di carattere culturale, individuate annualmente dalla Giunta regionale; si prevedeva inoltre che, nella misura massima del 50 per cento delle risorse annualmente versate, il fondo potesse essere utilizzato anche per iniziative di carattere sociale, comprese quelle di sostegno alla povertà. Si demanda infine a un decreto del Presidente della Regione l'individuazione delle modalità ed i criteri di erogazione.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato l'articolo 69 ritenendolo in contrasto con gli articoli 3, 97 ed 81, comma 4, della Costituzione. Si ritiene che le finalità perseguite dai commi 2 e 3 risultino in contrasto con quella del comma 1 e, pertanto, la norma sarebbe affetta da irragionevolezza. Il Commissario dello Stato rileva poi che non sono delimitate le risorse finanziarie per la realizzazione delle opere pubbliche, a parte quelle di provenienza comunitaria con vincolo di destinazione, né sarebbe indicata le modalità con cui gli enti appartenenti alla finanza pubblica derivata devono far fronte al nuovo onere imposto, con ciò violando l'articolo 81, 4° comma della Costituzione. La disposizione sarebbe, altresì, censurabile sotto il profilo della violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa posto dall'articolo 97 Cost. atteso che non delimita il potere attribuito al Presidente della Regione di individuare le modalità e i criteri di erogazione dell'istituendo fondo.</p>
<p>Art. 70. <i>Modifiche all'articolo 2 della legge</i></p>	<p>L'art. 70 interviene in materia di dimensionamento degli istituti scolastici prevedendo che anche nei comuni con</p>

ARTICOLI	COMMENTO
<p><i>regionale 24 febbraio 2000, n. 6 in materia di dimensionamento di istituti scolastici</i></p>	<p>una popolazione inferiore a 5000 abitanti possano essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all'autonomia.</p>
<p>Art. 71. <i>Abrogazioni e modifiche di norme</i></p>	<p>L'articolo 71 contiene una serie di modifiche di norme.</p> <p>Il comma 1 specifica che il costo degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione comprende anche le spese accessorie relative agli immobili dove tali uffici presidenziali sono situati.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 71 della delibera legislativa approvata dall'Aula poneva a carico del fondo di quiescenza del personale regionale l'onere delle spese di funzionamento ed organizzazione sino alla concorrenza di 550 migliaia di euro mediante l'utilizzo di parte degli interessi maturati a valere sulle eccedenze delle disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al combinato disposto degli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14; detta disposizione sostituisce il comma 16 dell'art. 15 della legge n. 6/2009 che prevede un onere annuo di 200 migliaia di euro per le medesime finalità. Il Commissario dello Stato ha impugnato il comma 2 per contrasto con l'art. 81, comma 4, Cost. in quanto non sarebbero chiaramente individuati nè l'onere discendente dalla norma né la relativa copertura finanziaria.</p> <p>Il comma 3 sposta da febbraio a luglio il termine entro cui il Governo regionale deve presentare all'Assemblea regionale una relazione dettagliata sulla situazione economico-finanziaria relativa all'anno precedente degli istituti, delle aziende, delle agenzie, dei consorzi, degli organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché degli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti.</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>Il comma 4, al fine del ripristino del formale equilibrio di bilancio, per l'anno 2012, riduce di 800 migliaia di euro la dotazione finanziaria del capitolo 214903 - somme da ricavarsi mediante operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (investimenti ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione).</p> <p>Il comma 5 dispone la cessazione dai propri compiti della Commissione di conciliazione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, (Commissione per i carichi pregressi relativi a crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni e indennità inerenti al demanio patrimoniale e al demanio marittimo) attribuendo le competenze sulle eventuali procedure in corso al Dipartimento regionale – Ragioneria generale della Regione.</p> <p>Il comma 6 interviene in materia di prestazioni sanitarie effettuate da strutture private stabilendo, con una modifica alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, che nei relativi contratti sia previsto il riconoscimento, in misura non inferiore al 75 per cento, al di fuori dell'aggregato complessivo regionale in favore delle strutture che erogano prestazioni certificate in mobilità attiva extraregionale, della tariffa vigente nella Regione siciliana.</p> <p>Il comma 7 aggiunge competenze in materia di demanio idrico fluviale all'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità; precedentemente tali competenze erano attribuite all'Assessorato regionale per l'ambiente e il territorio.</p> <p>Il comma 8 sposta la competenza per la concessione di contributi in materia di editoria dall'Assessorato dell'Economia all'Assessorato delle Attività produttive.</p> <p>Il comma 9 interviene in materia di promozione della lingua dei segni (LIS)</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	aggiungendo ai soggetti il cui ruolo è valorizzato dalla Regione le federazioni di organismi associativi riconosciute con decreto del Presidente della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.’.
<p style="text-align: center;">Art. 72. <i>Rifinanziamento leggi di spesa</i></p>	<p>L'articolo 72, con un complessivo intervento finanziario pari a 296.435 migliaia di euro per il 2013, 53.743 migliaia di euro per il 2014 e 47.660 migliaia di euro per il 2015, assicura la dotazione di articolato insieme di interventi, in considerazione del loro carattere strategico per il tessuto socio-economico del territorio; detti interventi sono determinati nell' allegato 1 alla legge.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato l'art. 72 limitatamente ai capitoli 320013, 320014 e 320015 ritenendo che il loro rifinanziamento costituisca uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio almeno sino al 2015 di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato, in contrasto quindi con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e con l'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 73. <i>Ulteriori autorizzazioni di spesa</i></p>	<p>L'articolo 73 contiene una serie di autorizzazioni di spesa nei seguenti ambiti: servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri operante in Sicilia, esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore idrico e nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore dei rifiuti ,funzionamento della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici, interventi di pubblica istruzione, erogazione di contributi per il funzionamento di università ed enti di</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>ricerca dipendenti dal CNR, interventi di competenza del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali di cui all'articolo 68 del regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, finalità di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.</p>
<p>Art. 74. <i>Contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi</i></p>	<p>L'articolo 74 della delibera legislativa approvata dall'Aula, mediante un apposito accantonamento nei fondi globali, quantificato in 25.000 migliaia di euro per il 2013, provvedeva al rifinanziamento dell'articolo 128 della legge regionale n. 11 del 2010 riguardante la concessione di un sostegno economico sotto forma di contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati non aventi scopo di lucro; in particolare, detta somma era ripartita fra 135 istituzioni, elencate all'allegato 2 della legge, per l'importo indicato a fianco di ciascuna di esse.</p> <p>L'articolo 74 è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione: la norma non sarebbe ancorata a precisi e confacenti parametri di valutazione e vi sarebbe un'omessa comparazione tra le situazioni degli enti finanziati e quelle delle altre istituzioni operanti in medesimi settori.</p>
<p>TITOLO II Effetti della manovra e copertura finanziaria.</p> <p>Art. 75. <i>Fondi globali e tabelle</i></p>	<p>L'articolo rinvia a una serie di tabelle allegate alla legge in commento relative ai seguenti dati: importi da iscriverne nel fondo globale di parte corrente, importi da iscriverne nei fondi globali di conto capitale, importi da iscriverne in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa, variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa, leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio 2013-2015, stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui</p>

ARTICOLI	COMMENTO
	<p>quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2013-2015.</p>
<p>Art. 76. <i>Effetti della manovra e copertura finanziaria</i></p>	<p>L'articolo 76, al comma 1, rinvia a un prospetto allegato alla legge per gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura. Al comma 2 si prescrive che, ove non diversamente disposto, le disposizioni della legge in commento trovano applicazione con decorrenza dall'1 gennaio 2013.</p>
<p>Art. 77. <i>Effetti della manovra e copertura finanziaria</i></p>	<p>La norma finale della legge ne dispone l'immediata entrata in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.</p>

Legge regionale 15 maggio 2013, n. 10

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

Pubblicazione Gurs n. 23 del 17 maggio 2013, S.O. n. 2

Iniziativa governativa: ddl n.68

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

Legge di bilancio

Tecnica legislativa: testo nuovo

Nella tabella che segue, con riferimento alle previsioni di competenza (compreso l'avanzo finanziario presunto) e di cassa, sono indicati i totali relativi a ciascun anno del bilancio preventivo pluriennale 2013-2015 nonché il totale complessivo delle previsioni per il triennio:

Totali generali di bilancio (in migliaia di euro)

	2013	2014	2015	TOTALE TRIENNIO 2013-2015
Previsioni di competenza	25.905.185 (di cui avanzo finanziario 8.000.000)	15.514.336	15.124.878	56.544.399
Previsioni di cassa	20.201.650			

NB Per l'anno finanziario 2013 è previsto un disavanzo finanziario presunto per 313.000 migliaia di euro.

**NOTE SINTETICHE SUL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE
RECANTE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 TER
DELLO STATUTO RELATIVO ALLA MODIFICA DELLA
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

DDL 790 “Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 41 ter, comma 2 dello Statuto siciliano recante “Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie”

TRASFUSO NELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 2/2013

Si riporta di seguito il testo della breve sintesi relativa ai contenuti del disegno di legge n. 790, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nel dicembre del 2011 e poi trasmesso al Parlamento nazionale il quale lo ha approvato e poi trasfuso nella legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 “Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie” pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2013, n. 41. Si segnala che la legge costituzionale citata ha ripreso le norme proposte dallo schema di progetto di legge approvato dall’Assemblea, sia per quanto riguarda le previsioni concernenti il numero dei deputati della stessa che per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore della modifica e il suo coordinamento con la legge elettorale in atto vigente per il rinnovo dell’Ars.

L’Assemblea regionale siciliana, nell’esercizio del potere di iniziativa legislativa attribuitole dall’art. 41-ter dello Statuto in tema di modifiche statutarie, ha approvato nel corso della seduta n. 303 del 7 dicembre 2011, il disegno di legge n. 790-778-779-784, avente ad oggetto la riduzione da novanta a cinquanta del numero dei deputati regionali. Con tale iniziativa legislativa il Parlamento siciliano si è mosso nella direzione del contenimento dei costi degli apparati istituzionali, indicata dalla recente legge statale, e in particolare della riduzione del numero dei componenti degli organi legislativi regionali, imposta alle Regioni dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148. L’Assemblea ha peraltro ritenuto di non rinunciare, nello specifico oggetto di cui trattasi, alla speciale autonomia di cui la nostra Regione gode. Il numero di settanta, infatti, pur non essendo strettamente conforme ai parametri stabiliti dalla richiamata normativa statale, basati sul rapporto tra il numero dei componenti e consistenza demografica delle Regioni, ai sensi del quale il numero dei deputati siciliani dovrebbe essere fissato in cinquanta, è apparso consono all’esigenza di garantire un buon grado di rappresentatività dell’Assemblea regionale rispetto alla consistenza demografica della Regione, nonché una funzionalità della stessa Assemblea rispetto all’assolvimento dei propri compiti, anche tenuto conto delle competenze particolarmente ampie di cui la nostra Regione dispone in considerazione della propria specialità.

Il disegno di legge contiene pure alcune disposizioni transitorie, precisando anzitutto che la suddetta riduzione si applicherà a decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea successivo all’entrata in vigore della legge costituzionale con cui eventualmente si introduca la modifica statutaria proposta. Vengono, inoltre, previsti alcuni aggiustamenti tecnici, destinati ad operare nell’ipotesi in cui alla data di tale rinnovo non siano ancora state apportate le conseguenti modifiche alla legge regionale n. 7 del 2005, che disciplina l’elezione dell’Assemblea regionale siciliana. In particolare, si procede, in via transitoria,

alla riduzione da ottanta a settantadue del numero dei seggi da assegnare nei collegi elettorali, da nove a sette dei candidati da inserire nel “listino” regionale, e da cinquantaquattro a quarantadue del numero necessario a formare una stabile maggioranza.

Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

Nello schema che segue sono riportati gli estremi ed i titoli della leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, classificate per macrosettore e per materia.

Lo schema prescelto viene mutuato dal Rapporto sulla legislazione (volume concernente la legislazione delle Regioni), che ogni anno viene predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, con il supporto delle indicazioni fornite dai competenti uffici delle Regioni.

La scelta di adottare tale suddivisione è stata dettata da esigenze di uniformità rispetto alle previsioni relative alle altre Regioni. Ciò potrebbe tuttavia provocare una qualche discrasia, con riferimento all'individuazione delle materie, rispetto alle peculiari competenze della Regione siciliana sancite negli elenchi di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto.

La classificazione individua il macrosettore e la materia prevalente fra quelle disciplinate dalle leggi prese in considerazione. Ogni legge, quindi, è stata classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, tranne quelle inserite nell'apposita casella relativa alle leggi "multisetto", che interessano più settori e materie.

Fra le leggi di bilancio sono state inserite anche quelle che prevedono l'esercizio provvisorio e le leggi finanziarie, anche qualora queste leggi contengano disposizioni varie che interessano specifici settori e non prevedano interventi di esclusivo carattere finanziario. Ciò laddove il profilo finanziario è stato ritenuto prevalente in conformità, peraltro, con le scelte operate nella suddivisione prevista nel successivo schema, riportato infra, relativo alla tipologia delle leggi.

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni (incluse le nuove figure professionali.)	
	Industria Miniere e risorse geotermiche Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Commercio, fiere e mercati	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Sviluppo economico e attività produttive	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	
	Agricoltura e foreste	
	Caccia, pesca e itticoltura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	
	Multisetto	
	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	L. r. 19 settembre 2012, n. 49 Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti. L. r. 9 gennaio 2013, n. 3 Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti.
	Risorse idriche e difesa del suolo	L. r. 9 gennaio 2013, n. 2 Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato.
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)	
	Viabilità	
Trasporti		

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
	Protezione civile	
	Appalti	
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	
	Alimentazione	
	Servizi sociali	<p>L.R. 10 agosto 2012, n. 46 Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso.</p> <p>L.r. 10 agosto 2012, n. 47 Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.</p> <p>L.r. 19 settembre 2012, n. 50 Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia.</p>

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
	Beni e attività culturali	
Servizi alla persona e alla comunità	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	
	Sport	
	Previdenza complementare e integrativa Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Finanza regionale	Bilancio e contabilità	<p>L.r. 1 giugno 2012, n. 32 Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.</p> <p>L.r. 1 giugno 2012, n. 33 Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa.</p> <p>L.r. 10 agosto 2012, n. 44 Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.</p> <p>L.r. 10 agosto 2012, n. 45 Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012.</p> <p>L.r. 9 gennaio 2013, n. 1 Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale.</p> <p>L. r. 15 maggio 2013, n. 10 Bilancio di previsione della Regione siciliana per 'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015</p>
	Contabilità regionale	
	Tributi	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
Finanza regionale	Multisetto	L.r 15 maggio 2013, n. 9 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.

Note: Ogni legge è stata classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, tranne quelle che interessano più settori e materie indicate nell'ultima casella della tabella.

INIZIATIVA LEGISLATIVA

DATI QUANTITATIVI E STATISTICI

La Tabella che segue contiene i dati riassuntivi relativi al numero ed all'iniziativa delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto.

In particolare con riferimento all'iniziativa legislativa mista, parlamentare e governativa, si fa presente che sono state inserite in tale categoria le leggi che traggono origine da più disegni di legge, presentati, rispettivamente, da parlamentari regionali e dal governo ed abbinati in sede di Commissione competente. Ciò a prescindere dalla scelta della Commissione relativa al disegno di legge prescelto come testo base.

Si segnala, riguardo al dato statistico che si ricava dallo schema che l'apporto fornito dai deputati non facenti parte dell'esecutivo è da considerare soddisfacente se, come può evincersi dai numeri riportati, la percentuale complessiva dei disegni di legge di iniziativa parlamentare e di iniziativa mista trasformatisi in leggi nel periodo preso in esame si attesta quasi al 40% del totale.

Si segnala inoltre il fatto che più di un terzo delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione sono state classificate come leggi di bilancio e pertanto vertono su materia nella quale vi è un'iniziativa riservata a favore del Governo.

Leggi approvate 1 maggio 2012 - 30 aprile 2013 (*)	
numero totale delle leggi	19
numero delle leggi di iniziativa governativa	12
% delle leggi di iniziativa governativa	63%
numero delle leggi di iniziativa parlamentare	5
% delle leggi di iniziativa parlamentare sul totale delle leggi	26%
Mista (governativa e parlamentare)	2
% delle leggi di iniziativa mista sul totale delle leggi	11%

DURATA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

Lo schema che segue riporta i dati relativi alla durata dell'iter delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.

Quale data di inizio dell'iter si è considerato il momento della prima seduta nella quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione competente. Quale data conclusiva l'approvazione della legge in Aula. Per quanto riguarda le leggi di bilancio e finanziarie si è considerata quale data di inizio dell'iter il momento dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della commissione di merito che ha espresso i primi pareri per la commissione bilancio.

Va rilevato che vi sono alcune leggi, quali, ad esempio, la finanziaria, o il bilancio di previsione nelle quali la procedura necessita di tempi più lunghi per motivi connessi all'esame da parte di più Commissioni di merito delle parti di competenza.

XV LEGISLATURA (dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013)	
Numero totale delle leggi approvate	19
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	11
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	4
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	0
numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	3
numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	1

(*) Note: Per l'inizio dell'iter si considera la data della prima seduta nella quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della competente commissione. Per la fine dell'iter si considera la data di approvazione da parte dell'ARS della relativa delibera legislativa.

TECNICA REDAZIONALE

Lo schema che segue suddivide le leggi approvate nel corso del periodo considerato sulla base della tecnica legislativa adottata: novella (intervento esplicito a modifica, integrazione, abrogazione di legge esistente), testo nuovo (intervento formulato a prescindere dalla legislazione esistente e volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), tecnica mista, laddove la legge presa in considerazione presenti entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra.

Dalla tabella si evince che più della metà delle leggi prese in esame sono state redatte con la tecnica del testo nuovo. Va comunque tenuto presente che tale classificazione viene effettuata con un criterio di prevalenza, mentre nel caso di leggi che intervengono su vari settori, quali ad esempio l'ultima finanziaria, un discorso a parte andrebbe fatto qualora si considerassero i singoli articoli.

In merito alle leggi classificate come testi nuovi va comunque tenuto in considerazione che in tale categoria, oltre ad essere state inserite leggi che riguardano materie sulle quali il legislatore regionale interviene per la prima volta sono ricomprese leggi quali le leggi di bilancio e quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio o altre le quali, sebbene di contenuto connesso con altri interventi legislativi, sono redatte in modo da non contenere esplicito riferimento a precedenti atti normativi.

Leggi approvate nel periodo 1 maggio 2012- 30 aprile 2013	
Numero totale delle leggi	19
Testo nuovo	13
Novella	4
Tecnica mista**	2

TIPOLOGIA DELLE LEGGI

La classificazione che segue mira a distinguere le leggi sulla base del loro contenuto e delle loro finalità. Tale classificazione, ripresa dal Rapporto sulla legislazione a cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, suddivide le leggi nel modo seguente:

Leggi istituzionali: sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale (per es: disciplina generale delle nomine, etc.); mentre le leggi istitutive di singoli enti (per es: istituto zooprofilattico, museo, ente economico, etc.) vanno inserite nelle leggi settoriali, e quindi nel macrosettore e nella materia di competenza.

Leggi di settore: leggi che incidono su singoli settori dell'ordinamento (per es: istituzione di un museo, etc.), specificando le leggi di riordino. Le leggi di settore si classificano come tali quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa; quando le leggi, anche settoriali si limitano a modificare e novellare leggi previgenti vanno classificate come leggi di manutenzione normativa.

Leggi intersettoriali: leggi che incidono contestualmente su più settori, specificando le leggi di riordino.

Leggi di manutenzione normativa: leggi che si limitano a modificare o integrare la normativa previgente.

Leggi di bilancio: si intendono le leggi di bilancio e di variazione di bilancio, finanziaria, di assestamento e rendiconto.

Si segnala che sono state considerate leggi di bilancio anche le leggi di autorizzazione all'esercizio provvisorio e le leggi finanziarie riportate nel presente lavoro. Queste ultime, tuttavia, contengono in realtà diverse disposizioni di settore e di manutenzione normativa

Leggi regionali 1° maggio 2012 - 30 aprile 2013	
Numero totale delle leggi	19
Leggi istituzionali	3
Leggi di settore	6
Leggi intersettoriali	0
Leggi provvedimento	0
Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica)	3
Leggi di bilancio*	7

**Si segnala che sono state considerate leggi di bilancio anche le leggi di autorizzazione all'esercizio provvisorio e le leggi finanziarie riportate nel presente lavoro. Queste ultime, tuttavia, contengono in realtà diverse disposizioni di settore e di manutenzione normativa e pertanto potrebbero essere considerate anche come intersettoriali.*

PARTE II

RICOGNIZIONE DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA SVOLTA NEL QUINQUENNIO 2008-2012

La parte II del presente volume – curata dal Servizio Studi - è dedicata quest'anno ad un'attività di monitoraggio e di ricognizione del numero, dell'iniziativa, della tipologia e di altri aspetti e profili delle leggi approvate nel quinquennio 2008-2012. Si è ritenuto opportuno, infatti, predisporre, attraverso un'operazione di assemblaggio e di compendio dei dati raccolti negli ultimi Rapporti, una sorta di “sintesi per numeri” dell'attività legislativa svolta negli ultimi cinque anni, se pur con il limite e con il margine di imprecisione che questo tipo di ripartizioni portano sempre con sé per la difficoltà di ricondurre *ad unum* categorie ed atti non sempre interpretabili in modo univoco. In questo senso in molti casi si è utilizzato il criterio della prevalenza fra le scelte ipotizzabili.

I dati riportati abbracciano l'intera XV legislatura, iniziata ad aprile del 2008 e terminata ad ottobre del 2012. Sono state, tuttavia, inserite anche le due leggi approvate al termine della XIV legislatura, la n. 1 e la n. 2 del 2008, (peraltro finanziaria e bilancio per quell'anno, approvate prima delle dimissioni del Presidente della Regione, on. Cuffaro) al fine di non interrompere la sequenza progressiva delle leggi e per prendere in esame un lasso di tempo che corrispondesse all'anno solare e che nel complesso presentasse come arco temporale un intero lustro. Fatta eccezione per le due leggi citate, le altre 110 leggi oggetto degli schemi riportati sono state approvate nel corso della XV legislatura, mentre la XVI legislatura, in corso, non viene interessata da questa parte del Rapporto, in considerazione del fatto che la prima legge approvata in questa legislatura, sebbene esaminata alla fine del 2012, porta il numero di legge n. 1 del 2013 (i dati relativi sono contenuti nella parte I, dedicata alla legislazione regionale).

Il lavoro prevede in primo luogo una tabella riepilogativa che per l'intero quinquennio procede al conteggio delle leggi approvate ed alla loro suddivisione sulla base di alcuni parametri, classicamente inseriti nei Rapporti sulla legislazione ed in particolare in quello redatto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con gli uffici studi dei consigli regionali e con l'Istituto Massimo Severo Giannini. Si tratta dei parametri seguenti: iniziativa legislativa, iter, potestà legislativa esercitata, tipologia della legge e tecnica di normazione utilizzata.

Tutti questi elementi vengono periodicamente presi in considerazione nei Rapporti fino ad oggi pubblicati, ma nel caso in ispecie sono stati compendati per fornire un risultato di medio termine. Alla tabella riassuntiva per il quinquennio seguono le tabelle relative ai singoli anni, le quali a loro volta prevedono uno schema iniziale che fornisce i risultati complessivi per ciascun parametro preso in esame ed uno schema che per ciascuna legge fornisce i singoli dati e gli elementi relativi alle voci prese in considerazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE LEGGI APPROVATE NEL PERIODO 2008-2012

La tabella riepilogativa che si presenta indica il numero complessivo delle leggi approvate nel quinquennio preso in considerazione, calcolato in 112 leggi. E' appena il caso di dire che fra queste leggi ve ne sono alcune assai corpose (con molti articoli e in qualche caso con molti commi) e talvolta eterogenee, perché riferite a vari settori amministrativi, economici o produttivi, con la conseguenza che il solo dato relativo al numero delle leggi potrebbe in taluni casi risultare fuorviante o svilire la portata ed il significato delle iniziative legislative considerate.

Ciò senza dire che la funzione legislativa, che pure costituisce il cuore dell'attività parlamentare, non esaurisce i compiti istituzionali dell'Assemblea regionale e dei suoi organi che, come è noto, si concretano in funzioni di controllo, funzioni di carattere consultivo, a volte assai delicate, funzioni ed atti di indirizzo politico.

Per una migliore intelligenza dei dati riguardanti l'attività legislativa, inoltre, vanno considerati alcuni aspetti che possono ritenersi influenti rispetto al dato complessivo riportato e che ne consentono una lettura più attenta e rispettosa.

Va preliminarmente tenuto presente che, sia all'inizio che alla fine del periodo considerato, si è assistito ad un cambio della legislatura con conseguente sospensione dell'attività legislativa. Non a caso, infatti, la legge regionale n. 2/2008 (l'ultima della XIV legislatura, legge di bilancio) è datata 6 febbraio, mentre la prima della XV legislatura, la n. 3 del 2008 porta la data del 3 agosto. E di converso l'ultima legge inserita nei presenti schemi, la n. 51 del 2012 è datata 19 settembre (ma in realtà era stata approvata il 30 luglio 2012) mentre la n. 1 del 2013, la prima della legislatura in corso, approvata il 29-30 dicembre 2012 è stata pubblicata con data 9 gennaio 2013.

Un'altra circostanza da tenere presente è quella che l'Assemblea nel periodo considerato ha svolto anche un'attività legislativa di proposta nei confronti del Parlamento nazionale. Sfuggono alla presente analisi i disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale e trasmessi al Parlamento nazionale. Questi, nel periodo in esame, sono stati cinque ed hanno riguardato sia disegni di legge su materia di competenza legislativa statale (cosiddetti disegni di legge voto) che schemi di progetti di legge in materia di revisione dello Statuto ai sensi dell'articolo 41 ter dello stesso.

Sono, inoltre, stati esaminati nove schemi di progetti di legge presentati al Parlamento nazionale e trasmessi all'Assemblea per il parere ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3 dello Statuto secondo il quale "i progetti di modifica dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale che esprime il suo parere entro due mesi". Non sfugge in proposito la delicatezza della materia che attiene agli assetti istituzionali della Regione stessa.

Un'ultima notazione riguarda quei disegni di legge pronti per l'Aula o per la Commissione bilancio al termine delle due legislature cui si riferiscono i dati riportati nella partizione presente. Si tratta di alcune iniziative legislative che hanno avuto un'istruttoria in commissione e che peraltro possono

essere riprese nella successiva legislatura parlamentare, ma il cui percorso si è interrotto per via di scadenze temporali o di problemi di compatibilità finanziaria.

Analizzando, poi, le altre voci della tabella si segnala che più del 50% delle iniziative legislative concluse hanno avuto origine da disegni di legge parlamentari. A quelle di iniziativa parlamentare in senso stretto, che costituiscono l'esatta metà delle leggi approvate, si aggiungono infatti le 10 iniziative legislative (il 9% rispetto al totale delle leggi) che abbiamo riportato con la voce iniziativa mista, in quanto provenienti da disegni di legge parlamentari e disegni di legge governativi abbinati fra di loro in sede di commissione.

Anche in ordine alla durata i dati riportati forniscono un risultato positivo rispetto al lavoro del Parlamento. Quasi la metà delle leggi, infatti, (per la precisione il 45%) hanno avuto un iter di meno di 30 giorni, cioè è trascorso meno di un mese dalla prima seduta di commissione in cui se ne è iniziato l'esame alla loro definitiva approvazione.

In merito alla potestà legislativa va tenuto in debito conto il fatto che è stata considerata concorrente, secondo l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale, la materia del bilancio e che, a loro volta, secondo le regole poste dalla Camera dei deputati che vengono tradizionalmente seguite nella redazione del presente Rapporto, sono state classificate come leggi di bilancio tutte quelle relative a documenti finanziari (non solo la legge di bilancio in senso stretto, ma anche assestamenti, rendiconti, autorizzazioni all'esercizio provvisorio, nonché le leggi finanziarie), anche qualora queste contengano norme dal carattere non squisitamente finanziario o di bilancio. Proprio in forza di tali motivazioni la potestà legislativa ritenuta alla base di alcune di queste leggi di bilancio è stata classificata come mista, perché in parte riconducibile alla competenza esclusiva, in parte a quella concorrente.

In ordine alla tipologia delle leggi accettabile appare la percentuale di leggi di settore, non sempre tuttavia, configurabili come leggi di riordino, ma talvolta al limite con la mera manutenzione normativa.

In ultimo sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata va rilevato che l'alta percentuale di provvedimenti rispondenti alla tecnica del testo nuovo non è necessariamente indice di scarsa qualità della normazione, ma spesso si riconduce al fatto che gli interventi previsti trovano fondamento in esigenze contingenti e quindi non richiedono una modifica della normativa vigente (da prevedere con la tecnica della novella), ma si limitano ad apprestare soluzioni transitorie, quali proroghe o disposizioni a durata limitata ovvero intervengano a disciplinare ex novo un settore prima non normato.

L'analisi dei dati sotto riportati deve, quindi, tener conto di una serie di fattori di giudizio e di alcuni elementi di valutazione non sempre riconducibili ad un'unica chiave di lettura.

TABELLA RIEPILOGATIVA 2008 - 2012

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
	Governativa: 46 Percentuale: 41%	1 – 30 giorni: 50 Percentuale: 45%	Esclusiva: 39 Percentuale: 35%	Istituzionale: 8 Percentuale: 7%	Testo nuovo: 64 Percentuale: 54%
	Parlamentare 56 Percentuale: 50 %	31 – 90 giorni: 25 Percentuale: 23%	Concorrente: 44 Percentuale: 39%	Settore: 45 Percentuale: 40%	Novella: 24 Percentuale: 23%
	Mista 10 Percentuale: 9%	91 – 180 giorni: 15 Percentuale: 13%	Mista: 29 Percentuale: 26%	Manutenzione: 23 Percentuale: 21%	Mista: 24 Percentuale: 23%
		181 – 360 giorni: 15 Percentuale: 13%		Intersettoriale: 6 Percentuale: 6%	
		Oltre 360 7 Percentuale: 6%		Bilancio: 28 Percentuale: 24%	
				Provvedimento: 2 Percentuale: 2%	
112	112	112	112	112	112

TABELLA RIEPILOGATIVA 2008

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
	Governativa: 11 Percentuale: 44%	1 – 30 giorni: 15 Percentuale: 60%	Esclusiva: 10 Percentuale: 40%	Istituzionale: 2 Percentuale: 8%	Testo nuovo: 11 Percentuale: 44%
	Parlamentare 11 Percentuale: 44 %	31 – 90 giorni: 10 Percentuale: 40%	Concorrente: 6 Percentuale: 24%	Settore: 10 Percentuale: 40%	Novella: 7 Percentuale: 28%
	Mista 3 Percentuale: 12%	91 – 180 giorni: 0 Percentuale:	Mista: 9 Percentuale: 36%	Manutenzione: 7 Percentuale: 28%	Mista: 7 Percentuale: 28%
		181 – 360 giorni: 0 Percentuale:		Intersettoriale: 1 Percentuale: 4%	
				Bilancio: 5 Percentuale: 20%	
25	25	25	25	25	25

ANNO 2008

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008” (XIV leg.)	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 14 e potestà legislativa concorrente ai sensi degli artt. 17 e 19 dello Statuto	Legge bilancio (finanziaria intersettoriale)	Mista
Legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010” (XIV leg.)	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale. 14 agosto 2008, n. 3 “Norme per il recupero ed il riconoscimento della valenza dei mercati storici sulle aree pubbliche”	Parlamentare	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di commercio (art. 14, lettera d) dello Statuto)	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale. 14 agosto 2008, n. 4 “Norme urgenti per la continuità territoriale con le isole minori ed interventi per il turismo”	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di trasporti (Art. 17, lettera f) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Testo nuovo
Legge regionale 14 agosto 2008, n. 5 “Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti”	Parlamentare	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di assetto del territorio ed urbanistica (Art. 14, lettera f) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 25 settembre 2008, n. 6 “Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio (Art. 19 dello Statuto)	Legge di bilancio	Testo nuovo

ANNO 2008

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008"					
Legge regionale 25 settembre 2008, n. 7 "Rendiconto generale della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2007"	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio (art. 19 dello Statuto)	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 25 settembre 2008, n. 8 "Integrazione dell'art. 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 'Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008' recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 'Provvedimenti in favore di cooperative agricole'"	Parlamentare	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura (Art. 14, lettera a), e concorrente in materia di cooperazione (Art. 17, lettera f) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 8 ottobre 2008, n. 9 "Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione"	Mista (Parlamentare e governativa)	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento regionale (Art. 14, lettera p) dello Statuto)	Legge di settore	Novella
Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10 "Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria"	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p) dello Statuto) e concorrente in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria (Art.	Legge di settore	Testo nuovo

ANNO 2008

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
			17, lettera b) e c) dello Statuto)		
Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 11 “Interventi in favore dello svolgimento dell’attività sportiva connessa all’esercizio del gioco del golf”	Parlamentare	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica (Art. 14, lettera f) dello Statuto)	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”	Parlamentare	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e territorio (Art. 14, lettera a) ed f) e potestà concorrente in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria (Art. 17, lettera b) e c) dello Statuto)	Legge di settore	Mista
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 13 “Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II”	Parlamentare	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 14 “Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio”	Parlamentare	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici degli enti regionali (Art. 14, lettera p) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 “Misure di contrasto alla	Parlamentare	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in	Legge intersettoriale	Mista

ANNO 2008

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
criminalità organizzata”			materia di istruzione elementare (Art. 14 lettera r) dello Statuto); lavori pubblici (Art. 14, lettera g) dello Statuto); industria (Art. 14, lettera d) dello Statuto. Concorrente in materia di credito (Art. 17, lettera e) dello Statuto)		
Legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 “Misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore”	Governativa	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di pesca (Art. 14 lettera l) dello Statuto)	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 20 novembre 2008, n. 17 “Norme per la continuità del reddito minimo d’inserimento”	Parlamentare	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di lavoro (Art. 17, lettera f) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18 “Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico”	Parlamentare	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria (Art. 17, lettera b) e c) dello Statuto)	Legge di settore (riordino)	Testo nuovo
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione	Mista (Parlamentare e Governativa)	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art.	Legge istituzionale	Novella

ANNO 2008

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
			14, lettera p) dello Statuto)		
Legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20 “Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale	Governativa	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici (Art. 14, lettera p) dello Statuto), e concorrente in materia di servizi pubblici (Art. 17, lettera h) dello Statuto)	Legge di settore	Mista
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 “Iniziativa a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione	Parlamentare	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio (Art. 14, lettera d) dello Statuto) e concorrente in materia di credito (Art. 17, lettera e) dello Statuto)	Legge di settore	Mista
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali	Mista (Parlamentare e governativa)	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali (Art. 14, lettera o) dello Statuto)	Legge istituzionale	Mista
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 “Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR 2007/2017)	Governativa	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di industria (Art. 14, lettera d) dello Statuto)	Legge di settore	Testo nuovo

ANNO 2008

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 31 dicembre 2008, n. 24 “Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009”	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio (Art. 19 dello Statuto)	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 31 dicembre 2008, n. 25 “Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo”	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di lavoro (Art. 17, lettera f) dello Statuto); esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Mista

TABELLA RIEPILOGATIVA 2009

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
	Governativa: 8	1 – 30 giorni: 2	Esclusiva: 3	Istituzionale: 1	Testo nuovo: 8
	Percentuale: 67%	Percentuale: 17%	Percentuale: 25%	Percentuale: 8%	Percentuale: 66%
	Parlamentare 3	31 – 90 giorni: 3	Concorrente: 4	Settore: 2	Novella: 2
	Percentuale: 25%	Percentuale: 25%	Percentuale: 33,4%	Percentuale: 17%	Percentuale: 17%
	Mista 1	91 – 180 giorni: 3	Mista: 5	Manutenzione: 3	Mista: 2
Percentuale: 8%	Percentuale: 25%	Percentuale: 41,6%	Percentuale: 25%	Percentuale: 17%	
		181 – 360 giorni: 4		Intersettoriale: 2	
		Percentuale: 33%		Percentuale: 17%	
				Bilancio: 4	
				Percentuale: 33%	
12	12	12	12	12	12

ANNO 2009

Legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 3 marzo 2009, n. 1 “Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio parlamentare”	Parlamentare	Da 91 a 180 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica (Art. 14, lettera f) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Testo nuovo
Legge regionale 17 marzo 2009, n. 2 “Indennità di disagiata residenza in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori”	Governativa	Da 91 a 180 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria (Art. 17, lettera b) e c)	Legge di manutenzione normativa	Testo nuovo
Legge regionale 17 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”	Parlamentare	Da 91 a 180 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica (Art. 14, lettera f) dello Statuto)	Legge di manutenzione normativa	Mista
Legge regionale 3 aprile 2009, n. 4 “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p) dello Statuto) e potestà legislativa concorrente in materia di bilancio (Art. 19 dello Statuto)	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino	Governativa	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa concorrente in	Legge di settore	Testo nuovo

ANNO 2009

Legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
del sistema sanitario regionale”			materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria (Art. 17, lettera b) e c) dello Statuto)		
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”	Governativa	Da 181 e 360 giorni	Potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 14 e potestà legislativa concorrente ai sensi degli articoli 17 e 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Mista
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 7 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”	Governativa	Da 181 e 360 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio (Art. 19 dello Statuto)	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 7 luglio 2009, n. 8 “Norme sull’ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali”	Parlamentare	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di elezioni dell’Assemblea regionale siciliana (Art. 3 dello Statuto)	Legge istituzionale	Novella
Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 “Norme in materia di aiuti alle imprese”	Governativa	Da 181 e 360 giorni	Potestà legislativa esclusiva e concorrente ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto	Legge intersettoriale	Novella

ANNO 2009

Legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 10 “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro”	Governativa	Da 31 a 90 giorni	Potestà legislativa concorrente in materia di rapporti di lavoro (Art. 17, lettera f) dello Statuto)	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 “Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”	Mista (Governativa e parlamentare)	Da 181 e 360 giorni	Potestà legislativa esclusiva e concorrente ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto	Legge intersettoriale	Testo nuovo
Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010”	Governativa	Da 1 a 30 giorni	Potestà legislativa esclusiva e concorrente ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo

TABELLA RIEPILOGATIVA 2010

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
-------	------------	------	------------------------	-----------	---------

	Governativa: 10 Percentuale: 43%	1 – 30 giorni: 7 Percentuale: 30%	Esclusiva: 6 Percentuale: 26%	Istituzionale: 1 Percentuale: 4%	Testo nuovo: 13 Percentuale: 56%
	Parlamentare: 11 Percentuale: 48%	31 – 90 giorni: 6 Percentuale: 26%	Concorrente: 13 Percentuale: 57%	Settore: 11 Percentuale: 48%	Novella: 5 Percentuale: 22%
	Mista: 2 Percentuale: 9%	91 – 180 giorni: 5 Percentuale: 22%	Mista: 4 Percentuale: 17%	Manutenzione: 5 Percentuale: 22%	Mista: 5 Percentuale: 22%
		181 – 360 giorni: 3 Percentuale: 13%		Bilancio: 6 Percentuale: 26%	
		Oltre 360 giorni: 2 Percentuale: 9%			
23	23	23	23	23	23

ANNO 2010

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1 “Istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie”	Parlamentare	gg. 91 – 180	Potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza ai sensi dell’art. 17, lettere b) e c) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 2 “Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i 50 anni di età. Norme in materia di aiuti di lavoro”	Parlamentare	gg. 91 – 180	Potestà legislativa concorrente in materia di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17, lett. f) dello Stato	Legge di manutenzione normativa	Mista
Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”	Governativa	gg. 181 – 360	Potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e turismo ai sensi dell’art. 14, lettere a) ed n) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 “Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e pesca”	Parlamentare	Oltre 360	Potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio ai sensi dell’art. 14, lett. d) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 10 marzo 2010, n. 5 “Norme sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei	Parlamentare	91-180	Potestà legislativa esclusiva in materia di cave ai sensi dell’art. 14, lett. h) dello Statuto	Legge di manutenzione normativa	Mista

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio”					
Legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”	Mista	gg. 180 – 360	Potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica ai sensi dell’art. 14, lett. f) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 23 marzo 2010, n. 7 “Ordinamento della professione di maestro di sci”	Parlamentare	gg. 31 – 90	Potestà legislativa concorrente in materia di professioni ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 1 aprile 2010, n. 8 “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13	Governativa	gg. 1 – 30	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ed in materia di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 19 ed art. 17, lett. f) dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 1 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”	Mista	gg. 31 – 90	Potestà legislativa concorrente in materia di pubblici servizi, igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 17, lettere h) e b) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 26 aprile 2010, n. 10	Parlamentare	gg. – oltre 360	Potestà legislativa concorrente, ai	Legge istituzionale	Mista

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
“Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e di attuazione delle politiche europee”			sensi dell’art. 117, comma 5 della Costituzione		
Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”	Governativa	gg. 1 - 30	Potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 14 e concorrente ai sensi dell’art. 17 e 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Mista
Legge regionale 12 maggio 2010, n. 12 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012”	Governativa	gg. 31 - 90	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 28 giugno 2010, n. 13 “Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura “	Parlamentare	gg. 1 - 30	Potestà legislativa esclusiva in materia di incompatibilità con la titolarità della carica di assessore ai sensi dell’art. 9, comma 3, dello Statuto	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 28 giugno 2010, n. 14 “Norme in materia di	Parlamentare	gg. 31 - 90	Potestà legislativa concorrente in materia di rapporti	Legge di manutenzione normativa	Novella

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
personale dei consorzi di bonifica”			di lavoro ai sensi dell’art. 17, lettera f) dello Statuto		
Legge regionale 7 luglio 2010, n. 15 “Proroga dell’utilizzazione dei soggetti impiegati nei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali	Parlamentare	181-360	Potestà legislativa concorrente in materia di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17, lettera f) dello Statuto	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 3 agosto 2010, n. 16 “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”	Governativa	gg. 31 – 90	Potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici ai sensi dell’art. 14, lett. g) dello Statuto	Legge di settore	Novella
Legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 “Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri”	Parlamentare	gg. 91 – 180	Potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità ai sensi dell’art. 17, lett. b) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 17 agosto 2010, n. 19 “Norme in materia di sportelli multifunzionali. Interventi finanziari formazione professionale”	Parlamentare	gg. 1 – 31	Potestà legislativa in materia di formazione professionale ai sensi dell’art. 117, comma 4 della Costituzione e concorrente in materia di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17, lettera f) dello Statuto	Legge di settore	Novella
Legge regionale 5 ottobre 2010, n. 20	Governativa	gg. 91 – 180	Potestà legislativa concorrente in	Legge di settore	Mista

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
“Interventi per la eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria”			materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell’art. 17, lett. b) dello Statuto		
Legge regionale 15 novembre 2010, n. 21 “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010”	Governativa	gg. 1 - 31	Potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 15 novembre 2010, n. 22 “Rendiconto generale della Regione siciliana e dell’Azienda delle foreste demaniali per l’esercizio finanziario 2008”	Governativa	gg. 31 – 90	Potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 15 novembre 2010, n. 23 “Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009”	Governativa	gg. 1 – 31	Potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”	Governativa	gg. 1 - 31	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali ai sensi dell’art. 14, lett. p) dello Statuto e concorrente in materia di legislazione sociale e rapporti di lavoro	Legge di settore	Testo nuovo

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
			ai sensi dell'art. 17, lett. f) dello Statuto		

TABELLA RIEPILOGATIVA 2011

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
	Governativa: 5 Percentuale: 19%	1 – 30 giorni: 13 Percentuale: 50%	Esclusiva: 12 Percentuale: 46%	Istituzionale: 2 Percentuale: 8%	Testo nuovo: 14 Percentuale: 54%
	Parlamentare 20 Percentuale: 77%	31 – 90 giorni: 2 Percentuale: 8%	Concorrente: 8 Percentuale: 31%	Settore: 11 Percentuale: 42%	Novella: 7 Percentuale: 27%
	Mista 1 Percentuale: 4%	91 – 180 giorni: 3 Percentuale: 12%	Mista: 6 Percentuale: 23%	Manutenzione: 5 Percentuale: 19%	Mista: 5 Percentuale: 19%
		181 – 360 giorni: 5 Percentuale: 19%		Intersettoriale: 1 Percentuale: 4%	
		Oltre 360: 3 Percentuale: 11%		Bilancio: 5 Percentuale: 19%	
				Legge provvedimento: 2 Percentuale: 8%	
26	26	26	26	26	26

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza”	Governativa	gg. 1 – 31	Potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Leggi di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2 “Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni”	Parlamentare	gg. 1 - 31	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali ai sensi dell’art. 14, lett. p) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 24 marzo 2011, n. 3 “Misure finanziarie inerenti al Piano regionale dell’offerta formativa 2011. Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011”	Parlamentare	Oltre 360 giorni	Potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Legge di manutenzione normativa	Testo nuovo
Legge regionale 24 marzo 2011, n. 4 “Modifiche all’art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive	Parlamentare	Oltre 360 giorni	Potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica ai sensi dell’art. 14, lettere	Legge di manutenzione normativa	Novella

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
<p>modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna”</p>			<p>n) ed f) dello Statuto</p>		
<p>Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”.</p>	<p>Mista</p>	<p>Oltre 360 giorni</p>	<p>Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali ai sensi dell’art. 14, lett. p) dello Statuto</p>	<p>Legge istituzionale</p>	<p>Novella</p>
<p>Legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e</p>	<p>Parlamentare</p>	<p>gg. 181 – 360</p>	<p>Potestà legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali ai sensi dell’art. 15 dello Statuto</p>	<p>Legge istituzionale</p>	<p>Novella</p>

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
decadenza degli organi comunali e provinciali”					
Legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011”	Governativa	gg. 1 - 31	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell’art. 17 e 19 dello Statuto ed esclusiva ai sensi dell’art. 14 dello Statuto	Legge di bilancio (Finanziaria intersettoriale)	Mista
Legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013	Governativa	gg. 1 - 31	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 “Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole	Parlamentare	gg. 181 – 360	Potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ai sensi dell’art. 17, lett. d) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizione di entrate al bilancio della Regione e	Parlamentare	gg. 1 – 31	Potestà legislativa in materia di formazione professionale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e concorrente in materia di	Legge di settore	Testo nuovo

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nella facoltà di medicina e chirurgia”			legislazione sociale, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’art. 17, lett. f) dello Statuto		
Legge regionale 12 giugno 2011, n. 11 “Sgravi fiscali per incentivare l’imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione”	Parlamentare	gg. 1 – 31	Potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio ai sensi dell’art. 14, lett. d) dello Statuto e concorrente ex art. 17 lettera h) (assunzione di pubblici servizi) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di	Parlamentare	gg. 31 - 90	Potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici ai sensi dell’art. 14, lett. g) dello Statuto	Legge di settore Legge di riordino	Testo nuovo

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.					
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 13 “Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6”	Parlamentare	gg. 181 – 360	Potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ai sensi dell’art. 17, lettera d) dello Statuto	Legge di settore	Novella
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 14 “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale”	Parlamentare	181 - 360	Potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell’art. 17, lett. b) dello Statuto	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 15 “Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’EAS”	Parlamentare	gg. 1 - 31	Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione sociale ai sensi dell’art. 17, lett. f) ed esclusiva in materia di ordinamento degli enti e degli uffici e regionali ai sensi dell’art. 14, lett. p) dello Statuto	Legge di settore	Mista

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 16 “Norme in materia di riserve in favore degli enti locali”	Parlamentare	gg. 1 -31	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento Enti locali ai sensi dell’art. 14, lettera o)	Legge di manutenzione normativa	Novella
Legge regionale 26 luglio 2011, n. 17 “Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”	Parlamentare	gg. 91 – 180	Potestà legislativa esclusiva in materia di commercio ai sensi dell’art. 14, lett. d) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 10 agosto 2011, n. 18 “Norme in materia di variazioni di confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia”	Parlamentare	gg. 1 – 31	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali ai sensi dell’art. 14, lett. o) dello Statuto	Legge provvedimento	Testo nuovo
Legge regionale 10 agosto 2011, n. 19 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria”	Parlamentare	gg. 1 – 31	Potestà legislativa esclusiva in materia di caccia ai sensi dell’art. 14, lett. l)	Legge di settore	Novella
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 20 “Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione”	Parlamentare	gg. 1 – 31	Potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio ai sensi dell’art. 14, lett. d) dello Statuto e	Legge di manutenzione normativa	Testo nuovo

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
			concorrente in materia di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 17, lett. f) dello Statuto		
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 21 "Rendiconto generale dell'Amministrazione per la Regione per l'esercizio finanziario 2010"	Governativa	gg. 1 – 31	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 22 "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012"	Governativa	gg. 1 – 31	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 24 novembre 2011, n. 23 "Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifiche di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo"	Parlamentare	gg. 181 – 360	Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione sociale ai sensi dell'art. 17, lett. f) dello Statuto ed esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali ai sensi dell'art. 14, lett. p) dello Statuto	Intersettoriale	Mista
Legge regionale 24 novembre 2011, n. 24 "Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento dell'	Parlamentare	gg. 31 – 90	Potestà legislativa esclusiva in materia di previsione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, lettera d)	Legge di settore	Testo nuovo

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
crisi dell'area industriale di Termini Imprese. Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”					
Legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 “Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”	Parlamentare	gg. 91 - 180	Potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste ai sensi dell'art. 14, lett. a) dello Statuto; in materia di incremento produzione agricola e industriale, valorizzazione e distribuzione difesa prodotti agricoli ai sensi dell'art. 14, lett. e) dello Statuto e in materia di pesca e caccia ai sensi dell'art. 14, lett. l) dello Statuto	Legge intersettoriale	Mista
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 “Norma in materia di emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione”	Parlamentare	gg. 91 - 180	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p) dello Statuto.	Legge provvedimento	Testo nuovo

ANNO 2011

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
----------------------	-------------------	-------------	----------------------------	------------------	----------------

TABELLA RIEPILOGATIVA 2012

Leggi	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
	Governativa: 12 Percentuale: 46%	1 – 30 giorni: 13 Percentuale: 50%	Esclusiva: 8 Percentuale: 31%	Istituzionale: 2 Percentuale: 8%	Testo nuovo: 18 Percentuale: 69%
	Parlamentare 11 Percentuale: 42%	31 – 90 giorni: 4 Percentuale: 15%	Concorrente: 13 Percentuale: 50%	Settore: 11 Percentuale: 42%	Novella: 3 Percentuale: 12%
	Mista 3 Percentuale: 12%	91 – 180 giorni: 4 Percentuale: 15%	Mista: 5 Percentuale: 19%	Manutenzione: 3 Percentuale: 12%	Mista: 5 Percentuale: 19%
		181 – 360 giorni: 3 Percentuale: 12%		Intersettoriale: 2 Percentuale: 8%	
		Oltre 361 giorni: 2 Percentuale: 8%		Bilancio: 8 Percentuale: 30%	
26	26	26	26	26	26

ANNO 2012

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 “Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”	Parlamentare	gg. 1 - 30	Potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica e lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, lettere f) e g) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 2 “Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antiracket riconosciute. Modifiche all’art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20”	Governativa	gg. 31 - 90	Potestà legislativa esclusiva in materia di industria ai sensi dell’art. 14, lettera d), e concorrente ai sensi dell’art. 17, lettera f) dello Statuto	Legge di manutenzione normativa	Mista
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”	Parlamentare	Oltre 360 gg	Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione sociale ai sensi dell’art. 17, lett. f) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 4 “Promozione della Rete Scuole Alfamediali”	Parlamentare	gg. 91-180	Potestà legislativa concorrente in materia di istruzione media ed universitaria ai sensi dell’art. 17, lett. d) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per	Governativa	gg. 1 - 31	Potestà legislativa esclusiva in	Legge di bilancio	Testo nuovo

ANNO 2012

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
l'esercizio provvisorio l'anno 2012 e proroghe di contratti"			materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione ai sensi dell'art. 14, lett. q), e concorrente in materia di bilancio della Regione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto		
Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6 "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie"	Governativa	gg. 31 – 90	Potestà legislativa concorrente in materia di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 17, lett. c), dello Statuto	Legge di settore	Novella
Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco"	Governativa	gg. 1 - 31	Potestà legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali, ai sensi dell'art. 14, lett. o), in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionale, art. 14, lett. p) e in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione lettera ex art. 14, lett. q)	Legge intersettoriale	Mista

ANNO 2012

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”	Governativa	gg. 31-90	Potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio ai sensi dell’art. 14, lett. d) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”	Mista	gg. 1 - 30	Potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione ai sensi dell’art. 14, lett. q).	Legge intersettoriale	Testo nuovo
Legge regionale 8 marzo 2012, n. 14 “Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità”	Mista	gg. 1 - 30	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali ai sensi dell’art. 14, lett. o) ed art. 15, (revisione circoscrizioni provinciali)	Legge istituzionale	Testo nuovo
Legge regionale 23 marzo 2012, n. 18 “Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni”	Parlamentare	gg. 1 - 30	Potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 17, lett. a) dello Statuto in materia di comunicazioni	Legge di settore	Mista

ANNO 2012

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
Legge regionale 11 aprile 2012, n. 23 “Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all’utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici”.	Governativa	gg. 1 - 30	Potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione ai sensi dell’art. 14, lett. q) dello Statuto e concorrente in materia di bilancio della Regione ai sensi dell’art. 19 dello Statuto MISTA	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 “Lavori in economia nel settore forestale”	Parlamentare	gg. 1 - 30	Potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste ai sensi dell’art. 14, lett. a) dello Statuto e in materia di lavori pubblici ai sensi dell’art. 14, lett. g)	Legge di manutenzione normativa	Testo nuovo
Legge regionale 11 aprile 2012, n. 25 “Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia”	Parlamentare	gg. 91-180	Potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 14, lett. n) dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e	Governativa	gg. 91-180	Potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’ articolo 14	Legge di bilancio	Mista

ANNO 2012

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale"			e potestà legislativa concorrente ai sensi degli articoli 17 e 19 dello Statuto.		
Legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014	Governativa	gg. 91-180	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto		Bilancio
Legge regionale 1 giugno 2012, n. 32 "Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie"	Governativa	gg. 1-30	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Mista
Legge regionale 1 giugno 2012, n. 33 "Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione"	Governativa	gg. 1 – 30	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 "Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione"	Parlamentare	gg. 1 – 30	Potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali ai sensi dell'art. 14 dello Statuto	Legge istituzionale	Novella
Legge regionale 10	Governativa	gg. 1 – 30	Potestà	Legge di	Testo nuovo

ANNO 2012

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
agosto 2012, n. 44 “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione per l’esercizio finanziario 2011”			legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	bilancio	
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 45 “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012”	Governativa	gg. 1 – 30	Potestà legislativa concorrente in materia di bilancio ai sensi dell’art. 19 dello Statuto	Legge di bilancio	Testo nuovo
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 46 “Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell’elenco regionale delle società di mutuo soccorso”	Mista	gg. 181 – 360	Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione sociale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 “Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26”	Parlamentare	gg. oltre 360	Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione sociale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 49 “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”	Parlamentare	gg. 31 – 90	Potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e dell’urbanistica	Legge di manutenzione normativa	Novella

ANNO 2012

Estremi legge	Iniziativa	Iter	Potestà legislativa	Tipologia	Tecnica
			ai sensi dell'art. 14, lettere n) ed f) dello Statuto e concorrente in materia di assunzione pubblici servizi (art. 17 lettera h)		
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 50 "Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia"	Parlamentare	gg. 181 – 360	Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione sociale ai sensi dell'art. 17, lettera f), dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 51 "Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione"	Parlamentare	gg. 181 – 360	Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione sociale ai sensi dell'art. 17, lettera f), dello Statuto	Legge di settore	Testo nuovo

PARTE III - LEGISLAZIONE DI SPESA

La legislazione di spesa dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2013

La parte III, curata dal Servizio del Bilancio, riguarda la legislazione di spesa nel periodo preso in considerazione dal presente Rapporto.

1. Il quadro d'insieme

Nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2012 ed il 30 aprile 2013, scandito dal passaggio tra la XV e la XVI legislatura, delle 17 leggi approvate dall'Assemblea, soltanto 6 introducono nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Va osservato che il Servizio del Bilancio, nell'esaminare le leggi approvate nell'arco temporale oggetto del *Rapporto sullo stato dell'attività legislativa e parlamentare*, non prende in considerazione, oltre alle leggi di bilancio e di assestamento, le leggi finanziarie annuali (nel periodo legge regionale 9 maggio 2012, n. 26), la cui natura non è *stricto sensu* assimilabile alle leggi di spesa.

Si sottolinea inoltre che, in considerazione della struttura della disciplina contabile (esercizi finanziari che coincidono con l'anno solare), se è possibile quantificare i flussi di spesa generati nel periodo di 12 mesi qui in considerazione, va tenuto anche presente che qualunque statistica basata su dati parziali estrapolati da due esercizi differenti non consente di ricavare elementi significativi comparabili ai fini della valutazione delle politiche di bilancio e delle linee di politica economica regionale.

Tale circostanza è ulteriormente avvalorata sia dall'asimmetria dei due periodi in esame, uno di 8 mesi (per il 2012), l'altro di 4 mesi (per il 2013), sia dal fatto che quest'ultimo è interamente ricompreso nella legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio (*trend* confermato anche quest'anno sino al 30 aprile 2013).

Ciò premesso, si forniscono di seguito i dati riguardanti la legislazione di spesa intervenuta nel periodo considerato, con riguardo agli ambiti d'intervento, agli oneri generati dalle singole disposizioni per tipologia di spesa, ed alle modalità di copertura finanziaria.

L'ammontare complessivo della spesa autorizzata nel periodo in questione è stato pari a **462.980** migliaia di euro tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2012, e **231.592** migliaia di euro, dal 1° gennaio al 30 aprile 2013.

2. Allocazione delle risorse

La distribuzione degli stanziamenti ha riguardato i seguenti ambiti di intervento, per tipologia della spesa (tabella n. 1):

Tabella n. 1
(Importi in migliaia di euro)

Ambiti di intervento	Tipologia della spesa					
	Spese correnti			Spese in conto capitale		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Trasferimenti a comuni e province				80.000*		
Sostegno a comuni in stato di dissesto	40.000					
Interventi straordinari sulle aree boschive				60.000**		
Forestazione e salvaguardia aree boschive	33.770					
Misure per l'occupazione	14.623	140.364				
Rifinanziamento leggi di spesa	32.748					
Ulteriori contributi ad enti	2.000					
Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie				190.429	72.408	71.980
Totali	123.141	140.364		330.429	72.408	71.980

* I maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie connesse allo stanziamento sono stati quantificati in 5.377 milioni per il 2012 e 10.754 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

** I maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie connesse allo stanziamento sono stati quantificati in 4.033 milioni per il 2012 e 8.066 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Si evidenzia che la spesa corrente autorizzata nel periodo di riferimento è stata prevalentemente destinata a misure riguardanti l'occupazione, che si limitano a prorogare rapporti di lavoro preesistenti e non hanno pertanto natura strutturale. Infatti la disciplina dettata ha disposto la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione regionale e presso gli enti vigilati e controllati, nonché presso gli enti locali, e l'attuazione di misure per l'occupazione stagionale di lavoratori nell'ambito della forestazione e difesa antincendio dei boschi. Nell'ambito delle spese correnti vanno altresì considerate le disposizioni volte al rifinanziamento di leggi di spesa che hanno riguardato contributi ad enti ed istituzioni in ambito socioculturale.

Le spese in conto capitale autorizzate sono correlate a maggiori trasferimenti in favore degli enti locali (le cui risorse sono state correlativamente ridotte per l'anno 2012 di 40.000 migliaia di euro di trasferimenti di parte corrente), nonché ad una serie di interventi di natura infrastrutturale (acquisti di beni, manutenzione straordinaria di opere ed impianti, investimenti della P.A.).

A tale ultimo proposito va ricordato che il Commissario dello Stato ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la delibera legislativa di cui alla legge regionale n. 32/2012, che aveva autorizzato il ricorso al mercato per una somma pari a 557.400 migliaia di euro per il 2012, in quanto alcuni degli interventi riportati nell'allegato I alla stessa delibera non integravano la natura di investimenti ai sensi dei parametri costituzionali in materia contabile (art. 81, c. 4, art. 117, c. 3, art. 119, c. 6 Cost. e le disposizioni interposte dettate dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003).

A seguito della promulgazione parziale della suddetta delibera, la somma originariamente autorizzata è stata ridotta di 366.992 migliaia, e rideterminata in 190.429 migliaia di euro.

Per gli esercizi 2013 e 2014 la suddetta autorizzazione è stata rideterminata, rispettivamente, in 72.408 e 71.980 migliaia di euro.

2. Le singole disposizioni di spesa

Nelle seguenti tabelle (n. 2 e n. 3) sono indicate in modo più particolareggiato le singole disposizioni comportanti spesa suddivise per i periodi presi in considerazione nell'ambito degli esercizi finanziari 2012 e 2013.

Tabella n. 2
(Importi in migliaia di euro)

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2012		Oneri per il 2012 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per i due anni successivi	
Estremi della disposizione di legge e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2012	2013	2014
L.R. 1 giugno 2012, n. 32, articolo 1	Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie	190.429 (R. M)				190.429	72.408	71.980
L.R. 1 giugno 2012, n. 33, articolo 2, c. 2 Iniziativa governativa	Disposizioni finanziarie riguardanti gli enti locali	80.000 (R. M.)				80.000		
L.R. 1 giugno 2012, n. 33, articolo 2, c. 3 Iniziativa governativa	Oneri per il ricorso al mercato			5.377		5.377	10.754	10.754
L.R. 1 giugno 2012, n. 33, articolo 3, 1 c. in.governativa	Interventi nel settore della forestazione	60.000 (R.M.)				60.000		

Tabella n. 2 (seguito)
(Importi in migliaia di euro)

Disposizioni di spesa approvate dall'Aula dal 1° maggio al 31 dicembre 2012		Oneri per il 2012 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per i due anni successivi	
Estremi della disposizione di legge e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2012	2013	2014
L.R. 1 giugno 2012, n. 33, articolo 3, II c. Iniziativa governativa	Oneri ricorso al mercato			4.033		4.033	8.066	8.066
L.R. 1 giugno 2012, n. 33, articolo 3, V c. Iniziativa governativa	Manutenzione patrimonio boschivo – prevenzione incendi			33.770		33.770		
L.R. 1 giugno 2012, n. 33, articolo 4, I c. Iniziativa governativa	Finanziamento leggi di spesa			615*		32.748	0	0
L.R. 1 giugno 2012, n. 33, articolo 4, II c. Iniziativa governativa	Ulteriori contributi ad enti			2.000		2.000	0	0
L.R. 2 agosto 2012, n. 46, articolo 5 Iniziativa governativa	Disposizioni per l'ente acquedotti siciliani in liquidazione (oneri per il pers.)		6.000	8.623		14.623	0	0
L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, articolo 5 Iniziativa governativa	Interventi in favore dei comuni che abbiano attivato la procedura di dissesto			40.000		40.000**		

(*) La disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 33/2012 che rifinanzia per il 2012 il sostegno pubblico regionale ad enti ed associazioni operanti in ambito socioculturale fa riferimento ad una spesa già autorizzata nell'esercizio 2010, per lo stesso anno finanziario e per i due anni successivi. Tale spesa è rideterminata dalla disposizione citata per l'anno 2012 con una riduzione di stanziamento da 33.363 a 32.748 migliaia di euro.

(**) L'onere relativo è imputato all'esercizio 2012, in quanto la delibera legislativa di cui alla legge regionale 1/2013 è intervenuta il 30 dicembre 2012.

Disposizioni di spesa contenute in leggi regionali entrate in vigore dal 1° gennaio al 30 aprile 2013		Oneri per il 2013 e relative modalità di copertura finanziaria					Oneri per gli anni successivi del triennio	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Altre modalità di copertura	Totale 2013	2014	2015
L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, articolo 2 Iniziativa governativa	Disposizioni per i consorzi di bonifica		3.600			3.600*		
L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, articolo 3 Iniziativa governativa	Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione		6.177			6.177*		
L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, articolo 4 Iniziativa governativa	Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti 'Emergenza Palermo'		12.000			12.000*		
L.R. 9 gennaio 2013, n. 1, articolo 6 Iniziativa governativa	Disposizioni relative alla campagna di meccanizzazione agricola		1.200			1.200*		
L.R. 2 gennaio 2013, n. 4, articolo 1 Iniziativa governativa	Proroghe di contratti di personale a tempo determinato		9.687			9.687*		
L.R. 2 gennaio 2013, n. 4, articolo 3 Iniziativa governativa	Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili		98.450			98.450*		
L.R. 2 gennaio 2013, n. 4, articolo 4 Iniziativa governativa	Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio, e dell'IRSAP			107		107*		
L.R. 22 gennaio 2013, n. 5, articolo 1	Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato		9.143			9.143*		

In. gov.tiva								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) L'autorizzazione di spesa, contenuta nella legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio limita lo stanziamento sino al 30 aprile 2013.

3. La copertura finanziaria degli oneri

In base alla disciplina di contabilità regionale (art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni) la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve avvenire esclusivamente mediante:

- utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate.

L'art. 17 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 39 del 2011, ha introdotto più stringenti prescrizioni sull'utilizzo delle diverse tipologie di copertura finanziaria delle disposizioni di spesa, esplicitando tra l'altro l'esclusione della copertura finanziaria di oneri di parte corrente con risorse afferenti il conto capitale.

Si osserva a tal proposito che, in carenza di una disciplina aggiornata della contabilità regionale, il citato articolo 7 della legge regionale n. 47/1977 va letto alla luce dei limiti fissati dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che costituiscono principio inderogabile di coordinamento della finanza pubblica, in quanto attuativi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Con riferimento alle tipologie indicate, la tabella 4 e il grafico 1, la tabella 5 e il grafico 2, riassumono le modalità di copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dalle leggi di spesa approvate, rispettivamente, nel 2012 e nel 2013.

Tabella 4 - Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l'esercizio 2012

Modalità di copertura finanziaria	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Totale
<i>In migliaia di euro</i>	330.429	6.000	126.551	462.980
<i>In percentuale</i>	71,3	1,3	27,4	100,0

Grafico 1 – Modalità di copertura finanziaria - 2012





Tabella 5 - Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l'esercizio 2013

Modalità di copertura finanziaria	Nuove o maggiori entrate	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Totale
<i>In migliaia di euro</i>	72.408	140.257	107	212.772*
<i>In percentuale</i>	33,9	66,0	0,1	100,0

* Come riportato nella tabella 1, la spesa complessiva autorizzata nell'anno 2013 pari a 212.772 va incrementata dell'ammontare dei maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie autorizzate quantificate nell'anno in complessivi 18.820 migliaia di euro.

Grafico 2 - Modalità di copertura finanziaria - 2013



PARTE IV ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

Dall'1 maggio 2012 al 30 aprile 2013

La parte IV, a cura del Servizio delle Commissioni, contiene elementi utili per la conoscenza dell'attività svolta dalle Commissioni parlamentari nel periodo considerato dal presente Rapporto.

Introduzione

Il periodo considerato dal presente rapporto, cioè quello intercorrente tra l'1 maggio 2012 ed il 30 aprile 2013, deve essere esaminato tenendo conto della conclusione anticipata della XV legislatura, determinata dalle dimissioni del Presidente della Regione, comunicate all'Assemblea nella seduta n. 375 del 31 luglio 2012. Pertanto, ai fini della relazione sull'attività legislativa, si è ritenuto utile suddividere l'ultimo anno in due distinti periodi: il primo relativo agli ultimi mesi della XV legislatura, il secondo concernente i primi mesi della XVI legislatura, che ha avuto inizio il 5 dicembre 2012.

L'attività legislativa degli ultimi mesi della XV legislatura è, dunque, necessariamente condizionata dalle intervenute dimissioni del Presidente della Regione, circostanza peraltro già verificatasi nella XIV legislatura, a seguito delle quali si è proceduto alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto. I lavori parlamentari si sono sostanzialmente protratti fino al luglio del 2012. L'Assemblea ha, tuttavia, svolto due ulteriori sedute nei mesi di agosto e settembre in conseguenza dell'impugnativa del Commissario dello Stato avverso delibere legislative approvate prima della sospensione.

Le Commissioni si sono riunite centosessanta volte, di cui centoquarantacinque nel loro plenum, quattordici volte gli uffici di presidenza, una volta le sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento interno.

Le audizioni svolte nell'ultimo scorcio di legislatura sono state settantadue.

L'attività legislativa della XVI legislatura ha avuto inizio già nel dicembre 2012, dopo gli adempimenti connessi all'apertura della legislatura con l'elezione dei diversi organi dell'Assemblea e l'insediamento delle Commissioni, in relazione alle quali si segnalano talune differenze rispetto alla precedente legislatura.

Non è stato, infatti, rinnovato il Comitato per la qualità della legislazione, previsto dall'articolo 160 ter del Regolamento interno e istituito per la prima e finora unica volta nella XV legislatura. Inoltre, ad oggi, non è ancora costituita la Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, sebbene ad inizio legislatura l'Assemblea abbia approvato come di consueto un apposito ordine del giorno.

Le Commissioni si sono riunite duecentotrentasette volte, di cui duecentosedici nel loro plenum, quindici volte gli uffici di presidenza, sei volte le sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento interno.

Le audizioni svolte nel primo scorcio di legislatura sono state duecentoquarantannove.

Attività legislativa.

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

Nel periodo considerato sono stati presentati cinquantadue disegni di legge, di cui cinque di iniziativa governativa ed i restanti quarantasette di iniziativa parlamentare.

Le leggi approvate tra maggio e dicembre del 2012 sono state nove. Nel medesimo periodo le leggi pubblicate risultano dodici, considerando anche quelle approvate nel mese di aprile, tra le quali la legge di stabilità finanziaria per l'anno 2012 e la legge di bilancio.

A queste occorre aggiungere la delibera legislativa n. 483 'Promozione della ricerca sanitaria' approvata dall'Aula il 30 luglio 2012 ma non promulgata e quindi mai divenuta legge regionale, in quanto interamente impugnata dal Commissario dello Stato. Su tale delibera legislativa si è successivamente espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51 del 2013, dichiarandone la illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato il disegno di legge n. 922, da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante modifiche alla normativa statale in materia di stabilizzazione del personale presso le pubbliche amministrazioni.

La durata media dell'iter legislativo (tempo trascorso dalla data di presentazione del disegno di legge a quella di approvazione dell'Aula) delle leggi approvate nel periodo considerato è stata di 438 giorni. Comprendendo anche il disegno di legge voto sopra citato la durata media scende a 405 giorni. Il dato registrato risulta elevato, in quanto tiene conto anche di tre leggi derivanti da disegni di legge presentati ad inizio legislatura e, pertanto, con un iter di approvazione di oltre mille giorni. Escludendo le suddette leggi, infatti, la media sarebbe di poco superiore ai due mesi per ciascuna. Si rileva, in ogni caso, che su un totale di dodici leggi, sei sono state approvate entro il termine di sessanta giorni. Considerando anche la legge voto, la percentuale delle leggi approvate entro sessanta giorni è superiore alla metà del totale.

Tra le principali leggi approvate alla fine della legislatura, senza considerare quelle di carattere finanziario, ricordiamo:

- disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione (legge regionale 2 agosto 2012, n. 43), con la quale è disciplinato, con la previsione di alcuni limiti, il potere del Governo di procedere a nomine e conferire incarichi dopo l'indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura;
- istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità garante della persona con disabilità (legge regionale 10 agosto 2012, n. 47), che introduce nell'ordinamento regionale, analogamente a quanto già avvenuto in altre regioni, due organismi aventi natura di autorità indipendenti, cui sono attribuiti compiti di vigilanza e promozione e funzioni consultive e di proposta nell'ambito della tutela dei diritti dei minori e dei disabili.

Tra le altre leggi approvate si ricordano, poi, quelle con una valenza sociale in senso ampio: promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Albo regionale

delle Società di Mutuo Soccorso (legge regionale 10 agosto 2012, n. 46); norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia (legge regionale 19 settembre 2012, n. 50); istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione (legge regionale 19 settembre 2012, n. 51).

Le leggi pubblicate nel corso dell'anno 2012 sono ventisei, comprendendo qui anche le leggi approvate nel dicembre dell'anno precedente. Tale dato è identico a quello relativo all'anno 2011.

Con riferimento all'attività legislativa dell'intera XV legislatura, l'Assemblea ha approvato complessivamente centodieci leggi, con una media annua di ventiquattro leggi, considerando una durata di legislatura di quattro anni e mezzo.

Sono stati, inoltre, approvati due disegni di legge di modifica statutaria ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto e tre disegni di legge voto da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto. Si ricorda, altresì, il citato disegno di legge approvato ed interamente impugnato.

In particolare, i disegni di legge di modifica dello Statuto sono i seguenti:

- n. 702 'Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto, recante "Modifiche e integrazioni dell'articolo 36 dello Statuto della Regione, in materia di entrate tributarie"', approvato il 7 dicembre 2011 e inviato ai Presidenti del Senato e della Camera il 14 dicembre 2011;

- nn. 790-52-778-779-784 'Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante "Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie"', approvato il 7 dicembre 2011, inviato ai Presidenti del Senato e della Camera il 14 dicembre 2011 e divenuto legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2.

I disegni di legge voto sono i seguenti:

- n. 284 'Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante "Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"', approvato il 3 dicembre 2008 e inviato al Presidente del Senato il 22 dicembre 2008;

- nn. 508-527 'Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante "Modifiche al decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181"', approvato il 14 aprile 2010 e inviato al Presidente del Senato il 15 aprile 2010;

- n. 922 'Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante "Modifiche all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"', approvato il 13 giugno 2012 e inviato al Presidente del Senato il 20 giugno 2012.

Con riferimento alle modifiche statutarie, l'Assemblea ha, inoltre, espresso il parere previsto dall'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto su nove disegni di legge costituzionale trasmessi dal Senato della Repubblica. I disegni di legge in questione, secondo prassi, sono stati esaminati dalla Commissione competente (I Commissione

ovvero, ove costituita, Commissione Statuto) e trasmessi all'Aula con la proposta di parere per la determinazione finale. Si precisa che su otto di questi disegni di legge l'Assemblea ha espresso parere contrario.

I disegni di legge presentati durante tutta la legislatura sono stati in totale novecentosettanta, dei quali centosedici di iniziativa governativa, cinque di iniziativa popolare ed uno di iniziativa dei consigli comunali ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, ed i restanti ottocentoquarantotto di iniziativa parlamentare.

I disegni di legge di iniziativa popolare e quello di iniziativa dei consigli comunali non sono stati approvati nel corso della XV legislatura. Si ricorda che tali disegni di legge, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 1 del 2004, non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell'Assemblea regionale e sono, pertanto, considerati come riproposti nella nuova legislatura.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Nei primi cinque mesi della XVI legislatura sono stati presentati trecentottanta disegni di legge di cui ventisei di iniziativa governativa, quattro di iniziativa popolare ed uno di iniziativa dei consigli comunali ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, ed i restanti trecentoquarantanove di iniziativa parlamentare.

Come sopra specificato, i disegni di legge di iniziativa popolare e quello di iniziativa dei consigli comunali erano stati presentati durante la precedente legislatura ma l'Assemblea non ne ha concluso l'esame e, quindi, sono compresi tra quelli riproposti nella XVI legislatura.

In particolare, i disegni di legge di iniziativa popolare sono i seguenti:

- n. 102 'Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia';
- n. 103 'Riorganizzazione della rete aziendale e nuove modalità di nomina dei direttori generali e dei responsabili delle strutture sanitarie complesse del Servizio sanitario regionale';
- n. 104 'Riordino della legislazione ed acquisizione di nuove competenze nell'ambito del comparto agro-forestale-ambientale. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14';
- n. 105 'Disciplina dei tirocini formativi di orientamento'.

Il disegno di legge di iniziativa dei consigli comunali è il n. 158 'Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia'.

Le leggi approvate sono state sette.

A queste occorre aggiungere le delibere legislative nn. 68-68 bis-68 ter e n. 69, recanti rispettivamente la legge di bilancio e la legge finanziaria per l'anno 2013, denominata anche quest'anno legge di stabilità, approvate dall'Aula l'1 maggio 2013, per le quali la Presidenza della Regione, a causa dell'impugnativa del Commissario dello Stato avverso la seconda, non ha provveduto alla promulgazione.

Si rileva, dunque, che nella nuova legislatura per l'anno 2013 si è giunti all'approvazione degli strumenti finanziari della Regione dopo l'approvazione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo di quattro mesi, cioè per la durata massima consentita dalle norme costituzionali, come già avvenuto per ciascuna delle annualità finanziarie della XV legislatura.

La durata media dell'iter legislativo (tempo trascorso dalla data di presentazione del disegno di legge a quella di approvazione dell'Aula) delle leggi approvate nel pe-

riodo considerato è stata di 30 giorni. Si rileva, in proposito, che ben sei leggi su sette sono state approvate entro il termine di un mese.

Tra le principali leggi approvate dall'inizio della legislatura ricordiamo:

- norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali (legge regionale 27 marzo 2013, n. 7), con la quale si dà avvio al processo di istituzione e disciplina dei consorzi comunali di cui all'articolo 15 dello Statuto quali enti di governo di area vasta, con organi elettivi di secondo grado, in sostituzione delle province regionali, rinviando a tal fine ad apposita legge da emanarsi entro il 31 dicembre 2013 e disponendo per l'anno 2013 la sospensione del rinnovo degli organi delle province e la nomina di commissari straordinari;

- norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere (legge regionale 10 aprile 2013, n. 8), che, analogamente a quanto già avvenuto in altre regioni, modifica la disciplina delle elezioni comunali e circoscrizionali, prevedendo una soglia minima di rappresentanza di ciascun genere nella composizione delle liste e introducendo l'istituto della doppia preferenza di genere.

Tra le altre leggi approvate si ricordano, poi, quelle attinenti all'erogazione di servizi per la collettività: norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato (legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2) e modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti (legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3).

Comitato per la qualità della legislazione.

Si sottolinea il supporto all'attività legislativa costituito dal controllo della qualità dei testi approvati dalle Commissioni. Nella XV legislatura tale controllo è stato assicurato dal Comitato per la qualità della legislazione, organo con funzioni consultive previsto dal Regolamento interno, la cui istituzione tuttavia non è stata rinnovata nella XVI legislatura.

L'attività del Comitato si inserisce in un momento delicato, in cui si definisce il testo del disegno di legge che sarà oggetto di discussione dell'Aula, un passaggio che rappresenta un importante momento di 'raffreddamento' per consentire a deputati e uffici un ulteriore approfondimento. In Commissione di merito, infatti, non sempre i tempi dedicati all'esame dei disegni di legge si sono dimostrati sufficienti per un compiuto esame delle questioni ad essi sottese. Talvolta, infatti, la Presidenza dell'Assemblea ha rinviato in commissione i disegni di legge per un riesame ed un approfondimento dell'istruttoria.

Nel periodo compreso tra l'1 maggio e il 4 dicembre 2012 il Comitato ha svolto tredici sedute ed espresso sedici pareri.

Le Commissioni di merito hanno esaminato otto pareri e tutti sono stati accolti totalmente o parzialmente, con conseguente modifica dei disegni di legge.

Riguardo al metodo seguito, il parere del Comitato si è riferito di volta in volta ad uno o più dei seguenti profili:

- leggibilità e corretta formulazione delle norme, sotto il profilo della proprietà lessicale e della tecnica di redazione;

- corretta individuazione dei riferimenti normativi, con particolare attenzione alle tecniche di modifica delle norme;

- corretto uso della tecnica del rinvio;

- omogeneità e coerenza interna dei testi, con l'indicazione di eventuali disposizioni estranee;

- compatibilità costituzionale o comunitaria;

- presenza di oneri finanziari, non altrimenti rilevata;
- profili di (non) applicabilità della legge;
- necessità dell'intervento normativo e sua integrazione con il previgente ordinamento.

Una specifica attenzione è stata, inoltre, dedicata alla individuazione delle disposizioni prive di contenuto normativo, nell'intento di evitare ove possibile l'appesantimento del *corpus* legislativo regionale.

Impugnative.

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

Con riferimento alla XV legislatura, nel periodo intercorrente tra l'1 maggio e il 4 dicembre 2012, il Commissario dello Stato ha impugnato disposizioni presenti in quattro leggi regionali.

Nel dettaglio sono stati impugnati *in toto* o in parte sei articoli, con la seguente specifica:

articoli interamente impugnati	2
commi interamente impugnati	2
commi parzialmente impugnati	2

Si precisa che, relativamente alla delibera legislativa n. 898, divenuta legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, è stato impugnato l'allegato 1, richiamato dall'articolo 1 del testo, con riferimento ad alcuni capitoli di spesa.

E' stato, inoltre, impugnato, nella sua interezza, il disegno di legge n. 483 'Promozione della ricerca sanitaria', composto di nove articoli, compresa la norma finale. Il disegno di legge, pertanto, non è stato promulgato e non è mai divenuto legge regionale.

Nel corso dell'intera XV legislatura il Commissario dello Stato ha impugnato disposizioni presenti in ventotto leggi regionali.

Nel dettaglio sono stati impugnati *in toto* o in parte centotre articoli, con la seguente specifica:

articoli interamente impugnati	50
commi interamente impugnati	120
commi parzialmente impugnati	42

Nella XV legislatura la delibera legislativa che ha avuto il maggior numero di disposizioni impuginate è stata quella recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale*", della quale sono stati impugnati ben settantanove commi per intero e sei commi in parte, contenuti in quattro articoli.

Un'unica delibera legislativa – quella sopra citata (disegno di legge n. 483) – è stata interamente impugnata.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Nel corso della XVI legislatura, il Commissario dello Stato ha impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale, disposizioni presenti in una legge regionale, escludendo la legge finanziaria non ancora pubblicata.

Nel dettaglio è stato impugnato un articolo, limitatamente ad un comma.

Tutte le delibere legislative impuginate sono state pubblicate con l'omissione delle parti impuginate, previa approvazione di apposito ordine del giorno, secondo la prassi assembleare.

Audizioni.

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

Negli ultimi mesi della XV legislatura si sono tenute complessivamente settantadue audizioni. Il dato è necessariamente condizionato dalla annunciata conclusione anticipata della legislatura.

In tali audizioni sono state affrontate diverse tematiche, tra le quali ricordiamo: la vicenda relativa alla riconversione dell'area industriale di Termini Imprese; la crisi che ha interessato il comparto della pesca e della zootecnia; la materia dell'urbanistica; le problematiche concernenti la gestione integrata dei rifiuti; la formazione professionale e il settore dell'istruzione; la copertura finanziaria delle borse di studio per i medici specializzandi; la soppressione di alcune postazioni del Servizio di emergenza urgenza 118; la scarsa presenza di psicologi negli istituti penitenziari; lo stato di attuazione della programmazione della spesa relativa ai fondi europei.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Nei primi cinque mesi della XVI legislatura si sono tenute complessivamente duecentoquarantanove audizioni, gran parte delle quali (novantasei) svolte dalla II Commissione durante la discussione dei documenti finanziari.

Trattandosi di inizio legislatura, diverse audizioni sono state effettuate in un'ottica propedeutica alla futura attività legislativa.

Tra le affrontate tematiche ricordiamo: il riassetto del livello di governo provinciale; la parità di genere; i problemi che interessano i comparti del commercio, dell'agricoltura, della pesca, dell'industria e dell'artigianato; le modalità di gestione del servizio idrico integrato; le vicende attinenti al precariato; le criticità del settore sanitario.

In alcuni casi, le Commissioni hanno udito gli Assessori regionali di riferimento in merito alle linee programmatiche del Governo regionale nei rispettivi ambiti di competenza.

Si segnalano alcune riunioni di Commissioni congiunte, tra le quali quella sulla vicenda del MUOS di Niscemi (CL) e quella sulla remunerazione tariffaria della laboristica convenzionata esterna.

Le questioni affrontate nelle audizioni hanno, talvolta, trovato riscontro sul versante legislativo, come avvenuto, ad esempio, nel caso della legge sui liberi consorzi

comunali, della legge sulla doppia preferenza di genere, della legge sulla gestione del servizio idrico.

Attività consultiva.

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

Riguardo all'attività consultiva, che si svolge attraverso i pareri che le Commissioni rendono su atti del Governo, nel periodo considerato le richieste di parere governative sono state in totale cinquantuno, di cui esitate soltanto quattordici, a causa dell'imminente interruzione della legislatura.

Con riferimento all'intera XV legislatura, le richieste di parere provenienti dal Governo sono state in totale duecentosettantaquattro, di cui esitate dalle Commissioni centottantuno. Tra queste ultime, si registrano solo due pareri contrari. Si segnala, infine, che cinque richieste di parere sono state ritirate dal Governo dopo la trasmissione alle competenti Commissioni.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Nei primi cinque mesi della XVI legislatura le richieste di parere governative sono state in totale undici, di cui esitate dalle Commissioni sei, tutte in senso favorevole.

Si ricorda che i pareri delle Commissioni legislative, oltre a rappresentare un importante momento di conoscenza dell'attività amministrativa, consentono all'Assemblea di assumere un ruolo attivo nella formazione degli atti di competenza del Governo.

Attività ispettiva e di indirizzo politico.

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

Nell'ultimo scorcio della XV legislatura l'attività ispettiva e di indirizzo politico svolta dalle Commissioni è stata inevitabilmente esigua: si contano, infatti, quattro interrogazioni con risposta in Commissione e quattro risoluzioni.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Nei primi mesi della XVI legislatura nell'ambito dell'attività ispettiva e di indirizzo politico si registra lo svolgimento di sei interrogazioni con risposta in Commissione e l'approvazione di dodici risoluzioni.

Tabelle riepilogative

Si riportano di seguito alcune tabelle, relative al periodo considerato dal presente rapporto e distinte per legislatura, riepilogative dei seguenti dati:

- numero e iniziativa dei disegni di legge (Tabella A, Tabella A1 e Tabella A2);
- numero delle leggi e relativi emendamenti (Tabella B, Tabella B1 e Tabella B2);
- durata iter delle leggi (Tabella C e Tabella C1).

TABELLA A

DISEGNI DI LEGGE XV LEGISLATURA Dal 1° maggio 2012 al 4 dicembre 2012	
disegni di legge presentati	52
disegni di legge di iniziativa governativa	5
% dei disegni di legge di iniziativa governativa	9,6
disegni di legge di iniziativa parlamentare	47
% dei disegni di legge di iniziativa parlamentare	90,4

TABELLA A1

DISEGNI DI LEGGE XV LEGISLATURA	
disegni di legge presentati	970
disegni di legge di iniziativa governativa	116
% dei disegni di legge di iniziativa governativa	11,9
disegni di legge di iniziativa parlamentare	848
% dei disegni di legge di iniziativa parlamentare	87,5
disegni di legge di iniziativa popolare	5
% dei disegni di legge di iniziativa popolare	0,5
disegni di legge di iniziativa dei consigli comunali o provinciali	1
% dei disegni di legge di iniziativa dei consigli comunali o provinciali	0,1

TABELLA A2

DISEGNI DI LEGGE XVI LEGISLATURA Dal 5 dicembre 2012 al 30 aprile 2013	
disegni di legge presentati	380
disegni di legge di iniziativa governativa	26
% dei disegni di legge di iniziativa governativa	6,8
disegni di legge di iniziativa parlamentare	349
% dei disegni di legge di iniziativa parlamentare	91,8
disegni di legge di iniziativa popolare	4
% dei disegni di legge di iniziativa popolare	1,1
disegni di legge di iniziativa dei consigli comunali o provinciali	1
% dei disegni di legge di iniziativa dei consigli comunali o provinciali	0,3

TABELLA B

LEGGI XV LEGISLATURA Dal 1° maggio 2012 al 4 dicembre 2012	
leggi	12
articoli	90
commi	423
emendamenti presentati in Aula	1812
di cui governativi	36
emendamenti approvati	52
di cui governativi	5

TABELLA B1

LEGGI XV LEGISLATURA	
leggi	110
articoli	1429
commi	4471
emendamenti presentati in Aula	25211
di cui governativi	814
emendamenti approvati	1334
di cui governativi	535

TABELLA B2

LEGGI XVI LEGISLATURA Dal 5 dicembre 2012 al 30 aprile 2013	
leggi	7
articoli	32
commi	94
emendamenti presentati in Aula	562
di cui governativi	11
emendamenti approvati	10
di cui governativi	8

TABELLA C

LEGGI (*) XV LEGISLATURA Dal 1° maggio 2012 al 4 dicembre 2012		
DURATA ITER	Numero leggi	%
Fino a 60 gg.	7	54
61-120 gg.	0	-
121-180 gg.	0	-
181-240 gg.	2	15
Oltre 240 gg.	4	31
TOTALE	13	100
Durata media: 405 giorni		

(*) Nel computo delle leggi approvate è compreso anche il disegno di legge voto n. 922, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto.

TABELLA C1

LEGGI XVI LEGISLATURA Dal 5 dicembre 2012 al 30 aprile 2013		
DURATA ITER	Numero leggi	%
Fino a 60 gg.	6	86
61-120 gg.	1	14
121-180 gg.	0	-
181-240 gg.	0	-
Oltre 240 gg.	0	-
TOTALE	7	100
Durata media: 30 giorni		

I COMMISSIONE 'AFFARI ISTITUZIONALI'

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

La I Commissione 'Affari Istituzionali', nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2012 ed il 4 dicembre 2012, ultimo giorno della XV legislatura, ha svolto complessivamente ventidue sedute, esitando per l'Aula cinque disegni di legge, quattro dei quali sono divenuti leggi regionali.

In particolare, la legge regionale 10 agosto 2012, n. 46 'Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso.' – derivante dal ddl nn. 454-703/A – è diretta alla valorizzazione del ruolo svolto dalle società di mutuo soccorso aventi sede o operanti nel territorio della Regione, con riferimento alle loro finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori. A tal fine la predetta legge ha previsto l'istituzione, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dell'Elenco regionale delle società di mutuo soccorso, affidando la sua tenuta e l'aggiornamento alla Consulta per la mutualità integrativa, appositamente istituita dalla medesima legge.

Con la legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 'Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.' – derivante dal ddl nn. 25-55-91-466-853/A – sono state istituite, analogamente a quanto già avvenuto in altre regioni, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità Garante della persona con disabilità, che svolgono la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio. Ai predetti soggetti, conformemente alla loro natura di autorità indipendenti, sono attribuiti, in relazione al proprio ambito di attività, compiti di vigilanza, espressione di pareri e formulazione di proposte in ordine alla normativa esistente ed ai provvedimenti da adottarsi, di raccolta ed elaborazione di dati, di segnalazione di situazioni di rischio e violazione della normativa di riferimento, di promozione di iniziative e informazione ai cittadini in merito all'attività svolta. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è istituito presso la Presidenza della Regione mentre il Garante della persona con disabilità è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Entrambe le Autorità durano in carica cinque anni ed esercitano le proprie funzioni a titolo onorifico.

La legge regionale 19 settembre 2012, n. 50 'Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia.' – derivante dal ddl n. 608/A – è diretta ad incentivare l'utilizzo del c.d. quoziente familiare, quale strumento di equità sociale, nell'erogazione di prestazioni relative alle politiche sociali di sostegno alle famiglie in stato di bisogno economico da parte degli enti locali e degli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione. L'applicazione del quoziente familiare, già sperimentata dalle amministrazioni comunali in altre regioni, consente di modulare l'accesso ai servizi alle persone in funzione, oltre che del reddito, anche della composizione del nucleo familiare sulla base di determinati criteri, specificamente il reddito complessivo, il numero dei componenti della famiglia, la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, di anziani conviventi non autosufficienti e di soggetti in situa-

zione di particolare disagio psicofisico. Si tratta di una misura la cui attivazione è, comunque, rimessa all'autonoma determinazione dell'ente interessato.

Con la legge regionale 19 settembre 2012, n. 51 'Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione.' – derivante dal ddl nn. 184-354/A – è stata istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, con funzioni consultive nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo della Regione. Alla Commissione spettano compiti di valutazione dello stato di attuazione delle legislazioni in materia di condizione femminile, di proposta di adeguamento della normativa al principio di parità, di raccolta ed elaborazione di dati, di promozione della presenza femminile nelle istituzioni. La Commissione è composta dalla consigliera regionale di parità e dalla referente regionale di pari opportunità, componenti di diritto, dalle nove consigliere provinciali di parità e da tre donne con riconosciute esperienze in riferimento ai compiti della Commissione. La legge prevede che la Commissione informi annualmente il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana dell'attività svolta tramite una relazione, trasmessa ai deputati ed alla I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Oltre alle leggi sopra menzionate, occorre segnalare la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 'Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione.', cosiddetta legge 'blocca nomine'. Il disegno di legge di provenienza (ddl n. 908) non è stato esitato dalla Commissione ma è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi dell'art. 68 bis del Regolamento interno, che dispone, per i disegni di legge individuati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la discussione del testo del proponente qualora non siano esitati dalle competenti Commissioni nei tempi programmati. La fase istruttoria ha evidenziato una certa complessità procedurale: la Commissione, infatti, ha formalmente concluso l'esame del testo con l'approvazione di un emendamento interamente soppressivo dell'articolato; nondimeno, la Presidenza dell'Assemblea ha stabilito di incardinare il disegno di legge in Aula, sulla base della citata disposizione regolamentare, in considerazione del mancato rispetto dei termini indicati dalla Conferenza dei Capigruppo (si veda la seduta d'Aula n. 364 dell'11 luglio 2012). Nel merito, la legge in questione prevede il divieto, per il Governo, di procedere a nomine e designazioni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale. In tali circostanze, qualora sia necessario rinnovare organi in scadenza, possono essere nominati commissari straordinari che permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo. Inoltre, le nomine e gli incarichi di natura fiduciaria conferiti dal Governo nel periodo antecedente la conclusione, per scadenza naturale o anticipata, della legislatura possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

In relazione all'attività istruttoria, si ricorda che la Commissione ha approvato e trasmesso all'Aula un ulteriore disegno di legge (ddl nn. 526-912/A), non divenuto

legge regionale, avente ad oggetto l'istituzione dell'Autorità Garante della persona con disabilità nella Regione.

Si rileva che la Commissione, negli ultimi mesi della XV legislatura, ha impresso una forte accelerazione all'attività legislativa, procedendo, per alcuni disegni di legge contenenti disposizioni di spesa, al ritiro della richiesta di parere della Commissione Bilancio e, quindi, ad una modifica del testo. Tali disegni di legge sono stati tutti successivamente esitati per l'Aula e, ad eccezione di quello da ultimo menzionato, sono divenuti leggi regionali.

Nel periodo interessato sono pervenute quarantasei richieste di parere su nomine del Governo, delle quali dodici esitate dalla Commissione con parere favorevole, nei termini previsti dalla legge.

Va ancora segnalato che la Commissione ha espresso il parere su cinque disegni di legge, tre dei quali (ddl n. 900/A, n. 901 e n. 938) contenenti disposizioni di carattere finanziario connesse alla legge di bilancio e, pertanto, assegnati a tutte le Commissioni per l'esame delle parti di competenza.

Sul piano dell'attività consultiva, non sono state svolte audizioni, probabilmente in relazione alla imminente preannunciata fine della legislatura.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Nei primi cinque mesi della XVI legislatura, che ha avuto inizio il 5 dicembre 2012, la I Commissione ha svolto complessivamente ventotto sedute, esitando per l'Aula un disegno di legge, che è divenuto legge regionale. Inoltre, la Commissione è stata impegnata nell'esame di un altro disegno di legge in seguito approvato dall'Assemblea e, quindi, divenuto legge regionale ma non formalmente esitato, come di seguito specificato.

In particolare, la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 'Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.' – derivante dal ddl n. 278 – prevede che entro il 31 dicembre 2013 sia disciplinata, con apposita legge della Regione in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto, l'istituzione dei liberi consorzi comunali in sostituzione delle province regionali nonché l'istituzione delle città metropolitane. Al contempo, la legge in esame dispone la sospensione del rinnovo degli organi delle province, previsto nella tornata elettorale estiva, e la nomina di commissari straordinari che restano in carica fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dalla scadenza naturale o anticipata degli organi provinciali ovvero, nei casi di province già sottoposte a commissariamento, dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale. La fase istruttoria in Commissione è stata piuttosto travagliata ed è terminata con l'iscrizione del disegno di legge in Aula, nel testo presentato dal Governo, ai sensi dell'art. 68 bis del Regolamento interno, non essendo stato completato l'esame in sede referente nei termini stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo. La Commissione, tuttavia, è stata investita dalla Presidenza dell'Assemblea del compito di valutare preventivamente gli emendamenti presentati al disegno di legge in discussione in Aula e dichiarati ammissibili (si veda la seduta d'Aula n. 27 del 13 marzo 2013).

La legge regionale 10 aprile 2013, n. 8 ‘Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.’ – derivante dal ddl nn. 5-55-66-67 bis/A - detta disposizioni per favorire la presenza di entrambi i generi nei consigli dei comuni e delle circoscrizioni, prevedendo che le liste debbano essere composte in modo che nessun genere sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo e introducendo la doppia preferenza di genere, con la sanzione della nullità della seconda preferenza se entrambe le preferenze siano espresse per candidati appartenenti allo stesso genere. Anche in tal caso, la fase istruttoria in Commissione è stata caratterizzata da una certa complessità: infatti, dopo la trasmissione del disegno di legge in Aula, la Presidenza dell’Assemblea, a seguito di apposita Conferenza dei Capigruppo, ha invitato la Commissione a riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e a procedere alla loro valutazione preventiva per agevolare la discussione in Aula. Si evidenzia, altresì, che, per consentire l’approvazione della legge e la sua applicazione in occasione delle elezioni previste nella tornata elettorale estiva, l’Assemblea è stata convocata in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto.

Alla Commissione è stato assegnato, ai fini dell’espressione del parere dell’Assemblea regionale ai sensi dell’articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto, il disegno di legge costituzionale A.S. 3520, trasmesso dal Senato della Repubblica e concernente modifiche statutarie. La Commissione non ha proceduto all’esame di tale disegno di legge in conseguenza del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

La Commissione ha, inoltre, espresso il parere sulle parti di competenza dei documenti contabili e finanziari, formulando proposte emendative.

Nel periodo considerato, la Commissione ha svolto quattro audizioni, delle quali tre aventi ad oggetto i temi della riforma delle province e della rappresentanza di genere, trattati nei disegni di legge poi divenuti leggi regionali.

Si segnala, infine, che è stata approvata una risoluzione in materia di sospensione dei procedimenti relativi a nomine governative durante il periodo di campagna elettorale.

I COMMISSIONE 'AFFARI ISTITUZIONALI'

QUADRO RIASSUNTIVO

	XV LEGISLATURA 1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012	XVI LEGISLATURA 5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013
Sedute	22 *	28
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	0	2
Sedute di sottocommissione	0	0
Audizioni	0	4
DDL assegnati	15	122 (*)
DDL esitati per l'Aula	5	1
DDL esitati per il Comitato qualità	3	-
DDL esitati per la II Commissione	1	0
DDL rinviati dalla II Commissione	0	0
DDL divenuti legge	5	2 (**)
DDL assegnati per parere	12	40
DDL assegnati per parere esitati	5	4
DDL parere art. 41 ter Statuto	0	1
Richieste di parere	46	9
Richieste di parere esitate	12	5
Risoluzioni	0	1
Interrogazioni	0	0

* Nel computo sono comprese anche n. 2 sedute annullate dalla Presidenza dell'Assemblea, su parere conforme della Commissione per il Regolamento, come comunicato nella seduta d'Aula n. 373 del 30 luglio 2012.

(*) Nel computo sono compresi anche n. 2 disegni di legge di modifica statutaria ai sensi dell'art. 41 ter, comma 2, dello Statuto, n. 1 disegno di legge di modifica statutaria ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto e n. 4 disegni di legge recanti modifiche di leggi nazionali ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

(**) Nel computo è compreso anche n. 1 disegno di legge iscritto all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi dell'art. 68 bis del Regolamento interno.

II COMMISSIONE 'BILANCIO'

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

La Commissione 'Bilancio', nel periodo di riferimento maggio 2012 – aprile 2013, fin dalle fasi immediatamente successive alla conclusione della sessione di bilancio per l'esercizio 2012, in seguito alla corposa ed incisiva impugnativa del Commissario dello Stato in merito al disegno di legge n. 801 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", ha necessariamente istruito, in sede referente, i disegni di legge n. 898 "Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie" e n. 899 "Determinazione fondi globali".

Tali testi, successivamente trasfusi nelle leggi regionali n. 32 e n. 33, entrambe dell'1 giugno 2012, hanno previsto il primo l'autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie secondo i precetti stabiliti dalla normativa nazionale in materia; il secondo, oltre a recare misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, è intervenuto nel delicato settore del finanziamento degli enti territoriali minori nonché nell'ambito dell'attività riguardante la forestazione, affrontandone i delicati profili occupazionali. La legge ha, altresì, salvaguardato l'attività degli enti che, nei diversi comparti sociale, culturale ed economico, risultano destinatari di contributi pubblici occorrenti al raggiungimento dei loro scopi.

Successivamente, in ottemperanza alle scadenze legislativamente stabilite, la Commissione ha discusso e licenziato per l'Aula il Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 2011 (legge regionale n. 44 del 2012) cui si è correlata la legge di assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2012 (legge regionale n. 45 del 2012).

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

In seguito al passaggio tra la XV e la XVI legislatura, la Commissione 'Bilancio', espletati gli adempimenti previsti dalle norme regolamentari in connessione con l'inizio della nuova legislatura parlamentare, ha immediatamente affrontato l'esame del disegno di legge riguardante l'esercizio provvisorio per l'anno 2013, autorizzato fino al 30 aprile 2013, esaminando, poi, la complessa materia inerente il personale precario impegnato nei diversi comparti della Amministrazione nonché presso gli enti territoriali.

Per tali soggetti è stata garantita la proroga dei relativi rapporti di lavoro subordinato, nelle more del riassetto della materia in raccordo con le disposizioni della legislazione nazionale vigente.

II COMMISSIONE 'BILANCIO'

QUADRO RIASSUNTIVO

	XV LEGISLATURA 1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012	XVI LEGISLATURA 5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013
Sedute	27	39
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	1	3
Sedute di sottocommissione	0	0
Audizioni richieste	14	109
Audizioni svolte	0	96
DDL assegnati	13	15
DDL esitati per l'Aula	3	5
DDL esitati per il Comitato qualità	0	0
DDL divenuti legge	0	3
DDL assegnati per parere	4	5
DDL assegnati per parere esitati	0	3
Richieste di parere	0	0
Richieste di parere esitate	0	0
Risoluzioni	0	2
Interrogazioni	0	0

III COMMISSIONE 'ATTIVITA' PRODUTTIVE'

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

Nel periodo considerato la III Commissione ha posto in essere un'intensa attività conoscitiva effettuando audizioni su numerosi temi, tra i quali si segnalano la riconversione dell'area industriale di Termini Imerese e i problemi che interessano il comparto della pesca e quello della zootecnia.

In merito all'attività legislativa, la Commissione ha dedicato un'ampia fetta dei propri lavori all'istruttoria, ai fini dell'espressione del parere sulle parti di competenza, del disegno di legge, di iniziativa popolare, n. 896, "Riordino della legislazione ed acquisizione di nuove competenze nell'ambito del comparto agro-forestale-ambientale. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14".

Oggetto di più sedute è stato poi l'esame del disegno di legge n. 932, "Nuove norme in materia di panificazione", il quale, tuttavia, non è stato esitato per l'Aula a causa dell'interruzione della Legislatura.

Riguardo alla funzione di indirizzo nei confronti del Governo regionale, la Commissione ha approvato, dopo aver svolto audizioni sulle relative questioni, le seguenti risoluzioni:

- "Azioni da intraprendere per garantire la ripresa dell'attività del Madonie Golf Club di Collesano" (24/III);
- "Azioni volte a consentire il regolare funzionamento dell'Aras Sicilia" (25/III);
- "Azioni volte a individuare soluzioni idonee ad agevolare la ripresa dei lavori del raddoppio ferroviario Cefalu' – Ogliastrillo" (26/III).

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

L'attività della III Commissione nel corso del periodo in oggetto è stata rivolta principalmente allo svolgimento di audizioni concernenti i problemi che interessano il tessuto economico e produttivo della regione e, quindi, i settori del commercio, dell'agricoltura, della pesca, dell'industria e dell'artigianato.

Trattandosi dei primi mesi della XVI Legislatura, le audizioni sono state effettuate soprattutto in un'ottica propedeutica alla futura attività legislativa della Commissione, com'è avvenuto, per esempio, nelle sedute in cui sono state esposte le richieste dei rappresentanti degli artigiani, dei panificatori e dei titolari di impianti di distribuzione di carburanti.

Nella medesima prospettiva, la Commissione ha udito gli assessori regionali di riferimento - Assessore per le attività produttive, Assessore per le risorse agricole e alimentari e Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità - in merito alle linee programmatiche del Governo regionale nei rispettivi ambiti di competenza.

Una parte dell'attività conoscitiva della Commissione ha riguardato specifiche vicende; si ricordano, in particolare, l'audizione concernente l'attuazione del contratto di programma regionale per il rilancio delle attività dello stabilimento Italtel di Carini (PA) e quella sui cantieri navali di Trapani.

Per quanto concerne l'attività legislativa, il perdurare della sessione di bilancio dell'Assemblea ha fatto sì che i lavori della Commissione si siano concentrati soprattutto sull'esame dei documenti finanziari e contabili ai fini dell'espressione del parere sulle parti di competenza. Il parere è stato reso unitamente a numerose proposte emendative, alcune delle quali confluite nel testo del disegno di legge n. 69 ("Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale") approvato dall'Aula.

La Commissione ha altresì avviato l'istruttoria di diversi disegni di legge ricevuti per l'esame dando anche, in taluni casi, il termine per gli emendamenti.

In merito all'attività di indirizzo, la Commissione ha approvato la risoluzione n. 1/III "Rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 23 del 2008 e sblocco di risorse a favore delle imprese", mentre, nell'ambito della funzione di controllo, ha avuto luogo lo svolgimento dell'interrogazione n. 26 in materia di contratto di programma regionale con l'ITALTEL di Carini (PA).

III COMMISSIONE 'ATTIVITA' PRODUTTIVE'

QUADRO RIASSUNTIVO

	XV LEGISLATURA 1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012	XVI LEGISLATURA 5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013
Sedute	19	32
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	12	4
Sedute di sottocommissione	0	0
Audizioni	16	21
DDL assegnati	3	38
DDL esitati per l'Aula	0	0
DDL esitati per il Comitato qualità	0	0
DDL esitati per la II Commissione	0	0
DDL rinviati dalla II Commissione	0	0
DDL divenuti legge	0	0
DDL assegnati per parere	1	24
DDL assegnati per parere esitati	1	5
Richieste di parere	0	0
Richieste di parere esitate	0	0
Risoluzioni	3	1
Interrogazioni	0	1

IV COMMISSIONE 'AMBIENTE E TERRITORIO'

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

La IV Commissione 'Ambiente e territorio', nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2012 ed il 4 dicembre 2012, ultimo giorno della XV legislatura, ha svolto complessivamente diciannove sedute, esitando per l'Aula un disegno di legge, divenuto legge regionale. In seno alla Commissione, durante il suddetto periodo, si è altresì proceduto nei lavori affidati alla sottocommissione in materia di urbanistica, che ha svolto una seduta.

Nel procedere più in dettaglio con l'esame dell'attività svolta, si deve innanzitutto rilevare come lo svolgimento di audizioni di organi tecnici regionali, rappresentanti di organizzazioni sindacali e di enti locali, riguardo ai temi di interesse della Commissione sia stato prevalente rispetto all'esame di iniziative legislative.

Sono state, infatti, svolte quindici audizioni in Commissione, nel corso delle quali la Commissione ha anche acquisito quegli elementi conoscitivi necessari per orientare la successiva attività di indirizzo politico e legislativa, oltre che per affrontare le problematiche che investono le materie di competenza.

La Commissione è stata impegnata in particolar modo sulla questione relativa alla gestione integrata dei rifiuti, sulla quale è intervenuta con la legge regionale 19 settembre 2012, n. 49, Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti. La legge è costituita da poche disposizioni, essendo state molte norme impugnate dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

L'impalcatura originaria prevedeva, infatti, una serie di norme contenenti modifiche alla legge regionale n. 9 del 2010, al fine di consentire il passaggio dalle autorità d'ambito alle società per la regolamentazione dei rifiuti (SRR). Il legislatore aveva previsto che gli attuali consorzi e società d'ambito potessero continuare ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d'ambito dalle istituende società consortili all'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Norma questa impugnata dal Commissario dello Stato perché ritenuta incompatibile con la disciplina vigente. E' stata pure impugnata la disposizione che autorizzava i consorzi e le autorità d'ambito a garantire il servizio, sebbene in via provvisoria, fino al momento dell'avvio operativo da parte delle nuove società. Si è ritenuto di non potere consentire a soggetti estinti ope legis di continuare ad operare, non essendo più titolari di capacità giuridica.

Sopravvivono, invece, la norma che introduce la responsabilità per danno da ritardo a carico dei funzionari che non rispettino i tempi di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti e l'articolo che riguarda le procedure di liquidazione. In merito a quest'ultimo trova applicazione l'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2010 con modifiche tali da consentire che venga garantita l'esatta individuazione dei debiti delle società d'ambito e dei consorzi, mediante la predisposizione di un piano di rientro i cui debiti devono trovare corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale.

Sono stati oggetto di impugnativa gli articoli 3 e 4.

L'articolo 3 prevedeva che qualora vi fosse stata coincidenza territoriale tra il vecchio ambito territoriale ottimale e il nuovo bacino, si potesse operare la procedura di trasformazione tra le relative società di gestione. Non erano, tuttavia, disciplinati gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa per l'estinzione delle passività, motivi che hanno indotto il Commissario dello Stato ad impugnare l'articolo de quo.

L'articolo 4 dettava, infine, le procedure di garanzia nei riguardi dei soggetti creditori delle società d'ambito e dei consorzi, prevedendo che l'IRFIS-FinSicilia venisse autorizzata a rilasciare garanzie fidejussorie a copertura dei rischi derivanti dalle anticipazioni su crediti concesse dalle banche.

Va ancora segnalato che la Commissione ha espresso il parere sul disegno di legge n. 938 Norme stralciate 'Interventi per la riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica nella Regione' e sui seguenti atti amministrativi: parere n. 248/IV del Piano di individuazione di bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale ex articolo 5, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 21 giugno 2012; parere n. 269/IV in merito al Regolamento d'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2012.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Nei primi cinque mesi della XVI legislatura, che ha avuto inizio il 5 dicembre 2012, la IV Commissione ha svolto complessivamente trentatre sedute, esitando per l'Aula due disegni di legge, che sono divenuti leggi regionali.

In seno alla Commissione, durante il suddetto periodo, si è altresì proceduto nei lavori affidati alla sottocommissione in materia di servizio idrico integrato, costituitasi nuovamente nell'attuale legislatura, che ha sinora svolto sei sedute.

Nel procedere più in dettaglio con l'esame dell'attività svolta, si deve innanzitutto rilevare come lo svolgimento di audizioni di organi tecnici regionali, rappresentanti di organizzazioni sindacali e di enti locali, riguardo ai temi di interesse della Commissione sia stato prevalente rispetto all'esame di iniziative legislative.

Sono state, infatti, svolte ventuno audizioni in Commissione, sei nella sottocommissione sul servizio idrico, nel corso delle quali la Commissione ha anche acquisito quegli elementi conoscitivi necessari per orientare la successiva attività di indirizzo politico e legislativa, oltre che per affrontare le problematiche che investono le materie di competenza.

Nelle audizioni sono state trattate principalmente le problematiche concernenti la gestione integrata del servizio dei rifiuti, la gestione del servizio idrico integrato, le questioni del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle decurtazioni finanziarie operate in capo alle aziende del settore, la materia degli appalti pubblici, la riforma relativa al governo del territorio e da ultimo il trasporto verso le isole mi-

norì. Particolare attenzione è stata dedicata alla nota vicenda del MUOS, ovvero l'installazione di un'antenna satellitare da parte del governo americano all'interno di una riserva presso il comune di Niscemi. Si tratta di una vicenda che ha visto la Commissione impegnata in merito al provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'assessorato del territorio e dell'ambiente e la successiva revoca. Una seduta della stessa Commissione si è svolta presso il comune citato.

In merito ai testi normativi, si tratta di norme che riguardano i servizi pubblici locali, atteso che la materia ha subito numerosi interventi di riscrittura da parte del legislatore statale e della Corte costituzionale, a seguito dei quali la Regione si è dovuta adeguare. Nonostante tali interventi, relativamente al servizio idrico integrato, non è stata ancora definita la futura disciplina. Infatti la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 ha rinviato ad una successiva legge la definizione del nuovo assetto. Dopo aver affermato il valore dell'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e l'accesso alla stessa quale diritto umano, individuale e collettivo, la legge dispone che la Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, procede alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale.

Il territorio regionale è riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, e viene avviato il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, secondo i principi di solidarietà ed equità.

Le attuali Autorità d'ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione, assegnando ai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte Autorità le funzioni di commissario straordinario e liquidatore.

Al fine di accelerare l'attività istruttoria del disegno di legge nn. 125-102-106 'Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum popolare del giugno 2011', è stata istituita una sottocommissione.

La proposta di legge contiene un adeguamento ai principi comunitari dettati in materia di servizio idrico integrato, alla luce dell'esito referendario del 12-13 giugno 2011, che ha abrogato l'articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008. Trattasi di un'iniziativa legislativa di grande rilevanza, poiché attiene alla disciplina delle modalità di gestione in Sicilia del servizio idrico integrato, e la relativa individuazione degli organi che si devono occupare dell'attività di regolazione e di gestione del servizio. Tuttavia, occorre aggiornare il testo in esame alla luce delle pronunce recenti della Corte costituzionale e i successivi interventi normativi.

In materia di gestione dei rifiuti, invece, la legge regionale n. 49 del 2012 prima e la legge regionale n. 3 del 2013 poi, hanno apportato delle modifiche al testo della legge regionale n. 9 del 2010, che aveva tracciato le linee guida della riforma della materia. In particolare, all'interno del modello organizzativo delineato dalla legge regionale n.9, si prevede la possibilità che, all'interno degli ambiti ottimali già definiti, i comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possano procedere all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di un pia-

no di intervento coerente con il piano d'ambito ed approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

I singoli comuni procederanno quindi alla sottoscrizione del contratto di servizio con l'appaltatore, ad erogare il relativo corrispettivo e ad esercitare il controllo del regolare adempimento dello stesso.

In relazione all'attività consultiva, si segnala che è in corso di esame la richiesta di parere sul "Piano regionale faunistico venatorio" (n. 8/IV).

IV COMMISSIONE 'TERRITORIO E AMBIENTE'

QUADRO RIASSUNTIVO

	XV LEGISLATURA 1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012	XVI LEGISLATURA 5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013
Sedute	19	33
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	0	2
Sedute di sottocommissione	1 (urbanistica)	6 (servizio idrico)
Audizioni	15	21
DDL assegnati	14	65
DDL esitati per l'Aula	1	2
DDL esitati per il Comitato qualità	1	0
DDL esitati per la II Commissione	1	0
DDL rinviati dalla II Commissione	0	0
DDL divenuti legge	1	2
DDL assegnati per parere	0	16
DDL assegnati per parere esitati	1	3
Richieste di parere	0	1
Richieste di parere esitate	3	0
Risoluzioni	0	0
Interrogazioni	2	5

V COMMISSIONE 'CULTURA, FORMAZIONE, LAVORO'

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

La V Commissione “Cultura, Formazione e Lavoro”, nel periodo 1° maggio – 4 dicembre aprile 2012, ultimo scorcio della precedente legislatura, ha svolto 13 sedute.

Gran parte di questa residua attività della Commissione è stata dedicata, come di consueto, alle audizioni degli assessori al ramo, degli organi tecnici regionali, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti locali, spesso su richiesta delle stesse parti sociali, sulle principali tematiche che hanno interessato i settori della istruzione e della formazione, dei beni culturali e del lavoro.

L'attività legislativa in Commissione è stata caratterizzata dall'esame dell'importante disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante “Modifiche all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1° luglio 2009, convertito con legge 3 agosto 2009, n.102 ed all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122” (n.922). Questo disegno di legge, riguardante i limiti previsti dalla normativa statale in materia di stabilizzazioni, è stato poi approvato dall'Aula.

La Commissione ha, altresì, espresso parere favorevole sul disegno di legge “Interventi finanziari urgenti a favore della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, dell'Ente autonomo regionale Teatro Vincenzo Bellini di Catania, dell'Associazione Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania, dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina” (n. 903).

Hanno continuato ad essere oggetto di approfondimento, in particolare, i disegni di legge sul diritto allo studio, sulla formazione professionale, la riforma del mercato del lavoro, l'organizzazione del servizio bibliotecario regionale integrato.

Relativamente all'attività di indirizzo politico prevista dall'articolo 158 ter del Regolamento interno, è stata, approvata, la seguente risoluzione:

- n. 17 “Indirizzo in ordine alla riassunzione presso la società Sviluppo Italia Sicilia spa dei lavoratori della società Messina sviluppo”.

Non degno di nota, infine, è stato l'esercizio dell'attività ispettiva.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

La V Commissione “Cultura, Formazione e Lavoro”, nel periodo 5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013, ha svolto 47 sedute.

Il ruolo della Commissione di attenta interlocutrice per tutte le vertenze in materia occupazionale, già svolto nella precedente legislatura, è stato purtroppo amplifica-

to, anche in questa, dalla grave crisi economica che ha investito l'intero Paese e che, in Sicilia, ha assunto aspetti drammatici, data la già precaria fragilità del contesto economico regionale. Il profilo occupazionale ha, peraltro, informato anche l'esame delle problematiche della formazione, per effetto della scadenza della seconda annualità della programmazione a valere sul FSE, e dei beni culturali. Particolare attenzione è stata rivolta alle problematiche del precariato.

Nel corso delle audizioni svolte è stata, peraltro, confermata la consapevolezza dell'importanza e della necessità di una complessiva riforma del sistema della formazione e di un'efficiente gestione del patrimonio culturale ed artistico come condizione fondamentale per creare sviluppo ed occupazione.

Si segnala che la Commissione si è stabilmente occupata, rispetto al passato, delle problematiche concernenti i teatri, le attività musicali e cinematografiche, in quanto inscindibilmente connesse al campo culturale.

L'attività legislativa in Commissione ha visto due disegni di legge licenziati dalla V Commissione e successivamente approvati dall'Aula: n. 58 "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" e n. 110 "Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato".

Approfondito è stato l'esame della Commissione in relazione alle parti di competenza delle leggi finanziarie in relazione alle quali sono state effettuate osservazioni e proposte.

Relativamente all'attività di indirizzo politico prevista dall'articolo 158 ter del Regolamento interno, sono state, infine, approvate le seguenti risoluzioni:

n. 1 - Indirizzo in ordine all'immediata e uniforme applicazione della circolare n. 1 del 6 maggio 2011 "Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 – Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso gli enti locali – Direttive attuative e chiarimenti sulle disposizioni di cui al Capo II;

n. 2 - Indirizzo in ordine alla tutela occupazionale dei lavoratori dei siti archeologici e museali, dipendenti delle società originariamente concessionarie dei servizi di biglietteria e aggiuntivi;

n. 3 - Indirizzo in ordine al personale titolare di contratti autorizzati ai sensi della lettera d), di cui al comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

n. 4 - Indirizzo in ordine ai parchi archeologici e archeo-minerari siciliani.

Non degne di nota, infine, sono state l'esercizio dell'attività ispettiva e la attività consultiva sugli atti del Governo.

Si allega, di seguito, il prospetto riepilogativo contenente i dati principali dell'attività svolta dalla V Commissione, nella scorsa e nell'attuale legislatura.

V COMMISSIONE 'CULTURA, FORMAZIONE, LAVORO'

QUADRO RIASSUNTIVO

	XV LEGISLATURA 1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012	XVI LEGISLATURA 5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013
Sedute	13	47
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	1	3
Sedute di sottocommissione	0	0
Audizioni	20	46
DDL assegnati	2	64
DDL esitati per l'Aula	1	2
DDL esitati per il Comitato qualità	1	0
DDL esitati per la II Commissione	0	2
DDL rinviati dalla II Commissione	0	2
DDL divenuti legge	1	2
DDL assegnati per parere	2	30
DDL assegnati per parere esitati	2	5
Richieste di parere	1	0
Richieste di parere esitate	0	0
Risoluzioni	1	4
Interrogazioni	0	0

VI COMMISSIONE 'SERVIZI SOCIALI E SANITARI'

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

L'attività della VI Commissione Legislativa, dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013, ha risentito della sopravvenuta anticipata chiusura della XV Legislatura e dell'avvio della XVI per cui i dati relativi agli ultimi 12 mesi vanno articolati in due partizioni: una fino al 4 dicembre 2012 e l'altra dal giorno successivo corrispondente all'insediamento della nuova Assemblea regionale. Il registro finale della XV Legislatura segna quindi soltanto 12 sedute a fronte delle 26 sedute tenute nei primi 5 mesi della nuova Legislatura che è iniziata con un più serrato e continuo impegno della Commissione ora presieduta dall'on.le Giuseppe Digiacomo e che risulta rinnovata per i 2/3 dei suoi componenti rispetto alla precedente compagine.

Nell'ultimo scorcio della XV Legislatura la Commissione, presieduta dall'on.le Giuseppe Laccoto, si è riunita fino al 30 luglio 2012 e per ciò che afferisce l'attività legislativa, per la parte sanitaria, ha completato l'esame del ddl n. 846 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto", ddl di cui è stato primo firmatario l'on. Federico e che rappresenterebbe il primo intervento normativo organico della Regione in tale settore, tuttavia a causa della fine della legislatura non è stato possibile sottoporlo all'esame definitivo dell'Aula. La Commissione ha altresì avviato, sul versante dei servizi sociali, l'esame del ddl n. 935 "Sistema educativo integrato per la prima infanzia", anche per tener fede agli impegni assunti con la Commissione parlamentare nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, ma anche l'iter di tale disegno di legge è stato fermato dalla prematura chiusura della legislatura che ha inoltre impedito alla Commissione di effettuare, come programmato, una ricognizione complessiva sullo stato di attuazione della l.r. n. 5/2009 di riforma del Servizio sanitario regionale anche mediante una serie di verifiche territoriali la cui implementazione è stata conseguentemente disattesa.

Negli ultimi mesi di attività la precedente Commissione ha altresì esitato il parere di competenza sulle nuove Unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale nonché sul nuovo c.d.a. dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia. Si sono svolte anche alcune audizioni relativamente alla vicenda della copertura finanziaria delle borse di studio per i giovani medici specializzandi nelle Facoltà di medicina e chirurgia dei tre Atenei siciliani, alle conseguenze del fallimento della Fondazione "S.Raffaele del Monte Tabor" nella sperimentazione gestionale dell'Ospedale "Giglio" di Cefalù, alla definizione operativa dei servizi ospedalieri transitori in attesa del nuovo nosocomio di Mazara del Vallo, alle problematiche operative dell'AVIS, agli organici del personale infermieristico, alla soppressione di talune postazioni del SEUS 118 ed alle carenze in organico degli psicologi in servizio nei penitenziari.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Con la nuova Legislatura, dopo la prima seduta di insediamento del 19 dicembre 2012 con cui è stato eletto il nuovo Presidente della Commissione (on. Giuseppe Di-

giacomo che insieme ai due Vicepresidenti on. Vincenzo Fontana ed on. Stefano Zito ed il deputato segretario on. Vanessa Ferreri compone il nuovo Ufficio di presidenza della Commissione) è stato avviato un primo confronto con il nuovo Assessore per la salute, dott.ssa Lucia Borsellino e con il nuovo Assessore per le politiche sociali dott.ssa Ester Bonafede.

Nei primi 5 mesi di questo iniziale periodo della XVI Legislatura la Commissione ha effettuato ben 54 audizioni caratterizzando la propria attività prevalentemente entro un ruolo di mediazione, di interlocuzione e di risoluzione rispetto ad una vasta casistica di problematiche che non hanno avuto presso il Governo i risultati attesi dai soggetti a vario titolo interessati. Nello specifico la Commissione ha svolto audizioni in materia di: Servizio 118 in particolare su personale e postazioni, Punti nascita e deroghe alla relativa rete regionale, servizi per i soggetti dializzati, assistenza domiciliare integrata, migrazione sanitaria passiva per procreazione medicalmente assistita, autorizzazioni sanitarie per le imprese turistico balneari, autosufficienza regionale di plasma e suoi derivati, nomenclatore tariffario, depauperamento dell'Ospedale di Giarre, progetti speciali per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, politiche regionali di welfare, presenza di assistenti sanitari negli organici delle A.S.P., fornitura di ausili e presidi per soggetti diversamente abili, personale impiegato nei centri dialisi privati, aggregazioni dei laboratori convenzionati esterni, carenza di infermieri in provincia di Catania, personale precario in servizio negli uffici provinciali dei registri tumori, gare di appalto nel SSR, trasporto di soggetti in terapia riabilitativa, ottimizzazione della distribuzione territoriale dei farmaci, consigliere di parità, contratti di dipendenti precari in servizio da molti anni presso le Aziende Policlinico-Universitarie, personale delle A.S.P. in regime di comando presso l'Assessorato della salute, petizioni popolari sulla integrazione dei servizi socio-sanitari in particolare per la popolazione anziana, centri prescrittori antivirali per l'epatite C, condizioni operative dei Pronto soccorso ospedalieri, nuovi contratti di formazione medica specialistica, marginalità operativa dell'ospedale di Mazzarino (CL), servizi di medicina penitenziaria, comunità alloggio per disagiati mentali, finanziamenti al settore riabilitativo, cure palliative, organici di medici veterinari, terapie psichiatriche elettroconvulsivanti, centri di riferimento immunoallergologici, modifiche alla rete regionale dei posti letto secondo il "Decreto Balduzzi", stato di avanzamento dei lavori del P.O. San Marco di Catania e del P.O. San Giovanni Paolo II di Ragusa, centri di eccellenza pediatrica, oncologica ed ortopedica, disagi all'utenza per le procedure di esenzione dal ticket, criticità dei servizi di rianimazione ed anestesia, utilizzo di massofisioterapisti nelle strutture private convenzionate. Due sono state finora le riunioni congiunte: una con la IV Commissione sulla vicenda del MUOS di Niscemi (CL) e l'altra con la II Commissione sulla remunerazione tariffaria della laboratoristica convenzionata esterna.

Da segnalare una specifica riunione sul progetto di un impianto di protonterapia che sorgerà a Catania che, per la prima volta, la Commissione ha svolto in videoconferenza (conseguendo un notevole risparmio di spesa rispetto ad una convocazione a Palermo) con i più autorevoli esperti nazionali ed internazionali, in materia di protonterapia, tra cui il prof. Antonino Zichichi in collegamento da Ginevra.

La Commissione ha altresì approvato n. 4 Risoluzioni e più precisamente in materia di: puntualità nell'adempimento delle competenze e delle prerogative della Commissione, attuazione dell'art. 76, comma 12, della l.r. n. 2/2002 sui fondi vincolati degli enti locali per i servizi sociali, procedure di mobilità del personale del SEUS 118 e trasferimento alla Regione dell'assistenza sanitaria penitenziaria.

Inoltre è stato espresso per le parti di competenza il parere sul DPEF e sul d.a. relativo ai cicli di procreazione medicalmente assistita.

Per evidenziare lo stretto raccordo con le attività dell'Assessorato, va fatto cenno alla tempestiva iniziativa della Commissione che è intervenuta sul procedimento di selezione dei nuovi direttori delle Aziende del S.S.R. al fine di segnalare al Governo taluni profili di illegittimità affioranti nelle prime fasi di definizione del processo selettivo in corso.

Per ciò che concerne l'attività legislativa la Commissione ha già esitato per l'Aula il ddl n. 222 "Modifiche all'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000 n. 36", di iniziativa governativa, contenente una norma tecnica volta a semplificare il procedimento di determinazione dei requisiti necessari per i centri di medicina dello sport.

E' stato più volte posto all'o.d.g. il ddl n. 129, di iniziativa parlamentare, finalizzato alla integrazione dei servizi socio-sanitari in favore delle fasce più deboli della popolazione e tuttavia l'esame è stato remorato dal ritardo degli Assessorati competenti nel far pervenire la relazione tecnica. La Commissione ha già programmato di esaminare ed esitare in tempi brevi per l'Aula un nuovo, più organico ed attuale ddl in materia di tutela della salute e dell'ambiente dal rischio derivante dall'amianto.

Si è anche preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 51/13 sulla l.r. relativa alla promozione della ricerca sanitaria che è un tema su cui la Commissione intende ritornare per superare i vizi di illegittimità sanzionati dal Giudice delle leggi.

La Commissione, sempre nell'ambito dell'attività legislativa, ha altresì espresso il proprio parere sulle rubriche di competenza della legge di Bilancio per l'anno 2013 nonché sulla correlata legge di stabilità finanziaria.

In ultimo, per quanto riguarda l'attività ispettiva, va riferito che nessuna delle 6 interrogazioni presentate con richiesta di risposta in Commissione è stata finora svolta in questa fase iniziale della XVI Legislatura.

VI COMMISSIONE 'SERVIZI SOCIALI E SANITARI'

QUADRO RIASSUNTIVO

	XV LEGISLATURA 1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012	XVI LEGISLATURA 5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013
Sedute	12	26
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	0	0
Sedute di sottocommissione	0	0
Audizioni	13	54
DDL assegnati	9	39
DDL esitati per l'Aula	0	1
DDL esitati per la II Commissione	0	4
DDL rinviati dalla II Commissione	0	0
DDL divenuti legge	0	0
DDL assegnati per parere	0	24
DDL assegnati per parere esitati	0	5
Richieste di parere	2	2
Richieste di parere esitate	1	2
Risoluzioni	0	4
Interrogazioni	0	0

*COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI
CONCERNENTI LE ATTIVITA' DELL'UNIONE EUROPEA*

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

L'attività effettuata dalla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea nel periodo considerato è stata rivolta principalmente allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- esame dei disegni di legge ricevuti ai fini dell'espressione del parere sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea;
- esame di atti dell'Unione europea ai sensi della legge regionale n. 10/2010;
- monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione comunitaria.

In primo luogo, la Commissione ha svolto un'attività consultiva, procedendo con l'esame dei disegni di legge assegnati per il parere sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Tale esame, in linea teorica, può condurre all'analisi di numerosissime questioni data la pervasività del diritto dell'Unione europea; in concreto, i temi che con più frequenza hanno costituito oggetto dell'esame della Commissione hanno riguardato il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e, più in generale, la conformità dei disegni di legge alle regole comunitarie poste a tutela della concorrenza.

La Commissione poi, già dalla seconda metà del 2010, ha cominciato a svolgere le competenze che le sono state attribuite dalla legge regionale n. 10/2010 ("Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee"). Si tratta, segnatamente, dell'esame del Programma legislativo annuale e dei documenti di consultazione della Commissione europea nonché dei progetti di atti dell'Unione europea inviati alle regioni italiane ai sensi della legge n. 11/2005, oggi sostituita dalla legge n. 234 del 2012, e cioè al fine di contribuire alla formazione della posizione dell'Italia in seno alla fase cosiddetta ascendente del diritto comunitario. In specie, alla Commissione è trasmesso, con cadenza all'incirca settimanale, l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea - redatto dal dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - affinché essa individui quelli di maggiore interesse per la Regione siciliana e adotti, eventualmente, atti di indirizzo nei confronti del Governo della Regione.

Circa il terzo ambito di attività, la Commissione, nell'espletamento della funzione ispettiva e di controllo che compete ad ogni commissione parlamentare, ha svolto un'intensa attività conoscitiva volta a monitorare lo stato di attuazione della programmazione comunitaria ossia dei programmi operativi regionali cofinanziati da fondi europei. L'attività conoscitiva si è concretizzata in una serie di audizioni degli Assessori regionali e dei dirigenti generali dei Dipartimenti regionali responsabili delle misure e delle linee d'intervento dei programmi operativi; sono state ascoltate, altresì, le autorità, istituite per ciascun programma, alle quali la normativa comunitaria ha attribuito specifici compiti, ossia le autorità di gestione, di audit e di certificazione.

§ XVI LEGISLATURA (5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013)

Con l'inizio della nuova legislatura la Commissione, oltre alle consuete attività istituzionali in precedenza illustrate, ha svolto l'esame del subsidiarity work programme per il 2013 del Comitato delle Regioni, trovando spunti particolarmente interessanti sul tema dei rifiuti e della mobilità urbana.

La Commissione, inoltre, ha elaborato il questionario del Comitato delle Regioni sulla revisione della legislazione dell'UE sui rifiuti, rientrante nella consultazione del Gruppo di esperti sulla sussidiarietà. Tale questionario è stato inoltrato alla subsidiarity monitoring network (SMN) del Comitato delle Regioni.

Infine, di concerto con la presidenza dell'ARS, la Commissione ha provveduto alla iscrizione dell'ARS tra i partners dello stesso network (SMN) del Comitato delle Regioni, nonché alla REGPEX che raggruppa i parlamenti delle regioni europee dotati di poteri legislativi.

COMMISSIONE UNIONE EUROPEA

QUADRO RIASSUNTIVO

	XV LEGISLATURA 1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012	XVI LEGISLATURA 5 dicembre 2012 – 30 aprile 2013
Sedute	13	11
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	0	1
Sedute di sottocommissione	0	0
Audizioni	4	7
DDL assegnati	0	0
DDL esitati per l'Aula	0	0
DDL esitati per il Comitato qualità	0	0
DDL esitati per la II Commissione	1	0
DDL rinviati dalla II Commissione	0	0
DDL divenuti legge	0	0
DDL assegnati per parere	4	34
DDL assegnati per parere esitati	3	12
Richieste di parere	0	0
Richieste di parere esitate	0	0
Risoluzioni	0	0
Interrogazioni	0	0

*COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA E VIGILANZA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA*

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

La Commissione d'inchiesta e di vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, nel periodo di riferimento, ha realizzato approfondimenti legislativi su materie attinenti al contrasto alla criminalità organizzata ed ha altresì effettuato audizioni principalmente su fatti accaduti in alcuni enti locali siciliani.

Relativamente al primo punto sopraccitato, con la previsione di presentare un disegno di legge-voto finalizzato ad estendere la normativa sulla confisca dei beni, ha analizzato la legislazione inerente alle misure di prevenzione nei confronti di amministratori accusati di reati legati alla corruzione, ha peraltro evidenziato alcune lacune normative soprattutto per quel che concerne il ruolo, nel settore de quo, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Un ulteriore approfondimento legislativo, peraltro già effettuato con modalità diverse dalla Commissione lo scorso anno, è stato incentrato nel tentativo di elaborare modifiche normative volte ad aumentare l'etica pubblica, sono stati realizzati studi e confronti in materia di cause ostative per il mantenimento di cariche politiche ed amministrative a seguito di eventi criminosi.

La Commissione ha inoltre effettuato quattro audizioni. La prima ha approfondito le cause dell'indagine della Commissione prefettizia su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale del comune di Isola delle femmine. La seconda ha avuto come oggetto i gravi atti intimidatori realizzati nel comune di Castel di Lucio, principalmente contro un imprenditore edile. La terza audizione ha approfondito le dichiarazioni del pentito Spatuzza relative a presunti pagamenti effettuati dal management dell'Hotel San Paolo, già da alcuni anni in amministrazione giudiziaria, ad alcune famiglie mafiose di Palermo; sono state inoltre discusse le cause per cui, tra i fornitori di beni dell'albergo di alcuni beni e servizi, era presente la società di un noto mafioso. La quarta audizione realizzata nel periodo di riferimento ha focalizzato la necessità e l'importanza di conservare la memoria storica dell'antimafia siciliana, soprattutto di quella meno rappresentata dai mezzi di comunicazione di massa risalente al ventennio successivo alla fine della seconda guerra mondiale; a tal riguardo sono state anche analizzate le possibilità di utilizzare i fondi comunitari per la realizzazione di documentari destinati principalmente agli studenti delle scuole dell'obbligo siciliane.

COMMISSIONE ANTIMAFIA

QUADRO RIASSUNTIVO

XV LEGISLATURA

1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012

Sedute	7
Sedute dell'Ufficio di Presidenza	0
Sedute di sottocommissione	0
Audizioni	4
DDL assegnati	0
DDL esitati per l'Aula	0
DDL esitati per il Comitato qualità	0
DDL esitati per la II Commissione	0
DDL rinviati dalla II Commissione	0
DDL divenuti legge	0
DDL assegnati per parere	0
DDL assegnati per parere esitati	0
Richieste di parere	0
Richieste di parere esitate	0
Risoluzioni	0
Interrogazioni	0

COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la qualità della legislazione durante l'intero arco della sua attività ha esercitato il ruolo di organo consultivo con vocazione all'esame delle questioni giuridiche più rilevanti sottese ai disegni di legge, per favorirne un miglioramento sotto il profilo contenutistico oltre che formale.

In tal senso, il Comitato è risultato essere la sede appropriata per sottoporre i testi già approvati nell'articolato dalla Commissione di merito ad una ulteriore valutazione, finalizzata ad individuare eventuali aspetti problematici, comunque non attinenti al merito, non adeguatamente approfonditi in sede istruttoria, prima della trasmissione in Aula.

Le osservazioni contenute nei pareri sono classificabili, in considerazione del tipo di intervento suggerito, nelle seguenti categorie:

- osservazioni di carattere lessicale o sintattico;
- osservazioni inerenti alla redazione formale del testo;
- osservazioni di carattere giuridico;
- osservazioni relative alle norme con impatto finanziario;
- osservazioni inerenti alla coerenza interna del testo.

Si sottolinea, altresì, l'attenzione dedicata ad individuare disposizioni con un contenuto normativo ridotto o nullo ovvero meramente programmatiche, nell'intento di evitare un appesantimento del *corpus* legislativo regionale.

Il Comitato ha espresso il parere, approvato sempre all'unanimità, nel termine regolamentare di otto giorni o comunque in termini utili per l'approvazione del disegno di legge da parte delle Commissioni.

Nella XV legislatura, il Comitato ha svolto complessivamente novantacinque sedute ed espresso centoquarantacinque pareri, contenenti circa ottocentotrenta osservazioni, delle quali oltre un terzo di natura giuridica.

I pareri sono stati accolti dalle Commissioni di merito, integralmente o parzialmente, in oltre il novanta per cento dei casi.

I pareri del Comitato sono stati oggetto di studio da parte dell'Università di Palermo. In proposito, si ricorda l'incontro di studio sul tema della qualità delle leggi organizzato dalla prof.ssa Laura Lorello, ordinario di diritto costituzionale della Università di Palermo, con la partecipazione del Servizio delle Commissioni dell'Assemblea, svoltosi al Dipartimento IURA della facoltà di giurisprudenza, al quale è intervenuto tra gli altri l'on. prof. Roberto Zaccaria, ordinario di istituzioni di diritto pubblico della Università di Firenze, presidente del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

§ XV LEGISLATURA (1 maggio 2012 – 4 dicembre 2012)

Nel periodo considerato il Comitato ha svolto tredici sedute ed ha reso in totale sedici pareri, alcuni dei quali alquanto elaborati in relazione alla complessità dei testi esaminati. Si segnalano, in proposito, i pareri sui disegni di legge relativi al riordino della legislazione nell'ambito del comparto agro-forestale-ambientale, al riordino del settore termale, alla istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ad interventi in materia di agricoltura, che contengono un elevato numero di osservazioni (almeno quindici), per la maggior parte di carattere giuridico o inerenti alla coerenza interna del testo.

Si evidenzia che, con l'approssimarsi della preannunciata fine della legislatura, il Comitato ha proceduto ad esaminare tutti i disegni di legge pendenti, ad eccezione di uno, sui quali non era stato espresso il parere. In proposito, si rileva che la mancata espressione del parere derivava dalla decisione di sospendere l'esame dei disegni di legge aventi profili di carattere finanziario, in attesa delle determinazioni della Commissione Bilancio; ciò al fine di evitare una pronuncia su un testo ancora potenzialmente soggetto ad interventi modificativi di merito. Successivamente, tale prassi è stata superata.

In altri casi, invece, il mancato esame è derivato dalla circostanza per cui alcuni disegni di legge, per motivi di urgenza o in seguito ad una determinata organizzazione dei lavori parlamentari, sono stati trasmessi immediatamente in Aula, risultando talvolta approvati definitivamente nello stesso giorno in cui sono stati esitati dalla Commissione. Nella XV legislatura, sono in totale diciassette i disegni di legge sui quali il Comitato non ha espresso parere.

Il grado di accoglimento dei pareri è stato elevato, risultando i suggerimenti nella maggior parte dei casi accolti dalle Commissioni: infatti, su otto pareri esaminati, sette sono stati accolti in parte ed uno integralmente.

Per una sintesi dell'attività e dei pareri resi, si rinvia alle tabelle che seguono, relative sia al periodo considerato dal presente rapporto sia all'intera XV legislatura.

COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

QUADRO RIASSUNTIVO

Sedute	13
DDL assegnati per il parere	7
DDL pareri resi	16

PARERI Dal 1° maggio 2012 al 4 dicembre 2012					
Commissione	Pareri espressi dal Comitato	Esaminati in Commissione	Accolti	Accolti parzialmente	Non accolti
I Commissione	8	6	1	5	0
II Commissione	1	0	0	0	0
III Commissione	1	0	0	0	0
IV Commissione	3	2	0	2	0
V Commissione	3	0	0	0	0
VI Commissione	0	0	0	0	0
TOTALE	16	8	1	7	0

XV LEGISLATURA

Tabella A – Sedute, disegni di legge e pareri.

Sedute	Disegni di legge ricevuti	Pareri
95	162	145

Tabella B – Osservazioni.

Osservazioni totali	Lessicali / sintattiche	Redazione formale	Giuridiche	Coerenza interna	Finanziarie
829	338 (40,8 %)	53 (6,4 %)	310 (37,4 %)	110 (13,2 %)	18 (2,2 %)

COMITATO PER LA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE

DATI DAL 1° GENNAIO 2009*

PARERI Dal 1° gennaio 2009 al 4 dicembre 2012					
Commissione	Pareri espressi dal Comitato	Esaminati in Commissione	Accolti	Accolti parzialmente	Non accolti
I Commissione	43	33	9	21	3
II Commissione	8	1	1	0	0
III Commissione	20	12	6	5	1
IV Commissione	19	12	5	6	1
V Commissione	19	7	5	1	1
VI Commissione	7	6	5	1	0
TOTALE	116	71	31	34	6

Tabella C – Pareri richiesti ed espressi

Pareri richiesti dalle Commissioni	Pareri espressi dal Comitato
133	116

Tabella D – Pareri esaminati

Pareri esaminati dalle Commissioni	Accolti	Accolti parzialmente	Non accolti
71	31 (43,7 %)	34 (47,9 %)	6 (8,4 %)

** Il Servizio delle Commissioni è stato individuato quale struttura di supporto del Comitato a decorrere dal febbraio del 2009. Tale supporto è stato fornito, attraverso apposito Ufficio, sottoponendo al Comitato uno schema di osservazioni ai fini dell'espressione del parere.*

COMMISSIONI XV LEGISLATURA

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI (dal 1/05/2012 al 4/12/2012)

	I	II	III	IV	V	VI	U.E	ANTIMAFIA	COMITATO	TOTALE
SEDUTE	22	27	19	19	13	12	13	7	13	145
UFFICIO DI PRESIDENZA	0	1	12	0	1	0	0	0	0	14
SOTTOCOMMISSIONI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AUDIZIONI	0	0	16	15	20	13	4	4	0	72
DDL ASSEGNATI ESAME	15	13	3	14	2	9	0	0	0	56
DDL ESAME ESITATI	5	3	0	1	1	0	0	0	0	10
DDL DIVENUTI LEGGE	5	0	0	1	1	0	0	0	0	7
DDL ASSEGNATI PARERE	12	4	1	0	2	0	4	0	7	30
DDL PARERE ESITATI	5	0	1	1	2	0	3	0	16	28
RICHIESTE PARERE	46	0	0	0	1	2	0	0	0	49
RICHIESTE PARERE ESITATE	12	0	0	3	0	1	0	0	0	16
RISOLUZIONI	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
INTERROGAZIONI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4

COMMISSIONI XVI LEGISLATURA									
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI (dal 5/12/2012 al 30/04/2013)									
	I	II	III	IV	V	VI	U.E	ANTIMAFIA	TOTALE
SEDUTE	28	39	32	33	47	26	11	0	216
UFFICIO DI PRESIDENZA	2	3	4	2	3	0	1	0	15
SOTTOCOMMISSIONI	0	0	0	6	0	0	0	0	6
AUDIZIONI	4	96	21	21	46	54	7	0	249
DDL ASSEGNATI ESAME	122	15	38	65	64	39	0	0	343
DDL ESAME ESITATI	1	5	0	2	2	1	0	0	11
DDL DIVENUTI LEGGE	2	3	0	2	2	0	0	0	9
DDL ASSEGNATI PARERE	40	5	24	16	30	24	34	0	173
DDL PARERE ESITATI	4	3	5	3	5	5	12	0	37
RICHIESTE PARERE	9	0	0	1	0	2	0	0	12
RICHIESTE PARERE ESITATE	5	0	0	0	0	2	0	0	7
RISOLUZIONI	1	2	1	0	4	4	0	0	12
INTERROGAZIONI	0	0	1	5	0	0	0	0	6

PARTE V

CONTENZIOSO DI COSTITUZIONALITA' TRA STATO E REGIONE SICILIANA

Premessa

Nella parte V del presente Rapporto - curata dal Servizio Studi - sono stati inseriti, per il periodo di tempo preso in considerazione, gli elementi utili a ricostruire il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione svoltosi nell'arco di tempo esaminato.

Tale sezione di questo Rapporto si suddivide, quindi, in due parti, entrambe curate dal Servizio Studi ed in particolare dai consiglieri parlamentari allo stesso assegnati, insieme alle unità di documentazione presenti nel Servizio.

La prima parte, in analogia con quanto già fatto nei precedenti Rapporti sull'attività legislativa dell'Assemblea, dà conto delle impugnative promosse e dei vizi di costituzionalità sollevati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti di delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra il 1° maggio 2012 ed il 30 aprile 2013. Tale parte è pertanto intitolata "Controllo preventivo di legittimità delle leggi regionali". Sono state incluse anche le censure avanzate dal Commissario dello Stato nei confronti del disegno di legge n. 69/A recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" in quanto, sebbene l'impugnativa sia stata presentata in data successiva rispetto al 30 aprile 2013, essa si riconduce ad un'attività legislativa svolta in precedenza poiché la legge finanziaria per il 2013 è stata approvata nella seduta dell'Assemblea del 30 aprile - 1 maggio 2013. Si fa presente, peraltro, che l'inserimento dei dati delle leggi di bilancio e finanziaria o di stabilità è stato curato anche nelle edizioni precedenti dei Rapporti sulla legislazione regionale con la stessa cadenza. In particolare nel Rapporto presentato l'anno passato sono contenuti i dati relativi alle leggi di bilancio e finanziaria del 2012 e di conseguenza quelli della correlata impugnativa a questo secondo provvedimento.

La seconda parte, invece, innovativa rispetto ai contenuti del Rapporto pubblicato nel 2010 ed in linea con il Rapporto curato l'anno scorso, prende in considerazione la giurisprudenza costituzionale relativa alla Sicilia emanata nel periodo di cui trattasi e, più in generale, i ricorsi giunti a decisione riguardanti il contenzioso di costituzionalità fra lo Stato e la Regione stessa.

Vi sono ricomprese, pertanto, sia le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale emesse nel periodo considerato nei confronti di atti legislativi regionali approvati precedentemente, sia quelle relative a ricorsi avverso leggi o atti statali proposti dalla Regione, qualora la pronuncia sia stata adottata nel periodo preso in considerazione. Nel lasso di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto non è stata pronunciata alcuna sentenza o ordinanza su conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione o dallo Stato avverso la Regione siciliana.

Per completezza è stato, inoltre, incluso un elenco relativo ai ricorsi avverso atti statali presentati nell'arco di tempo interessato dal Rapporto.

SEZIONE I

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE LEGISLATIVE REGIONALI APPROVATE TRA IL 1° MAGGIO 2012 E IL 30 APRILE 2013

Tale partizione si occupa, nell'ambito del contenzioso costituzionale di interesse per la Regione siciliana, di uno specifico ambito e cioè quello relativo alle impugnative promosse ed ai vizi di costituzionalità sollevati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti di atti legislativi regionali approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra il 1° maggio 2012 ed il 30 aprile 2013. Come si è già ricordato in precedenza, si ricomprendono in tale sezione anche i dati e gli elementi relativi al disegno di legge finanziaria 2013 ed al bilancio, in quanto approvata nella seduta del 30 aprile – 1 maggio 2013.

Si ricorda, preliminarmente, in proposito che il sistema di controllo sulle leggi della Regione siciliana è ad oggi un sistema del tutto peculiare, basato principalmente sull'art. 28 dello Statuto che prevede il potere del Commissario dello Stato di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, entro cinque giorni dal ricevimento, le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana per vizi di costituzionalità. Si riportano brevi cenni sugli aspetti essenziali di tale controllo, del resto già delineati nelle precedenti edizioni del Rapporto.

Si tratta di un tipo di controllo preventivo in quanto attivabile prima della promulgazione e della pubblicazione della legge, alla quale il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, decorsi otto giorni dalla mancata impugnazione ovvero decorsi trenta giorni dalla mancata pronuncia di incostituzionalità, in caso di impugnativa del Commissario..

Tale sistema si differenzia da quello delineato dal novellato art. 127 della Costituzione per le regioni ordinarie ed esteso alle regioni a statuto speciale, per effetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale immediatamente successive alla riforma costituzionale (ordinanze nn. 65 e 377 per il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta e sentenze nn. 408 e 533 per il Trentino-Alto Adige, tutte rese nel 2002), in applicazione della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Ai fini dell'estensione del nuovo sistema previsto dalla Costituzione e del contestuale superamento delle disposizioni contenute negli Statuti speciali, la Corte costituzionale ha valutato la nuova disciplina del controllo successivo di cui all'art. 127 Cost. in generale più favorevole in termini di autonomia rispetto a quanto previsto negli Statuti delle regioni speciali, sancendo in tal modo la piena applicabilità a queste ultime della riforma costituzionale in attesa di possibili modifiche degli Statuti regionali.

In Sicilia tale conclusione non è stata confermata. In proposito si rileva che, appena varata la riforma costituzionale del 2001, l'Assemblea regionale siciliana emanò un atto di indirizzo nei confronti del Presidente della Regione (ordine del giorno n. 22 del 29 novembre 2001) invitandolo a continuare ad applicare l'art. 28 dello Statuto in attesa di una revisione statutaria, mantenendo dunque inalterato il meccanismo di impugnativa commissariale.

Il tema è stato oggetto di una espressa pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 314/2003), nella quale il confronto tra la disciplina prevista dall'art. 127 Cost. e quella risultante dagli artt. 28 e 29 dello Statuto (un sistema definito "eccentrico" dalla stessa Consulta) è stato precluso dalla considerazione che si tratta di due sistemi sostanzialmente diversi e dunque incomparabili, riconoscendo in tal modo la perdurante vigenza del controllo preventivo ad opera del Commissario dello Stato, salva una modifica dello Statuto che adegui il sistema di controllo sulle leggi siciliane alla disciplina costituzionale.

Va inoltre ricordato che a seguito della presentazione del ricorso, qualora l'Assemblea regionale siciliana approvi, come accade nella quasi totalità dei casi, l'ordine del giorno che

autorizza il Presidente della Regione a promulgare la legge priva delle parti impugnate, la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso e pertanto non si perviene ad un giudicato.

Per quanto riguarda in modo specifico i ricorsi promossi nel periodo preso in considerazione dal presente Rapporto va segnalato che essi hanno riguardato sette delibere legislative su venti. Soltanto una di queste delibere è stata impugnata integralmente, ed avendo la Regione deciso di resistere in giudizio senza promulgare il provvedimento, la vicenda si è conclusa con una pronuncia della Corte costituzionale che purtroppo dichiara l'incostituzionalità della delibera.

Negli altri casi invece le censure hanno interessato singoli articoli o commi o talvolta brevi incisi delle disposizioni oggetto di gravame. Questo ha consentito in quei casi la promulgazione parziale delle leggi, in quanto i provvedimenti sono stati ritenuti validi ed efficaci seppure in assenza delle norme contestate.

Nel primo scorcio di questa legislatura, era invece accaduto che una delibera legislativa, quella concernente la proroga dell'autorizzazione all'esercizio di cava e l'aggiornamento dei piani regionali dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio, era stata inizialmente tenuta in sospeso in quanto parzialmente impugnata ed era stata promulgata soltanto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 67/2010 senza le parti dichiarate illegittime dalla Corte stessa, e pubblicata come legge n. 5/2010.

Nelle tabelle di seguito riportate si dà contezza in modo preciso delle censure avanzate e si forniscono dati quantitativi e statistici e grafici nonché elementi e documentazione relativi a ciascuna impugnativa.

Per le motivazioni prima esposte non è semplice analizzare i dati forniti. Può comunque osservarsi riassuntivamente che i parametri di costituzionalità che il Commissario ha ritenuto violati nell'arco di tempo in questione sono fondamentalmente quelli attinenti al riparto di competenze costituzionalmente garantite allo Stato ed alla Regione.

In particolare, sono stati presi in considerazione l'articolo 117, primo e secondo comma della Costituzione, talvolta sotto il profilo della competenza esclusiva che in alcune materie è riservata allo Stato (ad esempio ordinamento civile e rapporti di diritto privato, tutela della concorrenza), talvolta in relazione alla determinazione dei principi fondamentali (come nel caso del coordinamento della finanza pubblica) al medesimo attribuiti. In alcuni casi, contestualmente vengono citati gli articoli dello Statuto della Regione (il 14 ed il 17) che configurano ed elencano le materie rispettivamente attribuite alla competenza legislativa esclusiva ed a quella concorrente della Regione poiché anche di essi il Commissario dello Stato configura la violazione laddove ritiene che le norme approvate abbiano esorbitato dall'ambito di competenza assegnato alla Regione medesima.

Le censure mosse, inoltre, in molti casi hanno richiamato principi costituzionali fondamentali quali quelli contenuti agli articoli 3 (principio di eguaglianza), 51 (eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici), 97 (imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione) della Costituzione ovvero l'articolo 81, comma 4, in relazione alla mancata copertura finanziaria delle norme. Quest'ultima censura e quella relativa al rispetto della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica costituisce un elemento ricorrente in molte delle impugnative più recenti che hanno posto l'accento, in armonia con una sempre crescente attenzione ai temi del contenimento e della razionalizzazione delle spese pubbliche, sulla necessità di rispettare rigorosamente le regole di bilancio e contabilità.

A questo proposito, nel rinviare ai dati contenuti nei grafici e nelle tabelle riportate nel presente volume si ritiene di dover segnalare i contenuti dell'ultima impugnativa presentata, relativa alla legge finanziaria 2013 e della quale si dà conto nelle pagine seguenti.

Nella premessa del ricorso, presentato dal Commissariato dello Stato il 9 maggio scorso, infatti, prima del lungo elenco e del dettaglio delle motivazioni poste a base dei rilievi sollevati che interessano parecchi articoli, l'organo di controllo delle leggi svolge considerazioni interessanti per prima cosa in ordine all'iter procedimentale dell'iniziativa legislativa, sottolineando

l'opportunità di accompagnare l'istruttoria con l'acquisizione di dati ed elementi informativi necessari per una migliore intelligenza del testo e lamentando in proposito le lacune della relazione tecnica degli uffici. Un tema, questo, che in qualche modo si inserisce nella problematica relativa ai rapporti fra Governo e Parlamento e che attiene anche al principio di legalità sostanziale poiché il rispetto di questo principio impone alla legge scarsi margini di incertezza per evitare che la sua attuazione avvenga tramite atti meramente discrezionali.

Il secondo profilo evidenziato è quello relativo al rispetto dei vincoli di bilancio e all'esigenza di assicurare gli equilibri finanziari e di limitare il ricorso all'indebitamento, collegandolo a specifici interventi di sviluppo. Il ricorrente richiama in proposito gli articoli 81 e 119 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, e le norme dell'ordinamento comunitario, sottolineando la necessità di "una stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale".

Fra le norme richiamate nel ricorso le prescrizioni della legge n. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica", le cui disposizioni, costituendo principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si applicano anche alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica. Tale normativa – si legge nel ricorso - non solo indica, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, i mezzi di copertura che devono essere individuati da ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri, ma anche dispone le modalità per pervenire ad una puntuale quantificazione della spesa autorizzata ed alla individuazione delle risorse da reperire.

Si è ritenuto di concludere questa premessa con i riferimenti al tema della finanza pubblica e dei vincoli di bilancio in materia economico-finanziaria per la sua stretta attualità rispetto alla problematica del riparto di competenze fra Stato e Regione: a partire dal 2014, peraltro, proprio su tale fronte, si assisterà ad un'importante novità in quanto la legge costituzionale sul pareggio di bilancio, approvata ad aprile del 2012, nel novellare l'articolo 117 della Costituzione, ha inserito la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici nel novero delle materie di competenza esclusiva statale.

**DATI RIASSUNTIVI E STATISTICI
IN ORDINE ALLE LEGGI ED AGLI ARTICOLI
APPROVATI E IMPUGNATI**

La tabella che segue mira a riassumere i dati quantitativi e quelli in percentuale relativi al rapporto tra le delibere legislative e gli articoli approvati e le delibere ed i relativi articoli impugnati nell'arco di tempo preso in considerazione.



Il dato complessivo permette di rilevare che in sette casi (il 35%) su venti il Commissario dello Stato ha ritenuto di eccepire vizi di costituzionalità. Tuttavia, poiché la mera presentazione del dato quantitativo concernente le leggi non fa esattamente giustizia del peso e della rilevanza delle censure rispetto al complesso delle norme introdotte nel periodo interessato, si sono affiancati questi dati a quelli, sicuramente più precisi, relativi al rapporto tra il totale degli articoli approvati e quello degli articoli impugnati, rapporto che risulta essere del 20%.

Va peraltro sottolineato che anche tale percentuale è arrotondata per eccesso, in considerazione del fatto che talvolta l'impugnativa ha riguardato singoli commi o incisi e non l'intero articolo.

Per tale ragione è stata predisposta la successiva tabella che presenta i dati, delibera per delibera, indicando in apposita colonna non solo il numero complessivo degli articoli, ma anche l'eventuale partizione interna sulla quale sono state avanzate le censure.

Ulteriori grafici sono stati predisposti per la parte relativa alle singole delibere, riportata più avanti.

Numero totale delibere legislative approvate	20
Numero delibere legislative impugunate	7
Percentuale delibere impugunate su totale leggi	35%
Numero totale articoli approvati	188
Numero totale articoli impugnati	38
Percentuale articoli impugnati	20%



	NUMERO ARTICOLI APPROVATI	NUMERO ARTICOLI IMPUGNATI	% ARTICOLI IMPUGNATI
Legge regionale 1 giugno 2012, n. 32 Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie Ddl n. 898	3	1 articolo Art. 3, 1 comma	33%
Promozione della ricerca sanitaria Ddl n. 483	9	9 articoli intera delibera	100%
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 49 Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti Ddl n. 900	5	3 articoli art. 1, 3 lettere art. 3, intero articolo; art. 4, intero articolo	60%
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 50 Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia Ddl n. 608	4	1 articolo articolo 2, 1 comma	25%
Legge regionale 19 settembre 2012, n. 51 Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione Ddl n. 184	9	1 articolo articolo 3, 1 comma	11%
Legge regionale 22 gennaio 2013, n. 4 Norme in materia di	13	1 articolo articolo 1, 1 comma	8%

personale. Disposizioni contabili DDI n. 58			
Legge regionale Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale Ddl n. 69	77	<p style="text-align: center;">22 articoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 8 intero articolo - art. 13 un inciso - art. 15, due lettere art. 16 intero articolo - art. 25, due commi - art. 28, 4 commi - art. 40, 2 commi - art. 46, 1 comma - art. 49 intero articolo.; - art. 55, 2 commi - art. 56, intero articolo - art. 60 intero articolo - art. 61 intero articolo - art. 62 intero articolo - art. 63 intero articolo - art. 64, 2 commi - art. 65, intero articolo - art. 66 intero articolo - art. 69 intero articolo - art. 71, 1 comma - art. 72 , allegato 1 relativamente ai capitoli 320013-320014 e 320015 - art. 74 intero articolo 	28.03%

TABELLE RELATIVE ALLE SINGOLE DELIBERE

Negli schemi riportati sono indicati, suddivisi per delibere legislative interessate e ordinati cronologicamente, una serie di elementi relativi al contenzioso posto in essere nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.


In particolare, vengono forniti gli estremi del ricorso proposto e le relative motivazioni, le disposizioni oggetto di impugnativa, nell'ambito delle quali sono evidenziate in neretto e sottolineate le parti successivamente omesse in sede di promulgazione parziale, i parametri di cui si contesta la violazione e, in ultimo, l'esito della procedura.

In particolare, oltre agli estremi delle leggi promulgate parzialmente, cui la delibera legislativa impugnata si ricollega, vengono citati anche gli estremi delle ordinanze di cessazione della materia del contendere relative ai procedimenti presi in considerazione.

Non viene riportato il testo del ricorso. Viene comunque fornita una sintesi delle motivazioni sostenute; peraltro il riferimento agli estremi della Gazzetta ufficiale della Regione nella quale esso viene pubblicato consente un facile reperimento del ricorso integrale stesso, qualora esso sia di interesse per l'utente.

Le tabelle sono precedute, per ciascuna delibera impugnata, da un grafico di accompagnamento che indica, in percentuale, il rapporto tra articoli della delibera approvati e norme impuginate.

Delibera legislativa ddl n. 898 “Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie”




Delibera legislativa ddl n. 898 “Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso 8 maggio 2012, n. 77 G.U. 13 giugno 2011, n. 24</p> <p>L’art. 1 del ddl 898 autorizzava il Ragioniere generale della Regione ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti analiticamente descritti nell’Allegato 1.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha ritenuto tale previsione in contrasto con i principi di cui agli articoli 81, 4° comma , 117, 3° comma e 119, 6° comma della Costituzione, in quanto trattasi di operazioni finanziarie per investimenti non coerenti con quelli previsti dall’art. 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003.</p> <p>Dall’analisi della disposizione richiamata, letta alla luce dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica per come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, per spesa di investimento andrebbe intesa, a giudizio del ricorrente, esclusivamente quella da cui derivi un accrescimento “diretto” del patrimonio dell’ente pubblico che la sostiene.</p> <p>La dimostrazione del rispetto di tale requisito non sarebbe avvenuta per i capitoli impugnati dell’allegato al ddl, in particolare per le seguenti ragioni: con riferimento all’indebitamento per cofinanziare la quota a carico della Regione del Piano Operativo 2007/2013, in quanto trattasi di tipologie di spesa assai diverse fra loro, non riconducibili alla definizione normativa di investimento (a tacere della quota di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie</p> <p>Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, analiticamente descritti nell' Allegato 1 , per un ammontare complessivo pari a 557.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, a 451.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 ed a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.</p>	<p>Art. 81, 4° comma (copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p> <p>Art. 117, 3° comma (legislazione concorrente, coordinamento della finanza pubblica)</p> <p>Art. 119, 6° comma (ricorso all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento) della Costituzione.</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 1 giugno 2012, n. 32</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 53 del 25 marzo 2013</p> <p>G.U. 03/04/2012</p>

Delibera legislativa ddl n. 898 “Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>cofinanziamento del Fondo sociale europeo, rivolto a realizzare misure in favore dell'occupazione e del mercato del lavoro, difficilmente riconducibili al concetto di investimento); con riferimento, poi, agli interventi contemplati nei capitoli impugnati, le risorse stanziare sarebbero destinate, fra l'altro, a lavori di manutenzione forestale, salvaguardia e vigilanza del territorio boschivo, trasferimenti all'Ente di sviluppo agricolo per la campagna di meccanizzazione agricola, tutela e manutenzione di beni monumentali, naturalistici ed ambientali, contributi in favore di consorzi ittici, interventi che, pur essendo riconducibili in astratto alla categoria delle spese in conto capitale, non sembrano possedere il carattere di investimento diretto per come sopra definito.</p>			

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”



Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso 14 agosto 2012, n. 114 G.U. 24 ottobre 2012, n. 42</p> <p>L’articolo 8, con riferimento alla nuova spesa derivante dal provvedimento legislativo, prevedeva che l’Assessore regionale per la salute fosse autorizzato a utilizzare una quota del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell’art. 66, comma 9 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disponeva inoltre la possibilità di attivare ulteriori risorse a valere sulle quote assegnate alla Regione dei fondi strutturali europei per l’attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline di questi ultimi.</p> <p>La legge regionale richiamata, nel dettare modalità e criteri per l’assegnazione del fondo sanitario regionale, stabilisce che una quota pari all’uno per cento dello stesso sia riservata alle attività a destinazione vincolata, individuate nel piano sanitario regionale ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell’Assessorato regionale alla Sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria e alla verifica delle iniziative e delle misure di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha ritenuto che il legislatore, anzichè procedere al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi oneri, si sia limitato piuttosto ad inserire una nuova finalità per l’utilizzo delle risorse esistenti, violando il principio dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, 4 comma Cost.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>Obiettivi</i></p> <p>1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione nazionale nella materia della ricerca scientifica ed in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, promuove la ricerca finalizzata biomedica e sanitaria quale strumento per il miglioramento del Servizio sanitario regionale, dei servizi sanitari e socio-sanitari nonché delle condizioni di salute della popolazione. La ricerca sanitaria è orientata al fabbisogno conoscitivo e operativo del Sistema sanitario regionale e deve concretizzarsi in risultati che possono essere trasferiti al Servizio sanitario regionale, al fine di migliorarne l’efficienza, l’efficacia e l’appropriatezza e l’innalzamento delle competenze.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessore regionale per la salute adotta, con decreto, un programma triennale di ricerca sanitaria in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, nazionale e comunitaria in campo biomedico,</p>	<p>Art. 81, comma 4, Cost. (Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p>	<p>Sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 25-28 marzo 2013</p> <p>G.U. 03/04/2013</p>

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari e nell'applicazione in campo sanitario delle nuove tecnologie.</p> <p>3. Nell'ambito del programma triennale di ricerca sanitaria possono essere compresi progetti, indagini e studi finalizzati ad esigenze, necessità e bisogni del Sistema sanitario regionale volti al miglioramento, estensione e crescita delle conoscenze epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione, finanziabili anche integralmente se direttamente commissionati dalla Regione, o cofinanziati nell'ambito dei bandi di ricerca nazionali o comunitari. Possono essere altresì compresi studi e ricerche sulle patologie nosograficamente ancora non codificate.</p> <p>4. L'Assessorato regionale della salute finanzia integralmente o parzialmente i progetti di ricerca secondo le condizioni e i limiti di finanziamento indicati nei bandi di gara e nella presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Programmazione</i></p> <p>1. L'Assessorato regionale della salute, previo parere della competente Commissione</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>dell’Assemblea regionale siciliana, adotta il programma triennale della ricerca sanitaria, elaborato dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 5, tenendo conto:</p> <p>a) delle risorse disponibili e degli obiettivi del Piano sanitario regionale;</p> <p>b) dei progetti già finanziati alla Regione, dei Piani di ricerca elaborati ed attivati da parte delle Università e delle Istituzioni nazionali di ricerca, nonché dalle altre Regioni, per evitare duplicazioni e per agevolare eventuali integrazioni di scopi;</p> <p>c) delle necessità di coordinamento con le indicazioni formulate da competenti organismi nazionali e comunitari.</p> <p>2. Il programma deve indicare:</p> <p>a) le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali la Regione intende indirizzare le ricerche;</p> <p>b) le risorse e le fonti finanziarie destinate complessivamente alla ricerca sanitaria nel periodo di validità del programma.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>3. Il primo programma è adottato con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi programmi triennali sono adottati non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del programma triennale di ricerca. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 5, durante il triennio di vigenza del programma, può proporre all'Assessore regionale per la salute l'aggiornamento dello stesso, con relazione che ne illustri le motivazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Bandi di invito</i></p> <p>1. Sulla base del programma triennale, ogni anno sono emanati uno o più bandi pubblici regionali di invito, da parte dell'Assessorato regionale della salute, a presentare progetti di ricerca. Nei bandi deve essere previsto chi può partecipare, l'oggetto della ricerca, il finanziamento minimo e massimo previsto per ogni progetto, il fondo destinato a quel bando, le modalità di valutazione dei progetti, le modalità di verifica dei risultati attesi, i criteri di incompatibilità e di conflitti di interessi.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>2. I bandi pubblici regionali d’invito sono adottati con decreto dall’Assessore regionale per la salute, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e nel sito <i>web</i> dell’Assessorato regionale della salute.</p> <p>3. Sulla base dei bandi nazionali o comunitari l’Assessore regionale per la salute, con decreto, emana direttive d’invito a presentare progetti. Le direttive sono pubblicate sul sito <i>web</i> dell’Assessorato.</p> <p>4. Per la partecipazione a qualsiasi progetto, finanziato direttamente o cofinanziato dalla Regione sulla base di programmi di ricerca nazionali o europei, per i quali è previsto il ruolo della Regione quale destinatario istituzionale dei finanziamenti, è richiesta l’iscrizione dei ricercatori nella banca dati dell’Assessorato regionale della salute, all’uopo istituita e pubblicata nel sito <i>web</i>.</p> <p>5. Per la selezione dei progetti presentati in base ai bandi emanati a valere sul programma triennale della ricerca di cui all’articolo 2, la Commissione tecnica, di cui</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>all'articolo 5, si avvale di valutatori esterni esperti nelle singole materie, in numero da 1 a 3 per ciascun progetto, individuati dalla stessa Commissione attraverso l'utilizzo di parole chiave in banche dati specializzate, e nominati dall'Assessore regionale per la salute.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>Presentazione dei progetti</i></p> <p>1. Ogni progetto di ricerca, presentato a seguito dei bandi di cui alla presente legge ovvero per i quali la Regione abbia il ruolo di destinatario istituzionale, deve prevedere la partecipazione di un operatore facente capo al Servizio sanitario regionale come specificato al punto a). In conformità ai bandi di invito di cui all'articolo 3 i progetti di ricerca possono essere presentati da gruppi di ricercatori o ricercatori singoli operanti in una delle seguenti istituzioni o strutture, anche in forma associata:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre strutture facenti parte del Servizio sanitario regionale;</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>b) istituti e dipartimenti delle università, italiane e straniere;</p> <p>c) altre strutture pubbliche e private, italiane e straniere, la cui missione di ricerca sia esplicitamente indicata nello statuto o atto costitutivo, in possesso di esperienza certificata e mezzi idonei.</p> <p>2. Le strutture di ricerca interessate, o il capofila del partenariato in caso di progetti presentati in forma associata, devono comunque essere localizzate nel territorio della Regione, nel caso in cui i progetti siano finanziati esclusivamente con fondi regionali e a valere su bandi emanati dalla Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Commissione tecnica</i></p> <p>1. Presso l'Assessorato regionale della salute è costituita una Commissione tecnica per la ricerca sanitaria nominata con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione tecnica dura in carica tre anni e i suoi componenti designati non possono essere riconfermati per</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>più di una volta.</p> <p>2. Essa è così composta:</p> <p>a) dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, con il ruolo di presidente;</p> <p>b) dirigente responsabile della struttura intermedia dell'Assessorato regionale della salute competente in materia;</p> <p>c) tre membri designati dai Rettori delle Università di Palermo, Messina e Catania;</p> <p>d) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;</p> <p>e) un membro designato dall'Assessore regionale per la salute, di riconosciuta competenza;</p> <p>f) un rappresentante del Dipartimento regionale delle attività produttive;</p> <p>g) un rappresentante del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale;</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>h) un rappresentante del Dipartimento regionale della programmazione;</p> <p>i) l'Avvocato generale della Regione o un suo delegato;</p> <p>j) tre membri designati rispettivamente, uno dagli I.R.C.C.S. di diritto pubblico e di diritto privato, uno dalle A.R.N.A.S. ed uno dalle Aziende ospedaliere.</p> <p>3. Le funzioni di segreteria sono affidate al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico che le svolge attraverso la struttura intermedia competente in materia.</p> <p>4. I componenti della Commissione tecnica non possono valutare progetti cui partecipano direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo. I componenti della Commissione tecnica, prima delle sedute devono dichiarare, a pena di decadenza dall'incarico, di non aver presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca nell'ambito dei bandi in corso e di non partecipare ad alcun titolo ad alcuno dei progetti presentati a valere sui bandi</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>regionali, nazionali o comunitari.</p> <p>5. La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma triennale a norma dell'articolo 2:</p> <p>a) propone i temi oggetto dei bandi annuali, fissa la durata dei progetti e la tipologia di spese ammissibili;</p> <p>b) individua le procedure di selezione dei progetti che devono, in ogni caso, garantire che la valutazione è effettuata in forma anonima e con criteri trasparenti, oggettivi e basati su indicatori internazionalmente riconosciuti, avendo cura di favorire la partecipazione ai progetti di ricerca da parte di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di emanazione dei bandi; esprime apprezzamento sui bandi;</p> <p>c) individua i valutatori internazionali sulla base delle parole chiave oggetto del bando;</p> <p>d) valuta l'ammissibilità dei progetti di ricerca coerentemente ai bandi regionali, nazionali o comunitari;</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>e) approva le selezioni dei progetti effettuate dai valutatori internazionali;</p> <p>f) esprime parere sull'entità e la durata del finanziamento o cofinanziamento relativo a ciascun progetto selezionato, anche in ragione delle risorse disponibili;</p> <p>g) valuta, nella misura prevista dai singoli bandi, i risultati parziali e finali delle ricerche;</p> <p>h) si esprime in merito all'utilizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale dei risultati delle ricerche, anche in relazione alle finalità del Piano sanitario regionale. La Commissione tecnica è tenuta ad inviare annualmente all'Assessore regionale per la salute una relazione sullo stato di attuazione delle ricerche ed una relazione sulle realizzazioni del programma triennale;</p> <p>i) promuove eventi di comunicazione per valorizzare e diffondere i risultati dei progetti, degli interventi nell'ambito della ricerca, delle correlate ricadute positive sul sistema sanitario regionale;</p> <p>j) promuove la ricerca medico-scientifica</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>anche con l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati, all'interno di ogni progetto presentato a valere sui fondi regionali, che siano impegnati in attività di ricerca in campo sanitario, con l'obiettivo di creare profili professionali ad alta qualificazione in grado di sviluppare soluzioni innovative e nuove tecnologie clinico-assistenziali; le borse di studio sono assegnate a ricercatori residenti in Sicilia e usufruite in territorio regionale, nazionale ed estero e, al fine di promuovere azioni d'internazionalizzazione dell'attività di ricerca in Sicilia, a ricercatori non residente in regione la cui attività dovrà svolgersi in Sicilia per l'intera durata della borsa;</p> <p>k) favorisce la collaborazione con ricercatori italiani e stranieri che possano apportare, nei filoni di ricerca individuati nel programma, i contributi e le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale;</p> <p>l) dedica almeno una seduta annuale ai referenti aziendali di cui al comma 1 dell'articolo 6, al fine di illustrare le proprie determinazioni e acquisire suggerimenti e proposte.</p> <p>6. La Commissione tecnica ha facoltà di</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca; può inoltre richiedere, senza costi aggiuntivi, pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate. La Commissione è convocata su iniziativa del suo Presidente e/o dell'Assessore o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; le pronunce sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti.</p> <p>8. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso. Ai componenti residenti in luogo diverso da quello in cui ha sede la Commissione è corrisposto, per la partecipazione ai lavori, un rimborso a valere sui fondi di cui all'articolo 8 per le spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti, dietro presentazione di idonea documentazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Rete dei referenti aziendali</i></p> <p>1. Presso la struttura intermedia competente per la ricerca sanitaria del Dipartimento regionale per le attività sanitarie</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>e Osservatorio epidemiologico, è costituita una rete regionale di referenti aziendali per la ricerca sanitaria, al fine di incrementare una collaborazione istituzionale diffusa sulla ricerca, per costruire e rafforzare un sistema di conoscenze ed ampliare la partecipazione delle strutture sanitarie regionali ai bandi sulla ricerca. Ciascuna Azienda o struttura sanitaria operante nel territorio siciliano, designa un proprio rappresentante.</p> <p>2. In coordinamento con la Commissione tecnica per la ricerca sanitaria, la rete dei referenti aziendali promuove ogni utile collaborazione per la ricognizione e la diffusione di ogni iniziativa connessa al programma triennale della ricerca.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Informazione e comunicazione</i></p> <p>1. Presso il sito <i>web</i> dell'Assessorato regionale della salute è dedicato uno spazio per la ricerca sanitaria a cura della competente struttura intermedia dell'Assessorato. Le pagine dedicate forniscono informazioni sul settore della ricerca sanitaria, di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo finanziata, nel territorio siciliano nonché nelle altre regioni e nei Paesi</p>		


Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>dell’Unione europea.</p> <p>2. L’Assessorato regionale della salute promuove giornate informative sulla ricerca sanitaria anche al fine di favorire una reale integrazione interregionale e occasioni di confronto con il Ministero della Salute.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Autorizzazione di spesa</i></p> <p>1. L’Assessore regionale per la salute è autorizzato a utilizzare, per la finalità della presente legge, una quota a valere sull’1 per cento del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell’articolo 66, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fissata in sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro per anno e non superiore a tre milioni di euro per anno. La struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico è competente per la gestione amministrativa delle risorse sopra individuate.</p> <p>2. Per le attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline dei singoli fondi</p>		

Delibera legislativa ddl n. 483 “Promozione della ricerca sanitaria”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>strutturali europei, potranno altresì essere attivate ulteriori risorse a valere sulle quote degli indicati fondi assegnate alla Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9. <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 900 – Norme stralciate “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”



Delibera legislativa ddl n. 900 – Norme stralciate “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso 14 agosto 2012, n. 113 G.U. 17 ottobre 2012, n. 41</p> <p>L’art. 1, comma 6, è stato oggetto di numerose censure, divisibili in tre gruppi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Innanzitutto le norme contenute nell’art. 1, comma 6, lett. b), punto 3, e lett. e), nell’apportare modifiche all’art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010, sono state censurate sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto introducono discipline tra loro incompatibili. <p>Mentre la prima disposizione stabiliva, infatti, che consorzi e società d’ambito continuassero ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d’ambito dalle istituende società consortili all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, e comunque fino al 31 dicembre 2012, data prevista per la loro estinzione; la seconda norma, invece, disponeva che, una volta costituite le società consortili e fino a quando non venisse aggiudicato il servizio al gestore unico ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 9/2010, gli stessi consorzi e società d’ambito - in qualità di soggetti già deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti - avrebbero dovuto continuare ad assicurare alle medesime condizioni l’integrale e regolare prosecuzione delle attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> La previsione del punto 2 della lett. b) del 	<p>Art. 1. <i>Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d’ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni</i></p> <p>6. All’articolo 19 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) ai commi 1 e 2 le parole ‘31 dicembre 2009’ sono sostituite dalle parole ‘30 giugno 2012’;</p> <p>b) al comma 2 bis sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) le parole da “il cui rimborso” fino alle parole “ comma 2 ter” sono soppresse;</p> <p>2) dopo le parole “capitolo 191304” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle richieste di anticipazione provenienti dai comuni, e dal</p>	<p>Art. 3 Cost. (Principio di uguaglianza)</p> <p>Art. 51 Cost (Principio di uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici)</p> <p>Art. 81, comma 4, Cost. (Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p> <p>Art. 97 Cost. (Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione)</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 19 settembre 2012, n. 49</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 308 del 11-19 dicembre 2012</p> <p>G.U. 27/12/2012</p>

Delibera legislativa ddl n. 900 – Norme stralciate “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>medesimo comma 6 è stata poi censurata per violazione dell'art. 97, nonché dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p> <p>La norma infatti, nell'apportare ulteriori modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010, autorizzava il Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle società d'ambito in liquidazione, per far fronte ai propri debiti o anticipazioni concessi a seguito di istanza corredata da un piano finanziario di rimborso approvato dal consorzio o dalla società d'ambito ed asseverato dai comuni soci, a valere sui trasferimenti erogati dalla Regione in favore di questi ultimi.</p> <p>Il Commissario dello stato lamenta la mancata previsione dell'ammontare complessivo delle anticipazioni autorizzabili e, più in generale, la mancata indicazione delle risorse finanziarie con cui dare copertura ai nuovi maggiori oneri a carico del bilancio regionale, oltre che il difetto della verifica - prima della previsione della nuova spesa - dell'eventuale esistenza di risorse disponibili nelle dotazioni dei capitoli presi in esame.</p> <p>Inoltre, considerato che le leggi di autorizzazioni di spesa richiamate nei capitoli finanziati non dispongono l'erogazione di anticipazioni o finanziamenti alle società degli ambiti territoriali ottimali, la norma parrebbe prestarsi all'intento di estendere la disciplina delle anticipazioni - originariamente ristretta ai soli Comuni ed Enti locali - a soggetti non ammessi al beneficio in questione dalla vigente normativa sì da richiedere, a giudizio del ricorrente, uno scrutinio anche sotto il profilo della violazione degli articoli 3</p>	<p>comma 2 ter per le anticipazioni già concesse, il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle società d'ambito, per fare fronte ai propri debiti, previa istanza corredata da un dettagliato piano finanziario di rimborso nei limiti della somma richiesta approvato dal consorzio o dalla società d'ambito e dai comuni soci asseverato con delibera della giunta comunale a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali. Il piano è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.”</p> <p>3) le parole da ‘Le gestioni cessano il 30 settembre 2012’ sino a ‘si estinguono entro il 31 dicembre 2012.’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Le gestioni cessano al momento della trasmissione del piano d'ambito di cui al comma 4 dell'articolo 10 all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. In merito alla gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 6</p>		

Delibera legislativa ddl n. 900 – Norme stralciate “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>e 97 della Costituzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con la norma contenuta nella lett. d) del comma 6 veniva poi disposta, sempre con modifica all’art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, l’assunzione del personale previsto dal medesimo articolo all’esito della procedura di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione delle rispettive dotazioni organiche, senza attendere l’approvazione delle stesse con decreto dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità. <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato tale previsione per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto dall’applicazione della medesima potrebbe derivare una deroga al principio del concorso non sorretta da peculiare e straordinaria ragione giustificatrice.</p>	<p>dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. Gli attuali consorzi e società d’ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012”;</p> <p>c) al comma 2 ter sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo le parole ‘e dai comuni soci asseverato’ sono inserite le seguenti: ‘mediante delibera di giunta’; 2) le parole “nei termini stabiliti” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre 2012”.</p> <p>d) al comma 8, dopo le parole “Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto” sono inserite le seguenti: “all’esito delle procedure di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione della dotazione organica di cui al comma 9 dell’articolo 7, nonchè”;</p> <p>e) il comma 12 è sostituito dal seguente:</p> <p>‘12. Fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino all’inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 15, i soggetti già deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del</p>		

Delibera legislativa ddl n. 900 – Norme stralciate “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'art. 3 prevedeva la possibile trasformazione di società d'ambito o consorzi, previa revoca delle procedure di liquidazione in corso, in S.R.R. senza tuttavia disciplinare gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa per l'estinzione delle passività pregresse.</p> <p>Tale omissione sarebbe, a giudizio del ricorrente, foriera di incertezze in grado di tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione, con ciò rendendo irragionevole la disciplina adottata, in violazione dell' art. 97 Cost.</p>	<p>ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano ad assicurare, alle medesime condizioni, l'integrale e regolare prosecuzione delle attività.’.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Istituzione di S.R.R. mediante trasformazione di precedenti ATO</i></p> <p>1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:</p> <p>“11 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, il consorzio o la società d'ambito, ove il territorio del nuovo ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 5 coincida esattamente con quello del precedente, può, previa revoca della liquidazione, procedere alla trasformazione in S.R.R., a condizione che nell'ambito sia in funzione da almeno due anni un patrimonio impiantistico destinato al servizio della raccolta differenziata.”.</p>	<p>Art. 3 Cost. (Principio di uguaglianza)</p> <p>Art. 97 Cost. (Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione)</p>	


Delibera legislativa ddl n. 900 – Norme stralciate “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L'art. 4 infine autorizzava l'IRFIS –Fin Sicilia S.p.A. a rilasciare garanzie fideiussorie riguardo a particolari categorie di debiti dei consorzi e delle società d'ambito nonché ad attivare contributi in conto interessi per le operazioni di cessione di crediti effettuate per servizi resi dagli stessi.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha ritenuto tale previsione estremamente generica e come tale in contrasto con i principi di cui agli artt. 81 e 97 Cost.</p>	<p>Art. 4. <i>Norme per la concessione di garanzie per anticipazioni sui crediti nei confronti dei consorzi e delle società d'ambito</i></p> <p>1. Con riguardo ai debiti dei consorzi e delle società d'ambito maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti dei terzi creditori, sulla base dei debiti accertati ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, e dei commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, introdotti dall'articolo 11, comma 64, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, l'Irfis – Fin Sicilia Spa è autorizzata a rilasciare garanzie fideiussorie a copertura dei rischi derivanti dalle anticipazioni su crediti concesse dalle banche, per i servizi resi dalle società d'ambito e dai consorzi d'ambito fino a tutto il 31 dicembre 2012 nonché alla concessione di contributi in conto interessi, per le operazioni di cessione di crediti effettuate dalle banche, comprese le società di <i>factoring</i> e di <i>leasing</i>.</p> <p>2. Le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono fissate con decreto del Presidente della Regione, su</p>	<p>Art. 81, comma 4, Cost. (Principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa)</p> <p>Art. 97 Cost. (Principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione)</p>	

Delibera legislativa ddl n. 900 – Norme stralciate “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>proposta dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è stipulata una convenzione tra l'Irfis-FinSicilia spa ed il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come individuate dal comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni.</p>		


Delibera legislativa ddl n. 608 “Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia”



Delibera legislativa ddl n. 608 “Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso 14 agosto 2012, n. 115 G.U. 24 ottobre 2012, n. 42</p> <p>La norma demandava all’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica il compito di determinare con proprio decreto le modalità di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nell’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie.</p> <p>Ritenendo che la normativa di dettaglio avrebbe natura sostanzialmente regolamentare, il Commissario dello Stato ha censurato tale previsione per contrasto con l’art. 12, 4° comma dello Statuto Speciale, che espressamente attribuisce al Governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall’Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Quoziente familiare. Modalità di calcolo e di applicazione</i></p> <p>4. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.</p>	<p>Art. 12, comma 4, dello Statuto</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 19 settembre 2012, n. 50</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 30 del 25–26 febbraio 2013</p> <p>G.U. 06/03/2013</p>

Delibera legislativa ddl n. 184-354 “Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione



Delibera legislativa ddl n. 184-354 “Delibera legislativa ddl n. 184-354 “Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione”

”


ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso 14 agosto 2012, n. 112 G.U. 17 ottobre 2012, n. 41</p> <p>Il Commissario dello Stato ha impugnato l'articolo 3, comma 5 della delibera legislativa, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p> <p>La disposizione in questione infatti, nel disporre che le componenti della Commissione regionale per la promozione di condizione di pari opportunità restano in carica fino alla scadenza della legislatura in cui sono state nominate, prevedeva altresì che “esse continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione”.</p> <p>Per effetto di tale previsione i membri della Commissione in questione potevano permanere “sine die” nell'esercizio delle loro funzioni fino al rinnovo dell'organismo collegiale. Ciò in deroga alla normativa generale che impone il divieto tassativo di “prorogatio” per gli organi collegiali sancito dalla legge n. 444/1994 e dalla legge regionale n. 22/1995, in conformità con quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 208/1992.</p> <p>È stato rilevato che un'organizzazione caratterizzata dall'abituale ricorso alla prorogatio si discosta dal modello costituzionale, tanto più se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una determinata durata e che quindi la</p>	<p>Art. 3. <i>Composizione e durata</i></p> <p>5. Le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in cui sono state elette; esse continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione.</p>	<p>Art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)</p> <p>Art. 97 della Costituzione (principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione)</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 19 settembre 2012, n. 51</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 3305 del 19-21 dicembre 2012)</p> <p>G.U. 27/12/2012</p>

Delibera legislativa ddl n. 184-354 “Delibera legislativa ddl n. 184-354 “Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione”

”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>loro competenza sia circoscritta nel tempo. Infine è stata dedotta, con riferimento all’ articolo 3 della Costituzione, la violazione del principio di eguaglianza rispetto ai membri degli altri comitati ed organi collegiali regionali cui è preclusa la possibilità di prorogatio.</p>			

Delibera legislativa ddl n. 58 “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili”




Delibera legislativa ddl n. 58 “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p style="text-align: center;">Ricorso 10 gennaio 2013, n. 3 G.U 13 febbraio 2013, n. 7</p> <p>La disposizione autorizzava la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 non limitando la stessa ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estendendola, mediante il riferimento all’art. 5, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, anche a rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato (nella specie, personale co.co.co), per i quali, invece, la proroga sarebbe ammessa solo in via eccezionale (completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore) sulla base di quanto previsto dalla legislazione statale in materia.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha ritenuto tale previsione in contrasto con la competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. 1) della Costituzione, in quanto la regolamentazione dei rapporti di lavoro, anche precario, presso le pubbliche amministrazioni è sottoposta a regime privatistico e rientra nella materia “ordinamento civile”.</p> <p>Inoltre, la possibilità di proroga per tali contratti, laddove non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore – come richiesto dal legislatore statale - assimilerebbe gli stessi a quelli di lavoro subordinati, contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. Proroghe di contratti di personale a tempo determinato</p> <p>1. E' autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi a personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti</p>	<p>Art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza)</p> <p>Art. 97 della Costituzione. (principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione)</p> <p>Art. 117, comma 2, lett. 1), della Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile)</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 22 gennaio 2013, n. 4</p> <p>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 305 del 11-19 dicembre 2012</p> <p>G.U. 27/12/2012</p>

Delibera legislativa ddl n. 58 “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro nei soggetti interessati, in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.</p> <p>Da ultimo, la disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto consentirebbe un trattamento diverso e più favorevole per i lavoratori in servizio presso l’Amministrazione Regionale rispetto a quelli di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni cui si applica la normativa statale richiamata.</p>	<p>e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”



Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Ricorso del 9 maggio 2013 (In corso di pubblicazione)</p> <p>L’articolo 8 è stato impugnato per intero sulla base delle motivazioni di seguito descritte.</p> <p>Secondo il Commissario dello Stato la previsione di cui al comma 1, del mantenimento della maggiorazione dell’aliquota fiscale dell’ IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF per il solo biennio 2014-2015, anziché per il triennio 2014-2016, si pone in contrasto con l’articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, che prevede l’obbligo per la regione sottoposta a piano di rientro (o a programma operativo di prosecuzione dello stesso, ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo articolo) del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni di IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e della relativa finalizzazione al finanziamento del servizio sanitario regionale. Il relativo fabbisogno di copertura doveva, quindi, protrarsi per l’intero periodo 2014-2016.</p> <p>Analogamente anche la previsione di cui al comma 3 è stata ritenuta in contrasto con il cennato art. 2, comma 8 della L. n. 191/2009, laddove si prevede la possibilità, qualora si verifichi il rispetto degli obiettivi economico-finanziari del piano con risultati quantitativamente migliori, di ridurre nell’esercizio successivo le aliquote fiscali in misura corrispondente al migliore risultato ottenuto.</p> <p>“La facoltà di riduzione, che opera certamente ex post, ovverossia soltanto dopo la verifica da parte dei competenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>1. Per il biennio 2014-2015 sono mantenute le medesime maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF vigenti nell'esercizio finanziario 2013, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.</p> <p>2. I maggiori gettiti di cui al comma 1, come stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, compresi quelli relativi all'esercizio finanziario 2013, sono destinati alla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale.</p> <p>3. Per l'esercizio finanziario 2013, i maggiori gettiti di cui al comma 2 sono destinati alla finalità del medesimo comma sino all'importo massimo di 120.808 migliaia di euro.</p>	<p>Art. 81, 4° comma, e 117, 3° comma della Costituzione. (Copertura finanziaria, nuove spese e competenza statale in materia di coordinamento finanza pubblica).</p>	<p>Promulgazione parziale: Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9</p>

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>organi statali dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi propri del piano di rientro, implica – così recita il ricorso del Commissario - anche la facoltà di un diverso utilizzo. La norma testé approvata, invece, destina a priori solo una parte, unilateralmente determinata, non essendo stata ancora verificata dai tavoli tecnici la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie che legittimano la destinazione di parte del gettito fiscale a finalità extra sanitarie. Peraltro la Relazione tecnica, anche nella sua parte integrativa, conferma che in atto non si è determinato ufficialmente il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Economia”.</p>			
<p>L’impugnativa richiama la costante giurisprudenza sul divieto di retroattività della legge, asserendo che esso costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi (art. 11 delle preleggi).</p> <p>Nel rispetto di tale principio il legislatore può emanare norme innovative con efficacia retroattiva solo quando le stesse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi preesistenti. La norma censurata prevede, invece, secondo l’impugnativa, l’efficacia retroattiva agli incrementi dei canoni dovuti e pertanto non appare giustificabile il diverso trattamento disposto nei confronti di altri operatori economici destinatari di altri articoli del provvedimento in esame (gli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13. <i>Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi</i></p> <p style="text-align: center;">1. A decorrere dall’1 gennaio 2013 per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.</p> <p style="text-align: center;">Commi: 2; 3; 4 (Omissis)</p>	<p>Art. 11 preleggi (Principio di retroattività della legge)</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>articoli 12 e 15) cui i relativi incrementi di canone decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>Nel ricorso si sottolinea inoltre la mancanza di elementi a supporto della scelta del legislatore da parte della relazione tecnica che viene definita lacunosa sul punto in esame.</p>			
	Art. 15. <i>Disposizioni in materia di assegnazioni agli</i>	Artt. 3 e 97 della Costituzione (Principio	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>L’articolo 15 relativo al Fondo per le autonomie locali è stato impugnato dal Commissario dello stato in relazione ad alcune delle riserve ivi previste.</p> <p>In particolare delle riserve stabilite a valere sul fondo dal comma 4 dell’articolo il Commissario ha impugnato la lettera m) e la lettera n) con le motivazioni di seguito riportate.</p> <p>La lettera m) aveva disposto che fosse assegnata una quota pari a 600 migliaia di euro, a disposizione dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per fronteggiare esigenze dei comuni che registrano emergenze sociali e di criminalità organizzata e che gestiscono beni confiscati, al fine di garantire l’erogazione di servizi primari</p>	<p style="text-align: center;"><i>enti locali</i></p> <p>1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni il fondo delle autonomie locali per l’anno 2013 è quantificato in 651.000 migliaia di euro di cui 44.000 migliaia di euro destinate alle province regionali e 180.000 migliaia di euro destinate a spese di investimenti dei comuni. Il fondo è comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale e provinciale dell’accisa sull’energia elettrica, ai sensi del comma 10 dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, quantificate in complessive 101.000 migliaia di euro.</p> <p>Commi 2 e 3. (Omissis)</p> <p>4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono garantite, nell’ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l’anno 2013, le seguenti riserve, che sono erogate in trimestralità come indicato al</p>	<p>di eguaglianza e principio di buon andamento della pubblica amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>per l’infanzia o per interventi in favore di comuni che, in assenza di contributo regionale, hanno comunque proceduto alla stabilizzazione di personale ex LSU, nonché per fronteggiare emergenze abitative derivanti da eventi eccezionali non ricompresi nelle precedenti lettere. La norma prevedeva che con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali si dovesse provvedere al riparto della predetta somma.</p> <p>Ad avviso del ricorrente, tale previsione, nell’accomunare finalità diverse (emergenze sociali, criminalità organizzata, erogazione servizi primari per l’infanzia, misure di sostegno per la stabilizzazione del personale ex LSU, emergenze abitative) senza definire i criteri per il riparto ai singoli comuni e le quote da assegnare ad ogni singolo scopo, apparirebbe lesiva del principio di legalità posto a fondamento dell’azione amministrativa e, pertanto, in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione anche sotto il profilo dell’incertezza e della difficoltà nel dare attuazione allo stesso, atteso che peraltro alcune delle finalità individuate dalla norma costituiscono già oggetto di autonomi e distinti finanziamenti a carico del bilancio regionale.</p> <p>Il ricorso richiama la giurisprudenza della Corte in ordine all’imprescindibile “necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi sia osservato il principio di legalità, che non consente l’indeterminatezza del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa (sent. C.C. 115/2011)”.</p> <p>Parimenti la lettera n), che attribuisce una quota pari a 700 migliaia di euro, in favore del Corpo dei vigili urbani del</p>	<p>comma 2:</p> <p style="text-align: center;">lettere a); b); c); d); e); f); g); h); i); l). (Omissis)</p> <p>m) una quota pari a 600 migliaia di euro, a disposizione dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per fronteggiare esigenze dei comuni che registrano emergenze sociali e di criminalità organizzata e che gestiscono beni confiscati, al fine di garantire l’erogazione di servizi primari per l’infanzia o per interventi in favore di comuni che, in assenza di contributo regionale, hanno comunque proceduto alla stabilizzazione di personale ex LSU, nonché per fronteggiare emergenze abitative derivanti da eventi eccezionali non ricompresi nelle precedenti lettere. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali si provvede al riparto della predetta somma;</p> <p>n) una quota pari a 700 migliaia di euro che l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, ai sensi della legge 7 marzo</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>comune di Messina per l’emergenza traffico non apparirebbe conforme ai principi degli articoli 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento) della Costituzione giacché introduce una norma di privilegio per il solo comune di Messina a fronte del contributo di carattere generale previsto dalla lett. d) del medesimo comma.</p> <p>Il Commissario ha ritenuto non rinvenibile alcuna plausibile ed obiettiva motivazione a sostegno dell’assegnazione di 700.000 euro per un solo ente locale, seppure di notevoli dimensioni, in corrispondenza di un’assegnazione globale per tutti i comuni dell’isola pari a 11 milioni di euro.</p>	<p>1986, n. 65 e dell’articolo 13 della legge regionale n. 17/1990, che istituisce il Fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, a destinare al Corpo vigili urbani del comune di Messina per l'emergenza traffico.</p> <p style="text-align: center;">Commi 5, 6, 7 e 8. (Omissis)</p>		
<p>Secondo l’impugnativa, la disposizione nonostante l’utilizzo della terminologia “ticket di sbarco” - che apparentemente sembra fare riferimento ad un compenso di natura corrispettiva – costituisce un’entrata di evidente natura tributaria, che si caratterizza come prelievo coattivo di ricchezza destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici.</p> <p>Ad avallare la tesi della natura tributaria della fattispecie in esame militerebbe anche la circostanza che il comma 2 dell’articolo in questione stabilisce che “<i>il ticket di sbarco e il ticket di accesso alle sommità dei Vulcani dovrà essere riscosso, unitamente al prezzo del biglietto</i>”, elemento che esclude la natura corrispettiva del prelievo.</p> <p>In ordine alla legittimità dell’istituzione dei prelievi in esame l’impugnativa rileva che l’art. 36 dello Statuto Speciale,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16. <i>Ticket di sbarco e accesso nelle isole minori</i></p> <p>1. I comuni ricadenti nelle isole minori sono autorizzati a limitare lo sbarco nel proprio territorio dei flussi turistici giornalieri, di concerto con il dipartimento regionale della protezione civile e con le autorità marittime locali. Gli stessi comuni sono autorizzati, anche in riferimento a quanto già previsto dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, a determinare il <i>ticket</i> di sbarco nelle isole minori siciliane e il <i>ticket</i> di accesso alle</p>	<p>Artt. 23 e 117, 2° comma, lett. e) della Costituzione (Potestà legislativa dello Stato in materia di tributi)</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali, non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire “tributi locali”. Né tale facoltà può desumersi, ad avviso del Commissario, dalle norme d’attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, che prevede esclusivamente che “Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale”.</p> <p>Pertanto l’articolo in esame, secondo l’impugnativa, eccede i limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria previsti dall’art. 36 dello Statuto speciale e dall’art. 6 del D.P.R. n. 1074 del 1965.</p>	<p>sommità dei vulcani, entro la misura massima unitaria di euro 5,00 per ciascuna tipologia di <i>ticket</i>.</p> <p>2. Il <i>ticket</i> di sbarco e il <i>ticket</i> di accesso alle sommità dei vulcani è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, dalle amministrazioni secondo modalità stabilite con provvedimento da emanarsi dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p>L’ articolo 25, relativo al settore forestale è stato impugnato in ordine al comma 5 ed al comma 7. Il primo è stato ritenuto in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione. Esso peraltro riproduce sostanzialmente la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25. <i>Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale</i></p>	<p>Artt. 3, 36 e 97 della Costituzione . (Principio di uguaglianza, diritto alla</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>previsione, oggetto di impugnativa del 26 aprile 2012 avverso l’art. 11, comma 12 del disegno di legge n. 801.</p> <p>La disposizione comporta la riviviscenza di una norma già abrogata a far data dall’entrata in vigore della L.R. n. 26/2012. Il Commissario ha ritenuto che l’adozione della nuova disciplina normativa sia foriera d’incertezza, con la possibilità di generare conseguenze imprevedibili anche sotto l’aspetto finanziario e tradursi quindi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Il comma 7 prevedeva che, nell’ambito del contenimento della spesa e della valorizzazione delle risorse umane del settore forestale, tutte le prestazioni relative alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo per le attività di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, dovessero essere espletate esclusivamente da personale interno all’amministrazione regionale “senza alcun compenso”.</p> <p>Secondo l’impugnativa, però, l’esclusione di ogni forma di remunerazione per le succitate attività lavorative sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Apparirebbe irragionevole preporre in forma esclusiva il personale dipendente a significative attività escludendo al contempo la corresponsione dei compensi dovuti per gli incarichi in questione previsti dall’art. 92, comma 5, del D. Lgs. N. 163/06, che invece continuano ad essere attribuiti al rimanente personale in servizio negli altri dipartimenti regionali.</p> <p>Il ricorso lamenta la lesione del principio costituzionale</p>	<p style="text-align: center;">Commi 1, 2, 3, 4. (Omissis).</p> <p style="text-align: center;">5. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono abrogati.</p> <p style="text-align: center;">6. (Omissis).</p> <p style="text-align: center;">7. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico- agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'amministrazione regionale, senza alcun compenso.</p> <p style="text-align: center;">Commi 8, 9, 10, 11. (Omissis).</p>	<p>giusta retribuzione; principio di buon andamento della Pubblica amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>di cui all’art. 36 della Costituzione che garantisce il diritto alla giusta retribuzione del lavoratore che, nella fattispecie in questione, sarebbe gravato di un maggiore carico lavorativo.</p> <p>Viene contestato anche il contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto, ad avviso del ricorrente, sembra plausibile che i soggetti destinatari delle norme avviino un contenzioso con l’amministrazione.</p>			
<p>Le disposizioni di cui all’art. 28, commi 2, 3, 5 e 6 sono state oggetto di censura per violazione dell’art. 81, 4° c. della Costituzione, atteso che nella relazione tecnica nulla viene riportato circa la determinazione dell’onere e la relativa copertura.</p> <p>A fronte della disposta soppressione dell’ente (comma 1) e della contestuale nomina di un commissario liquidatore (comma 4), il legislatore – così si sostiene nel ricorso - esprime la volontà di sopprimere il Consiglio di Amministrazione dello stesso ente (comma 6) nominando un amministratore unico, con un compenso non superiore a 30.000 euro annui, la cui attività non potrebbe che confliggere con quella del commissario liquidatore.</p> <p>Al commissario liquidatore, che avrebbe il compito di definire le masse attive e passive dell’ente soppresso, verrebbero sottratti i beni immobili, gli impianti fissi, l’arredamento e le attrezzature di proprietà del CIAPI di Palermo affidati in uso gratuito a quello di Priolo.</p> <p>Per quanto attiene poi la sorte del personale dipendente, viene prevista la possibilità di un trasferimento, senza oneri</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28. <i>Soppressione CIAPI di Palermo</i></p> <p>1. Il Centro interaziendale per l’addestramento professionale nell’industria (CIAPI) con sede in Palermo, ente strumentale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Il personale in servizio presso il CIAPI di Palermo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2009, può essere trasferito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, al CIAPI di Priolo, nei limiti dei fabbisogni di personale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.</p>	<p>Artt. 81, comma 4, 3 e 97 della Costituzione. (Copertura finanziaria, nuove spese; principio di uguaglianza; principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>aggiuntivi a carico del bilancio regionale, al CIAPI di Priolo. L’insieme di queste disposizioni appare, ad avviso del ricorrente, non sorretto da plausibili giustificazioni di carattere tecnico-amministrativo e foriero di incertezze applicative in sede di attuazione e pertanto si ritiene che le stesse si pongano in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>	<p>3. I beni immobili, gli impianti fissi, l’arredamento e le attrezzature di proprietà del CIAPI di Palermo sono attribuiti, in uso gratuito, al CIAPI di Priolo per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali e per il completamento di quelle in corso di attuazione presso l’ente soppresso.</p> <p>4. (Omissis).</p> <p>5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa di 2.575 migliaia di euro, cui si provvede con le disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, UPB 6.3.1.3.99, capitolo 313316 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2014 e 2015, valutati in 2.575 migliaia di euro, si provvede, oltre che con le disponibilità dell’UPB 6.3.1.3.99, con parte delle risorse del FSE 2007-2013, progetto Spartacus.</p> <p>6. Il Consiglio di amministrazione del</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	CIAPI è soppresso. E’ nominato un amministratore unico il cui compenso non può superare 30.000 euro annui.		
<p>Il Commissario dello Stato ha impugnato i commi 2 e 4 dell’articolo in questione per contrasto con gli articoli 3, 51, 97 e 81, 4° comma della Costituzione. In particolare, secondo il ricorso, la proroga dei contratti a termine, già scaduti e più volte rinnovati ai sensi della normativa regionale previgente, costituisce una chiara elusione del principio del pubblico concorso previsto dall’art. 97 della Costituzione a garanzia dell’uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.</p> <p>L’impugnativa ravvisa inoltre una lesione dell’art. 117 comma 2, lett. 1) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.</p> <p>In assenza di idonei criteri di quantificazione delle spese, si è ritenuto che le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 40 siano lesive anche dell’art 81 della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40. Consorzi di bonifica</p> <p>1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare fino al 31 dicembre 2013 le garanzie occupazionali già autorizzate fino al 30 aprile 2013 dall’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo articolo e delle disposizioni di cui all’articolo 25 della presente legge.</p> <p>2. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 2013, del personale d’ufficio assunto con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. (Omissis).</p> <p>4. Per le finalità del comma 2 è</p>	<p>Artt. 3,51,97,81 e 117, comma 2 lett. 1) della Costituzione. (Principio di uguaglianza, libertà di accesso ai pubblici uffici; principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, copertura finanziaria nuove spese, competenza statale in materia di ordinamento civile)</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa nella misura massima di 2.800 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.2)</p> <p>5. (Omissis).</p>		
<p>Il 3° comma dell’art. 46, è stato sottoposto a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p> <p>Il legislatore, secondo il Commissario dello Stato, ha inteso autorizzare un’unilaterale modifica di un rapporto convenzionale dell’amministrazione regionale con la società “ Siciliacque” ponendo a carico della stessa il mantenimento in servizio dei dipendenti dei precedenti gestori degli impianti di dissalazione di Porto Empedocle e di Gela.</p> <p>Nell’impugnativa si contesta il fatto che nella relazione tecnica, in ordine all’art. 46, non sia fatta alcuna menzione né del numero dei dipendenti e del relativo onere retributivo né dell’importo della convenzione..</p> <p>La norma apparirebbe essere in contrasto con l’art. 97 della Costituzione giacché posterga l’interesse ad una corretta ed ottimale gestione del servizio al mantenimento dei livelli occupazionali, finalità questa condivisibile, ma da perseguire con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento e non surrettiziamente con il ricorso a modifiche unilaterali di convenzioni già stipulate.</p>	<p>Art. 46. Dissalatori</p> <p>Commi 1 e 2 (Omissis).</p> <p>3. L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è autorizzato a modificare il rapporto convenzionale con Siciliacque S.p.A. per il mantenimento in stand-by degli impianti di dissalazione di Porto Empedocle e Gela, con prioritaria copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli occupazionali delle cessate gestioni degli impianti stessi ed assunti in carico a Siciliacque S.p.A. e con oneri a carico della stessa società.</p>	<p>Artt. 3 e 97 della Costituzione. (Principio di uguaglianza; principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione).</p>	
<p>La disposizione di cui all’art.49 autorizzava l’Assessore regionale dei lavori pubblici a firmare con istituti di credito</p>	<p>Art. 49. <i>Disposizioni in materia di agevolazioni per</i></p>	<p>Artt. 3 e 97 della Costituzione. (Principio</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>apposite convenzioni finalizzate “alla stipula di contratti di mutuo ventennale” con proprietari di immobili situati in centri storici per opere di manutenzione straordinaria, ponendo a carico del bilancio regionale gli oneri derivanti dal costo degli interessi.</p> <p>Il tenore della disposizione lascerebbe supporre che le nuove previsioni siano in grado di inserirsi “ex post” nella disciplina della corresponsione delle agevolazioni e quindi nei rapporti oggetto di convenzione, non precisando a quali si riferisca, ovverossia alla convenzione stipulata tra Assessore ed Istituti di credito o al contratto di mutuo sottoscritto dai singoli proprietari di immobili ed istituti di credito convenzionati.</p> <p>In ogni caso la norma sembrerebbe contenere una valenza interpretativa “il termine entro il quale l’agevolazione è erogata si intende a far data dalla comunicazione di fine lavori all’amministrazione comunale competente.” con potenziali effetti retroattivi su atti negoziali già perfezionati determinando inoltre una prevedibile diversa cadenza temporale della decorrenza del beneficio qualora vi siano più soggetti titolari di unità immobiliari dello stesso edificio.</p> <p>L’assenza di una relazione esplicativa da cui possa desumersi l’intento del legislatore e la portata dell’intervento normativo, verosimilmente rivolto a rapporti giuridici già perfezionati e conclusi negli effetti, ha indotto il Commissario a ritenere che la norma “possa contenere un’impropria sanatoria di atti precedentemente adottati in difformità dalla legge in assenza di un interesse pubblico preminente di carattere generale” e per questo in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>proprietari di immobili nei centri storici</i></p> <p>1. All’articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">‘1 bis. Il termine entro il quale l’agevolazione è erogata si intende a far data dalla comunicazione di fine lavori all’amministrazione comunale competente. Qualora più soggetti, titolari di unità immobiliari dello stesso edificio, aventi parti comuni, abbiano inoltrato istanza di concessione di mutuo, il termine di riferimento ai fini dell’agevolazione del mutuo si riferisce al momento in cui l’ultimo dei titolari ha ricevuto il decreto di concessione. Entro i limiti del mutuo erogato e per la stessa tipologia di intervento, la quantità e la categoria dei lavori possono subire variazioni per motivi imprevedibili determinatisi nel corso d’opera e asseverati dal tecnico competente.’.</p>	<p>di uguaglianza; principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Il terzo comma dell’art. 55 pone a carico degli enti del settore pubblico regionale l’obbligo di assicurare la diffusione dell’informazione dell’attività istituzionale. Non essendo giustificato l’onere a carico degli enti nella relativa copertura finanziaria è stato ritenuto in palese contrasto con l’art. 81, 4° comma della Costituzione. Il comma 4 del medesimo articolo (che riproduce una norma già oggetto di impugnativa con il ricorso del 26/4/2012 avverso l’art. 11 comma 120 del ddl.n. 801) introduce forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli Appalti di cui al D. leg.vo n. 263/2006. Trattandosi di aspetti inerenti alle procedure di affidamento (così come acclarato da codesta Corte nella sentenza n. 411/2008) e quindi rientranti nella materia della tutela della concorrenza, le norme del predetto codice costituiscono – secondo l’impugnativa – un legittimo limite all’esplicarsi della potestà legislativa esclusiva della Regione. Questa, quindi, si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il D. Leg.vo n. 163/2006, in attuazione delle prescrizioni poste dalla U.E. La norma viene ritenuta pertanto in contrasto con l’art. 117, 2° comma lett. e) Cost.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55 <i>Norme per la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa. Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi</i></p> <p>Commi 1 e 2 (Omissis).</p> <p>3. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, gli enti del settore pubblico regionale provvedono, nei limiti delle risorse disponibili a valere sui rispettivi bilanci, ad assicurare la diffusione dell’informazione dell’attività istituzionale, con le modalità previste dal comma 2.</p> <p>4. Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le parole da “con le modalità previste” a “ribassi d’asta.” sono sostituite dalle seguenti: “ed a pubblicizzare l’informazione relativa agli avvisi e ai bandi su un quotidiano nazionale, su due quotidiani regionali e su un settimanale a diffusione regionale. Agli</p>	<p>Artt. 81, 4 comma e 117. comma 2 lettera e). (Copertura finanziaria nuove spese; competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>oneri economici per la pubblicità sui quotidiani si provvede prevedendo apposita voce di costo inserita nel quadro economico dell’appalto”.</p>		
<p>L’art. 56, rubricato “personale Iridas”, dispone che la somma di 215 migliaia di euro del capitolo 373304 del bilancio della Regione denominato “contributo all’istituto dei ciechi opere riunite Florio e Salomone di Palermo” sia destinata per l’utilizzo del personale dell’Iridas da parte del suddetto Istituto. Tale previsione di nuova spesa si ritiene essere censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 81, 4° comma della Costituzione.</p> <p>Il ricorso richiama le motivazioni della sentenza n. 115/2012, secondo cui, “ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile, che nella fattispecie è assente”.</p> <p>Il ricorso chiarisce che non costituisce ottemperanza al precetto posto dall’art. 81 la formale indicazione di poste nel bilancio dell’esercizio in corso ove convivano, in modo promiscuo ed indistinto, sotto il profilo delle pertinenti quantificazioni, i finanziamenti di precedenti leggi regionali e soprattutto, come nel caso in esame, quest’ultime siano insufficienti alla realizzazione delle originarie finalità come rappresentato dall’Istituto dei ciechi “opere riunite Florio e Salomone di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56. <i>Personale IRIDAS</i></p> <p>1. La somma di 215 migliaia di euro di cui all’UPB 9.2.1.3.3, capitolo 373304 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 è destinata, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, all’Istituto dei ciechi I. Florio - A. e F. Salamone per l'utilizzo, attraverso convenzione, del personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamenti abili di Sicilia (IRIDAS).</p>	<p>Art. 81, 4 comma della Costituzione. (Copertura finanziaria, nuove spese).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
Palermo”.			
<p>L’art. 60 rubricato “Irfis Finsicilia” è stato sottoposto a censure di costituzionalità per violazione dell’articolo 97 della Costituzione.</p> <p>La norma prevedeva l’ulteriore integrazione del fondo unico a gestione separata istituito presso l’Irfis-Fininsicilia S.p.A. dall’art. 61 della L.R. n. 17/2004 con le risorse destinate dagli articoli 60 e 63 della L.R. n. 32/2000 per la concessione di agevolazioni finanziarie, a breve e lungo termine in favore delle piccole e medie imprese commerciali</p> <p>La disposizione in esame, prevedeva inoltre l’istituzione di un Comitato tecnico consultivo con Decreto del Presidente della Regione atto a disciplinare “le competenze, la durata e le modalità di funzionamento” dell’organo.</p> <p>Al Presidente della Regione era devoluto il compito, previo parere del Comitato (del quale avrà prima liberamente definito le competenze e la durata, secondo quanto previsto dal precedente comma 1 quater), di approvare la tipologia ed i settori di intervento, la ripartizione della disponibilità del fondo ai diversi settori (industriali e commerciali) nonché di determinare le nuove modalità di funzionamento nel solo rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti “de minimis”.</p> <p>Il ricorso del Commissario ha ritenuto tali disposizioni generiche, non essendo indicato, a suo avviso, in concreto alcun criterio per la determinazione delle modalità attuative, da parte del Presidente della Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60. <i>Irfis Finsicilia</i></p> <p>1. Al comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole “legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23” sono aggiunte le seguenti: “nonché agli articoli 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni” ed al terzo periodo dopo le parole “legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonché degli articoli 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.”.</p> <p>2. All’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>“1 <i>bis</i>. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore</p>	<p>Art. 97 della Costituzione. (Principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, principio di legalità sostanziale).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Nel ricorso si contesta inoltre l’incertezza e l’ambiguità della norma circa l’assetto definitivo che dovrà assumere l’Irfis Sicilia e che potenzialmente può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni amministrative.</p> <p>Motivazioni ulteriori sulle censure sollevate vengono dedotte anche dalla relazione tecnica nella quale si parla, a proposito dell’attuale assetto organizzativo della società e delle previsioni dello statuto di “aspetti di incoerenza e potenziale incompatibilità, con riferimento ai requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco ex art. 107 TUB, sia in relazione all’attuale disciplina dettata dalla Banca d’Italia, sia con quella in vista della prossima applicazione della nuova normativa per gli intermediari finanziari”. Viene, poi, in particolare contestata la previsione del comma 10 secondo la quale per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali la società può acquisire, su proposta della Giunta regionale, la partecipazione di società anche non operanti nel settore creditizio, finanziario e dello sviluppo sotto forma di conferimento di quote da parte della Regione, che in atto è peraltro impegnata nel piano di riordino e dismissione delle proprie società.</p>	<p>regionale per l’economia e dell’Assessore regionale per le attività produttive, è istituito un Comitato tecnico consultivo costituito da:</p> <p>a) il Direttore generale dell’Irfis FinSicilia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;</p> <p>b) un componente scelto tra i dirigenti dell’Assessorato regionale dell’economia con funzioni di vice presidente;</p> <p>c) un componente scelto tra i dirigenti dell’Assessorato regionale delle attività produttive;</p> <p>d) un componente individuato tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall’associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;</p> <p>e) un componente individuato tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall’associazione dei commercianti maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;</p> <p>f) un componente individuato tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall’associazione degli artigiani maggiormente rappresentativa nel territorio regionale.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>1 <i>ter.</i> I componenti del Comitato tecnico consultivo di cui al comma 1 bis svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.</p> <p>1 <i>quater.</i> Con il medesimo decreto di cui al comma 1 bis sono disciplinate le competenze, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico consultivo.”</p> <p>3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Comitato di cui al comma 1 bis dell’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dal comma 2, con decreto del Presidente della Regione sono approvate le tipologie ed i settori di intervento, la ripartizione delle disponibilità del Fondo ai diversi settori, le nuove modalità di funzionamento del Fondo di cui al medesimo articolo, nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "<i>de minimis</i>" e ferma restando, sino all’emanazione di tale decreto, la validità delle precedenti regolamentazioni e assegnazioni.</p> <p>4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>vigore della presente legge la disciplina dei rapporti tra la Regione e l’Irfis FinSicilia per la gestione del fondo è unificata in un’unica convenzione, fermo restando la validità delle precedenti convenzioni sino alla sua stipula.</p> <p>5. Il comma 5 dell’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è abrogato.</p> <p>6. Alla lettera a) dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole “In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti” sono sostituite dalle parole “, nel rispetto della libera valutazione del merito creditizio e dei principi di <i>governance</i> che regolano l’attività di concessione del credito”.</p> <p>7. Alla lettera b) dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, le parole da “del tasso” fino a “lettera a).” sono sostituite dalle seguenti “del tasso di riferimento determinato per il settore</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti.”.</p> <p>8. Alla lettera c) dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, dopo le parole “40 per cento” le parole da “del tasso” sino a “maggiorazione.” sono sostituite dalle parole “del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea.”.</p> <p>9. Al fine di favorire il processo di consolidamento e rilancio della società Irfis FinSicilia, considerata la particolare natura di società finanziaria pubblica regionale, che svolge attività economica e di mercato, e per favorire il sostegno ad iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del territorio regionale, la medesima società continua ad essere soggetta esclusivamente alle disposizioni statali generali e di carattere societario nonché a quelle speciali inerenti al settore di attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e a quelle emanate dalla Banca d’Italia e dalle altre autorità di</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>vigilanza per gli intermediari finanziari. A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società apporta le conseguenti modifiche allo statuto ed alle normative interne.</p> <p>10. Per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali l’Irfis FinSicilia può acquisire, su proposta della Giunta Regionale, la partecipazione di società operanti anche nel settore creditizio, finanziario e dello sviluppo, anche sotto forma di conferimento di quote da parte della Regione.</p> <p>11. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l’Irfis FinSicilia può concedere prestiti partecipativi ai sensi del comma 2 e seguenti, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come sostituito dall’articolo 11, comma 56, della legge</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>regionale 9 maggio 2012, n. 26.”.</p> <p>12. Il termine previsto dall’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015.</p>		
<p>L’art. 61, rubricato “Moratoria dei debiti fiscali delle piccole e medie imprese nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A.”, dettava una disciplina particolare per la concessione di dilazioni di pagamento per i debiti fiscali delle piccole e medie imprese, con sede legale nel territorio della Regione.</p> <p>Esso è stato impugnato per violazione dei limiti posti alla potestà legislativa della Regione in materia di riscossione dei tributi, potestà di tipo concorrente riconducibile esclusivamente all’organizzazione del servizio di riscossione e non agli aspetti sostanziali della procedura di riscossione dei debiti tributari, ai sensi dell’art. 17, primo comma, dello statuto speciale.</p> <p>Si segnala inoltre, nel ricorso che l’art. 70 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante “<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i>”, ha stabilito, al comma 2, che i principi generali richiamati nel D. Lgs. n. 112 del 1999 si applicano anche alla Regione Siciliana che, nella sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.</p> <p>Dall’esame della normativa regionale vigente in materia, ad</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61. <i>Moratoria dei debiti fiscali delle piccole e medie imprese nei confronti di Riscossione Sicilia</i></p> <p>1. Al fine di favorire un ordinato ed equilibrato rapporto con le imprese in difficoltà a causa della prolungata crisi economica, è riservata una quota di 20 milioni di euro per il sostegno delle piccole e medie imprese siciliane per i pagamenti dilazionati dei debiti fiscali concessi da Riscossione Sicilia, a valere sul fondo presso Irfis FinSicilia, di cui all’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Le piccole e medie imprese, costituite sotto forma di società di capitali, individuate secondo i criteri contenuti nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), devono avere</p>	<p>Artt. 3 e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione. (Principio di uguaglianza, competenza statale in materia tributaria).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>avviso del ricorrente, si conferma, peraltro, che alla Regione Siciliana viene riconosciuta dal legislatore statale la potestà legislativa concorrente esclusivamente nella gestione del servizio di riscossione, senza che la stessa possa intervenire in alcun modo sulla disciplina sostanziale della riscossione dei tributi.</p> <p>Il ricorso quindi ritiene che la norma in esame leda la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.</p> <p>La norma viene impugnata anche per contrasto con l’art. 3 in quanto la limitazione delle agevolazioni alle sole imprese con sede legale nel territorio della Regione concretterebbe una violazione del principio di uguaglianza con conseguente disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti del resto del territorio.</p>	<p>sede legale nel territorio della Regione e un debito fiscale ammesso a dilazione di competenza 2013, relativo per almeno il 50 per cento a tributi di spettanza della Regione o di enti ricadenti nel territorio della Regione, fino a 500.000 euro comprensivo di sanzioni e interessi moratori. Una quota pari al 40 per cento dei fondi di cui al comma 1 è riservata alle imprese con debito fiscale ammesso a dilazione di competenza 2013, relativo per almeno il 50 per cento a tributi di spettanza della Regione o di enti ricadenti nel territorio della Regione, inferiore a 50.000 euro.</p> <p>3. L’agevolazione di cui al comma 1 prevede, su istanza dell’impresa rivolta a Riscossione Sicilia, l’accesso al predetto fondo per il pagamento fino ad un massimo di sei rate consecutive del piano di dilazione dei debiti fiscali, scadute non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. Riscossione Sicilia provvede, sulla base delle istanze presentate, ad acquisire da Irfis FinSicilia le somme occorrenti.</p> <p>5. Le piccole e medie imprese ammesse all’agevolazione restituiscono a Irfis</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>FinSicilia le somme concesse maggiorate di un tasso di interesse in misura pari a quello previsto dall’articolo 16, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7.</p> <p>6. L’agevolazione è concessa una sola volta alla singola impresa.</p> <p>7. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra la Regione, Irfis FinSicilia e Riscossione Sicilia nonché i rapporti con le imprese beneficiarie. Con lo stesso decreto sono definiti le modalità di accesso all’agevolazione e i criteri per il recupero delle somme erogate da Irfis FinSicilia.</p> <p>8. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nell’ambito dei massimali previsti dall’Unione europea per gli aiuti “<i>de minimis</i>”.</p> <p>9. Per le finalità del presente articolo il fondo presso Irfis FinSicilia, di cui all’articolo</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di 10.000 migliaia di euro.		
<p>La norma contenuta nell’art. 62 estende agli anni 2014 e 2015 gli sgravi fiscali per incentivare l’imprenditoria giovanile e femminile nella Regione.</p> <p>La disposizione è stata ritenuta in palese contrasto con l’art. 81, 4° comma della Costituzione in quanto non determina né l’ammontare della spesa né la corrispondente copertura finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62. <i>Esenzione IRAP per le imprese giovanili e femminili</i></p> <p style="text-align: center;">1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “2011, 2012 e 2013” sono sostituite da “2011, 2012, 2013, 2014 e 2015”</p>	Art. 81, 4 comma della Costituzione (copertura finanziaria nuove spese).	
<p>L’art. 63 prevede a norma prevede infatti che per il corrente esercizio fosse corrisposto a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell’autoveicolo determinato forfettariamente nella misura di 1.238 euro.</p> <p>La norma è stata impugnata per violazione dell’art. 81, comma 4, della Costituzione non essendo possibile, ad avviso del Commissario, verificare l’attendibilità della quantificazione dell’onere relativo, né le modalità di copertura della spesa appaiono corrette.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63. <i>Contributo taxi</i></p> <p style="text-align: center;">1. Per le finalità del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l’Irfis FinSicilia è autorizzato a sostenere, per l’esercizio finanziario 2013, a valere sulle disponibilità del Fondo a gestione separata di cui all’articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la spesa di 1.000 migliaia di euro da destinare all’erogazione dei contributi relativi all’anno 2013.</p>	Art. 81, 4 comma della Costituzione. (Copertura finanziaria, nuove spese).	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p style="text-align: center;">2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono emanate le disposizioni applicative del comma 1.</p>		
<p>L’art. 64, commi 2 e 3, dà adito a censure per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Inoltre, i commi 2 e 3 sono stati fra di loro ritenuti in contrasto e, quindi, viziati da irragionevolezza.</p> <p>Il terzo comma, altresì, è stato ritenuto in contrasto con l’art. 97 della Costituzione in quanto sostanzialmente comporterebbe la reviviscenza di norme abrogate dall’art. 19, comma 12 della L.R. n. 8/2012, recando una disciplina “foriera di incertezze” che “può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione” .</p>	<p style="text-align: center;">Art. 64. <i>Modifiche della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.</i> <i>Norme di interpretazione autentica</i></p> <p>1. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1 lettera b), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al</p>	<p>Artt. 3 e 97 della Costituzione. (Principio di uguaglianza; buon andamento).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.</p> <p>2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n.8/2012, dopo le parole "immobili ove hanno sede gli Uffici dei singoli Consorzi ASI," sono aggiunte le parole "i lotti destinati ad insediamenti produttivi,".</p> <p>3. Al comma 12 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 dopo le parole “la legge regionale 4 gennaio 1984, n. l” sono aggiunte le parole “la quale rimane in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge.”.</p>		
<p>La norma incide, secondo l’impugnativa, sull’ambito di applicazione di tributi statali, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Essa, infatti, non si limita a riprodurre le agevolazioni, ma ne estende arbitrariamente la portata, in violazione della potestà</p>	<p style="text-align: center;">Art. 65. <i>Agevolazioni di natura fiscale per la ricomposizione fondiaria</i></p> <p>1. Al fine di favorire la ricomposizione</p>	<p>Artt. 81, 4 comma e 117, comma 2 lettera e) della Costituzione. (Copertura finanziaria nuove spese,</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>legislativa esclusiva statale in materia tributaria, a tutti gli “imprenditori agricoli singoli o associati”.</p> <p>La norma, inoltre, nel prorogare fino al 2015 alcune misure di esenzione dalle imposte di bollo e catastali a favore dei medesimi soggetti già in atto previste, non indica il criterio seguito per la determinazione delle minori entrate rendendo così arbitraria la prevista quantificazione.</p> <p>Inoltre che la forma di copertura prevista (parte delle economie realizzate sulla L.R. n. 19/2005) non può considerarsi riconducibile – a giudizio del ricorrente - alle modalità prescritte dall’art. 17 della l. n. 196/2009, applicabile anche alle regioni a statuto speciale ex art. 19 della medesima legge.</p>	<p>fondiarie per la formazione di efficienti aziende agricole, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti alla stipula dell'atto e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, posti in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati fino alla data del 31 dicembre 2015, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissata dal comma 4 <i>bis</i> dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.</p> <p style="text-align: center;">2. Alle agevolazioni è riconosciuta la natura di misura fiscale di carattere generale.</p> <p style="text-align: center;">3. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione.</p> <p style="text-align: center;">4. Sui terreni agricoli e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquistati con le agevolazioni predette, sussiste il vincolo di inalienabilità. La vendita non può</p>	<p>competenza legislativa dello Stato in materia tributaria).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, pena la decadenza dai benefici. Non incorre nella decadenza dai benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitino l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura.</p> <p>6. La decadenza dai suddetti benefici si verifica se i terreni acquistati e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, non sono più coltivati prima che siano trascorsi dieci anni dalla stipula degli atti.</p> <p>7. E' fatto obbligo del vincolo della</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>destinazione d'uso dei terreni e delle relative pertinenze, compresi i fabbricati, trasferiti a titolo oneroso, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di stipula; su di essi grava il vincolo di indivisibilità decennale. Nei casi di ampliamento, essendosi costituita una unità indivisibile, i predetti vincoli gravano anche sui terreni e relative pertinenze, compresi i fabbricati, già di proprietà.</p> <p>8. Per procedere alla alienazione o alla divisione dei predetti beni, prima della scadenza dei periodi vincolativi di cui al presente articolo, deve essere acquisita specifica autorizzazione che sarà rilasciata dagli Istituti provinciali dell’agricoltura entro 30 giorni dalla richiesta.</p> <p>9. Le presenti agevolazioni si applicano anche nelle operazioni di cui al comma 7 fermo restando i vincoli di cui al comma 8.</p> <p>10. Per l'attuazione del presente articolo, al fine di compensare le minori entrate di natura fiscale derivante dall'attuazione della norma, è autorizzata per gli anni 2013, 2014 e 2015 la spesa di 600 migliaia di euro annui cui si fa fronte con</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	parte delle economie realizzate sulla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.		
<p>L’art. 66 introdurrebbe una nuova fattispecie di provvidenze regionali in maniera non coerente con la disposizione oggetto di integrazione che, a sua volta, ha modificato l’articolo 2 della L.R. n 37/1994.</p> <p>Tale ultima norma era stata giudicata compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in quanto riferentesi esplicitamente alla legge 237/1993, già valutata positivamente con decisione del Consiglio dell’Unione europea, in quanto “definiva l’elenco dei beneficiari in funzione dei criteri richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui alla normativa nazionale” e in presenza di circostanze eccezionali tali da consentire di considerare compatibile il sostegno economico “a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria”.</p> <p>Un’ulteriore estensione dei benefici, come nel caso in ispecie, per fattispecie non contemplate dalla L.R. 37/1994, né tanto meno dalle leggi nazionali 237/1993 e 338/2000, non sarebbe consentita in quanto esporrebbe lo Stato italiano alla procedura di infrazione comunitaria, e costituirebbe violazione dell’articolo 117, 1° comma della Costituzione, nonché degli articoli 3 e 97 Cost.</p> <p>La norma, poi, nell’introdurre un’ulteriore fattispecie ammissibile postulerebbe la formulazione di una nuova graduatoria dei beneficiari con innegabile aggravio di procedure e conseguente violazione del richiamato art. 97 della Costituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66. Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, in materia di garanzie fornite da soci di cooperative</p> <p>1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell'Unione europea con decisione 2003/277/CE dell'8 aprile 2003, nei limiti finanziari dello stesso ed esclusivamente in relazione ai soci garanti delle cooperative già inserite nella graduatoria predisposta dall'Assessorato regionale delle attività produttive ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli</p>	<p>Artt. 3 e 97 della Costituzione. (Principio di uguaglianza; buon andamento).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell'intervento i soggetti che abbiano concorso all'insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall'articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali definitive di condanna</p>		
<p>La disposizione è viziata – a giudizio del ricorrente - da irragionevolezza in quanto, da un lato, al 1° comma dispone l'applicazione in ambito regionale di una norma statale già per sé operante (dettata con la finalità dell'abbellimento degli edifici pubblici mediante opere d'arte), dall'altro, nel successivo comma 2, ne amplia la portata estendendola anche alle opere pubbliche e non ai soli edifici pubblici, imponendo al contempo agli enti locali ed agli enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione l'obbligo di versare una quota percentuale della spesa prevista in ciascun progetto, in un capitolo di entrata del bilancio regionale da destinare a finalità culturali.</p> <p>Non sarebbero peraltro definite le modalità di copertura, specie per gli enti appartenenti alla finanza pubblica derivata, con conseguente violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p> <p>La disposizione parrebbe censurabile anche sotto il profilo della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69. <i>Fondo per iniziative di carattere culturale</i></p> <p>1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, una quota della spesa totale prevista in ciascun progetto per la costruzione di edifici pubblici nonché di opere pubbliche, non inferiore alle percentuali indicate al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 luglio</p>	<p>Artt. 3, 97 e 81, 4 comma della Costituzione.</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa atteso che non delimita in alcun modo il potere attribuito al Presidente della Regione di individuare le modalità e i criteri di erogazione dell’istituendo fondo.</p>	<p>1949, n. 717, è versata in un capitolo di entrata del bilancio della Regione per essere iscritta in un apposito fondo con decreto del Ragioniere generale della Regione da destinare ad iniziative di carattere culturale, individuate annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.</p> <p>3. Il fondo di cui al comma 2 può essere utilizzato, nella misura massima del 50 per cento delle risorse annualmente versate, per iniziative di carattere sociale, comprese quelle di sostegno alla povertà.</p> <p>4. Con decreto del Presidente della Regione sono individuate le modalità ed i criteri di erogazione.</p>		
<p>La norma, ponendo a carico del Fondo di quiescenza l’onere delle spese di funzionamento ed organizzazione sino alla concorrenza di 550 migliaia di euro - mediante l’utilizzo di parte degli interessi maturati a valere sulle eccedenze delle disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al combinato disposto degli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 71. <i>Abrogazioni e modifiche di norme</i></p> <p>1. (Omissis).</p> <p>2. Il comma 16 dell’articolo 15 delle</p>	<p>Art. 81, 4 comma della Costituzione. (Copertura finanziaria nuove spese).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>Regione 23 dicembre 2009, n. 14 - sostituisce il comma 16 dell’art. 15 L.R. 6/2009, che prevedeva un onere annuo di 200 migliaia di euro per le medesime finalità.</p> <p>Non potendo riscontare la quantificazione degli oneri derivanti dalla stessa disposizione né l’esistenza e l’ammontare degli interessi maturati sulle eccedenze delle disponibilità finanziarie delle gestioni affidate al Fondo, si ritiene che la norma sia in contrasto con l’art. 81, 4° comma Cost. in quanto dispone una modalità di copertura finanziaria difforme da quelle previste dall’art. 17 L. 196/2009.</p>	<p>legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>‘16. Alle spese di funzionamento ed organizzazione provvede il Fondo mediante utilizzo di parte degli interessi maturati a valere sulle eccedenze delle disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al combinato disposto degli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, fino alla concorrenza di 550 migliaia di euro.’</p> <p>Commi 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. (Omissis).</p>		
<p>Fra le norme oggetto di rifinanziamento triennale di cui all’Allegato 1 è inserito l’articolo 12 della L.R. n. 36/1990 con i relativi capitoli 320013, 320014 e 320015. Il Commissario ha rilevato che tali capitoli di spesa sembrano riferirsi alle retribuzioni dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine presso l’Agenzia Regionale del lavoro, ente soppresso in base all’articolo 11, comma 12 della L.R. n. 26/2012.</p> <p>Già nel 2012 analoga previsione era stata oggetto di impugnativa in quanto, soppressa l’Agenzia regionale, veniva mantenuta la previsione dell’art. 12 comma 2 bis della L.R. n. 36/1990 sull’assunzione di personale dirigenziale con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto privato rinnovabili, ritenuta in contrasto con l’articolo 9,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72. <i>Rifinanziamento leggi di spesa</i></p> <p>1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell’Allegato 1, è autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa complessiva di 296.435 migliaia di euro per l’anno 2013, di 53.743 migliaia di euro per l’anno 2014 e di 47.660 migliaia di euro per l’anno 2015.</p> <p>2. Per l’anno 2013 l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, è ridotta</p>	<p>Articoli 3, 51 e 97 della Costituzione (Principio di eguaglianza, libero accesso ai pubblici uffici e principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione)</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>comma 28 del D.L. n. 78/2010 (limiti al ricorso a personale a tempo determinato) e quindi lesiva dell’articolo 117, 3° comma della Costituzione in tema di coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>L’odierno inserimento nell’allegato 1 dei tre capitoli di spesa rifinanziati costituirebbe uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio almeno sino al 2015 di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato, in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e con l’articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.</p>	<p>dell’importo di 110.000 migliaia di euro, come riportato nella colonna A dell’Allegato 1, nelle more dell’accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell’attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2012.</p> <p>3. Il risparmio di spesa conseguente all’accertamento del risultato di gestione di cui al comma 2, stimato in 110.000 migliaia di euro, è destinato al ripristino della autorizzazione di spesa ridotta ai sensi del comma 2.</p> <p>4. Qualora dovesse accertarsi un risparmio di spesa di cui al comma 3 per un importo inferiore a 110.000 migliaia di euro, lo stesso sarà destinato al ripristino della autorizzazione di spesa in misura proporzionale alle riduzioni operate ai sensi del comma 2.</p> <p>5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall’applicazione del presente articolo.</p>		

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>La norma dà adito a rilievi di carattere costituzionale sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in quanto, a fronte di una legislazione che prevede l’ammissione a contributi pubblici di tutti i soggetti pubblici e privati su un piano di parità per il mantenimento e l’esercizio di attività di rilevante interesse culturale e sociale fruibili dalla collettività, si interviene – nuovamente - con un provvedimento ad hoc destinato esclusivamente a determinate istituzioni, senza ancorare la scelta operata a precisi e confacenti parametri di comparazione e valutazione.</p> <p>Il difetto di esame comparativo fra soggetti ammessi al beneficio e altre istituzioni similari comporta la violazione del principio di uguaglianza.</p> <p>Il legislatore, inoltre, non avrebbe tenuto nella debita considerazione la circostanza che le istituzioni in argomento potrebbero essere già destinatarie di provvidenze erogate da altri soggetti pubblici e ciò al fine di garantire non solo la “par condicio” tra i vari enti ed associazioni ma anche l’ottimale utilizzazione delle risorse, peraltro esigue, in ambito socio culturale.</p> <p>Inoltre, sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia, la disposizione impugnata, qualificabile come legge-provvedimento, dovrebbe essere soggetta ad un scrutinio stretto di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e non irragionevolezza della scelta del legislatore.</p> <p>Non potendosi invece nel caso di specie individuare alcun criterio utilizzato dal legislatore per la scelta dei beneficiari, si ritiene che la norma-provvedimento sia in contrasto con l’art. 3</p>	<p style="text-align: center;">Art. 74. <i>Contributi ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi</i></p> <p>1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è iscritto un apposito accantonamento, codice 1005, nei fondi globali di cui alla tabella ‘A’ allegata all’articolo 75, quantificato in 24.000 migliaia di euro per l’anno 2013.</p> <p>2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è iscritta in bilancio e ripartita, nell’esercizio finanziario medesimo, tra gli enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi di cui all’Allegato 2, per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi.</p>	<p>Artt. 3 e 97 della Costituzione. (Principio di uguaglianza, principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione).</p>	

Delibera legislativa ddl n. 69 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.”

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
della Costituzione non avendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento.			

SEZIONE II

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA REGIONE SICILIANA

RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2012 – APRILE 2013

Premessa

La sezione che segue si muove in linea con quanto pubblicato l'anno scorso nel rapporto sull'attività legislativa regionale. Si tratta di fornire ulteriori elementi in relazione al tema del contenzioso costituzionale tra Stato e Regione ed, in modo particolare, alla problematica concernente il riparto tra competenza legislativa statale e competenza legislativa regionale.

L'opportunità di inserire anche la parte in esame nasce dalle considerazioni svolte relativamente al controllo preventivo di legittimità sulle leggi della Regione. Proprio il fatto che il meccanismo legato all'impugnativa del Commissario dello Stato (chiamato a questo proposito "legislatore negativo") impedisce, per via della promulgazione parziale e della cessazione della materia del contendere (vedi precedente parte V) il formarsi del giudicato da parte della Corte costituzionale, rende ancora più significative le pronunce che la Corte, anche attraverso ricorsi incidentali, si trova a emanare in relazione alla legislazione della Regione o all'operato della Regione stessa ed alle sue competenze. In particolare, nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto è stata emessa soltanto una pronuncia, la sentenza n. 51 del 2013, relativa a una delibera legislativa regionale approvata nell'anno precedente e non promulgata perché impugnata per intero dal Commissario dello Stato. Nessuna pronuncia ha riguardato leggi regionali anche perché non vi sono nel periodo interessato giudizi emessi sulla base di ricorsi promossi in via incidentale.

La presente sezione riporta i dati relativi alle decisioni della Corte riguardanti la Sicilia emesse da maggio 2012 ad aprile 2013.

In particolare l'ambito di interesse della pubblicazione riguarda:

- pronunce di cessazione del contendere emesse dalla Corte costituzionale su delibere legislative della Regione siciliana impuginate dal Commissario dello Stato;
- pronunce di merito relative a delibere legislative della Regione siciliana (nel periodo interessato ne figura soltanto una che dichiara l'incostituzionalità di una delibera legislativa regionale);
- pronunce della Corte costituzionale su leggi statali o atti aventi forza di legge dello Stato impugnati dalla Regione siciliana.
- elenco dei ricorsi sollevati dalla Regione e pubblicati nel periodo interessato dal presente Rapporto, ricorsi che ad oggi risultano ancora pendenti.

Non risulta pubblicata nell'arco di tempo considerato nessuna pronuncia relativa a conflitti di

attribuzione tra Stato e Regione.

Si segnala che sono state prese in considerazione soltanto quelle questioni per le quali si è giunti a conclusione della vicenda con una pronuncia ed un esito del giudizio. Gli schemi riportati sono stati accompagnati da grafici illustrativi.

I dati relativi alle diciotto pronunce pubblicate nel 2012 (da maggio in poi) ed alle tre emesse dal 1° gennaio al 30 aprile 2013 sono preceduti da uno schema che mira a differenziare e a segnalare gli esiti delle pronunce prese in considerazione. Si tratta, tuttavia, come del resto già evidenziato, di fattispecie disomogenee che sono state assimilate sulla base degli esiti definitivi, con precisazioni che evidenziano i promotori del ricorso e che facilitano, quindi, la lettura dei risultati e del significato dei dati riportati. La tabella va quindi letta tenendo conto delle specifiche fornite, specie se l'ottica di comprensione della tabella ha a riferimento la "vittoria" o la "sconfitta" delle tesi e dei rilievi formulati dallo Stato o dalla Regione.

Da un esame, sia pur sommario, dei dati riportati, si evince che in ben otto pronunce su ventuno, cioè quasi il 40 % delle stesse (esattamente il 38, 8 %); la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Tali pronunce riguardano i ricorsi proposti in via principale dal Commissario dello Stato e per i quali vi sia stata nell'arco di tempo preso in considerazione una specifica pronuncia, normalmente un'ordinanza di cessazione della materia del contendere, da parte della Corte costituzionale.

Sul fronte del contenzioso aperto dalla Regione avverso atti statali gli esiti sono stati diversi e, come si può constatare dalle tabelle riportate di seguito, talvolta sono stati plurimi anche all'interno della stessa pronuncia. In alcuni casi tuttavia si è dato luogo a fattispecie di inammissibilità dei ricorsi (due pronunce), mentre altre due ancora riportano un esito di non fondatezza oltre che di inammissibilità nel periodo di cui trattasi. Se tali dati si aggiungono alle otto pronunce di cessazione della materia del contendere prima dette, il totale di dodici giudizi su ventuno evidenzia, se pur sommariamente, che per metà circa delle questioni poste la Corte non ha potuto entrare nel merito.

Gli schemi riportati nella presente sezione mirano a fornire attraverso le immagini una panoramica della quantità e degli esiti delle pronunce oggetto del Rapporto, mentre nella successiva ripartizione di questa sezione vengono forniti altri importanti elementi di individuazione e di approfondimento riguardo alle sentenze e alle ordinanze emesse nell'arco di tempo preso in considerazione e riportate in successione cronologica secondo la tipologia di appartenenza. Non si è invece ritenuto di riportare il testo delle decisioni, oggi facilmente reperibile "on line" attraverso i siti specializzati ed il sito ufficiale della Corte costituzionale; il testo integrale è stato invece sostituito da un breve sommario della Corte stessa e da una breve sintesi della vicenda e delle motivazioni relative al giudizio preso in considerazione.

Per completezza di informazione è stato inserito anche un elenco dei ricorsi presentati dalla Regione avverso atti statali nell'arco di tempo preso in considerazione dal Rapporto, che tuttavia sono ancora pendenti.

**TABELLA RIEPILOGATIVA RELATIVA AGLI ESITI DEI PROCEDIMENTI PRESI IN
CONSIDERAZIONE NELLA SEZIONE II DELLA PARTE V CONCERNENTE LA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

Esito	Numero pronunce	Atti di promovimento
Cessazione materia del contendere	8	Ricorrente: Commissario Stato
Illegittimità costituzionale norme regionali	1	Ricorrente: Commissario Stato
Inammissibilità ricorso della Regione avverso atto dello Stato	2	Ricorrente: Regione siciliana
Non fondatezza ricorso Regione avverso atto dello Stato	4	Ricorrente: Regione siciliana
Non fondatezza – inammissibilità ricorso della Regione avverso allo Stato	2	Ricorrente: Regione siciliana
Illegittimità costituzionale norma statale - Non fondatezza questione relativa a norma statale	1	Ricorrente: Regione siciliana
Illegittimità costituzionale – Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza	1	Ricorrente: Regione siciliana
Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza – Inammissibilità - Cessazione materia del contendere	1	Ricorrente: Regione siciliana
Non fondatezza – Inammissibilità - Cessazione materia del contendere	1	Ricorrente: Regione siciliana
Numero totale pronunce	21	




Figura 1




Figura 2

PRONUNCE SU RICORSI DELLA REGIONE AVVERSO ATTI DELLO STATO

Maggio 2011 - Aprile 2012




Figura 3


PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU DELIBERE LEGISLATIVE DELLA REGIONE SICILIANA

La sezione seguente riporta alcuni dati relativi alle pronunce della Corte costituzionale emanate dal maggio 2012 sino alla fine del primo quadrimestre del 2013, relative a delibere legislative della Regione siciliana impugnate dal Commissario dello Stato, seppure approvate in un periodo precedente. Considerato che tali ordinanze sono facilmente consultabili e acquisibili on line nei siti dedicati alla giurisprudenza della Corte costituzionale, per facilità di lettura e completezza di informazione si è preferito riportare, anziché il contenuto integrale della pronuncia, uno schema, per ciascuna di esse, che dà conto degli estremi del provvedimento, delle norme oggetto del giudizio, dei parametri di costituzionalità invocati, della materia. A tali dati si accompagna un breve sommario del giudizio o del ricorso di cui trattasi e l'indicazione dell'esito del giudizio stesso. Viene inoltre riportato in corsivo anche il sommario a cura della Corte costituzionale stessa.

Gli schemi relativi alle singole pronunce sono preceduti da un grafico che indica quante pronunce si sono avute nel lasso di tempo considerato, precisando l'esito del contenzioso.

Non costituiscono invece oggetto di questa sezione le delibere legislative impugnate nell'arco di tempo preso in considerazione dal Rapporto, ma per le quali non è stata ancora dichiarata la cessazione della materia del contendere. Da un calcolo approssimativo risulta che la discrasia temporale tra il momento della presentazione e del deposito del ricorso e la pubblicazione dell'ordinanza che, nel caso di promulgazione parziale della relativa legge, dichiara cessata la materia del contendere è mediamente di circa quattro mesi.

Pronunce 2012 - 2013



ANNO 2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 137 del 21 maggio 2012 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
NORME IMPUGNATE	Artt. 14, 15, c. 1° (limitatamente alle parole: "ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione"), 17, c. 1°, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1° dell'art. 39 bis della legge della regione siciliana 03/11/1993, n. 30), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 09/11/2011.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
MATERIA	Agricoltura
OGGETTO	<i>Agricoltura - Norme della Regione Siciliana - Imprese viticole siciliane, le quali abbiano aderito nella vendemmia dell'anno 2011 alla misura della vendemmia verde, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento - Concessione di un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde - Previsione che all'onere di tale previsione si provveda con le riduzioni di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 2005 - Denunciata inidonea e non puntuale copertura finanziaria, riferendosi la riduzione di spese ad un esercizio ormai chiuso; Istituzione di un fondo denominato "Fondo regionale di garanzia" al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole - Affidamento della gestione del fondo anche all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione - Denunciata violazione delle disposizioni del codice degli appalti, nonché del Trattato dell'Unione Europea, data la riconducibilità del servizio di gestione del fondo di garanzia alla categoria generale dei servizi bancari e finanziari per i quali è preclusa la possibilità di fare ricorso ad affidamenti diretti con convenzioni; Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole e alimentari - Denunciato ampliamento della platea dei destinatari della disposizione di sostegno alle cooperative agricole di cui all'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1994 già valutata dal Consiglio dell'Unione Europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato comune; Servizio di meccanizzazione agricola gestito dall'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) - Prevista non applicazione per il triennio 2011/2013 della disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1998 sulla riorganizzazione del servizio; Agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria - Proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale 2 del 2002, volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro e ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli - Denunciata</i>

mancata quantificazione delle minori entrate per il biennio 2012-2013 - Mancata indicazione delle risorse con cui farvi fronte; Personale dei consorzi agrari - Personale in servizio alla data del 31 dicembre 2009, cessati dallo stesso in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività - Applicabilità della legge regionale n. 21 del 2002 sul trasferimento di tale personale, sino all'età pensionabile, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS Spa - Denunciata mancata quantificazione dell'onere relativo e omessa indicazione delle risorse con cui dare copertura alla nuova maggiore spesa di durata, peraltro, non determinata; Norme in materia di disciplina del "debbio" - Prevista possibilità della bruciatura nella regione di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo nell'ambito dell'azienda in cui si producono - Denunciato contrasto con il decreto legislativo n. 205 del 2010, art. 13, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE); Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia - Attribuzione all'Istituto della competenza a curare ed assicurare i libri genealogici e i registri anagrafici delle razze allevati nella regione - Denunciato contrasto con l'art. 3 della legge n. 30 del 1991, norma fondamentale di riforma economico sociale, che, in attuazione di direttive comunitarie, ha disposto che tale competenza spetti alle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razze, dotati di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste; Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Agenzia per il Mediterraneo - Prevista utilizzazione per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia di somme trasferite dallo Stato - Denunciata omessa indicazione di altra modalità di copertura degli oneri; Modifica di norme in materia di integrazione regionale di fondi rischi per i consorzi fidi - Prevista integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2005; Sanità - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni per il contrasto all'obesità giovanile - Prevista autorizzazione della somministrazione nelle scuole della Regione, presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane - Divieto nei distributori automatici della somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia - Denunciata lesione della libera circolazione delle merci - Contrasto con il Trattato dell'Unione europea; Esecuzione forzata - Norme della Regione Siciliana - Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica - Somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi, competenze e oneri accessori, erogati dall'Amministrazione regionale in favore del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo e ai consorzi di bonifica - Assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali) del d.lgs. n. 267 del 2000 - Denunciata sostanziale impignorabilità di tali contributi da parte dei creditori dei suddetti enti, con sottoposizione delle somme in questione alla disciplina dell'art. 514 cod. proc. civ.; Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale - Previsione che, per

	<p><i>gli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti, debbano prioritariamente attingere al proprio personale - Utilizzabilità da parte dell'Amministrazione regionale di tali dipendenti - Denunciata promiscuità di utilizzo dei dipendenti provenienti da amministrazioni, enti e società diversi senza distinguere se gli stessi siano titolari di contratti a tempo indeterminato e/o determinato, instaurati o meno in base a procedure di selezione pubblica.</i></p>
SOMMARIO	<p>Con l'ordinanza in esame viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso presentato il 17 novembre 2011 dal Commissario dello Stato avverso alcuni articoli del ddl n. 732-672-699-700-713 ("Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio"), approvato dall'Assemblea regionale il 9 novembre 2011. La pronuncia di cessazione della materia del contendere consegue all'intervenuta promulgazione della delibera legislativa- divenuta legge regionale 24 novembre 2011, n. 25- con omissione delle parti impuginate.</p> <p>In particolare nel predetto ricorso erano state dedotte censure di illegittimità costituzionale avverso gli articoli:</p> <p>14 (Vendemmia verde), ritenendosi sussistente la violazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, per l'inidonea copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione, atteso che ad essa si provvedeva tramite riduzione di spesa relativa ad esercizio finanziario del 2005, ormai definitivamente chiuso, in contrasto con il principio costituzionale dell'annualità del bilancio;</p> <p>15 (Fondo regionale di garanzia), comma 1, limitatamente all'inciso "ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione", ritenendosi sussistente la violazione dell'articolo 14, lettera g), dello Statuto e dell'articolo 117, comma 1 e 2 lettera e) della Costituzione. La predetta disposizione prevedeva in particolare che l'affidamento del servizio di gestione del Fondo regionale di garanzia, istituito per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, avvenisse alternativamente tramite procedure di evidenza pubblica ovvero con convenzione con l'ISMEA. Si è ritenuto che l'alternativa concessa di ricorrere ad una convenzione con l'ISMEA, in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, configurasse una violazione dei principi della tutela della concorrenza, principi generali del diritto comunitario strumentali ad assicurare le libertà comunitarie, la cui inosservanza si traduce nel mancato rispetto degli obblighi internazionali, richiamato dall'articolo 117, comma primo e secondo della Costituzione, esorbitando con ciò la Regione dai limiti della propria competenza esclusiva in materia di lavori pubblici (articolo 14, lettera g) dello Statuto);</p> <p>17 (Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari), comma 1, ritenendosi sussistente la violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 1 della Costituzione. Il comma 1 dell'articolo in esame determinava un ampliamento della platea dei destinatari di una disposizione di legge regionale, riguardante sostegni finanziari per le cooperative agricole. La relativa estensione del beneficio viene ritenuta non ammissibile, in quanto aiuto di Stato, che non ha costituito oggetto di preventivo esame della Commissione e</p>

del Consiglio dell'Unione europea per la verifica della compatibilità con il mercato comune. Di qui la violazione dell'articolo 117 primo comma della Costituzione, nonché degli articoli 3 e 97 per i profili di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento dell'Amministrazione;

19 (Disposizione transitoria), ritenendosi sussistente la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, atteso che il previsto rinvio per un ulteriore triennio della riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola gestito dall'Ente di sviluppo agricolo determinava un nocimento al buon andamento della Pubblica Amministrazione, attraverso la prosecuzione di una gestione inefficace, inefficiente ed antieconomica, ritenuta meritevole di un riordino già dalla legge regionale n. 16 del 1998, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge;

20 (Norme in materia di agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria), ritenendosi sussistente la violazione dell'articolo 81, comma 4 della Costituzione, considerato che la prevista proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria non era accompagnata né da una quantificazione delle minori entrate né da una indicazione delle risorse con cui farvi fronte, in contrasto con il prima citato articolo 81 della Costituzione;

22 (Norme in materia di personale dei consorzi agrari), ritenendosi sussistente la violazione dell'articolo 81, comma 4 della Costituzione, atteso che il previsto transito dei dipendenti dei consorzi agrari presso l'area speciale transitoria ad esaurimento della società RESAIS non recava la previsione di quantificazione dell'onere economico né l'indicazione delle risorse con cui dare copertura alle nuove e maggiori spese;

25 (Norme in materia di disciplina del "debbio" ritenendosi sussistente la violazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, lettera l) ed s) della Costituzione, atteso che la prevista facoltà nel territorio regionale di bruciare paglia, sfalci e potature ed ogni altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, veniva disposta in difformità dalla previsione contenuta nell'articolo 185 del Codice dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152/2006, come modificato tra l'altro dal decreto legislativo 205/2010), che sanziona tale attività anche penalmente trattandosi di smaltimento di rifiuti agricoli. Di qui la violazione dell'articolo 117 che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

26 (Norme in materia di istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia), comma 1 lettera e), ritenendosi sussistente la violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione e dell'articolo 14 dello Statuto, atteso che la prevista attribuzione all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia della competenza a curare e ad assicurare i libri genealogici ed i registri anagrafici delle razze allevate in Sicilia avveniva in deroga alla previsione di legge statale - attuativa di direttive comunitarie - considerate norme fondamentali di riforme economico-sociali- che stabiliva invece la competenza in materia attribuendola alle organizzazioni e/o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente e dotate di personalità giuridica;

35 (Agenzia per il Mediterraneo), ritenendosi sussistente la violazione degli articoli 81, comma 4 e 97 della Costituzione, considerato che la

norma prevedeva la concessione di un contributo di 100 mila euro all'Agenzia per il Mediterraneo per l'espletamento della sua attività istituzionale. La copertura di detto contributo era assicurata a valere su risorse trasferite dallo Stato ai sensi della legge n. 499/1999, legge nel cui novero di attività finanziate non rientravano le attività svolte dall'Agenzia per il Mediterraneo. Di qui il ritenuto contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione;

36 (Modifica di norme in materia di integrazione regionale dei fondi rischi per i Consorzi fidi), ritenendosi sussistente la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, atteso che la norma consentiva l'integrazione a carico del bilancio della Regione dei fondi rischi costituiti presso i Consorzi fidi, indipendentemente dall'osservanza di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale come condizione per l'erogazione del beneficio disposto dall'articolo 3 della legge regionale n. 11/2005. Di qui la violazione del parametro costituzionale di cui all'articolo 97 in tema di buon andamento della Pubblica Amministrazione;

38 (Disposizioni per il contrasto all'obesità giovanile), ritenendosi sussistente la violazione degli articoli 117, comma 1 e 120 comma 1 della Costituzione, considerato che il previsto divieto di somministrazione di bevande gassate nei distributori automatici collocati presso le scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio regionale risultava in contrasto con l'articolo 120 comma 1 della Costituzione, per l'ostacolo recato al principio di libera circolazione delle merci e con l'articolo 117 comma 1, per la restrizione introdotta per proteggere le merci prodotte in Sicilia, stante la disposta somministrazione nei distributori automatici di prodotti agricoli siciliani;

40 (Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo e dei consorzi di bonifica) ritenendosi sussistente la violazione degli articoli 81, comma 4 e 117 comma 2, lettera l) della Costituzione. Ciò in quanto da un lato si assoggettava alla disciplina di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni del personale, ex articolo 159 del decreto legislativo n. 267/2000, il contributo straordinario erogato dalla Regione per il pagamento delle spettanze dovute al personale della Fiera del Mediterraneo, realizzandosi in tal modo un'illegittima interferenza del legislatore regionale in materia di diritto privato, con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, comma 2, lettera l)); dall'altro la stessa copertura finanziaria recava un'inidonea indicazione dei mezzi per far fronte alla concessione del contributo, in contrasto con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione;

41 (Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale) ritenendosi sussistente la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La disposizione prevedeva infatti che nel triennio 2011-2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale attingessero prioritariamente al proprio personale per sopperire al bisogno di esperti o dirigenti, con l'ulteriore previsione (comma 2) per l'Amministrazione regionale di poter ricorrere al predetto personale di enti e società regionali. In relazione a detta facoltà è stato censurato l'utilizzo promiscuo di personale estraneo all'Amministrazione regionale, con il paventato rischio di immissione nei

	ruoli regionali di personale assunto con procedure civilistiche. Di qui l'asserita violazione dei principi di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in materia di accesso al pubblico impiego.
ESITO	Cessazione della materia del contendere; la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 24 novembre 2011, n. 25 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
ATTI DECISI:	ric. 164/2011

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 145 del 23 maggio 2012 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
NORME IMPUGNATE	Artt. 1, c. 1°, 2° e 9°, 3, 4, 5, 7, c. 2°, e 8, del disegno di legge n. 828-563-824
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 3, 51, 97, 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
MATERIA	Mancanza di copertura finanziaria
OGGETTO	<i>Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Adozione del piano del personale della Regione per il triennio 2012-2014, comprensivo del processo di stabilizzazione del personale precario - Autorizzazione delle relative procedure selettive ed assunzioni - Istituzione nel bilancio della Regione di un fondo destinato a far fronte alle spese per le nuove assunzioni; Proroga dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e presso i Consorzi di bonifica dell'Isola; Prevista corresponsione diretta, dal 1° gennaio 2012, al personale dirigenziale di ruolo del 50% delle indennità, compensi, gettoni e altre utilità ad esso spettanti; Prosecuzione o instaurazione ope legis di rapporti di lavoro con soggetti di varia qualifica che nel triennio 2007-2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei Consorzi di bonifica.</i>
SOMMARIO	Nell'ordinanza in esame la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, per la successiva promulgazione della delibera impugnata come legge della Regione siciliana con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7 della delibera legislativa del 22 dicembre 2011 con cui l'Assemblea regionale siciliana aveva approvato il disegno di legge n. 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa). La censura del Commissario aveva colpito l'articolo 1, commi 1 e 2, gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, l'articolo 5 e l'articolo 7 per contrasto con l'articolo 81, quarto comma Costituzione. Nel ricorso, in particolare, erano considerati privi di idonea copertura finanziaria l'articolo 1 commi 1 e 2 che prevedeva procedimenti e programmi di reclutamento del personale, l'articolo 2 che prevedeva l'adozione da parte del Presidente della Regione del Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014, con conseguente autorizzazione al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ad avviare le relative procedure di reclutamento. L'art. 4 sarebbe stato costituzionalmente illegittimo ai sensi dell'art. 81, comma

	<p>quarto, Cost., in quanto non attendibile nella individuazione delle risorse per fare fronte alle iniziative di reclutamento sopramenzionate agli articoli 1, 2 e 3, e in particolare perché, istituendo un apposito fondo destinato alle nuove assunzioni, fa riferimento ad attese cessazioni di servizio che non terrebbero conto, tra l'altro, dei più recenti sviluppi normativi in materia di pensionamento. L'art. 5, stabilendo il prolungamento di contratti già prorogati, riguardanti personale assunto a tempo determinato dall'amministrazione regionale, prevedendo la copertura di tali proroghe attraverso la mera iscrizione a bilancio di voci di spesa inferiori nell'ammontare rispetto al passato, avrebbe anch'esso determinato la violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost.. L'art. 7, comma 2, sarebbe stato in contrasto con l'art. 81, comma quarto, Cost., poiché, consentendo la proroga di contratti a tempo determinato del personale dei consorzi di bonifica, assunto con contratto stipulato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 (Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura), non avrebbe individuato precisamente gli strumenti di copertura, limitandosi ad iscrivere a bilancio un ammontare inferiore per alcune altre voci di spesa.</p> <p>Il comma 9 dell'articolo 1 sarebbe invece risultato illegittimo per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile, disponendo in materia di indennità, compensi e gettoni spettanti al personale dirigenziale.</p> <p>L'articolo 8, infine, era stato censurato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto diretto a consentire la prosecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato dai consorzi di bonifica per funzioni amministrative nel triennio 2007-2009, costituendo in tal modo un privilegio nei confronti di soggetti che vedrebbero consolidarsi la situazione di precariato, alimentandone l'aspettativa di una stabilizzazione, e pertanto ponendosi in contrasto con gli articoli della Costituzione, che impongono i canoni di buon andamento e imparzialità alla pubblica amministrazione, attraverso un uguale diritto di accesso ai pubblici uffici attraverso la selezione pubblica.</p>
ESITO	Cessata materia del contendere la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
ATTI DECISI:	ric. 1/2012
ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 157 del 21 giugno 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa della Regione Siciliana (disegno di legge n. 829) approvata dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28/12/2011.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione
MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica

OGGETTO	<p><i>Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Credito d'imposta - Previsione che per le finalità di cui alla legge regionale n. 11/2009 (crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese) alla maggiore spesa per l'esercizio 2011 si provveda con riduzioni di pari importo del fondo istituito dall'art. 3 della legge regionale n. 15/2001 - Denunciata inidoneità del mezzo di copertura finanziaria della maggiore spesa. Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 4/2003, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale - Soppressione della previsione che la spesa connessa al finanziamento del fondo venga determinata annualmente dalla legge finanziaria ed in essa trovi copertura - Denunciata sostanziale sottrazione, a seguito del previsto venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento, dell'iscrizione in bilancio degli stanziamenti in favore del fondo, alla preventiva autorizzazione legislativa e alla correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri previsti. Norme in materia di agevolazioni per la ricomposizione agraria - Proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 2/2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria - Denunciata mancata indicazione di idonei elementi per la determinazione e valutazione del minore gettito.</i></p>
SOMMARIO	<p>L'ordinanza in esame dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - proposte in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 81, terzo e quarto comma della Cost. - degli artt. 7, 9 e 14 del disegno di legge n. 829 «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvato dall'Assemblea regionale siciliana in data 28 dicembre 2011.</p> <p>L'articolo 7 prevedeva una maggiore spesa pari a 70 milioni di euro per l'esercizio 2011 derivante dall'erogazione del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui alla legge regionale n. 11 del 2009, a copertura del quale si doveva far fronte con le riduzioni di pari importo del fondo istituito dall'art. 3 della L.R. 15/2001.</p> <p>La dotazione di detto fondo indisponibile, per espressa previsione del art. 3 L.R. 15/2001, è costituita "da una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2000, determinato nel rendiconto generale della Regione per il medesimo esercizio, corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari".</p> <p>Trattandosi di residui di incerto titolo e dubbia riscossione per importi di notevole consistenza, il Commissario dello Stato ha ritenuto che la prevista riduzione di 70 milioni di euro del fondo indisponibile istituito dall'art. 3 L.R. 15/2001 non sia idonea a dare copertura finanziaria, ma costituisca piuttosto un artificio contabile privo di attendibilità riguardo all'effettiva esistenza di mezzi finanziari.</p> <p>Il mezzo di copertura della maggiore spesa individuato dal legislatore non sarebbe riconducibile ad alcuna delle modalità di attuazione dell'art. 81 Cost. contemplate dall'art. 17 della L. n° 196/2009, le cui previsioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che si</p>

	<p>applicano alle Regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.</p> <p>L'articolo 9 intendeva modificare l'art. 132 della L.R. 4/2003, sottraendo l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti in favore del Fondo di Garanzia per il personale della formazione professionale dell'indispensabile preventiva autorizzazione legislativa e delle conseguenti indicazioni delle risorse con cui far fronte alla spesa prevista.</p> <p>Il venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento e della correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri previsti, avrebbe consentito l'iscrizione diretta nel bilancio di nuove e maggiori spese prive di specifica e puntuale copertura, in contrasto con il precetto posto dall'art. 81, 3° e 4° comma Cost.</p> <p>L'articolo 14 prevedeva l'ulteriore proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della L.R. 2 del 2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro ed ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli.</p> <p>Atteso che la norma appare priva di un'adeguata ed attendibile copertura alle nuove e/o maggiori spese o minori entrate, che vanno a gravare sugli esercizi futuri, compromettendo così l'equilibrio e la solidità del bilancio, risulta violato l'obbligo posto dall'art. 81 Cost.</p> <p>Successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana n. 7 12 gennaio 2012, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.</p> <p>Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	<p>Cessata materia del contendere;</p> <p>la delibera legislativa della Regione siciliana (disegno di legge n. 829), recante «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvata dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28 dicembre 2011, è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, come legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco), con omissione delle disposizioni oggetto di censura</p>
ATTI DECISI:	ric. 6/2012
ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 228 dell'11 ottobre 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Artt. 1, c. 2°; 6, c. 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 15°, 18°, 22°, da 26° a 28°, 30° e 34°; 8, c. da 8° a 10°, 12° e da 14° a 18°; 11, c. 2°, 3°, 4°, 12°, 16°, 21°, 22°, 26°, 29°, 35°, 42°, 57°, 61°, 82°, 83°, 84°, 86°, 88°, da 92° a 97°, 102°, 103°, 105°, 109°, 112°, 113°, 116°, 118°, da 120° a 127°, 129°, da 131° a 142°, da 146° a 148° e da 152° a 157°, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 801, approvata dall'Assemblea

	regionale siciliana nella seduta del 18/04/2012.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l), m) e s), e terzo, e 120, della Costituzione, nonché art. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)
MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	<i>Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Autorizzazione del Ragioniere Generale ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003, per un ammontare complessivo pari a 558.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 210000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014; Autorizzazione dell'assunzione per il biennio 2012/2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di impianti di dissalazione affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a privati ed enti pubblici, non tutti individuati mediante procedure di selezione pubbliche, nonché il ripianamento di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel decennio 2012-2022 di 180 milioni di euro - Previsto incremento di 500 migliaia di euro alla spesa triennale di 36 milioni di euro autorizzata dall'art. 52 della legge regionale n. 11/2010 - Prevista autorizzazione della spesa e della permanenza in bilancio di capitoli di spesa già oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 - Prevista autorizzazione della maggiore spesa relativa a contributi ad enti o associazioni, di cui all'art. 128 della legge regionale n. 111/2010 e all'art. 7 della legge regionale n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati nel bilancio, per 50.685 migliaia di euro; Trattamento economico del personale degli enti ed aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale - Proroga di termine scaduto da oltre sei anni; Prevista costituzione di accantonamento negativo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 47/1977, di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal processo di valorizzazione del patrimonio regionale per integrare la copertura finanziaria della spesa riportata nella Tabella A; Prevista attribuzione a carico del servizio sanitario regionale degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 7 della l. reg. n. 29/1990 in favore dei cittadini affetti da talassemia; Attribuzione di competenze al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui è prevista la soppressione, al comma 92 del successivo art. 11; Disposizioni in materia di beni appartenenti a gli enti parco e agli enti gestori di riserve naturali; Previsione di rilascio di autorizzazioni e concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio per una serie di usi, alcuni dei quali attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una "durata limitata" - Prevista stima per i valori dei beni da dare in concessione secondo i valori agricoli medi di cui alla legge n. 865 del 1971; Previsto obbligo di pagamento di biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate, nonché per le "isole che comprendono aree protette"; Prevista attribuzione a carico dei soggetti gestori e/o dei richiedenti degli oneri connessi ai controlli effettuati dall'ARPA - Previsione dell'emanazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio, di concerto con quello per l'Economia di apposito decreto attuativo; Previsto conferimento di</i>

immobili di proprietà della Regione sino alla concorrenza di 800.000 migliaia di euro, in un Fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso l'IRFIS-Finsicilia; Disciplina della garanzia sussidiaria e limitata (6 miliardi di lire) fornita dall'IRFIS in favore delle imprese industriali ed artigiane che realizzano investimenti nel territorio della Regione per lo svolgimento di attività produttive; Disciplina della garanzia sussidiaria dell'IRFIS non soltanto ad operatori economici, ma anche a famiglie e condomini; Bilancio e contabilità pubblica - Imposte e tasse - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Previsione che, per le somme iscritte a ruolo di spettanza regionale, di cui all'art. 19 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, la dilazione del pagamento venga concessa fino ad un massimo di novantanove rate mensili; Bilancio e contabilità pubblica - Commercio - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Previsione che le grandi strutture di vendita debbano concordare con il Comune l'orario di apertura al pubblico - Previsione della sospensione delle autorizzazioni alle stesse; Bilancio e contabilità pubblica - Imposte e tasse - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Previsione della proroga di alcune misure di esenzione delle imposte di bollo e catastali, già previste dal comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2012; Previsione che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti esterni alla pubblica amministrazione è definito dai contratti collettivi 2012; Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Proroga al 31 dicembre 2014 della validità delle graduatorie del Consorzio Autostrade siciliane riguardanti gli agenti tecnici esattori stagionali e part time; Soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, facendo salve le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2-bis, della legge regionale n. 96/1990, che prevede l'assunzione di personale con selezione diretta mediante stipula di contratti privati quinquennali rinnovabili; Estensione a tutti gli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, del patrocinio dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana; Bilancio e contabilità pubblica - Caccia - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Riproduzione delle disposizioni per la stagione venatoria 2012-2013 con omissione della previsione per le aree all'interno dei siti "Natura 2000" del rispetto delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza ambientale; Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità regionale - Norme della Regione siciliana - Abrogazione della disposizione del comma 1, art. 122 legge regionale 17/2004, a sua volta abrogativa del quarto comma dell'art. 1 della legge regionale n. 6/1988, in tema di composizione di collegio di esperti; Prevista incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico per gli incarichi di sovrintendente e/o direttore degli enti teatrali artistici; Trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, fondazioni, enti regionali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione - Determinazione del parametro massimo; Disciplina relativa ai piani regolatori generali adottati e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio - sottrazione alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica; Prevista proroga con decreto assessoriale della Convenzione con l'Arigiancassa s.p.a. fino al

pieno recepimento nello Statuto delle norme concernenti il decentramento amministrativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2013; Personale appartenente a società a totale o parziale partecipazione regionale, poste in liquidazione - Previsto transito in altre società a capitale pubblico; Riproduzione di disposizioni di cui all'art. 38 del disegno di legge n. 471, dal titolo "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2010" già oggetto di gravame dinanzi alla Corte costituzionale - Prevista applicazione in favore degli impianti di allevamento ittico di un canone ridotto ricognitivo; Previsione per i soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 17/2004 per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e patrimoniali della Regione della corresponsione, per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza di concessione e quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli interessi moratori per il ritardato pagamento; Riproduzione di disposizione già contenuta nel comma 87; Soppressione del dipartimento regionale aziende forestali demaniali e trasferimento delle relative funzioni al corpo forestale ed alle province regionali; Proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili regionali; Prevista sanatoria per tutti i concorsi banditi espletati, riservati a personale dipendente privo del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni; Personale assunto a tempo determinato con concorso pubblico - Prevista trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; Attribuzione al Presidente della Regione del potere di emanazione di disposizioni attuative per la legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio; Prevista riduzione del 30% della tariffa per l'istruttoria AIA a favore di gestori di impianti "cittadini residenti nei territori regionali o società con sede legale in Sicilia"; Prevista possibilità di evitare la revoca del contributo relativo al finanziamento di progetti nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006 o la restituzione dello stesso da parte dei beneficiari; Prevista possibilità di combustione dei residui culturali, senza produzione di energia e del successivo utilizzo come fertilizzanti; Farmacie - Deroga ai limiti di età previsti dalla normativa statale (art. 4, comma 2, legge n. 362/1991) nel caso in cui l'assegnazione della gestione provvisoria della sede sia avvenuta non oltre il 31/12/2009; Riproduzione di disposizione già contenuta nel comma 117; Prevista introduzione di forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle stabilite dagli artt. 66 e 122 del Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 263/2006; Prevista erogazione di contributo a favore delle scuole paritarie; Prevista diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere Riunite Ignazio Florio e A. Salamone" di Palermo; Introduzione di norme identiche e/o configgenti con il comma 22 dell'art. 6 e con il comma 92 dell'art. 11; Attribuzione a carico della Regione degli oneri di enti, associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti - Anticipazione, da parte delle Regioni delle somme dovute dai predetti soggetti quale corrispettivi di servizi resi in concessione e/o convenzione da privati; Disposizioni gravanti sulla disponibilità del POR per il fondo sociale europeo 2007-2013; Previsione della possibilità per gli enti parco, gli

	<i>operatori agricoli, le associazioni di produttori ed operatori ambientali ed i comuni, di realizzare strutture precarie all'interno dei parchi regionali e dei boschi, in assenza di procedure di autorizzazione; Ampliamento dei possibili destinatari dei benefici previsti dall'art. 4 legge regionale n. 20/1999; Modifica di disposizione di legge statale; Attribuzione di benefici; Istituzione di un nuovo capitolo di spesa per le finalità di cui all'art. 28 della l. reg. n. 30/1997; Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali - Rinvio alla norma transitoria del d.lgs. n. 29 del 1993, relativa all'assetto organizzativo ed al trattamento economico del personale dirigenziale delle amministrazioni statali; Istituzione dell'ufficio regionale della persona disabile.</i>
SOMMARIO	<p>La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso presentato dal Commissario dello Stato avverso il disegno di legge n. 801 (legge finanziaria 2012). Il Commissario aveva impugnato moltissime disposizioni che interessano varie materie assegnate alla potestà legislativa regionale. Per un esame più puntuale del contenuto delle disposizioni impuginate si veda la sintesi pubblicata nel precedente Rapporto sulla legislazione in merito alla legge regionale n. 26 del 2012, nella quale viene dato conto articolo per articolo delle norme approvate e di quelle impuginate. Si ricorda in proposito che in quella circostanza erano stati impugnati quattro articoli su quattordici originariamente previsti nel disegno di legge approvato, ma che l'articolo 11 era composto da 158 commi dei quali 62, compresi quelli in cui i rilievi avevano interessato soltanto una parte delle norme (commi, lettere, incisi), erano stati impugnati.</p> <p>Fra i parametri ritenuti violati nel ricorso si segnala in primo luogo l'articolo 81, 4° comma e l'articolo 117, 3° comma della Costituzione sotto il profilo dell'osservanza dei principi e dei vincoli in materia finanziaria, l'articolo 97 in materie di buon andamento dell'attività amministrativa, l'articolo 3 (principio di eguaglianza), l'articolo 117, 2° comma, lettera e) della Costituzione relativo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. In merito alle norme censurate esse sono elencate nella voce "oggetto" del presente schema.</p>
ESITO	Cessata materia del contendere la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura
ATTI DECISI:	ric. n. 76/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 305 del 19 dicembre 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 3, c. 5°, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 30/07/2012(disegno di legge 184-354).
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 3 e 97 della Costituzione
MATERIA	Amministrazione pubblica - Pari opportunità – Proroga di organi
OGGETTO	Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari

	<i>opportunità tra uomo e donna nella Regione - Previsione che le componenti di essa continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione - Ricorso del Commissario dello Stato.</i>
SOMMARIO	<p>Nell'ordinanza in esame la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, per la successiva promulgazione della delibera impugnata come legge della Regione siciliana con omissione della disposizione oggetto di censura, in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dell'articolo 3, comma 5 della delibera legislativa del 30 luglio 2012 con cui l'Assemblea regionale siciliana aveva approvato il disegno di legge n. 184- 354 recante "Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione".</p> <p>La disposizione oggetto di censura stabiliva che "le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in cui sono state elette; esse continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione". Ad avviso del Commissario dello Stato, la disposizione impugnata, nel disporre che le suddette componenti «continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione», avrebbe rimesso al Presidente della Regione, titolare del potere di nomina, la concreta determinazione della durata in carica dei membri della Commissione, così violando la riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché i principi di imparzialità e buon andamento, stabiliti dall'art. 97 Cost.; secondo il ricorrente, inoltre, la medesima disposizione, non motivando in rapporto a specifiche esigenze o situazioni della Regione l'opportunità della proroga della permanenza in carica oltre la scadenza del termine di durata previsto dalla legge, lederebbe altresì il principio di eguaglianza «rispetto ai membri degli altri comitati ed organi collegiali regionali cui è preclusa la possibilità di prorogatio».</p>
ESITO	Cessata materia del contendere la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 51 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione), con omissione della disposizione oggetto di censura
ATTI DECISI:	ric. 112/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 308 del 19 dicembre 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Artt. 1, c. 6°, lett. b), punti 2 e 3, d) ed e), 3 e 4, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 30/07/2012 (disegno di legge n. 900).
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 3 e 97 Cost
MATERIA	Ambiente
OGGETTO	<i>Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti - Modifiche in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti), di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società</i>

	<p><i>d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni - Previsione che gli attuali consorzi e società d'ambito continuino ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d'ambito all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 - Previsione che, una volta costituite le società consortili e fino a quando non verrà aggiudicato il servizio al gestore unico, gli stessi consorzi e società d'ambito continuino ad assicurare, alle medesime condizioni, l'integrale e regolare prosecuzione delle attività; Autorizzazione al Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle società d'ambito in liquidazione, per fare fronte ai propri debiti o anticipazioni; Previsione che tutto il personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010, sia assunto all'esito della procedura di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione delle rispettive dotazioni organiche; Prevista possibilità di trasformazione in S.R.R. delle società d'ambito e dei consorzi; Norme per la concessione di garanzie per anticipazione sui crediti nei confronti dei consorzi e delle società d'ambito.</i></p>
<p>SOMMARIO</p>	<p>L'ordinanza in esame dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - proposte in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione - n. 900- Norme stralciate dal titolo "Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti", approvato dall'Assemblea regionale siciliana in data 30 luglio 2012.</p> <p>Le norme contenute nell'art. 1, comma 6 lett. b) punto 3 e lett. e) che apportavano entrambe modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010 e s.m.i sono state censurate sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto introducevano discipline tra loro incompatibili.</p> <p>Infatti la prima disposizione prevedeva che gli attuali consorzi e società d'ambito continuassero ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d'ambito dalle istituende società consortili all'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, comunque fino al 31 dicembre 2012, data in cui si sono estinte.</p> <p>La seconda norma, invece, disponeva che, una volta costituite le società consortili e fino a quando non sarebbe stato aggiudicato il servizio al gestore unico ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 9/2010, gli stessi consorzi e società d'ambito, in qualità di "soggetti già deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti, dovessero continuare ad assicurare alle medesime condizioni l'integrale e regolare prosecuzione delle attività".</p> <p>Si è sostenuto che soggetti "ope legis" estinti alla data del 31/12/2012 non potevano mantenere la capacità giuridica con conseguente impossibilità per gli stessi di porre in essere qualsiasi attività giuridicamente rilevante quale ad esempio la stipula di contratti e la fatturazione dei servizi resi.</p> <p>Censurabile parimenti per violazione dell'art. 97, nonché dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione è stata ritenuta anche la previsione del punto 2 della lett. b) del medesimo comma 6.</p> <p>Veniva, infatti, autorizzato il Dipartimento regionale dell'energia e dei</p>

	<p>servizi di pubblica utilità ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle società d'ambito in liquidazione, per far fronte ai propri debiti o anticipazioni concessi a seguito di istanza corredata da un piano finanziario di rimborso approvato dal consorzio o dalla società d'ambito ed asseverato dai comuni soci, a valere sui trasferimenti erogati dalla Regione in favore di questi ultimi ai sensi dell'art. 76 della L.R. n. 2/2002 o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali.</p> <p>La disposizione non prevedeva però né l'ammontare complessivo delle anticipazioni autorizzabili dal competente Dipartimento regionale, né tanto meno le risorse finanziarie con cui farvi fronte e dare copertura ai nuovi maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>Anche la norma contenuta nella lett. d) del comma 6 si è ritenuta censurabile per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Veniva infatti disposta, a seguito della modifica introdotta al comma 8 dell'art. 19 della L.R. n. 9/2010, che tutto il personale di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo fosse assunto all'esito della procedura di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione delle rispettive dotazioni organiche senza attendere l'approvazione delle stesse con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.</p> <p>Non è apparso comprensibile come le S.R.R. potessero assumere il personale in base alla adozione della propria dotazione organica quando poi alle stesse veniva impedito di procedere a "qualsiasi assunzione" prima della conclusione del procedimento di approvazione di quest'ultima.</p> <p>Successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 49, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.</p> <p>Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	<p>Cessata materia del contendere;</p> <p>la delibera legislativa della Regione siciliana, recante «Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti» (disegno di legge n. 900 – Norme stralciate), approvata dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 30 luglio 2012, è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 41 del 28 settembre 2012, come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 49 (Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura</p>
ATTI DECISI:	ric. 113/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 30 del 26 febbraio 2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 2, c. 4°, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30/07/2012
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	<ul style="list-style-type: none"> - art. 12, quarto comma, dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»); - art. 13 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204 (Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie), che attribuisce la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione; - art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), che prevede per i regolamenti la deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa; - art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali), che impone il controllo di legittimità della Corte dei Conti sugli stessi
MATERIA	Assistenza e solidarietà sociale
OGGETTO	<i>Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Siciliana - Introduzione del quoziente familiare in Sicilia - Modalità di attuazione dei relativi criteri - Prevista determinazione con successivo decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali</i>
SOMMARIO	<p>L'ordinanza in esame dichiara cessata la materia del contendere in relazione al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con riferimento all'articolo 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana.</p> <p>La norma demandava all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica il compito di determinare con proprio decreto le modalità di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nell'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie.</p> <p>Il Commissario dello Stato ha lamentato in particolare la violazione dell'art. 12, quarto comma dello Statuto speciale, che espressamente attribuisce al Governo regionale, nel suo complesso e quale organo collegiale, la competenza di emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall'Assemblea, mentre, per come formulata, la norma</p>

	<p>impugnata conferirebbe al solo Assessore il potere di adottare una disciplina di dettaglio della materia.</p> <p>Trattandosi di intervento per la concreta attuazione della previsione legislativa mediante disposizioni di carattere generale ed astratto, la forma corretta sarebbe stata quella di un decreto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale.</p> <p>D'altra parte - sottolinea il ricorrente - l'esercizio della funzione regolamentare è provvisto di una serie di garanzie ordinamentali, quali il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa e il controllo di legittimità della Corte dei Conti, che difetterebbero nel caso in esame.</p> <p>Essendo successivamente all'impugnazione intervenuta la promulgazione parziale della legge con omissione integrale dell'articolo impugnato la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.</p>
ESITO	<p>Cessata la materia del contendere;</p> <p>la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 settembre 2012, n. 41, S.O. n. 38) come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50 (Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia), con omissione integrale dell'impugnato comma 4 dell'articolo 2;</p>
ATTI DECISI:	ric. 115/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 51 del 28/03/2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30/07/2012
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	violazione art. 81, quarto comma, della Costituzione.
MATERIA	Sanità pubblica
OGGETTO	<i>Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Promozione della ricerca sanitaria - Previsione che l'Assessore regionale per la salute è autorizzato ad utilizzare, per le finalità della legge impugnata, una quota a valere sull'1% del Fondo sanitario regionale, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro per anno, e che la struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico è competente per la gestione amministrativa delle riserve sopra individuate - Previsione, altresì, che per le attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline dei singoli fondi strutturali europei potranno essere attivate ulteriori risorse a valere sulla quota dei fondi stessi assegnati alla Regione.</i>
SOMMARIO	<p>Con la sentenza in commento, la Corte decide sul ricorso n. 114 del 2012, con il quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), ed in particolar modo l'art. 8 relativo alle modalità di finanziamento dell'intervento, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>L'articolo 8 del ddl 483 prevedeva che l'Assessore regionale per la salute fosse autorizzato a utilizzare una quota del Fondo Sanitario</p>

Regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 9 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disponeva inoltre la possibilità di attivare ulteriori risorse a valere sulle quote assegnate alla Regione dei fondi strutturali europei per l'attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline di questi ultimi.

Nel formulare l'impugnativa, il Commissario dello Stato rammenta in primo luogo come la Regione siciliana sia sottoposta a piano di rientro dal disavanzo regionale della sanità, il quale sarebbe – tra l'altro - assolutamente vincolante nel circoscrivere le tipologie di spesa sanitaria agli appositi elenchi componenti il fabbisogno concordato con lo Stato in sede di redazione del piano stesso. Il programma proposto non sarebbe ricompreso nelle tipologie di spesa consentite nel piano di rientro e, per questo motivo, gli sarebbe interdetto di gravare sul Fondo sanitario regionale.

In secondo luogo, la tecnica di copertura utilizzata nel richiamato art. 8 non sarebbe conforme, a giudizio del ricorrente, alle modalità indicate all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) espressione di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. applicabile anche alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 19 della citata legge.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità sollevata, alla luce del complesso quadro normativo in materia, ed in particolar modo in relazione al divieto, contenuto nella disciplina dei piani di rientro, di estendere il finanziamento a servizi non espressamente previsti dal piano stesso.

La Corte ricorda, infatti, che gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, oggetto di accordo, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo. Di conseguenza ai sensi dei commi 80, secondo periodo, e 95 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010), la Regione vincolata è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Inoltre, l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto la possibilità di prorogare i tempi di attuazione dei piani di rientro che non abbiano raggiunto gli obiettivi di riequilibrio stabiliti.

Da ultimo, con riferimento al rapporto tra spese sanitarie e disciplina del bilancio regionale, l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ha stabilito che le Regioni, nella formulazione dei bilanci, adottino un'articolazione in capitoli che consenta “la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento...”.

	<p>Tali norme costituiscono, oltre che espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. anche specificazione del principio di copertura della spesa contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto disciplinano meccanismi vincolanti finalizzati a prevenire e a precludere ipotesi di spesa non assistite da adeguato finanziamento.</p> <p>Venendo quindi alla fattispecie in esame, secondo la Corte, dall'esame dei documenti relativi al c.d. Piano di rientro sanitario per la Regione siciliana (Accordo per l'approvazione del Piano di rientro sottoscritto in data 31 luglio 2007 con il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e finanze; Programma Operativo (POR) per gli anni 2010 – 2012 deliberato dalla Giunta regionale nel 2010; Piano di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario Regionale” per il triennio 2013-2015, e prosecuzione del Piano di rientro disposta nel gennaio 2013) non risulta – tra gli obiettivi e i servizi suscettibili di finanziamento – la finalità di incentivare la ricerca su temi di specifico interesse della Regione.</p> <p>Per questo motivo, ritiene la Corte, l'imputazione della spesa al Fondo sanitario regionale, prevista dall'art. 8, comma 1, dell'impugnato disegno di legge n. 483 del 2012, contrasta con le prescrizioni dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 296 del 2006 e dell'art. 2, commi 80, secondo periodo, e 95 della legge n. 191 del 2009 e ciò determina la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.</p> <p>La stessa formulazione dell'art. 8 del ddl, d'altra parte, non consente il riferimento all' "esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite" e alla "confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie" postulate all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, anch'esso specificativo dell'art. 81, quarto comma, Cost.</p> <p>Essendo quindi il disegno di legge, come correttamente rilevato dal Commissario dello stato, privo dell'indicazione dei mezzi per raggiungere gli obiettivi di natura operativa in esso contemplati, ne consegue l'illegittimità complessiva dell'intervento proposto</p>
ESITO	Illegittimità costituzionale
ATTI DECISI:	ric. 114/2012

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 53 del 28/03/2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana 27/04/2012, relativa al disegno di legge n. 898
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	art. 117, terzo comma della Costituzione art. 81, 4° comma della Costituzione
MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	<i>Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie - Interventi contemplati in vari capitoli di spesa - Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari del Piano Operativo 2007-2013.</i>
SOMMARIO	Con l'ordinanza in commento la Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana sull'Allegato 1 alla delibera legislativa della

	<p>Regione siciliana 27 aprile 2012, relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», limitatamente agli interventi contemplati nei capitoli 776015 e 776016 (U.P.B. 3.2.2.6.3), 554201 e 554229 (U.P.B. 10.5.2.6.1), 550062 (U.P.B. 12.4.2.6.4), 546403 (U.P.B. 10.3.2.6.5), 746401 (U.P.B. 10.4.2.6.1), ed ai cofinanziamenti P.O. 2007-2013 FSE, FEASR e FEP. Con tale previsione il Ragioniere generale della Regione veniva autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di taluni investimenti indicati nel suddetto allegato.</p> <p>Il Commissario dello Stato impugnava tale previsione in quanto riferita ad operazioni finanziarie per investimenti non coerenti con quelli previsti dall'art. 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003, disposizione ritenuta in grado di esprimere contemporaneamente norma di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e principio di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, 4° comma della Costituzione, come tale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale.</p> <p>Sulla scorta di tale dato normativo, per spesa di investimento avrebbe dovuto intendersi, a giudizio del ricorrente, esclusivamente quella in grado di determinare un accrescimento “diretto” del patrimonio dell'ente pubblico che la sostiene.</p> <p>Al contrario, per gli interventi contemplati nei capitoli impugnati - ricorso all'indebitamento per cofinanziare la quota a carico della Regione del Piano Operativo 2007/2013, o la quota regionale degli interventi a valere sul fondo sociale europeo (FSE), ovvero per finanziare indistintamente «interventi per la rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale turistica e culturale delle foreste – non sarebbe stato adeguatamente dimostrato il carattere di investimento diretto per come sopra definito.</p> <p>Essendo successivamente intervenuta, a seguito dell'approvazione di apposito ordine del giorno da parte dell'Assemblea regionale, la pubblicazione della legge della regionale 1° giugno 2012, n. 32 (Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie) con omissione dei capitoli oggetto di censura, ed essendo quindi definitivamente preclusa la possibilità che le disposizioni impugnate acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia nell'ordinamento, la Corte ha dichiarato con la ordinanza in epigrafe cessata la materia del contendere.</p>
ESITO	Cessata materia del contendere la delibera legislativa è stata quindi pubblicata come legge della Regione siciliana 1° giugno 2012, n. 32 (Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie) con omissione dei capitoli oggetto di censura.
ATTI DECISI:	ric. 77/2012



PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU ATTI STATALI IMPUGNATI DALLA REGIONE SICILIANA

La sezione seguente riporta alcuni dati relativi alle pronunce della Corte costituzionale emanate dal maggio 2012 all'aprile 2013 relative ad atti statali impugnati dalla Regione siciliana.

Si tratta di sentenze facilmente consultabili e acquisibili on line nei siti dedicati alla giurisprudenza della Corte costituzionale; pertanto, si è preferito riportare, anziché il contenuto integrale della pronuncia, uno schema, per ciascuna di esse, che dà conto degli estremi del provvedimento, delle norme oggetto del giudizio, dei parametri di costituzionalità invocati, della materia. A tali dati si accompagna un breve sommario del giudizio o dei ricorso di cui trattasi e l'indicazione dell'esito del giudizio stesso.

Gli schemi relativi alle pronunce emanate nel periodo che va dal maggio 2012 all'aprile 2013 sono preceduti da un grafico riepilogativo dell'esito del contenzioso relativo agli atti successivamente riportati, in sequenza. Tale grafico, nell'indicare quante pronunce si sono avute nel periodo preso in considerazione, le suddivide sulla base degli esiti.

Pronunce 2012 - 2013



**SUDDIVISIONE DELLE PRONUNCE SULLA BASE
DELL'ESITO DEL RICORSO**

NON FONDATEZZA

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 135 del 21 maggio 2012 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
NORME IMPUGNATE	Artt. 23, c. 21°, e 40, c. 2°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	combinato disposto degli artt. 36 [rectius: 36, primo comma] del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e 2 [rectius: 2, primo comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
MATERIA	Violazione articolo 36 dello Statuto
OGGETTO	<i>Regione Siciliana - Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Introduzione, a partire dall'anno 2011, di una addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato destinando quota parte della relativa entrata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme - Lamentata attribuzione allo Stato della nuova entrata in mancanza del requisito della specificità dello scopo.</i>
SOMMARIO	<p>Con la sentenza in epigrafe richiamata la Corte dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dalla Regione siciliana avverso gli articoli 23, comma 21 e 40, comma 2, del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011. In particolare l'articolo 23, comma 21, istituisce a decorrere dall'anno 2011 una addizionale regionale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato; l'articolo 40, comma 2, individua le fonti di copertura degli interventi finanziari disposti con la manovra del decreto, tra le quali fonti è considerata anche l'addizionale erariale.</p> <p>La Regione ha impugnato i citati articoli 23, comma 21 e 40, comma 2, per violazione dell'articolo 36 dello Statuto e dell'articolo 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. 1074/1965). Dette norme prevedono infatti che la Regione provveda al suo fabbisogno finanziario con i redditi patrimoniali dell'Ente a mezzo di tributi deliberati dalla medesima (articolo 36) e che spettino alla Regione, oltre le entrate deliberate, tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato (articolo 2 del D.P.R. 1074/1965).</p> <p>In ragione dei predetti parametri la Regione contesta la legittimità della previsione istitutiva dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, nella parte in cui prevede che sia versata alle entrate del bilancio dello Stato. Ciò in quanto difetterebbero entrambe le condizioni poste dall'articolo 2 del D.P.R. 1074/1965 (novità del tributo e destinazione del gettito a copertura di oneri per finalità contingenti o continuative dello Stato) perché possa legittimamente prevedersi una</p>

	<p>riserva statale di entrate tributarie riscosse in Sicilia.</p> <p>La Corte giudica non fondata la questione sollevata dalla Regione, ritenendo che invece sussistano tutte le condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria perché possa operarsi la riserva statale del gettito dell'addizionale erariale della tassa automobilistica riscossa in Sicilia. In particolare ritiene che sussista la condizione della novità dell'entrata tributaria, in presenza di un incremento di gettito, ovvero sia di maggiori entrate derivanti dall'addizionale regionale. Così pure, con riferimento all'articolo 40, comma 2 del decreto legge 98/2011, ritiene che le minori entrate e le maggiori spese ivi citate rispondano ad esigenze specifiche, seppure eterogenee, di carattere ora contingente, ora continuativo, tali da integrare il rispetto della seconda condizione (gettito vincolato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato) richiesto dall'articolo 2 del D.P.R. 1074/1965). Di qui la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.</p>
ESITO	non fondatezza
ATTI DECISI:	ric. 103/2011

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 143 del 23 maggio 2012 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
NORME IMPUGNATE	Art. 37, c. 10°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni
MATERIA	violazione art. 36 dello Statuto
OGGETTO	<i>Regione Siciliana - Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Previsione che nella riserva a favore del bilancio statale sia ricompreso il contributo unificato, di iscrizione a ruolo dovuto in processi tributari, senza farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo - Previsione di riserva integrale allo Stato del maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo.</i>
SOMMARIO	<p>La sentenza in commento definisce il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione siciliana avverso l'articolo 37, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>La Regione lamenta che la norma comprende nella riserva a favore del bilancio statale anche il gettito del contributo unificato di iscrizione a ruolo introdotto dall'art. 37, comma 6, del medesimo decreto-legge nei processi tributari, senza fare salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno della quota sostitutiva dell'imposta di bollo che la stessa norma statale ha contestualmente abolito. Di qui l'asserita violazione dell' art. 36 dello Statuto e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965, a norma dei quali spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate</p>

	<p>tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.</p> <p>Ugualmente la Regione si duole dell'illegittimità del già citato art. 37, comma 10, nella parte in cui, attribuendo allo Stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo, non prevede la partecipazione della Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia. Da ciò conseguirebbe la violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.</p> <p>La Corte giudica non fondate entrambe le questioni sollevate dalla Regione.</p> <p>Con riferimento alla prima doglianza (riserva a favore del bilancio statale anche del gettito del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei processi tributari, senza fare salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno della quota sostitutiva dell'imposta di bollo) la Corte ritiene rispettate entrambe le condizioni poste dall'articolo 2 del DPR 1074/1965 (novità del tributo e destinazione del gettito a copertura di oneri per finalità contingenti o continuative dello Stato) perché possa legittimamente prevedersi una riserva statale di entrate tributarie riscosse in Sicilia. È «nuova» entrata tributaria per la Corte anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti – come nel caso in esame – o la riduzione delle loro aliquote. Riservato allo Stato, in particolare, è solo il maggior gettito derivante dalla sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato.</p> <p>Con riferimento alla seconda doglianza (riserva allo Stato del maggior gettito derivante dall'incremento dell'importo del contributo unificato dovuto nelle cause civili e amministrative, senza che si preveda la partecipazione della Regione al procedimento di ripartizione del gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato nelle cause che si svolgono in Sicilia), la Corte rileva che il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa. Ma con riguardo alla fattispecie in esame – osservano i Giudici – tale condizione non ricorre, essendo agevole distinguere, dopo l'aumento del contributo unificato, la quota del gettito conseguito in Sicilia, corrispondente ai precedenti importi del contributo unificato, da quella derivante dall'incremento di tali importi. Per le predette argomentazioni, la previsione di norma statale oggetto del giudizio costituzionale è ritenuta pertanto immune da censure.</p>
ESITO	non fondatezza
ATTI DECISI:	ric. 103/2011
ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 234 del 19 ottobre 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

NORME IMPUGNATE	Artt. 45, c. 1°, 47 e 48, c. 3°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione
MATERIA	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -
OGGETTO	<i>Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - Destinazione dei beni confiscati - Confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione al patrimonio dello Stato - Denunciato contrasto con lo statuto regionale che per alcuni beni espressamente indicati (miniere, cave e torbiere, cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico) identifica immediatamente nella Regione l'Ente al quale la proprietà è attribuita; Assegnazione e modalità di gestione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata - Denunciata individuazione delle Regioni e degli altri enti territoriali quali soggetti ai quali i beni possono essere conferiti solo in via residuale, dopo che lo Stato non abbia esercitato la sua opzione - Denunciata estromissione della Regione e degli enti territoriali dalla gestione di beni che ricadono sul loro territorio, anche a fronte della prevista attribuzione all'Agenzia del potere di sovrintendere all'operato di detti beni e del potere di revoca del trasferimento, ovvero di nomina di un commissario con poteri sostitutivi; Destinazione dei beni confiscati - Procedimento di destinazione - Denunciata mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni in ordine alla destinazione dei beni siti nel loro territorio ai fini del bilanciamento dell'interesse dello Stato proprietario con quello della collettività direttamente danneggiata dal fenomeno criminale.</i>
SOMMARIO	<p>La Regione siciliana, nella pronuncia in esame, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all'articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione.</p> <p>Orbene, le disposizioni impugnate disciplinano il procedimento di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione. Tali beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede successivamente a mantenerli nel patrimonio dello Stato o a trasferirli al patrimonio del Comune ove è sito l'immobile, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.</p> <p>A propria volta, gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene oppure assegnarlo in concessione a terzi; qualora l'ente territoriale ometta di provvedere sulla destinazione del bene nel termine di un anno, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento o la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.</p>

	<p>A parere della Regione siciliana verrebbe violato l'art. 33, secondo comma, dello statuto, che riserva al patrimonio regionale la proprietà delle miniere, cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e delle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale.</p> <p>Ad avviso della Corte la questione non è fondata.</p> <p>Con riguardo alle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, infatti, è agevole osservare che la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti differenti, e non sono pertanto destinate a sovrapporsi: lo statuto disciplina un modo di acquisto della proprietà da parte del patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento di beni culturali mentre l'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 regola gli effetti della confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata.</p> <p>Neppure le miniere sono assoggettabili ad una confisca suscettibile, poiché appartengono di diritto al patrimonio indisponibile della Regione. Non è perciò immaginabile che esse possano divenire oggetto di proprietà privata e siano pertanto confiscabili.</p> <p>In relazione alle cave e alle torbiere, lo statuto le assegna in proprietà alla Regione quando ne è sottratta la disponibilità al proprietario del fondo.</p> <p>Si tratta di una particolare vicenda traslativa che attiene all'impiego dei beni in questione in correlazione con la natura degli stessi e con l'esercizio delle attribuzioni proprie del sistema regionale.</p> <p>Inoltre, la Corte ha già avuto modo di affermare che la normativa concernente gli effetti della confisca definitiva a titolo di misura di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari.</p> <p>Pertanto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione siciliana.</p>
ESITO	non fondatezza
ATTI DECISI:	ric. n. 166/2011

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 265 del 28 novembre 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 28, c. 2°, della legge 12/11/2011, n. 183.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	<i>Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Spesa in materia di giustizia - Previsione che il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 28 della legge impugnata, è versato</i>

	<p><i>all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione della spesa di personale - Previsione che nei rapporti con le autonomie speciali il maggior gettito costituisca riserva all'erario per un periodo di cinque anni.</i></p>
SOMMARIO	<p>Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) promosse dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), da un lato, e al principio di leale collaborazione, dall'altro.</p> <p>Con la disposizione impugnata, il legislatore statale stabiliva che il maggior gettito derivante dalle nuove disposizioni sul contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei processi (art. 28, commi 1 e 3, della medesima legge n. 183 del 2011) fosse versato all'entrata del bilancio dello Stato e, nei rapporti finanziari con le autonomie speciali, costituisse riserva all'erario per un periodo di cinque anni.</p> <p>Con riferimento al primo profilo di censura, la Corte, richiamando la propria recente sentenza n. 143 del 2012, ha ritenuto che fossero integrate nella norma impugnata le condizioni previste dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 per derogare al principio di integrale devoluzione alla Regione dei tributi riscossi in Sicilia.</p> <p>Nel caso di specie, non ricorrerebbe la fattispecie di nuova entrata tributaria in quanto per tale dovrebbe intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata.</p> <p>Inoltre, il legislatore statale avrebbe precisato le «particolari finalità contingenti o continuative» richieste dalla norma di attuazione, specificando che le nuove entrate sarebbero state volte ad «assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale».</p> <p>Con riferimento, poi, alla paventata violazione del principio di leale collaborazione, la Corte ribadisce il proprio orientamento secondo il quale la partecipazione della Regione, che deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista, dovrebbe avvenire solamente qualora la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme fosse di natura complessa, e non invece dipendente da elementi di agevole individuazione come nel caso di specie, in cui l'entità del gettito sarebbe rimessa ad una semplice operazione aritmetica (ad es. raddoppio del contributo per i processi dinanzi alla Corte di cassazione).</p>
ESITO	Non fondatezza
ATTI DECISI:	ric. 15/2012

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON FONDATEZZA

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 147 del 4 giugno 2012 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
NORME IMPUGNATE	Art. 19, c. 4° e 5°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e, limitatamente alla Regione siciliana, anche per violazione, oltre che del già citato art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nonché degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione)
MATERIA	Istruzione
OGGETTO	<i>Istruzione - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Misure per la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica - Riduzione del numero di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie mediante la formazione di istituti comprensivi, nonché riduzione del numero di posti di dirigente scolastico - Lamentato intervento sull'organizzazione scolastica e sul dimensionamento della rete scolastica sul territorio senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni - Riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, del numero di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie mediante la formazione di istituti comprensivi, nonché previsione che gli stessi acquisiscano l'autonomia se aventi almeno 1.000 alunni - Riduzione del numero di posti di dirigente scolastico e reggenza in luogo dell'assegnazione di apposito dirigente per le istituzioni di dimensioni minori - Lamentato intervento puntuale e di dettaglio sull'organizzazione scolastica e sul dimensionamento della rete scolastica senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni ? Lamentata incidenza con regole di dettaglio, e a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, sui piani di dimensionamento della rete scolastica già programmati, nonché mancata concertazione Stato-Regioni - Lamentata incidenza in ambito di competenza legislativa primaria già disciplinato dalla Regione speciale, nonché mancata concertazione Stato-Regioni.</i>
SOMMARIO	Nella pronuncia in esame la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, a seguito di taluni ricorsi promossi da varie Regioni, tra cui la Sicilia, che ne asserivano la contrarietà rispetto all'articolo 117, terzo e sesto comma, agli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione, oltre che rispetto al principio di leale collaborazione e , limitatamente alla Regione Sicilia, rispetto agli articoli 14, lett. r) e 17, lett. d) dello Statuto. La norma impugnata, relativa alla materia "istruzione", prevedeva a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'obbligatoria aggregazione in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado. La Corte, accogliendo le ragioni prospettate dalle Regioni

	<p>ricorrenti, rileva la pertinenza delle disposizioni in oggetto all'ambito relativo al "dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche", in ordine al quale la stessa giurisprudenza costituzionale, nella precedente sentenza n. 200 del 2009, ha riconosciuto la sussistenza di una competenza regionale, nella quale lo Stato risulta nel caso in esame interferire attraverso l'illegittima fissazione di norme di dettaglio. Viene di contro esclusa la possibilità di ricondurre la disposizione impugnata all'esercizio della competenza statale in tema di coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>Nella stessa pronuncia, peraltro, viene invece ritenuto legittimo il comma 5 dello stesso dell'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, anch'esso oggetto dei summenzionati ricorsi, il quale prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; tali istituzioni, invece, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome. La Corte infatti, pur riconoscendo che questa previsione incide in modo significativo sulla condizione della rete scolastica, rileva che la norma in questione non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a stabilirne un diverso modo di copertura e, tenendo presente che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali – come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico. Il giudice delle leggi ritiene pertanto che in questo caso il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma. La disposizione in esame persegue l'evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici – al fine di contenimento della spesa pubblica – attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza e questa materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato.</p>
ESITO	illegittimità costituzionale - non fondatezza
ATTI DECISI:	ric. 90, 98, 99, 101, 102, 104 e 105/2011

**ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE –
NON FONDATEZZA**

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 178 del 2 luglio 2012 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
NORME IMPUGNATE	Artt. 29, c. 1°, lett. k), e 37 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Artt. 1 e 2, legge 5 maggio 2009, n. 42. Artt. 76, 117, 3° e 4° commi, 118 e 119 della Costituzione, principio di leale collaborazione, art. 10 legge costituzionale n. 3/2011.
MATERIA	Violazione degli ambiti riservati alla potestà legislativa delle Regioni
OGGETTO	<i>Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Finanza regionale - Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle</i>

	<p><i>regioni e degli enti locali - Principi di valutazione specifici del settore sanitario - Lamentata indebita interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione - Applicazione alle autonomie speciali, con decorrenza e modalità da stabilirsi, in conformità con i relativi statuti, con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega, ovvero, decorsi sei mesi, applicazione immediata e diretta - Lamentato contrasto con la legge delega che prevede per gli ordinamenti contabili delle autonomie speciali il solo adeguamento ai principi, e che prevede il coordinamento finanziario unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione - In subordine, mancata osservanza dei vincoli procedurali a tutela della leale collaborazione - Previsione che, decorsi sei mesi senza che risultino concluse le procedure predette, le disposizioni medesime trovino applicazione immediata e diretta sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto - Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie e, in subordine, introduzione di una condizione meramente potestativa, lamentata paralisi della autonoma potestà legislativa regionale fino al sopravvenire di atti la cui emanazione dipende dallo Stato, mancanza di intesa con la Conferenza unificata, e in subordine ultimo, deteriore trattamento rispetto alle Regioni ordinarie. Principi di valutazione specifici del settore sanitario - Applicabilità alle autonomie speciali - Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie, alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione, contrasto con l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni - Lamentata irragionevolezza dell'interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione speciale - Lamentata alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione.</i></p>
SOMMARIO	<p>La pronuncia in esame <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'alinea e della lettera <i>k</i>) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome.</p> <p>La Regione siciliana (ricorso n. 113 del 2011, notificato il 24 settembre 2011 e depositato il 30 settembre 2011), unitamente ad altre Regioni a statuto speciale e province autonome hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare: a) dell'art. 37 di detto d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'intero testo dello stesso decreto (ricorso n. 106 del 2011, Valle d'Aosta); b) del secondo periodo dell'unico comma del medesimo art. 37 (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia autonoma di Trento; ricorso n. 113 del 2011, Regione siciliana; ricorso n. 114 del 2011,</p>

Provincia autonoma di Bolzano); c) della lettera *k*) dell'unico comma dell'art. 29 (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia di Trento; ricorso n. 114 del 2011, Provincia di Bolzano).

Le ricorrenti lamentano che il citato decreto legislativo è stato adottato in attuazione dell'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), la quale aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 Cost., al fine, tra l'altro, «di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio» di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni «e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica» (art. 2, comma 1).

In particolare, il d.lgs. n. 118 del 2011, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *h*), della legge n. 42 del 2009, prevede: a) l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; b) l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; c) l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; d) l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; f) la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; h) l'individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 37 dispone, in particolare, che: «La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», cioè con «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi».

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 dispone che: «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5 [cioè dei decreti legislativi che verranno adottati all'esito di una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile negli esercizi finanziari 2012 e 2013], non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle

procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

Tutte le ricorrenti affermano che l'impugnato combinato disposto viola l'art. 76 Cost. Deducono, al riguardo, che la previsione dell'«immediata e diretta applicazione», nei propri confronti, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dei suddetti decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, in caso di mancata conclusione, nel termine indicato, delle procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, si pone in contrasto con il già citato limite imposto al legislatore delegato dagli artt. 1, comma 2, e 27 della legge n. 42 del 2009; limite volto a salvaguardare la specialità delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata e per effetto del quale la normativa sul federalismo fiscale (ivi compresa quella in tema di «sistemi contabili e schemi di bilancio») si applica a detti enti ad autonomia speciale non in via diretta, ma esclusivamente attraverso l'adozione di norme di attuazione dei loro statuti di autonomia. Dal mancato rispetto di tale limite consegue, secondo la Regione siciliana, la violazione anche dell'art. 43 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto speciale.

Secondo la Regione siciliana, la normativa denunciata determina un *vulnus* anche all'autonomia contabile e finanziaria garantita alla Regione dall'art. 36 del proprio statuto di autonomia.

Ad avviso della Corte le uniche disposizioni di tale legge applicabili agli enti ad autonomia differenziata sono gli artt. 15, 22 e 27 della legge n. 42 del 2009.

Esclusa la rilevanza degli artt. 15 e 22, il citato art. 27 fissa il principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario» secondo le procedure «pattizie» previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti (cioè «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»). Detto art. 27, dunque, non pone alcuna deroga all'adozione di tali procedure, con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell'art. 2, che il d.lgs. n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria.

La normativa impugnata stabilisce, invece, che, qualora «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure» di attuazione statutaria, l'intero decreto delegato e gli indicati decreti legislativi «trovano immediata e diretta applicazione» nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino al completamento delle procedure medesime». Tale diretta – ancorché transitoria – applicazione eccede, pertanto, i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non

	<p>consente eccezioni, con riguardo ai suddetti enti, alla regola dell'adozione delle peculiari procedure "pattizie" previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria.</p> <p>La violazione di tali prescrizioni contenute nella legge di delegazione, dirette a tutelare la speciale autonomia delle Regioni e Province autonome, comporta, dunque, l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata.</p>
ESITO	illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
ATTI DECISI:	ric. 106, 111, 112, 113 e 114/2011

NON FONDATEZZA – INAMMISSIBILITÀ

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 184 del 4 luglio 2012 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
NORME IMPUGNATE	Artt. 2, c. 8° e 9°, e 5, c. da 9° a 14°, del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni, in legge 12/07/2011, n. 106
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, e il secondo, per violazione degli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto regionale
MATERIA	Spesa dei fondi strutturali comunitari.
OGGETTO	<i>Regione Siciliana - Bilancio e contabilità pubblica - Fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno - Introduzione di un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato - Prevista possibilità di utilizzo per detta finalità dei fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi, già destinati alla Regione in forza delle delibere CIPE n. 79/2010 e n. 1/2011 - Previsione che le risorse non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito di imposta non vengano restituite al bilancio della Regione, ma vengano incamerate dallo Stato - Lamentata sottrazione di risorse già destinate alla Regione, anche in carenza di partecipazione e consultazione della Regione; Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme statali dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private - Prevista adozione, nel termine di sessanta giorni, da parte delle Regioni di norme che recepiscano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale, la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti - Lamentata interferenza con norme di dettaglio in materia già disciplinata dalla Regione.</i>
SOMMARIO	La sentenza in esame si è pronunciata in merito al ricorso presentato dalla Regione siciliana con il quale ha impugnato gli articoli 2, commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.

106, per violazione, il primo, degli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, e il secondo, per violazione degli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto regionale.

Nel dettaglio, il comma 8, dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in cui sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni del Mezzogiorno nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del credito d'imposta. La disposizione richiede che, nello stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione, sia tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e nel rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari.

Il comma 9 individua le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta per le nuove assunzioni a valere sulle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto ministeriale previsto al comma 8. Per l'utilizzo dei fondi comunitari la disposizione prevede il consenso della Commissione europea.

Per quanto riguarda invece i commi impugnati dell'art. 5 del decreto-legge n. 70 del 2011: il comma 9 prevede che le Regioni approvino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, specifiche leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti «funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare», tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse; le modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il comma 10 esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, includendo invece quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Il comma 11 reca una norma transitoria (decorsi i 60 giorni previsti dal comma 9 dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all'entrata in vigore della normativa regionale) che prevede l'applicazione – agli interventi di cui al comma 9 – dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Il comma 12 estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Il comma 13 reca un'altra norma transitoria per le Regioni a statuto ordinario (decorso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all'entrata in vigore della normativa regionale), in base alla quale, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'art. 14 del testo unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) anche per il mutamento delle destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari; inoltre, la medesima disposizione stabilisce che i piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta comunale.

Il comma 14 prevede che, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi.

La Regione lamenta, in particolare, che l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70 del 2011 violerebbe l'art. 36 dello statuto regionale, e l'art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private, si risolverebbero in un'invasione della propria autonomia speciale.

Le censure mosse avverso l'art. 2, commi 8 e 9, risultano invero del tutto generiche, in quanto non sorrette da idonea argomentazione volta a chiarire quale lesione le disposizioni impugnate arrecherebbero alle competenze regionali asseritamente lese e pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte il ricorso deve dichiararsi inammissibile *in parte qua*.

In relazione all' art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, laddove al comma 12 si specifica che le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano «anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione», introduce la «clausola di salvaguardia»

	degli statuti speciali, che esclude l'applicabilità alla ricorrente dei censurati commi dell'art. 5, nella misura in cui non siano rispettosi delle competenze regionali garantite dallo statuto d'autonomia. Pertanto, non potendo derivare alcuna lesione dalle disposizioni impugnate alle competenze della Regione siciliana in materia di urbanistica, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
ESITO	non fondatezza - inammissibilità
ATTI DECISI:	ric. 92/2011

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 31, c. 1° e 2°, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	Articolo 117, primo, secondo, lettera e), e quarto comma, della Costituzione e per violazione del principio di leale collaborazione
MATERIA	Commercio
OGGETTO	<i>Commercio - Liberalizzazioni - Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande - Esenzione totale e generalizzata dal rispetto dei limiti relativi agli orari di apertura e chiusura, nonché dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva e della mezza giornata infrasettimanale - Conseguente abrogazione per incompatibilità della disciplina statale e regionale sugli orari di vendita degli esercizi commerciali; Immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto da ciascuna Regione, Comune ed altro ente locale - Classificazione come patrimonio disponibile - Determinazione delle rispettive destinazioni d'uso urbanistiche con la delibera di approvazione del piano da parte del Consiglio comunale - Imposizione alle Regioni di un termine di sessanta giorni per disciplinare l'eventuale equivalenza di tale delibera quale variante allo strumento urbanistico generale; Processo di valorizzazione degli immobili pubblici - Previsione e disciplina dei "programmi unitari di valorizzazione territoriale" e degli accordi di programma, promossi dal Presidente della Giunta regionale o dall'Organo di governo preposto - Termini per l'attivazione e la conclusione delle procedure; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - Liberalizzazioni - Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande - Esenzione dal rispetto dei limiti e prescrizioni sugli orari di apertura e di chiusura, sull'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Affermazione che, secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale - Obbligo di adeguamento normativo da parte delle Regioni e degli enti locali entro 90 giorni - Denunciata violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio - Inidoneità della nuova disciplina ad apprestare una maggiore garanzia di concorrenza - Esercizi commerciali - Eliminazione, per le attività commerciali, dei limiti agli orari di</i>

	<p><i>apertura e di chiusura ed abolizione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Previsione, quale principio generale dell'ordinamento della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti o prescrizioni di alcun genere, tranne quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente, con l'onere per le Regioni e gli enti locali di adeguare i loro ordinamenti entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.</i></p>
SOMMARIO	<p>La sentenza si pronuncia in merito alle questioni di costituzionalità (sollevate da alcune regioni) relative all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, denunciato per contrasto con gli articoli 3, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione.</p> <p>La Regione siciliana lamenta anche la lesione ad opera della norma sopra indicata dell'art. 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).</p> <p>L'articolo impugnato intervenendo sulla precedente normativa in materia di commercio detta una disciplina secondo cui le attività commerciali non possono più incontrare limiti o prescrizioni relativi a orari o a giornate di apertura e chiusura da rispettare, essendo tutto rimesso al libero apprezzamento dell' esercente.</p> <p>La Corte in primo luogo si pronuncia sul quesito se l'art. 31 del decreto legge citato sia riconducibile alle materie richiamate dal legislatore statale quali «tutela della concorrenza» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), o se, al contrario, la norma costituisca una violazione della competenza legislativa regionale in materia di commercio. In particolare per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario si tratterebbe di competenza residuale ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione, mentre per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e specificamente la Sicilia si tratterebbe di un'ingerenza nella competenza legislativa esclusiva in materia di commercio.</p> <p>La sentenza richiama gli orientamenti giurisprudenziali concernenti la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., secondo cui essa riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, rimuovendo, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.</p> <p>Ricorda in particolare che tale materia è configurabile come «trasversale» e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni ordinarie.</p>

	<p>Si sottolinea inoltre che dalla natura “trasversale” della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza deriva che anche il titolo di competenza delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza.</p> <p>Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, a prescindere dalla considerazione che non può mai essere riferito al procedimento legislativo, la Corte afferma che esso non operi allorché lo Stato eserciti la propria competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», richiamando la precedente giurisprudenza costituzionale secondo cui, una volta affermato che la disposizione impugnata ricade in un ambito materiale riservato alla potestà legislativa esclusiva statale, viene meno l’obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione, giacché essi vanno, in linea di principio, necessariamente previsti solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri</p>
ESITO	non fondatezza - inammissibilità
ATTI DECISI:	ric. 19, 29, 39, 44, 45, 47, 49 e 50/2012

INAMMISSIBILITÀ

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 195 del 17 luglio 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 6, c. 6°-ter, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITÀ	artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio)
MATERIA	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni
OGGETTO	<i>Regioni a statuto speciale - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Beni ubicati in Sicilia, che vengano a perdere la loro destinazione a servizi di carattere nazionale - Previsione che possano costituire oggetto di permuta demaniale da parte dello Stato - Lamentata sottrazione al demanio regionale, al quale tali beni spetterebbero in base ad un criterio di ripartizione su base funzionale.</i>
SOMMARIO	La Regione siciliana, nella pronuncia in esame, ha proposto ricorso in via principale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

	<p>n. 148 e, tra queste, dell'articolo 6, comma 6-ter, per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.</p> <p>La previsione di cui al citato art. 6, comma 6-ter – secondo il quale possono costituire oggetto di «permuta demaniale» da parte dello Stato anche quei beni che, ubicati in Sicilia, perdano, con ciò, la loro destinazione a servizi di carattere nazionale – si porrebbe in contrasto, in particolare, con l'art. 32 dello statuto, il quale esclude dal trasferimento al demanio regionale soltanto i beni che «interessano la difesa o servizi di carattere nazionale».</p> <p>La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, atteso che la prospettata lesione dei parametri evocati (nella parte in diritto del ricorso si richiama, però, solo l'art. 32) non sussisterebbe in quanto la norma impugnata, nel prevedere le operazioni di permuta di beni statali con immobili adeguati all'uso governativo, farebbe riferimento allo scambio di beni «appartenenti al demanio ed al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati», rendendo incongruo il parametro statutario richiamato, considerato che «il venir meno dell'utilizzo istituzionale è condizione di per sé sufficiente a far rientrare i beni immobili nella categoria del patrimonio dello Stato, disciplinato dall'art. 33 dello Statuto».</p>
ESITO	manifesta inammissibilità
ATTI DECISI:	ric. n. 140/2011

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Ordinanza n. 246 del 9 novembre 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Tabella n. 2, unità di voto 2.4, prevista dall'art. 2, c. 1°, della legge 12/11/2011, n. 184.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle relative norme attuative, adottate con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 nonché con gli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed altresì in violazione del principio di leale collaborazione
MATERIA	Bilancio e contabilità dello Stato
OGGETTO	<i>Bilancio e contabilità dello Stato - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria - Previsione di spesa.</i>
SOMMARIO	<p>Nella sentenza in esame la Corte costituzionale si pronuncia sul ricorso della Regione Sicilia contro la Tabella n. 2 del bilancio statale di previsione 2012, nella parte in cui determina la misura del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria delle Regioni.</p> <p>Secondo la regione la citata partita di spesa sarebbe di natura promiscua, essendovi allocate risorse destinate a più amministrazioni regionali e con diverse causali.</p> <p>Inoltre ad avviso della ricorrente, dal forte decremento dello stanziamento rispetto all'anno precedente, deriverebbe un pregiudizio</p>

	<p>per via dell'applicazione a carico della regione di una percentuale superiore a quella fissata per legge nel concorso regionale al finanziamento del servizio sanitario, ai sensi dei commi 831 e 832 della legge 296/2006.</p> <p>Tali norme avrebbero sospeso il processo di incremento del concorso regionale al Servizio sanitario nazionale in attesa della correlata e simmetrica retrocessione, non ancora avvenuta, a favore della Regione siciliana di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi.</p> <p>La Corte dichiara inammissibile la questione, ritenendo il ricorso generico quanto alla motivazione e carente quanto al <i>petitum</i> e quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze. In particolare, secondo la sentenza, la riduzione delle risorse a disposizione della regione non era supportata da sostegni documentali specificamente riferibili al suo finanziamento. La Corte richiama una precedente sentenza nella quale si contestava analoga carenza dimostrativa in ordine al pregiudizio lamentato circa «il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte» nonché dalla ulteriore, e ben più grave, mancata indicazione, sia pure sommaria, del decremento finanziario delle proprie risorse derivante dalla norma contestata. In particolare la Corte afferma che la Regione non indichi le risorse effettivamente incamerate nell'esercizio né tenta di stabilire con criteri estimatori presuntivi la propria contestata quota di spettanza per l'esercizio 2012, così facendo contemporaneamente mancare entrambi i termini di riferimento della lesione dedotta in giudizio.</p> <p>Ad avviso della Corte l'intero ricorso non appare diretto a fornire alcuna dimostrazione circa la concreta incidenza della sollecitata interpretazione sui meccanismi di determinazione dello stanziamento finanziario presente nella Tabella. Infine, anche se l'indeterminatezza delle relazioni finanziarie Stato/Regione costituisce un potenziale <i>vulnus</i> ai principi del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, i quali devono essere preservati nei rispettivi bilanci secondo modalità di leale collaborazione tra Stato e Regione, la Corte precisa che spetta comunque a chi propone il ricorso farsi parte diligente nella definizione del <i>petitum</i> e nella produzione degli atti necessaria</p>
ESITO	inammissibilità
ATTI DECISI:	ric. 14/2012

**ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE - NON FONDATEZZA -
INAMMISSIBILITÀ - CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE**

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012 LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
NORME IMPUGNATE	Art. 1, c. 6°, e art. 2, c. 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 5° bis, 5° ter, 6°, 9°, 35° octies, 36°, 36° bis, 36° quater, 36° quinquies e 36° decies del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011, n. 148.
PARAMETRI DI	artt. 3, 117 e 119 della Costituzione e 36 e 37 del r.d.lgs. 15 maggio

COSTITUZIONALITA'	1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)
MATERIA	Imposte e tasse
OGGETTO	<p><i>Imposte e tasse - Finanza regionale - Accisa sui tabacchi lavorati - Previsione che il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa proporre al ministro dell'economia di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota - Previsione che le maggiori entrate siano integralmente attribuite allo Stato - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonché con la legge delega sul federalismo fiscale - Lamentata modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario procedimento speciale consensuale; Riserva all'Erario delle maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta e attribuzione ad un decreto del ministero dell'economia della definizione delle modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonché con la legge delega sul federalismo fiscale. Regioni a statuto speciale - Finanza regionale - Maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, nonché, in generale, maggiori entrate derivanti dal decreto censurato o dalla lotta all'evasione - Riserva integrale allo Stato - Lamentata incidenza con legge ordinaria sull'assetto dei rapporti finanziari Stato-Regione, quali delineati nello statuto e nelle norme di attuazione, omessa concertazione; Previsione che il ministero dell'economia adotti un apposito decreto che stabilisca le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Lamentata incidenza con legge ordinaria sull'assetto dei rapporti finanziari Stato-Regione, quali delineati nello statuto e nelle norme di attuazione, e in subordine mancata previsione dell'intesa; Maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione - Destinazione integrale ad un Fondo statale per la riduzione strutturale della pressione fiscale - Lamentata acquisizione all'erario di entrate non nuove e connesse a tributi esistenti per le quali lo statuto prevede la compartecipazione regionale, in subordine mancata previsione dell'intesa. Regioni a statuto speciale - Finanza regionale - Imposte e tasse - Introduzione di varie entrate tributarie da riscuotersi nell'ambito del territorio regionale e riservate allo Stato - Asserita carenza dei requisiti della novità e/o della specificità dello scopo dei tributi medesimi - Lamentata sottrazione all'erario regionale - Riserva all'erario statale, per un periodo di cinque anni, delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie previste dal decreto impugnato nonché dalla lotta all'evasione fiscale - Finalizzazione delle entrate medesime alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, e alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su famiglie e imprese - Lamentata acquisizione allo Stato di entrate di spettanza regionale, elusione delle previsioni statutarie sull'ordinamento finanziario della regione, lamentata genericità dello scopo nonché eccessiva durata del tempo di applicazione delle misure.</i></p>

SOMMARIO	<p>Con la pronuncia in esame la Corte giudica sui ricorsi presentati da alcune Regioni a statuto speciale, tra cui la Regione siciliana, avverso numerose disposizioni - in particolare l'art. 2 - del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, giungendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale delle norme impugnate.</p> <p>Le Regioni ricorrenti, nell'impugnare disposizioni che prevedono, in un caso, una diminuzione di entrate erariali (art. 2, comma 6) oppure, negli altri casi, riservano allo Stato (art. 2, comma 36) le maggiori entrate derivanti da specifiche misure - diminuzione di agevolazioni (art. 1, comma 6), introduzione di nuovi giochi e lotterie o aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 2, comma 3), specifiche misure attinenti a prelievi tributari (art. 2, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 5-bis, 5-ter, 6, 35-octies, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies), nonché, in generale, attività di contrasto all'evasione fiscale (art. 2, comma 36, terzo e quarto periodo) - lamentano la riduzione delle proprie entrate con conseguente violazione del principio di autonomia finanziaria, garantito dagli statuti speciali e rispettive norme di attuazione.</p> <p>Prima di entrare nel merito delle censure sollevate, la Corte si sofferma sull'effettiva applicabilità alle Regioni autonome delle norme impugnate secondo quanto disposto dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 a mente del quale «l'attuazione delle relative disposizioni nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Le norme del presente decreto sarebbero quindi inapplicabili agli enti a statuto speciale ove in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Tale clausola di salvaguardia non opererebbe nei particolari casi in cui singole norme del decreto-legge prevedessero espressamente, derogando alla clausola in esame, la propria diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale, ancorché esse siano in contrasto con lo statuto d'autonomia e con le relative norme di attuazione. Pertanto, solo in questi casi eccezionali - che ricorrono, per la Regione siciliana, con riguardo agli impugnati commi 5-bis e 5-ter dell'art. 2 - si porrebbe un problema di legittimità costituzionale della normativa introdotta dal decreto-legge.</p> <p>Con riguardo alle specifiche censure prospettate dalla Regione siciliana, occorre in primo luogo far riferimento alla previsione contenuta nell'art. 2, comma 6 del DL 138, che determinerebbe una minore entrata per la Regione per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive su determinate tipologie di reddito, eliminando la precedente varietà di aliquote. A tacere del fatto che gli effetti della norma denunciata andrebbero considerati nel loro complesso - e quindi non sarebbe ex se dimostrata la minor entrata per la Regione - la Corte ritiene comunque non desumibile dalle disposizioni tributarie alcun principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali. Nel caso di riforme tributarie, quindi, possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle relative funzioni. Poiché la Regione, nella specie, non ha fornito la dimostrazione che la dedotta</p>
----------	--

riduzione di gettito renderebbe impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali, deve ritenersi che la norma impugnata non comporta una violazione dello statuto e delle norme di attuazione.

La Regione siciliana impugna, in secondo luogo, le misure riguardanti le «maggiori entrate» previste dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo, 5-bis, 5-ter, 35-octies, 36, terzo periodo, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, deducendo di avere diritto all'attribuzione del gettito corrispondente, con conseguente illegittimità della sua devoluzione all'Erario. La Corte, quindi, dopo aver esaminato le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione in materia, passa all'esame di ciascuna norma impugnata per valutare se la riserva allo Stato della maggiore entrata da essa prevista sia conforme alla normativa statutaria ed alle relative norme di attuazione. Il comma 3 dell'art. 2, prevede l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati. La questione sollevata dalla Regione siciliana in ordine alla spettanza ad essa del maggior gettito che ne deriva non è fondata, in quanto la riserva allo Stato del prelievo in esame è espressamente prevista dalle disposizioni statutarie e di attuazione statutaria (art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965).

Con riferimento alle questioni riguardanti le entrate erariali previste dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 2, tali entrate sono accessorie ad altre entrate, in quanto attengono a somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie, o a sanzioni per l'omesso tempestivo pagamento delle somme suddette. La tipologia di tali maggiori entrate tributarie è perciò diversa a seconda dell'entrata cui accedono, cioè, a seconda dell'oggetto dei singoli condoni, sanatorie o controlli.

Ne segue che, nel caso in cui il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria (ad esempio, le accise), le questioni devono essere dichiarate non fondate, non sussistendo alcun contrasto con i parametri statuari ed essendo quindi le norme impugnite direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale.

Nel caso in cui, invece, il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare, preliminarmente, se la riserva del relativo gettito all'Erario rispetti le condizioni previste dalla normativa statutaria per l'eccezionale e integrale riserva statale di tale gettito. Le entrate in commento (recupero di somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi del condono e «maggiori entrate» derivanti dagli ulteriori controlli sui contribuenti) pur avendo sicuramente carattere tributario, non costituiscono una «nuova entrata», riguardando somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale, né hanno una destinazione specifica e quindi non potrebbero spettare allo Stato.

I commi impugnati, dunque, nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all'Erario dallo statuto, violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità costituzionale.

Anche con riguardo alle censure relative alle entrate di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 35-octies dell'art. 2 del decreto-legge n. 138

	<p>del 2011, è necessario valutare, se la riserva delle entrate all’Erario rispetti tutte le condizioni poste dallo statuto per la devoluzione allo Stato del gettito. Tali entrate (temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo, aumento dell’aliquota dell’IVA, imposta di bollo sui trasferimenti all’estero) hanno natura tributaria e introducono nuovi proventi, ma non sottopongono il relativo gettito a destinazione specifica bensì generica. Ne deriva che la devoluzione all’Erario di tali entrate viola la normativa di rango statutario, con la conseguenza che, in forza della clausola generale di salvaguardia di cui all’art. 19-bis del citato decreto-legge, le norme censurate (a differenza di quelle di cui ai commi 5-bis e 5-ter) non sono applicabili alla Regione siciliana. Di qui la non fondatezza delle questioni.</p> <p>Medesime considerazioni possono essere svolte per la riserva allo Stato delle «maggiori entrate» derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, ai sensi del comma 36, terzo periodo, dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.</p> <p>Nella specie, si è in presenza di una entrata tributaria (in quanto effetto dell’attività di contrasto all’evasione fiscale), ma non «nuova» (perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un “nuovo provento”) e, comunque, priva della destinazione specifica richiesta dal combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria ai fini della devoluzione del gettito all’Erario.</p> <p>Poiché la riserva allo Stato di tali somme (non nominativamente destinate allo Stato dallo statuto speciale) non è consentita dalla normativa di rango statutario, il mancato «rispetto» dello statuto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui all’art. 19-bis, l’inapplicabilità alla Regione ricorrente dell’impugnato terzo periodo del comma 36 e, quindi, la non fondatezza della questione.</p> <p>In estrema sintesi, dunque, le questioni sollevate dalla Regione siciliana sono fondate con riferimento ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2, nella parte in cui riguardano tributi riscossi in Sicilia non nominativamente riservati allo Stato dalla normativa statutaria e, perciò, dalla stessa attribuiti alla Regione. Non sono, invece, fondate né con riferimento al comma 1 dell’art. 2, sia per la parte relativa alla «riduzione» del trattamento economico complessivo, sia per la parte relativa al contributo perequativo gravante sui trattamenti pensionistici; né con riferimento ai commi 5-bis, 5-ter e 36, terzo periodo, dello stesso art. 2, nella parte in cui tali commi riguardano tributi riscossi in Sicilia nominativamente riservati allo Stato dalla normativa statutaria; né con riferimento al comma 6 dello stesso articolo, impugnato nella sola parte in cui prevede una “minore entrata”; né con riferimento, infine, al comma 36, terzo periodo, dello stesso art. 2 per la parte riguardante entrate non nominativamente riservate allo Stato e riscosse in Sicilia.</p>
ESITO	Illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere
ATTI DECISI:	ric. 135, 139, 140 e 160/2011

NON FONDATEZZA - INAMMISSIBILITÀ - CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Sentenza n. 311 del 20 dicembre 2012 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
NORME IMPUGNATE	Art. 35, c. 8°, 9°, 10° e 13°, del decreto legge 24/01/2012, n. 1, sia nel testo originario, sia in quello risultante dalla conversione in legge 24/03/2012, n. 27.
PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA'	articoli 3, 118 e 120 Cost. e principio di leale collaborazione, nonché articoli 20, 36 e 43 dello Statuto, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost
MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	<i>Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di "tesoreria mista" per le Regioni, gli enti locali e gli enti del comparto sanitario (art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 e s.m.) - Sospensione dal 24 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 - Applicazione, nello stesso periodo, del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984, eccezion fatta per le disponibilità dei suddetti enti rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni; Obbligo dei tesorerieri o cassieri dei suddetti enti di versare il 50% delle liquidità depositate presso di essi sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale entro il 29 febbraio 2012, e di versare la quota rimanente entro il 16 aprile 2012 - Individuazione con successivo decreto ministeriale degli eventuali investimenti finanziari, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, da smobilizzare entro il 30 giugno 2012 ai fini del versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali; Obbligo dei suddetti enti, fino al completo riversamento delle proprie risorse nella tesoreria statale, di utilizzare prioritariamente, per i loro pagamenti, le risorse esigibili depositate presso i tesorerieri o cassieri, trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale; Possibilità di rinegoziare i contratti di tesoreria in essere - Diritto di recesso in caso di mancato raggiungimento di un accordo</i>
SOMMARIO	Con la sentenza in esame la Corte giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune regioni, tra cui la Sicilia, avverso l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relativo all'applicazione per regioni ed enti locali del sistema di tesoreria unica in luogo di quello di tesoreria unica cosiddetta mista, temporaneamente sospesa. La Corte, dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo in cui si collocano le disposizioni censurate, ritiene che la scelta del legislatore statale di sospendere temporaneamente il regime di tesoreria unica cosiddetta mista abbia inteso perseguire un obiettivo – quello di ridurre il fabbisogno finanziario, con conseguente minor emissione di titoli di

	<p>Stato – collegato direttamente al controllo delle disponibilità di cassa di tutto il settore pubblico allargato, e quindi per un interesse che riguarda non solo lo Stato, ma tutti i soggetti pubblici.</p> <p>La Corte in particolare ritiene non fondate le censure con riferimento all'asserita violazione dell'art. 117 Cost. in quanto la normativa impugnata, nel dettare una misura di gestione della liquidità al fine di ridurre il ricorso all'indebitamento mediante l'emissione di titoli, senza vincolare o limitare la disponibilità delle somme né incidere sulla loro destinazione, avrebbe natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, di competenza del legislatore statale.</p> <p>Né d'altra parte, afferma la Corte, risulterebbe violato il principio di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. sotto il profilo della lamentata sottrazione alle Regioni e agli enti locali del potere di decidere presso quale istituto di credito depositare l'intero ammontare delle somme derivanti da entrate proprie (sistema di tesoreria unica), con la conseguente impossibilità per gli enti di negoziare un tasso di interesse bancario superiore a quello garantito dai sottoconti fruttiferi presso le Tesorerie provinciali (sistema di tesoreria unica mista). Tale potere di scelta non attiene, infatti, direttamente all'assunzione degli impegni di spesa o all'allocazione delle risorse, tratti essenziali dell'autonomia finanziaria, e ben può essere sacrificato dinanzi alla necessità di adottare principi di coordinamento della finanza pubblica per tutti i soggetti del settore pubblico allargato in circostanze straordinarie che riguardano sia l'ente Stato, sia gli altri soggetti dell'ordinamento.</p> <p>Con specifico riguardo, poi, alle censure prospettate dalla Regione siciliana, la Corte afferma che lo Statuto siciliano e le disposizioni di attuazione non prevedono norme relative ai meccanismi di tesoreria, né d'altra parte è possibile verificare – ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – se vi siano eventuali «forme di autonomia» più ampie, già attribuite alla Regione siciliana, rispetto a quelle garantite dalla normativa impugnata.</p>
ESITO	non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere
ATTI DECISI:	ric. 35, 60, 82, 83 e 85/2012

RICORSI IN ATTO PENDENTI DELLA REGIONE AVVERSO ATTI DELLO STATO PUBBLICATI NEL PERIODO 1 MAGGIO 2012 – 30 APRILE 2013

Si riporta di seguito un elenco dei ricorsi sollevati dalla Regione siciliana avverso atti dello Stato nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto. Ciò ai fini della completezza dell'informazione relativa al contenzioso di costituzionalità tra Stato e Regione. Si tratta di ricorsi ancora pendenti per i quali si è comunque provveduto a predisporre uno schema riepilogativo nel quale sono indicati estremi, tipologia, ricorrente, resistente ed oggetto dei ricorsi.

ANNO 2012

Estremi	Tipologia	Ricorrente	Resistente	Oggetto
31/5/ 2012 N. 85 (GU n. 26 del 6-06-2012)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» come convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 2, comma 4, articolo 35, commi 4, 5 8, 9, 10 e 13
4/7/ 2012 N. 101 (GU n. 34 del 29-8-2012)	Ricorso per legittimità costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	D.l. 2 marzo n. 12, n. 16 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» come convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44 art. 4, commi 2 e 10
1/10 2012 N. 11 (GU n. 43 del 31-10-2012)	Ricorso per conflitto di attribuzione	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e Stato per effetto del decreto emanato il 2 aprile 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione recante

				«Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'art. 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»
1/10/ 2012 N. 12 (GU n.44 del 7-11-2012)	Ricorso per conflitto di attribuzione	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato in seguito all'emanazione della nota 23 luglio 2012 n. 0052547 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - avente ad oggetto: «Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e art. 35, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16»,
9/10/ 2012 N. 14 (GU n. 49 del 12-12-2012)	Ricorso per conflitto di attribuzione	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Conflitto di attribuzione insorto fra Regione siciliana e Stato per effetto del decreto del 26 luglio 2012 del Ministero dell'interno

ANNO 2013

Estremi	Tipologia	Ricorrente	Resistente	Oggetto
23/10/ 2012 N. 170 (GU n. 1 del 2-1-2013)	Ricorso per legittimita' costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» come convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 art. 4, comma 3-sexies e art. 16, comma 3
12/2/ 2013 N. 2 (GU n. 11 del 13-3-2013)	Ricorso per conflitto di attribuzione	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art.2, comma 4, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 289 del 12.12.2012 e, cautelativamente, della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 26757 del 5.12.2012 introitata al protocollo del Dipartimento Finanze e Credito il 10 dicembre 2012 al n. 15623
8/2/2013 N. 43 (GU n. 16 del 17-4-2013)	Ricorso per legittimita' costituzionale	Regione siciliana	Presidente Consiglio ministri	Legge 24 dicembre 2012, n. 228: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.» (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012 n. 302, S.O. n. 212/L

PARTE VI

La parte VI, a cura del Servizio Lavori d'Aula, comprende una sezione riguardante la programmazione dei lavori ed un'altra relativa ai dati concernenti l'attività ispettiva e di indirizzo politico nel periodo dal 1° maggio 2012 al 31 marzo 2013

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI NELL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dalla riforma epocale approvata dall'Assemblea regionale siciliana nel 1986, i lavori parlamentari sono viepiù organizzati secondo il metodo della programmazione (art. 98 ter, comma 1 Reg. int. ARS).

A tale principio generale si conforma l'attività di tutte le articolazioni interne dell'ARS, ivi compresa quella delle Commissioni, con particolare riferimento all'attività delle Commissioni legislative permanenti e della Commissione permanente Unione Europea.

Il principio regolamentare ha il suo invero storico, ora in forza di espresse disposizioni regolamentari di dettaglio ora, in mancanza, in forza del superiore principio informatore.

Per quanto precede, ne consegue che l'attività legislativa delle Commissioni è scandita dal deliberato preventivo della Conferenza dei Gruppi parlamentari, ossia dal programma – calendario dei lavori da quest'ultima stabilito e reso impegnativo dalla sanzione d'Aula, ai sensi del Capo I bis del Titolo III del Regolamento parlamentare.

Coerentemente a siffatta impostazione, lo stesso Regolamento si fa carico di predisporre le opportune misure finalizzate all'osservanza effettiva, e non meramente formale, di questa attività programmatica.

In primo luogo, è fatto obbligo a ciascuna Commissione, permanente o speciale, di determinare il programma dei propri lavori e il calendario dei disegni di legge da esaminare, dando la priorità a quelli inseriti nel programma di cui all'articolo 98 ter (art. 32, comma 4, Reg. int. ARS).

Ne discende, quale corollario, che siffatta "priorità" non può che comportare vera e propria "preclusione" per gli argomenti non ricompresi nel programma – calendario reso esecutivo, fintantoché almeno i disegni di legge ivi elencati non siano stati esitati in via definitiva (positivamente ovvero negativamente) dalla Commissione di merito.

Non a caso, l'articolo 69 ter dello stesso Regolamento assembleare stabilisce che "in ordine ai disegni di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 98 ter e seguenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione stabilisce i termini di presentazione degli emendamenti e i tempi e le modalità della discussione in maniera da rispettare le decisioni della Conferenza dei Gruppi parlamentari. Nel caso in cui i tempi programmati non siano rispettati si applica l'articolo 68 bis."

Prima di dare conto della significativa modifica regolamentare relativa all'approvazione del nuovo testo dell'articolo 68 bis testè citato, sembra opportuno premettere che il medesimo Regolamento interno prevede, con norma di chiusura, e sempre in via preventiva (cioè prima della "sanzione" prevista all'articolo 68 bis, di cui si dirà appresso), che il Presidente dell'Assemblea adotti le iniziative necessarie affinché l'organizzazione dei lavori delle Commissioni permanenti sia in sintonia con gli obiettivi e i tempi programmati di cui all'articolo 98 quater (cfr. art. 32, comma 9, Reg. int. ARS).

Tanto è vero che il Presidente dell'Assemblea può invitare i Presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti in relazione agli accordi

interventuti nella Conferenza (dei Capigruppo) di cui all'articolo 12 bis (cfr. art. 62 quater comma 1, Reg. int. ARS), e può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno (art. 62 quater, comma 2, Reg. int. ARS).

In definitiva, al Presidente dell'Assemblea compete, "in corso d'opera", un potere – dovere di "monitorare" i lavori di Commissione ed, in ipotesi, attivare quegli interventi risolutivi nei casi di conclamata impossibilità del regolare funzionamento degli organi parlamentari, fino all'ipotesi estrema del rinnovo totale della Commissione qualora, per il protrarsi di un mese, nella stessa non sia possibile raggiungere il numero legale (art. 38, comma 1, Reg. Int. ARS).

I rimedi illustrati, a ben vedere, sono in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 7 del Regolamento parlamentare, in forza del quale il Presidente ne "impone l'osservanza" (comma 2), provvedendo "al buon andamento dei lavori dell'Assemblea" (comma 3).

Dalla panoramica finora rassegnata, emerge incontrovertibilmente che il criterio ispiratore del tessuto normativo regolamentare mira a valorizzare in maniera esponenziale l'istruttoria legislativa in Commissione: questa è infatti la sede "naturale" in cui si forma e prende vita con i necessari approfondimenti tecnici, il testo su cui avviene *di regola* la discussione in Assemblea.

Tale attività istruttoria è stata infatti il risultato della codificazione della prassi parlamentare, ed ha trovato definitivo riconoscimento formale con l'approvazione, nell'ottobre del 2003, dell'articolo 68 ter del Regolamento interno cui si rinvia.

Ma, come si diceva sopra, *quid juris* se la Commissione competente per materia non esiti per l'Aula, nei tempi programmati, il testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea plenaria?

Vero è che per Costituzione (art. 72) e Statuto (art. 12) il passaggio in Commissione è condizione necessaria, costituzionalmente obbligata, per il procedimento legislativo; ma è anche vero che, ove i cennati rimedi regolamentari espletati - in via preventiva - non avessero fortuna, non può certo consentirsi una sorta di "potere di veto" fattuale di ciascuna Commissione nei confronti dell'Assemblea plenaria.

Ecco perchè, con la cennata modifica regolamentare all'articolo 68 bis, del luglio 2012, si è inteso rafforzare l'osservanza dei tempi programmati da parte delle Commissioni nei confronti dell'Aula, stabilendo che i disegni di legge non esitati nei tempi preventivi, "sono discussi nel testo del proponente previo parere, ove occorra, della Commissione 'Bilancio' da esprimersi nel termine perentorio di dieci giorni" (cfr. Art. 68 bis, parte seconda, Reg. int. ARS).

Siffatta disposizione ha proprio di recente trovato applicazione nella prassi parlamentare.

Ed infatti, nella seduta d'Assemblea n. 18 del 29 gennaio 2013, la Presidenza, nel dare comunicazione del programma – calendario dei lavori parlamentari, avvertiva che: "La I Commissione legislativa permanente darà priorità all'esame del disegno di legge di riforma delle province, la cui trattazione dovrà concludersi entro e non oltre mercoledì 6 marzo 2013, data in cui il suddetto disegno di legge sarà comunque iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea *anche in applicazione dell'art. 68 bis del Regolamento interno dell'ARS.*" [corsivo aggiunto, *ndr.*]

E nella successiva seduta n. 27 del 13 marzo 2013 la Presidenza aveva modo di precisare che l'articolo di Regolamento in questione era stato poche volte adottato, non senza evidenziare la problematicità di stabilire "se la Commissione debba continuare ad esercitare il ruolo, se debba esprimere o meno un parere".

Aggiungeva, inoltre, che la Commissione di merito (che non aveva esitato nei tempi programmati un testo di legge) sarebbe stata chiamata non già a riscrivere il disegno di legge ad essa rinviato per l'esame degli emendamenti, ma sibbene ad esprimere soltanto il parere preventivo sull'ammissibilità o meno degli emendamenti medesimi.

Precisava ulteriormente, in corso di seduta, che la Commissione in questione, non avendo prodotto relazione, non aveva conseguentemente espresso parere alcuno sul disegno di legge in discussione, ravvisando l'opportunità che quel minore Collegio non riesaminasse il disegno di legge, ma si esprimesse soltanto sugli emendamenti, preventivamente valutati dagli Uffici, tanto in ordine alla costituzionalità, quanto in ordine agli argomenti e all'ammissibilità di pertinenza con la materia delle province.

Circa, infine, la natura giuridica dell'espressione del parere reso nell'ambito della cornice e della fattispecie regolamentare di cui alla procedura prevista dal più volte richiamato articolo 68 bis, la stessa Presidenza precisava, nella seduta n. 29 del 19 marzo 2013, che "la Commissione non si esprime, ai sensi dell'articolo 68 bis del Regolamento", lasciando con ciò intendere, evidentemente, che il parere siffatto avesse natura eminentemente più politica che regolamentare in considerazione, con ogni probabilità del ruolo tecnico rivestito, nell'ordinamento parlamentare dalle Commissioni di merito, organi previsti in funzione della loro specifica competenza per materia.

Ne deriva, in conclusione, che la procedura invero eccezionale applicata ha costituito e costituirà per il futuro utile e proficuo stimolo all'attività di approfondimento istruttorio da parte delle Commissioni, vera conquista delle recenti modifiche regolamentari tese a conferire celerità, ma anche effettività, ai lavori parlamentari rispetto alle sempre più pressanti richieste provenienti dalla società civile.

XV LEGISLATURA - XVI LEGISLATURA

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO

Dal 1° maggio 2012 al 31 marzo 2013

INTERROGAZIONI

	totale
PRESENTATE	838
CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE	418
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA	366
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN COMMISSIONE	54
SVOLTE (risposte in Aula o in Commissione)	16
TRASFORMATA IN SCRITTA (risposte in Aula o in Commissione)	-
RISPOSTE SCRITTE PERVENUTE (risposta scritta o trasformata in scritta)	24

XV LEGISLATURA - XVI LEGISLATURA

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO

Dal 1° maggio 2012 al 31 marzo 2013**INTERPELLANZE**

	totale
PRESENTATE	41
SVOLTE	3
TRASFORMATE IN MOZIONE	-

XV LEGISLATURA - XVI LEGISLATURA

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO

Dal 1° maggio 2012 al 31 marzo 2013

ORDINI DEL GIORNO

	totale
ANNUNCIATI	84
DISCUSSI	17
APPROVATI	42
ACCETTATI	-
ACCETTATI COME RACCOMANDAZIONE	28
RITIRATI	2
RESPINTI	2
SUPERATI	1
PRECLUSI o ASSORBITI	4
IMPROPONIBILI	-
INAMMISSIBILI	5

XV - XVI LEGISLATURA**ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO maggio 2012 al 31 marzo 2013****MOZIONI**

	totale
PRESENTATE	92
DISCUSSE	17
APPROVATE	8
ACCETTATE	-
ACCETTATE COME RACCOMANDAZIONE	-
RITIRATE	1
RESPINTE	1
SUPERATE O PRECLUSE	7